

Rödl & Partner



GUIDA
SULLA
TUTELA
DEL
CREDITO

Guida sulla tutela del credito
Aprile 2022

Largo G. Donegani, 2
20121 Milano

CONTATTI

Telefono: +39 02 63 28 841
Email: comunicazione@roedl.com

Avv. Giovanni Montanaro
Email: giovanni.montanaro@roedl.com

www.roedl.it

© Rödl & Partner

In un mondo sempre più complesso, che ha conosciuto la pandemia e attraversa tragiche guerre, la capacità di sviluppare la propria attività in ambito internazionale continua nonostante tutto a essere indispensabile per la crescita del sistema Italia e della sua ancor vasta rete industriale.

L'internazionalizzazione, certo, implica molti temi di varia complessità, dalla redazione di idonea contrattualistica alla gestione di investimenti diretti, ma il regolare incasso dei crediti e il loro recupero rimangono un punto di partenza imprescindibile, che ogni tanto si tende invece a sottovalutare.

È per questo che ci è sembrato il momento di aggiornare uno strumento che da quasi dieci anni lo Studio Rödl & Partner propone alle aziende italiane, ossia la "Guida sulla Tutela del Credito nei mercati internazionali".

Dopo la prima edizione del 2013 e la seconda del 2017, nel 2022 la Guida propone un'analisi approfondita dei sistemi giudiziari di 52 Paesi.

Ogni Paese propone specificità che è importante conoscere fin dalla instaurazione di un rapporto commerciale, anche solo per la scelta della legge applicabile o del foro competente a risolvere eventuali controversie; alcuni termini di prescrizione del credito molto brevi, per esempio in Germania, o l'impossibilità di imputare alla controparte i costi di lite salvo espresso accordo, per esempio negli Stati Uniti, così come la disponibilità o meno di certi procedimenti sommari, o cautelari, o di ottenere l'emissione di ingiunzioni di pagamento. La Guida rappresenta così uno strumento tecnico che risponde però a quesiti affrontati quotidianamente dalle nostre imprese.

Dieci anni di attenzione ai diversi sistemi giuridici consentono anche di identificare alcune traiettorie di sviluppo; molte riforme che portano a sviluppare accessi alla giustizia più efficienti, un grande sviluppo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come conciliazioni e mediazioni, nonché la concorrenza sempre più forte, perlomeno in ambito internazionale, dell'arbitrato rispetto ai contenziosi ordinari.

Quale sarà, dunque, il futuro del contenzioso internazionale?

Come sempre l'unico modo per affrontare con fiducia la propria attività è dotarsi di strumenti di conoscenza che consentano di pianificare i rischi, e di affrontare in modo quanto più sereno possibile contenziosi e criticità. La Guida vuole essere un piccolo aiuto in questa direzione.

Argentina	4
Austria	9
Belgio	14
Bielorussia	19
Bosnia ed Erzegovina	27
Brasile	32
Bulgaria	38
Canada	42
Cile	48
Cina	51
Croazia	56
Danimarca	60
Emirati Arabi Uniti	64
Estonia	69
Finlandia	73
Francia	77
Germania	82
Ghana	87
Grecia	90
Hong Kong	94
India	97
Inghilterra e Galles	103
Irlanda	108
Italia	112
Kazakistan	118
Kenya	121

Lettonia	125
Lituania	131
Malta	136
Nigeria	141
Paesi Bassi	146
Polonia	151
Portogallo	155
Repubblica Ceca	160
Romania	164
Russia	169
Serbia	174
Singapore	178
Slovacchia	180
Slovenia	185
Spagna	190
Stati Uniti d'America	195
Sudafrica	202
Svezia	208
Svizzera	213
Thailandia	219
Turchia	223
Ucraina	227
Ungheria	232
Venezuela	236
Vietnam	240



GUIDA SULLA TUTELA DEL CREDITO

→ Argentina

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2560 del Codice civile e del commercio argentino (Código Civil y Comercial de la Nación) il periodo di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. Sono previsti inoltre termini abbreviati: ad esempio, un'azione volta a recuperare un credito di natura periodica a cadenza annuale o anche di periodo inferiore (salvo che si tratti della restituzione rateale di una somma capitale) si prescrive in 2 anni e un'azione volta al pagamento di credito commerciale derivante da commercial papers si prescrive in 1 anno. Ai sensi dell'art. 2546 del Codice civile e del commercio, la prescrizione si interrompe con la proposizione di una domanda giudiziale, anche se fatta ad un giudice incompetente. È onere del creditore coltivare il processo instaurato per mantenere l'effetto interruttivo della domanda giudiziale. La prescrizione si interrompe, inoltre, con il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2545 Codice civile e del commercio). Ai sensi dell'art. 2541 del Codice civile e del commercio anche la costituzione in mora del debitore, a forma libera, ha l'effetto di sospendere per sei mesi la prescrizione. Questa sospensione ha effetto una sola volta. Perciò, ad esempio, nell'ipotesi in cui un diritto si prescrive nel termine ordinario di 5 anni e venga effettuata una costituzione in mora trascorsi 2 anni dalla scadenza del credito, il termine di prescrizione sarà sospeso per 6 mesi, al termine del quale esso tornerà a decorrere per i 3 anni rimanenti.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In Argentina è possibile ricorrere a procedure cautelari anche ante causam, oltre che in corso di causa. Per ottenere queste misure cautelari, la parte deve farne specifica istanza al giudice, specificando il particolare tipo di misura richiesta, nonché provando:

- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- il periculum in mora, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Inoltre, a fronte dei pregiudizi che potrebbero derivare dall'adozione della misura cautelare qualora fosse rigettata nel merito la domanda, la parte ha l'onere di fornire una garanzia per le spese e gli eventuali danni causati alla controparte. Per ogni tipo di misura cautelare, poi, sono stabiliti specifici requisiti da soddisfare. Tra le misure cautelari, sono previsti: sequestri, nomina di un curatore di una società, avviso di lis pendens, divieto generale di disporre dei propri beni, ecc. Il giudice, inoltre, può disporre misure cautelari atipiche. Le misure cautelari sono generalmente concesse ed eseguite inaudita altera parte, sulla base dei soli fatti addotti dal ricorrente; il convenuto ne viene a conoscenza soltanto con la notificazione successiva all'adozione della misura cautelare. La parte che ha ottenuto una misura cautelare ante causam ha l'onere, a pena di decadenza, di dare avvio ad una procedura ordinaria entro 10 giorni (art 207 del National Civil and Commercial Procedural Code). È possibile proporre appello contro le misure cautelari; esso tuttavia non ne sospende l'esecuzione.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Argentina non è previsto alcun istituto analogo all'ingiunzione di pagamento. Pertanto, in relazione al recupero dei crediti, sono previsti due procedimenti: (i) i procedimenti ordinari e (ii) i procedimenti esecutivi.

La differenza tra i due risiede nella natura del credito. Per il recupero di alcuni crediti si può ricorrere ai procedimenti esecutivi, che sono più veloci e consentono al debitore di difendersi con argomenti puntuali e specifici. Si può ricorrere a tale procedura, ad esempio, in caso di lettere di credito, pagherò cambiario (“pagarés”) e assegni nonché sentenze esecutive.

Se la natura del credito non consente di far ricorso al procedimento esecutivo, il recupero del credito può essere attuato mediante un procedimento ordinario. Quest’ultimo è più complesso e richiede maggior tempo, dovendo l’attore provare, tra le altre cose, la causa del debito.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L’Argentina è uno Stato federale e le regole che disciplinano il processo civile e commerciale differiscono di provincia in provincia. Una causa relativa all’adempimento di una obbligazione è generalmente di competenza delle Corti istituite in ciascuna provincia. Innanzi ad esse, vengono in rilievo normative locali. L’organizzazione della giustizia nelle varie province prevede tre gradi di giudizio (il terzo grado si ha in casi eccezionali, qualora vengano soddisfatti vari requisiti), che si svolgono conformemente alle norme locali.

A livello federale, sono istituite le Corti distrettuali federali e le Corti d’Appello federali, nonché, al vertice del potere giudiziario, la Corte Suprema Federale di Giustizia. Secondo quanto stabilito dalla Legge nazionale sulla mediazione, che si applica nelle Corti federali e nelle Corti civili e commerciali della città di Buenos Aires, prima di dare avvio ad una causa civile o commerciale è necessario esperire un tentativo di conciliazione.

I procedimenti ordinari iniziano con ricorso, depositato presso la cancelleria del giudice di prima istanza competente e notificato alla controparte. Il convenuto ha 15 giorni per depositare la comparsa di risposta ed, eventualmente, proporre una domanda riconvenzionale. Il giudice può fissare un termine diverso se il convenuto è residente all’estero o a più di 200 km dalla Corte. L’attore può rispondere alla domanda riconvenzionale entro 15 giorni dalla notificazione della stessa. In seguito, si tiene l’udienza preliminare nella quale, in particolare, il giudice invita le parti a esperire un tentativo di conciliazione e, qualora non si giunga ad un accordo, decide sull’ammissibilità delle prove proposte dalle parti. Segue la fase di assunzione dei mezzi di prova, la quale può durare diversi anni, benché la legge stabilisca il termine non perentorio di 40 giorni. Entro il termine di 6 giorni dalla chiusura della fase di assunzione delle prove, le parti precisano le loro conclusioni e il giudice emette la sentenza. Avverso la sentenza di primo grado, le parti possono proporre appello entro 5 giorni dalla notifica con riserva dei motivi, che vanno redatti entro 10 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Corte d’Appello federale. È poi previsto un terzo grado di giudizio di mera legittimità (in caso di errore nell’applicazione della legge o in caso di giudizio arbitrario) presso la Corte Suprema federale.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Generalmente, è onere di ciascuna parte dimostrare i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l’esistenza del credito vantato. Tuttavia, in alcuni specifici casi di responsabilità, tale onere è meno stringente quando una delle parti è nella migliore posizione per produrre la prova.

Da un punto di vista processuale, le parti sono sottoposte a rigide scadenze per l’assunzione delle prove. Infatti è onere di ciascuna parte produrre, nel primo atto di causa, tutti i documenti di cui disponga e indicare tutte le prove costituende (ossia le testimonianze, le perizie, le richieste d’informazioni a enti pubblici e privati, l’esame delle parti, ecc.) di cui intende avvalersi nel corso del processo. La procedura argentina è regolata dal principio del contraddittorio. Tuttavia, il giudice può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti di cui sia in possesso. Se questi rifiuta, il giudice può da questo fatto desumere argomenti di prova contro la parte.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi dell'art. 68 del National Civil and Commercial Procedural Code, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, salvo che il giudice non ne disponga la totale o parziale compensazione (in caso di soccombenza reciproca, transazione, debitore non in mora). Le spese processuali sono principalmente composte da:

- e spese vive di giustizia, nelle quali è compreso un contributo pari circa al 3% del valore della causa;
- gli onorari degli avvocati, dei periti e dei consulenti, che corrispondono alle tariffe stabilite dalla legge. L'importo degli onorari degli avvocati è fissato dal giudice in funzione del valore della causa, del tipo e della complessità dell'oggetto, della qualità del servizio reso e delle condizioni economiche delle parti. In genere, nelle cause relative a crediti pecuniari, all'avvocato della parte vincitrice è assegnato un importo che va dall'11 al 20% del valore della causa, mentre all'avvocato della parte soccombente è assegnato un importo che va dal 7 al 17%. L'avvocato ha diritto ad una somma ulteriore del 25-30% dell'importo dell'onorario così calcolato se il giudizio continua in grado d'appello;
- gli onorari totali non possono superare il 25% del valore del giudizio.

Il patto di quota lite è ammesso se non supera il 40% della somma assegnata al cliente nella sentenza. La stipulazione del patto di quota lite non impedisce di ripetere le spese per l'onorario nei confronti della parte soccombente. Se il patto di quota lite supera il 20% del valore della causa e la parte risulta soccombente, l'avvocato diviene debitore in solido delle spese processuali.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva. Una sentenza, infatti, diviene esecutiva soltanto al momento del suo passaggio in giudicato, ossia quando non siano più proponibili mezzi di impugnazione avverso tale sentenza.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva. Comunque, il Codice di procedura civile e commerciale consente, in presenza di sentenza favorevole di primo e secondo grado, di richiedere il sequestro dei beni del debitore anche in caso di impugnazione della sentenza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il giudice competente per l'esecuzione è il giudice che ha emesso la sentenza, oppure colui che, in base alle regole di competenza territoriale, è tenuto a dare esecuzione ad una sentenza emessa da altro giudice (art. 501 del Codice di procedura civile e commerciale). La sentenza stabilisce il termine entro il quale la parte soccombente deve adempiere agli obblighi che essa impone. In caso di mancata spontanea ottemperanza della condanna a pagare una somma liquida, il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere l'ordine di pignoramento (mandamiento de embargo). Ai sensi dell'art. 531 del Codice di procedura civile e commerciale, il creditore potrà quindi rivolgersi all'ufficiale giudiziario, il quale intimerà al debitore di pagare e darà avvio ad una attività di pignoramento sui beni mobili e immobili dello stesso. Il debitore esecutato potrà opporsi agli atti esecutivi entro 5 giorni dal loro compimento.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

L'Argentina ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e la cooperazione giudiziaria. In particolare, l'Argentina ha stipulato una Convenzione sul mutuo riconoscimento delle sentenze straniere con l'Italia, a Roma, il 9 Dicembre 1987.

Ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, una sentenza civile italiana (oppure una sentenza penale avente ad oggetto il risarcimento dei danni o la restituzione dei beni) viene riconosciuta ed eseguita in Argentina se:

- è stata emessa da un Tribunale italiano, avente giurisdizione ai sensi dell'art. 22 della Convenzione;
- il convenuto ha avuto notizia del procedimento, o ne ha discusso il merito ed è stato regolarmente difeso, secondo quanto richiesto dalla legge italiana;
- la sentenza è definitiva nonché esecutiva, secondo quanto previsto dalla legge italiana;
- non è stato trattato da una Corte Argentina un giudizio tra le stesse parti, basato sugli stessi fatti e con le stesse domande;
- non è pendente davanti ad una Corte Argentina, un giudizio tra le stesse parti, instaurato precedentemente, basato sugli stessi fatti e con le stesse domande.

Inoltre, ai sensi dell'art. 22.3 della Convenzione, una sentenza italiana provvisoriamente esecutiva può essere riconosciuta in Argentina in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 22 della Convenzione (ad eccezione del fatto che la sentenza sia definitiva), a patto che sentenze dello stesso tipo possano essere emanate e portate ad esecuzione dalle autorità argentine.

Le parti che chiedono il riconoscimento di una sentenza italiana, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione devono allegare alla domanda per il riconoscimento i seguenti documenti:

- una copia autentica della sentenza;
- una dichiarazione resa dall'autorità italiana sulla definitività della sentenza;
- una traduzione in lingua argentina della sentenza, la richiesta di riconoscimento della stessa nonché tutti i documenti richiesti dall'art. 23.2 della Convenzione.

Ai sensi dell'art. 24, gli accordi raggiunti, nel corso di un procedimento pendente, dinnanzi al Tribunale italiano competente e con giurisdizione secondo quanto previsto dall'art. 22 della Convenzione, suscettibili di esecuzione in Italia, possono essere riconosciuti in Argentina su richiesta di una delle parti del procedimento originario. Al di là dei Paesi con i quali sono state stipulate tali convenzioni, una sentenza straniera è riconoscibile ed eseguibile in Argentina sulla base della disciplina contenuta nel Codice di procedura civile e commerciale. Per ottenere il riconoscimento delle sentenze straniere, è necessario fare domanda di exequatur al giudice competente, il quale, ai sensi dell'art. 517 del Codice di procedura civile e commerciale, valuterà la conformità della decisione ai seguenti presupposti:

- la Corte che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto argentino;
- la decisione è definitiva;
- il giudizio ha rispettato i principi del giusto processo ed, in particolare, il diritto di difesa del convenuto;
- la decisione è valida secondo il diritto del Paese in cui è stata emessa;
- la decisione non viola principi di ordine pubblico dell'ordinamento argentino;
- la decisione non è contraria ad una precedente o simultanea decisione di una Corte argentina.

La reciprocità non è un presupposto per il riconoscimento di una sentenza straniera mediante procedimento di exequatur. Per ottenere l'esecuzione di una sentenza straniera in Argentina, la parte interessata deve inviare una copia della sentenza al giudice di primo grado competente, i documenti necessari per provare che il convenuto ha goduto dei diritti di difesa, e una dichiarazione del giudice che ha emesso la sentenza che affermi che la sentenza è definitiva. Tutti questi documenti devono essere originali o copie autentiche, ottenute mediante un procedimento presso il consolato argentino che ha giurisdizione nel Paese in cui sono stati emessi o copie apostillate. Nelle more del giudizio di delibazione, è possibile ottenere misure cautelari dalla Corte locale competente per territorio.

L'Argentina ha ratificato in data 14/3/1989 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Argentina soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e purché le controversie riguardino una materia che possa essere decisa mediante procedimento arbitrale.

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 338 del Codice civile e del commercio prevede una azione revocatoria ordinaria, che attiene a tutti gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio o in frode alle ragioni dei creditori. Per esercitare questa azione è necessario che:

- il credito sia anteriore all'atto revocando (salvo che l'atto sia stato preordinato allo scopo di danneggiare i futuri creditori);
- l'atto revocando abbia provocato l'insolvenza del debitore o ne abbia aggravato lo stato di dissesto;
- il terzo che fosse consapevole o avrebbe dovuto conoscere l'idoneità dell'atto a provocare o aggravare lo stato di insolvenza del debitore.

Ai sensi dell'art 340 del Codice civile e del commercio, se l'atto è a titolo oneroso il creditore deve dimostrare inoltre l'intento fraudolento del debitore e la complicità del terzo. L'intento fraudolento del debitore è presunto qualora sia insolvente, mentre la complicità del terzo è presunta se era a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. Se il terzo ha a sua volta alienato i beni ad un altro soggetto, quest'ultimo atto di alienazione può essere soggetto a revocatoria se è a titolo gratuito oppure, in caso di titolo oneroso, se l'ulteriore avente causa è anch'egli complice della frode. Se invece il soggetto cui il terzo ha alienato il bene era in buona fede, il terzo dovrà comunque indennizzare il creditore. I creditori possono inoltre impugnare le rinunce loro pregiudizievoli fatte dal debitore. L'azione revocatoria permette a chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti fraudolenti e di agire così su quei beni.

La Legge fallimentare argentina (Argentinean Insolvency and Bankruptcy Law) disciplina, inoltre, la revocatoria fallimentare. Gli atti soggetti a revocatoria fallimentare sono quelli compiuti nel periodo sospetto, che viene stabilito dal giudice e non può superare i 2 anni precedenti all'apertura della procedura fallimentare stessa. Alcuni atti compiuti dal fallito durante questo periodo di tempo sono inopponibili alla massa dei creditori, in particolare:

- in via automatica, gli atti a titolo gratuito, i pagamenti di debiti non scaduti e le costituzioni di diritti di garanzia su debiti preesistenti non scaduti (art. 118 Argentinean Insolvency and Bankruptcy Law);
- previa dimostrazione dell'insolvenza del debitore da parte del terzo con il quale il debitore ha stipulato l'atto, in tutti gli altri casi (art. 119 Argentinean Insolvency and Bankruptcy Law).

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'ordinamento argentino non prevede l'istituto della riserva di proprietà. Dunque, ai sensi dell'art. 1895 del Codice civile e del commercio, il passaggio della proprietà del bene venduto avviene al momento della conclusione del contratto di compravendita, a prescindere dal pagamento integrale del prezzo o meno. Il venditore avrà di conseguenza soltanto un diritto di credito nei confronti del compratore.

REGOLAMENTAZIONE IN MERITO AL CAMBIO DI VALUTA ESTERO

La disciplina normativa del cambio estero in Argentina è tassativa. Vi sono alcune norme in merito al cambio di valuta che vengono applicate a tutte le transazioni. Tra queste, vi sono delle restrizioni per i residenti non argentini che vogliono rimpatriare dei fondi ricevuti in Argentina; per gli argentini residenti, invece, le norme permettono l'estinzione di presunti debiti pagabili all'estero. Tali norme dovrebbero essere tenute in considerazione per poter correttamente agire per il recupero del credito.

→ Austria

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione per i crediti in denaro normalmente è fissato in 3 anni (§ 1486 Codice civile austriaco, ABGB), a decorrere dal momento in cui si sarebbe potuto far valere il credito medesimo. Deve essere eccepito dalla parte interessata. Al contempo, eventuali richieste di garanzia relative a beni mobili sono vietate entro 2 anni dalla consegna (§ 933, comma 1, c.c.). Qualora, invece, si tratti di diritti connessi a beni immobili, il termine generale di prescrizione è fissato in 3 anni. Il diritto di proprietà è, invece, imprescrittibile. Le parti, tuttavia, possono convenzionalmente stabilire termini differenti di prescrizione o rinunciare ad essa. La prescrizione si interrompe con la proposizione di una domanda giudiziale, anche sommaria o cautelare, e qualora vi sia un riconoscimento del debito (§ 1497 ABGB).

PROCEDIMENTI CAUTELARI

L'ordinamento austriaco regola i procedimenti cautelari nel regolamento sull'esecuzione (Exekutionsordnung, EO). Si possono distinguere due tipi di misure cautelari: il sequestro (Sicherstellungsexekution, § 370 ss. EO) e la concessione di misure temporanee (Einstweiliger Verfügung, § 378 ss. EO).

Il sequestro è previsto a garanzia di decreti non ancora esecutivi, di sentenze di Tribunali civili che non siano ancora passate in giudicato, e a tutela di ordini di pagamento prima dello scadere del termine fissato per l'adempimento. I presupposti per la concessione della misura sono:

- che si verta in materia di crediti pecuniari; e
- che il giudice ritenga che la successiva esecuzione della prestazione, già oggetto di accertamento giudiziale, verrebbe vanificata o troverebbe considerevoli ostacoli senza la concessione della misura.

Qualora venga accertato che i requisiti per la concessione del sequestro non sussistevano, il creditore procedente dovrà rimborsare al debitore tutte le spese sostenute.

La concessione di misure temporanee garantisce una tutela dei diritti ancora prima dell'inizio o anche durante un processo in corso nonché durante un procedimento esecutivo. Di norma, avviene inaudita altera parte e serve a fornire sia una tutela che una regolamentazione provvisoria di rapporti giuridici controversi. I presupposti per la concessione delle misure sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio o la presunzione dell'esistenza di un rapporto giuridico che necessita di immediata regolamentazione; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. Per crediti di denaro serve un pericolo soggettivo (il pericolo di non adempimento deve entrare nella sfera d'influenza del debitore), altrimenti basta un pericolo concreto oggettivo.

Per l'accoglimento dell'istanza, in forma di decreto, viene effettuata dal giudice una valutazione circa la probabile sussistenza dei presupposti. Si specifica che, in materia di crediti pecuniari, non può essere concessa una misura temporanea se sussistono i requisiti per chiedere un sequestro.

Contro una misura temporanea può essere proposta opposizione o ricorso. Se la misura temporanea è stata concessa senza fondamento, il creditore è responsabile per tutti i danni subiti dal debitore, anche se ha agito senza colpa (§ 390 EO).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Il Codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede, ai §§ 244-251, un procedimento d'ingiunzione limitato ai crediti pecuniari fino ad un importo massimo di € 75.000 e che va obbligatoriamente esperito per crediti di tale valore. Per crediti inferiori a un importo di € 15.000 è competente il Bezirksgericht (procura circondariale), per quelli compresi tra € 15.000 e € 75.000 è competente il Landesgericht (Tribunale), salvo che sussista una competenza propria del Bezirksgericht. Nei procedimenti davanti al Bezirksgericht la parte può stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, qualora il valore della causa non ecceda l'importo di € 5.000. Il procedimento per ingiunzione non è esperibile in alcuni specifici casi, tra cui pretese relative a cambiali o assegni. Il deposito del ricorso avviene con la compilazione di un apposito modulo in via telematica. L'attore non deve indicare il titolo giuridico sul quale si fonda la pretesa né deve allegare documentazione comprovante l'esistenza del credito. Il giudice o il funzionario giudiziario rilascia il decreto ingiuntivo inaudita altera parte e il decreto viene notificato al debitore. Quest'ultimo viene così ingiunto a pagare, entro 14 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'importo richiesto e le spese del procedimento d'ingiunzione e viene altresì avvisato che, entro 4 settimane dalla notifica del medesimo, può proporre opposizione. In caso di opposizione tempestiva, il decreto ingiuntivo perde efficacia e viene introdotto un procedimento ordinario. In caso contrario, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo. Se difettano i presupposti per il rilascio di un decreto ingiuntivo, viene introdotta d'ufficio la procedura ordinaria. Se il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo dolosamente, viene punito con una multa (Mutwillensstrafe) (§ 245 c.p.c.).

Nelle ipotesi previste dal Regolamento UE n. 1896/2006, è competente in via esclusiva il Bezirksgericht für Handelssachen (procura circondariale competente in materia commerciale) di Vienna (§ 252 ZPO).

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il procedimento ordinario ha inizio con un ricorso depositato presso il Tribunale competente. In linea generale, per le cause con un valore massimo di € 15.000, è competente il Bezirksgericht, mentre per cause di valore superiore è competente il Landesgericht, salvo esista una competenza specifica del Bezirksgericht. La causa è regolarmente promossa se non viene dichiarata immediatamente inammissibile per mancanza di presupposti o inottemperanza ad una richiesta di integrazione (Verbesserungsverfahren).

Per i processi davanti al Bezirksgericht competente, il ricorso viene notificato d'ufficio dal Tribunale al convenuto insieme all'invito a comparire in udienza, che viene notificato anche all'attore. Se le parti sono rappresentate da avvocati, il Tribunale può disporre uno scambio di memorie.

Davanti al Landesgericht, invece, viene notificato al convenuto, insieme al ricorso, anche l'invito a depositare la comparsa di risposta entro 4 settimane. Se non viene depositata nessuna comparsa di risposta si ha l'interruzione del procedimento o, su istanza dell'attore, viene emessa una sentenza in contumacia (Säumungsurteil). Fino a una settimana prima della prima udienza, le parti possono scambiarsi ulteriori memorie. L'udienza orale viene preceduta da un'udienza introduttiva (Tagsatzung), nella quale, dopo l'identificazione delle parti e la discussione delle eccezioni, vengono discussi gli elementi di fatto e di diritto e viene disposto un tentativo di conciliazione e, successivamente, viene fissato un calendario del procedimento. Durante l'udienza orale avviene l'assunzione delle prove. Quando il Tribunale ritiene la causa matura per la decisione, emette la sentenza immediatamente in forma orale ed entro 4 settimane fa seguire il deposito della sentenza scritta. La prassi, però, è che le sentenze vengono emesse soltanto in forma scritta, nonostante ciò dovrebbe avvenire solo in circostanze eccezionali secondo lo ZPO. Avverso tutte le sentenze di primo grado può essere proposto appello entro 4 settimane dalla notifica della sentenza.

Se la sentenza è stata emessa in forma orale alla presenza di entrambe le parti, la parte che intende procedere in appello deve comunicarlo immediatamente o, in ogni caso, non oltre 14 giorni dalla notifica in forma scritta. Contro la sentenza di secondo grado, è possibile esperire la Revision (ricorso) di fronte al Oberster Gerichtshof (OHG - Corte di Cassazione). I procedimenti in primo grado davanti ai Bezirksgerichten hanno avuto, nel 2016, una durata media di circa 6 mesi, davanti ai Landesgerichten, invece, una durata media di 13 mesi.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

È onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrino l'esistenza della pretesa fatta valere (ciò mediante documenti, testimoni, periti, sopralluoghi e interrogatori delle parti). In linea generale, tutte le fonti di cognizione possono essere ammesse come prove (§§ 226, comma 1 c.p.c.). Di norma, l'attore deve provare i fatti che giustificano la sua pretesa e il convenuto i fatti che giustificano le sue difese ed eccezioni. L'attore deve anche provare la presenza dei presupposti processuali.

SPESE PROCESSUALI

In Austria vige il principio secondo cui le spese sono a carico della parte soccombente. Fanno parte delle spese:

- Gerichtskosten (spese di Corte, costi degli esperti, ecc.);
- Vertretungskosten (onorari degli avvocati);
- Vorprozessuale Kosten (costi pre-processuali, costi per la conservazione delle prove, ecc.).

In caso di soccombenza reciproca, viene determinata una percentuale di riparto di detti costi. Non è previsto un rimborso per i costi sostenuti dalla parte vittoriosa per sua colpa e cioè non giustificati. Se non vi è citazione in giudizio o il convenuto riconosce immediatamente la pretesa dell'attore, le spese del procedimento sono a carico dell'attore (§ 45 c.p.c.). La decisione sulle spese viene emessa con ordinanza, fa parte della decisione di merito e può essere impugnata mediante ricorso (Kostenrekurs). Qualora la fattispecie coinvolga, in qualità di attori, dei soggetti stranieri (ma non dell'Unione Europea né di Paesi che fanno parte della Convenzione di Lugano) che non hanno beni nel territorio austriaco, o qualora siano prevedibili importanti spese di giudizio, il giudice, se il convenuto propone un'istanza apposita, può chiedere all'attore un anticipo delle spese (§§ 56 ss. c.p.c.).

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Nell'ordinamento austriaco esistono titoli esecutivi giudiziali o stragiudiziali (accordi transattivi, decisioni di Tribunali arbitrali, atti notarili con forza esecutiva, ecc.). Le sentenze divengono esecutive solo con il passaggio in giudicato, salvo il sequestro. Per poter iniziare l'esecuzione, il creditore deve ottenere una espressa dichiarazione di esecutorietà (Vollstreckbarkeitsbestätigung) che viene emessa con una procedura di rilascio dall'Autorità competente (Titelbehörde im Titelverfahren), che è il Tribunale per l'esecuzione.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. Lo stesso risultato può essere ottenuto con la proposizione di un reclamo, un'opposizione o un ricorso.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il procedimento di esecuzione consiste in due parti: il procedimento di assegnazione (Bewilligungsverfahren) e l'esecuzione (Exekutionsvollzug).

Per l'assegnazione è generalmente competente il Tribunale che dovrebbe poi dare avvio all'esecuzione. Il processo di esecuzione ha inizio con un'istanza da parte del creditore (§ 54 EO) che deve contenere l'indicazione delle parti, delle circostanze, della pretesa avanzata e del titolo esecutivo. Presupposto per il processo di esecuzione è, innanzitutto, la conferma di esecutorietà (Vollstreckbarkeitsbestätigung) emessa solo se la decisione è stata notificata regolarmente, se il termine di adempimento è scaduto e non vi è possibilità di esperire un procedimento che potrebbe ancora impedire l'esecutorietà.

L'esecuzione avviene d'ufficio ed è eseguita dall'ufficiale giudiziario, che ha a disposizione solo i mezzi esecutivi espressamente previsti dall'EO: pignoramento di cose mobili (Fahrnisexekution), esecuzione presso terzi (Forderungsexekution), iscrizione di ipoteca (Pfandrechtsbegründung für Liegenschaften), vendita all'incanto di beni immobili (Zwangversteigerung von Liegenschaften), gestione coattiva (Zwangverwaltung) e sfratto (Räumungsexekution). Per iniziare l'esecuzione non è necessario aspettare il passaggio in giudicato o la notifica dell'assegnazione dell'esecuzione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui l'Austria è parte contraente. Le condizioni per il riconoscimento e l'esecutorietà di titoli esecutivi stranieri ex §§ 406 ss. EO si applicano solo nei casi residuali.

Le sentenze straniere sono dichiarate eseguibili in Austria, solo se (§ 407 EO):

- la causa potrebbe essere promossa dinanzi alla Corte nello stato straniero conformemente alle norme sulla competenza applicabili in tale Stato;
- la citazione o l'ordinanza con la quale il procedimento è stato proposto dinanzi al giudice straniero o all'autorità straniera è stata notificata alla persona contro la quale è chiesta l'esecuzione, nel territorio straniero interessato o mediante assistenza giudiziaria in un altro stato o in Austria (conformemente alle norme applicabili alle azioni);
- in base al certificato rilasciato dall'autorità giudiziaria straniera o da altra autorità in questione, la sentenza non è più soggetta, in base alla legge applicabile a quest'ultima, ad alcun atto giuridico che ne ostacoli l'esecutività.

In nessun caso una sentenza straniera può essere eseguita in Austria se (cfr. § 408 EO) :

- non è stato rispettato il principio del contraddittorio;
- la pretese oggetto dell'esecuzione violano l'ordine pubblico austriaco;
- per eseguire la decisione viene richiesto un comportamento non consentito in Austria.

L'Austria ha ratificato in data 2/5/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 31/7/1961.

AZIONE REVOCATORIA

Fine principale dell'azione revocatoria è la salvaguardia delle pretese del creditore contro gli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore. L'azione viene disciplinata dal c.d. regolamento di impugnazione (Anfechtungsordnung, AnfO) e dal c.d. regolamento fallimentare (Insolvenzordnung, IO). Si distinguono, pertanto, due tipi di revocatoria, ordinaria e fallimentare.

Con la revocatoria ordinaria possono essere revocati e dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore quando concorrono le seguenti condizioni:

- conoscenza del pregiudizio: atti di disposizione compiuti nei 10 anni precedenti l'azione revocatoria, che il debitore ha compiuto con l'intenzione di arrecare un pregiudizio al creditore di cui il terzo avente causa era a conoscenza; atti di disposizione compiuti nei 2 anni precedenti l'azione revocatoria che hanno arrecato un pregiudizio al creditore di cui il terzo avente causa non poteva non essere a conoscenza; atti di disposizione a favore del coniuge o di parenti stretti;
- c.d. "sperpero del patrimonio": contratti di acquisto, di permuta e di fornitura sottoscritti nell'anno precedente l'esperimento dell'azione revocatoria e della cui natura eccezionale il terzo avente causa aveva contezza o avrebbe dovuto avere contezza; atti di disposizione gratuiti, compiuti nei 2 anni precedenti l'esperimento dell'azione revocatoria (ad eccezione di: obblighi legali, regali occasionali conformi agli usi, adempimento ad obblighi etici).

Quanto all'azione revocatoria fallimentare essa revoca gli atti di disposizione compiuti prima dell'apertura del fallimento e che pregiudicano il patrimonio del fallito (§ 27 IO). Il diritto all'azione revocatoria spetta al curatore fallimentare e può essere fatto valere anche contro gli eredi e altri successori. I termini per l'esercizio della revocatoria fallimentare sono i seguenti, a partire dall'apertura del fallimento:

- 10 anni precedenti in caso di conoscenza del pregiudizio (§ 28 Z 1 IO);
- 1 anno in caso di c.d. sperpero del patrimonio (§ 28 Z 4 IO);
- 2 anni in caso di atti di disposizione gratuiti (§ 29 IO).

Sono, inoltre, revocabili anche le garanzie (p.e. diritti di pegno) oppure i pagamenti di un creditore, se disposti dopo l'insolvenza o dopo l'istanza di apertura del procedimento fallimentare oppure nei 60 giorni precedenti (§ 30 IO).

RISERVA DI PROPRIETÀ

In Austria la riserva di proprietà non è espressamente regolata da una norma di legge, ma trova il suo fondamento nella prassi. Dal punto di vista formale tale istituto si basa sul § 1063 (Kauf auf Borg/Kreditkauf, vendita a credito) e sul § 449 del Codice civile tedesco, che funge da modello sia per la giurisprudenza che per la dottrina austriaca. Perché una vendita con riserva di proprietà sia validamente conclusa è necessario farne menzione nel contratto, o quantomeno nelle condizioni generali di contratto. Se in un contratto di vendita non è prevista la riserva di proprietà, questa non può essere inserita in un secondo momento, con una clausola apposta sull'avviso di consegna o sulla fattura. Una riserva di proprietà unilaterale è possibile solo qualora le parti adempiano contestualmente alle proprie prestazioni. In questo caso il venditore può prevedere la riserva di proprietà anche solo sull'avviso di consegna, senza necessità di una clausola contrattuale.

La riserva di proprietà può essere prevista solo per beni mobili e serve principalmente alla tutela nella vendita a credito: l'acquirente può usare la cosa, mentre il venditore rimane proprietario fino al pagamento dell'intero prezzo. Nella riserva di proprietà il passaggio di proprietà dipende dal verificarsi della condizione sospensiva del pagamento dell'intero prezzo di vendita: in caso di ritardo, il venditore può chiedere, con una comunicazione in forma libera, la risoluzione oppure l'adempimento del contratto. La riserva di proprietà garantisce sia l'interesse del venditore che quello dell'acquirente in quanto è opponibile ai creditori di entrambi (Exszindierung bei Exekution) e consente la sottrazione del bene dall'attivo in caso di fallimento. L'acquirente, come proprietario di un diritto, gode delle forme di tutela della proprietà con la limitazione che non può disporre liberamente del bene.

→ Belgio

AZIONE E PRESCRIZIONE

L'art. 2262-bis del Code civil belga prevede che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale sia di 10 anni; tuttavia, le parti possono stabilire contrattualmente un termine inferiore. Vi sono poi diversi termini di prescrizione breve stabiliti da leggi speciali (ad esempio, un'azione inerente ad un contratto d'assicurazione si prescrive in 3 anni, così come le azioni cambiarie). La prescrizione civile si interrompe con l'avvio di un'azione giudiziale (anche nelle forme peculiari del commandement o con una saisie), anche se proposta davanti ad un giudice incompetente (artt. 2244-2247 c.c.). In seguito alla modifica dell'art. 2244 c.c. per effetto della novella legislativa del 23/5/2013, la prescrizione viene interrotta anche da una lettera di messa in mora; da tale momento, inizierà a decorrere un nuovo termine di prescrizione annuale. L'interruzione della prescrizione avviene anche con il riconoscimento del debito da parte del debitore e se l'interpellation viene avanzata nei confronti di un debitore in solido.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

È possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare ante causam, ottenere la concessione di misure cautelari in corso di causa e sequestri conservativi (saisies conservatoires). I provvedimenti di sequestro conservativo sono emessi dal Juge des saisies, mentre le altre misure cautelari possono essere concesse dal Presidente del Tribunal de Première Instance e del Tribunal de commerce, nelle materie di loro competenza (art. 584 del Code judiciaire). I presupposti per l'ottenimento della misura cautelare sono:

- la provvisorietà della misura richiesta, in quanto ogni misura cautelare è destinata a decadere. La durata viene valutata in concreto dal giudice; la durata prevista per i sequestri non può essere superiore a 3 anni (rinnovabili ai sensi degli artt. 1439 e 1493 del Code judiciaire);
- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio. Pur non essendo un requisito di legge, il giudice può tenerlo in ogni caso in considerazione nella concessione della misura. Per i sequestri conservativi, invece, è richiesto che il credito vantato sia certo, esigibile e liquido o di pronta liquidazione; e
- il periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. Il pericolo dev'essere grave e fondato, ma non è richiesto che il pregiudizio sia irreparabile.

È possibile ottenere una misura cautelare notificando una citazione in giudizio, alla quale fa seguito, entro 2 giorni, un'udienza preliminare. Questo periodo può essere ridotto in caso di eccezionale urgenza ed è più lungo qualora il convenuto abbia residenza al di fuori del Belgio. Le misure cautelari possono essere concesse inaudita altera parte soltanto in casi di assoluta necessità. Sulla domanda cautelare il giudice deve pronunciarsi entro 8 giorni. Le misure cautelari sono provvisoriamente esecutive ed il giudice può imporre una sanzione pecuniaria (astreinte) qualora la parte soccombente non ottemperi al provvedimento. Il termine per impugnare l'ordinanza è di 1 mese. È possibile, inoltre, l'opposizione di terzo alla decisione. La proposizione del reclamo o l'opposizione di terzo non comportano la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Belgio la procedura di ingiunzione di pagamento è disciplinata dagli artt. 1338-1344 del Code judiciaire. È possibile ottenere il procedimento d'ingiunzione di pagamento soltanto se il debitore risiede o è domiciliato in Belgio (art. 1344 del Code judiciaire). Prima di proporre una domanda scritta dinanzi al giudice, il creditore deve intimare il pagamento al debitore, che ha la possibilità di adempiere entro 15 giorni. Il procedimento può essere promosso dinanzi al Giudice di Pace, solo se il credito non eccede l'importo di € 1.860, o al Tribunale commerciale (qualunque sia l'importo del credito) o al Tribunal de police, purché la domanda rientri nelle loro rispettive competenze. L'istanza deve essere fondata su documenti di provenienza del debitore, ma non necessariamente sul riconoscimento del debito. Se la domanda è rigettata, il ricorrente non può impugnare la decisione, ma deve promuovere un giudizio ordinario. Una volta che il giudice ha accolto completamente, o in parte, la domanda, la sua decisione equivale ad una sentenza pronunciata in contumacia (art. 1343 del Code judiciaire). Ai sensi dell'art. 1343 (3) del Code judiciaire, il debitore può impugnare, con un appello o un'opposizione, la decisione entro 1 mese dalla data di notifica della sentenza.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La lingua del processo è stabilita in funzione della regione linguistica in cui il processo si svolge. Le cause civili normalmente iniziano con un atto di citazione (citation/dagvaarding), il quale, in seguito alla fissazione dell'udienza preliminare, viene notificato al convenuto a mezzo di un ufficiale giudiziario (huissier de justice/rechtsdeurwaarder). La citazione deve contenere l'identità dell'attore e del convenuto, la domanda e le argomentazioni a sostegno di essa. Deve, inoltre, indicare il giudice competente e la data dell'udienza di comparizione, che è fissata con un minimo di 8 giorni dalla notificazione (termine ridotto in caso d'urgenza). È fissato un periodo più lungo se il convenuto ha residenza al di fuori del Belgio. Se le parti lo consentono, il procedimento può iniziare anche in forma di volontaria comparizione davanti al giudice ai sensi dell'art. 706 del Code judiciaire. L'attore deve comunicare al convenuto tutti i documenti rilevanti e i mezzi di prova negli 8 giorni successivi all'udienza preliminare. I termini non sono perentori. All'udienza preliminare, le parti chiedono congiuntamente di fissare il calendario delle udienze. Se non trovano un accordo, la parte più diligente può richiedere al giudice di fissare d'ufficio il calendario. In materia commerciale, la durata media delle cause varia tra i 9 e i 14 mesi in funzione della complessità della materia.

Da ultimo, l'art. 735 del Code judiciaire prevede che i casi di immediata risoluzione possano essere risolti già in sede di prima udienza di comparizione o nel corso di un'audizione prevista entro breve tempo. Al fine di risolvere la controversia in questo modo, la parte è tenuta a presentare una richiesta formale inserendolo in atto di citazione o nella comparsa di costituzione; se le parti sono d'accordo, il giudice deve consentire questa procedura. In alcuni casi particolari previsti dalla legge, tra cui, in particolare, il recupero dei crediti non contestati, la controversia sarà risolta in conformità con l'art. 735 del Codice judiciaire, se non diversamente specificato dalle parti.

L'appello deve essere proposto entro 1 mese dalla notifica della decisione di primo grado. È possibile anche proporre appello incidentale. Il giudizio di appello si svolge con le medesime modalità del giudizio di primo grado. La durata media è di 2-3 anni.

In materia civile e commerciale, possono essere proposti ricorsi di fronte alla Cour de Cassation, quale giudice di legittimità contro le decisioni emesse in grado di appello. Il termine per il ricorso per cassazione è di 3 mesi dalla notifica della decisione contestata. Il giudice di rinvio non è, in teoria, vincolato dalla decisione della Corte di Cassazione e dovrà riesaminare la causa interamente, emettendo una nuova decisione. In media, un procedimento davanti alla Corte di Cassazione dura 1 anno.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Secondo quanto previsto dall'ordinamento belga, chi fa valere una pretesa in giudizio deve provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Tuttavia, le parti sono soggette ad una sorta di disclosure debole, che comporta un dovere generico di collaborazione nel raccogliere le prove. Il giudice può ordinare alla parte che rifiuta di collaborare di esibire le prove scritte di cui sia in possesso.

In materia civile, è ammessa soltanto la prova scritta quando il valore dell'oggetto della lite eccede € 375 (art. 1341 c.c.), mentre in materia commerciale sono ammesse anche la prova testimoniale e le presunzioni semplici. Sono possibili anche forme di testimonianza scritta.

L'escussione delle testimonianze è condotta dal giudice, gli avvocati di parte non possono interrogare i testimoni della controparte (non vi è, dunque, cross-examination). Il giudice può, inoltre, dare incarico ad un consulente tecnico, d'ufficio o su richiesta delle parti, affinché rediga una perizia, che verrà comunicata alle parti e trasmessa al giudice.

SPESE PROCESSUALI

In genere, ogni sentenza impone alla parte soccombente di indennizzare l'altra parte (i) nell'intero per le spese processuali (spese di iscrizione a ruolo, notificazione, ecc.) e (ii) in via forfettaria per gli onorari degli avvocati, secondo una tabella contenuta nell'Arrêté Royal del 26/10/2007. La somma massima ripetibile per le spese processuali sostenute nei procedimenti davanti ad una Corte belga è (nel 2012) di € 33.000 (per cause complesse che coinvolgono una somma superiore a € 1.000.000). Inoltre, è da notare che tutte le sentenze di condanna a pagare una somma in denaro sono soggette ad una tassa di registrazione pari al 3% della somma portata dalla sentenza. Questa somma è pagata dalla parte soccombente, tuttavia, le Autorità fiscali belghe possono richiederla alla parte vittoriosa in caso di insolvenza della parte soccombente.

Il patto di quota lite è vietato dall'art. 446-ter del Code judiciaire, che proibisce ogni patto sugli onorari legato esclusivamente al risultato della causa.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

A partire dalla novella legislativa del 19/10/2015, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una decisione che stabilisce il contrario e che adeguatamente dia conto delle motivazioni della decisione in punto di diritto, l'opposizione contro una sentenza in contumacia è idonea a sospendere l'esecuzione della decisione stessa.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione di una decisione contraddittoria emessa da un giudice di primo grado (salvo diverse disposizioni di legge o decisione debitamente motivata).

La sentenza di secondo grado è immediatamente esecutiva e la proposizione del ricorso per cassazione non comporta la sospensione dell'esecutività della sentenza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve notificare la decisione alla parte soccombente. Salvo il caso di sequestro conservativo, la condanna al pagamento di una somma di denaro, oggetto di una decisione non passata in giudicato, non può essere eseguita se non dopo 1 mese dalla notifica della decisione, a meno che non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria. In caso di mancata spontanea ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario, dando avvio ad un'attività di pignoramento (*saisie-exécution*) sui beni mobili ed immobili del debitore. Ai sensi dell'art. 1497 del Code judiciaire, il sequestro conservativo si converte in pignoramento. Il giudice competente dell'esecuzione è il Juge des saisies. Il giudice può, inoltre, stabilire già nella sentenza una sanzione pecuniaria (*astreinte*), sia in forma di somma forfettaria sia in funzione dei giorni di ritardo nell'esecuzione (artt. 1385 bis-1385 quaterdecies del Code judiciaire), per il caso in cui la parte soccombente non si conformi spontaneamente alla sentenza.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui il Belgio è parte contraente (la lista completa è disponibile sul sito www.ipr.be).

Negli altri casi, si applicano gli artt. 23 e 25 del Code de droit international privé (Loi du 16/7/2004). Una parte che intenda far riconoscere una sentenza straniera deve farne domanda al Tribunal de Première Instance oppure, in circostanze eccezionali, al Tribunal de commerce. La sentenza straniera è in principio riconosciuta ipso iure, ma è resa esecutiva mediante una dichiarazione di *exequatur*, per la quale non è prevista la revisione nel merito della sentenza. Il riconoscimento può essere rifiutato sulla base all'art. 25 del Code de droit international privé, in particolare per violazione del diritto di difesa e violazione dell'ordine pubblico. La parte contro cui viene chiesto il riconoscimento può proporre opposizione contro l'*exequatur* senza che ciò sospenda gli effetti della decisione. In genere, il decreto di *exequatur* è emesso in 2 settimane, mentre il relativo giudizio di opposizione può richiedere fino ad 1 anno. È da notare, infine, che anche il procedimento di *exequatur* è sottoposto all'imposta di registrazione del 3%.

Il Belgio ha ratificato in data 18/8/1975 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Belgio soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 1167 c.c. permette al creditore di rendere inefficace nei suoi confronti ogni atto giuridico posto in essere dal debitore in pregiudizio ai suoi diritti. Secondo la giurisprudenza, l'azione revocatoria richiede come condizioni l'antiorità del credito nei confronti dell'atto di disposizione, il dolo del debitore, l'impovertimento del suo patrimonio e la complicità del terzo. Il creditore può agire solo nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione e dei terzi complici (Cass. 13/12/2005). Il termine entro il quale la suddetta azione deve essere esperita è di 5 anni dal giorno in cui il creditore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere le circostanze che gli avrebbero permesso di esercitarla.

In Belgio è prevista poi una revocatoria fallimentare, disciplinata dalla Loi sur les faillites dell'8/8/1997. Essa prevede che, in caso di fallimento del debitore, alcuni atti giuridici posti in essere durante un periodo di tempo precedente alla dichiarazione di fallimento (il c.d. periodo sospetto) possano essere annullati a beneficio dei creditori. È il Tribunal de commerce a determinare la data d'inizio del periodo sospetto, nel massimo di 6 mesi dalla data della sentenza di fallimento. Gli atti giuridici compiuti durante il periodo sospetto sono opponibili nel caso si tratti di:

- atti di disposizione compiuti dal fallito a titolo gratuito o a titolo oneroso in cui vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- atti estintivi di debiti pecuniari non scaduti;
- pegni, anticresi e ipoteche per debiti preesistenti;
- atti di disposizione del debitore, se la controparte era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell'atto.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Le parti possono stabilire una clausola di riserva di proprietà che preveda che il trasferimento della proprietà del bene venduto passi all'acquirente non al momento della conclusione del contratto, ma al momento del pagamento integrale del prezzo.

Mediante l'esperimento di un'azione di rivendicazione innanzi al Juge des saisies (conformemente all'art. 1462 del Code judiciaire), il venditore, in caso di inadempimento, può rivendicare il bene venduto con clausola di riserva di proprietà nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 101 della Loi sur les faillites):

- la clausola deve essere stata stabilita per iscritto;
- i beni si devono trovare presso il debitore;
- i beni non devono essere divenuti beni immobili per incorporazione o aver subito la confusione con altri beni mobili.

L'azione di rivendicazione deve essere esperita nell'ambito della procedura fallimentare riferita al debitore, a pena di decadenza, prima della chiusura del processo verbale di verifica dei debiti.

→ Bielorussia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Le azioni che si originano da transazioni relative ad attività commerciali o a controversie societarie vengono ricomprese all'interno della categoria della cause economiche.

Le cause economiche di primo grado sono esaminate da 6 Tribunali Economici regionali e dal Tribunale Economico della città di Minsk. Alcune controversie vengono esaminate in primo grado dalla Corte Suprema della Repubblica di Bielorussia (ad es. per le controversie relative ai segreti commerciali o in materia di proprietà intellettuale etc.).

Nell'atto di citazione, l'attore deve indicare le proprie ragioni di fatto e di diritto contro il convenuto.

Per presentare l'atto di citazione, l'attore deve rispettare certe condizioni. In particolare:

- deve sussistere la competenza del Tribunale Economico;
- non dev'essere stata pronunciata alcuna sentenza di un tribunale competente bielorusso o, in alternativa, un lodo di un organo arbitrale permanente nel territorio della Repubblica bielorussa tra le medesime parti, relativa al medesimo oggetto e per gli stessi motivi;
- non dev'essere stata pronunciata una sentenza di un tribunale straniero o un lodo da parte di un collegio arbitrale straniero tra le medesime parti, con il medesimo oggetto e per gli stessi motivi (salvo che il Tribunale bielorusso neghi il riconoscimento di tale sentenza o lodo);
- devono essere state rispettate le procedure di composizione precontenziosa della controversia;
- l'attore deve avere effettuato il pagamento della tassa prevista per l'introduzione della domanda.

La normativa prevede una procedura pre-giudiziale obbligatoria quando si tratti di controversie in materia commerciale, anche se tale previsione può essere derogata mediante accordo tra le parti.

L'ordine pre-giudiziale viene emesso notificando l'atto di citazione, a cui deve far seguito la risposta da parte del convenuto.

La mancata risposta del convenuto, entro 1 mese o nel diverso e minore termine stabilito mediante accordo tra le parti, costituisce prova sufficiente dell'osservanza dell'ordine pre-giudiziale.

Il termine di prescrizione ordinario è di 3 anni.

Per alcuni diritti specifici possono essere stabiliti regimi e termini speciali, superiori o inferiori a 3 anni, ad esempio:

- 5 anni per i crediti delle banche e delle organizzazioni di credito non bancarie verso i mutuatari in caso di inadempimento dei termini degli accordi di prestito;
- 10 anni per l'azione di accertamento di nullità delle transazioni e l'applicazione delle conseguenze derivanti dalla loro nullità;
- 1 anno per le azioni derivanti dal trasporto di merci.

La domanda dell'attore viene accettata dal tribunale il quale non verifica il rispetto del termine di prescrizione. Non essendo rilevabile d'ufficio, dunque, la prescrizione verrà rilevata solamente su istanza di parte.

Il termine di prescrizione viene interrotto dall'introduzione di un giudizio o dal riconoscimento del debito da parte del debitore. A seguito dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. In alcuni casi il termine può essere sospeso.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

La richiesta di provvedimento cautelare può essere utilizzata come strumento di tutela al fine di garantire l'adempimento dell'obbligazione del convenuto. La richiesta di un provvedimento cautelare viene valutata dal giudice competente a decidere il merito della controversia entro e non oltre 3 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

I provvedimenti cautelari possono essere adottati in qualsiasi fase del procedimento. A fini applicativi, per il richiedente è sufficiente dimostrare la possibilità che il convenuto possa porre in essere delle azioni di disposizione dei propri beni.

Alcuni provvedimenti cautelari previsti dalla legge sono:

- il sequestro di beni del convenuto;
- l'inibizione per il convenuto a commettere determinate azioni;
- l'obbligo per il convenuto di tenere determinati comportamenti;
- la limitazione temporanea di lasciare il Paese (Repubblica di Bielorussia);

In caso di necessità è possibile l'adozione simultanea di diversi provvedimenti cautelari.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Sono previsti due riti alternativi al giudizio ordinario:

- il procedimento sommario;
- la convalida dell'esecutività a mezzo di notaio.

1. Procedimenti sommari

I procedimenti sommari possono essere avviati nel caso in cui:

§il debito sia incontestabile (basata su documenti che confermano il debito);

§il debito sia stata riconosciuto e non contestata dal debitore, ma successivamente non sia stata soddisfatta; i procedimenti sommari non si applicano ai crediti soggetti alla convalida dell'esecutività rilasciata da notaio. Per i crediti che sono stati riconosciuti (o non sono stati contestati) è necessario allegare la fondatezza della pretesa o la natura incontestabile del credito. Esempi di tale allegazioni sono:

- l'assenza di una qualsiasi risposta del debitore al creditore dopo 1 mese (o nel termine più breve stabilito mediante accordo tra le parti in ragione della natura del credito) dalla scadenza del credito;
- un atto di conciliazione dei pagamenti (documento contabile) firmato dal debitore;
- altri documenti da cui risulta evidente che il debitore abbia riconosciuto il debito ma non vi abbia adempiuto.

Entro 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta del procedimento sommario da parte del creditore, il tribunale deve pronunciarsi fondando la propria decisione solamente sulle prove scritte presentate. Il tribunale, dunque, non può fissare alcuna udienza di comparizione della parti. L'imposta statale massima per i procedimenti sommari non supera 189 BYN (circa 63 Euro). Il debitore ha diritto di replica all'affermazione delle pretese avanzate dal creditore ma, nel caso in cui non fornisca tutte le prove necessarie, il tribunale emetterà l'ordine di recupero del credito che costituisce titolo esecutivo. Se, al contrario, la risposta del debitore viene ritenuta ragionevole, il tribunale non può emettere l'ordine di pagamento. In tal caso il creditore dovrà agire in giudizio attraverso l'ordinaria procedura prevista per legge.

A seguito dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte del tribunale, il creditore può procedere a pignorare i beni di cui il debitore dispone. Si preferisce il pignoramento dei conti bancari.

2. Convalida dell'esecutività a mezzo di notaio

La legge prevede un altro rito alternativo al giudizio ordinario. Nei casi previsti dalla legge, il notaio può emettere provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo per il recupero di determinati crediti.

Sulla base di una convalida dell'esecutività rilasciata da notaio, è possibile, per una persona giuridica o per un imprenditore individuale, procedere al un recupero di credito derivante da contratti di:

- compravendita;
- fornitura;
- appalto;
- trasporto;
- servizi;
- deposito;
- accordo di credito.

Le convalide notarili sono effettuate solamente nei confronti di debitori situati nel territorio della Repubblica di Bielorussia.

I documenti da fornire per ottenere la convalida dell'esecutività da parte del notaio cambiano a seconda della natura del credito. In particolare, per recuperare il debito e/o la sanzione il creditore deve presentare al notaio i seguenti documenti (con le copie certificate):

- l'accordo originale;
- un documento che confermi il trasferimento di proprietà o la consegna dei lavori o servizi previsti dal contratto;
- un documento che confermi il riconoscimento per iscritto della somma da parte del debitore (per esempio, l'atto di riconciliazione, la risposta all'istanza del creditore in cui riconosce il proprio debito oppure un altro documento firmato da una persona autorizzata dal debitore);
- un documento contenente il calcolo dell'indebitamento e/o una sanzione in relazione a tale indebitamento.

Tutti i documenti devono essere presentati in forma cartacea e firmati (non sono ammesse copie scannerizzate).

L'esecuzione dell'atto convalidato da notaio viene eseguita in via generale il giorno stesso in cui viene richiesta. Il termine per l'esecuzione può essere esteso fino a tre giorni lavorativi.

L'onorario notarile è pari al 5% dell'importo riscosso, ma comunque non può essere inferiore a BYN 2,7 e superiore a BYN 270 (circa 90 euro).

Se il debitore ritiene che la procedura effettuata dal notaio presenti dei vizi, può rivolgersi al tribunale instaurando un'azione contro la convalida notarile entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno in cui ha avuto notizia della convalida.

Se il debitore ha delle contestazioni nel merito da muovere al creditore, può introdurre una causa, entro il termine di 3 anni, con il diritto di riconoscere l'approvazione del notaio come inapplicabile secondo le regole del procedimento ordinario.

L'avvio del procedimento di esecuzione ha luogo entro 6 mesi dalla data di convalida dell'esecutività.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Tutte le controversie commerciali sono soggette al procedimento ordinario. Prima di iniziare una causa è necessario attivare previamente la procedura di reclamo pre-giudiziale per la risoluzione della controversia, come definito nella Sezione 1 del presente documento (vedi sez. Azione e Prescrizione). L'obbligatorietà di una richiesta pre-giudiziale può essere derogata contrattualmente dalle parti. Dopo la presentazione della domanda, il giudice fissa, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, l'udienza preparatoria che si conclude con l'emissione di una decisione giudiziaria che stabilisce la data dell'udienza principale. La durata di un giudizio è di 12-14 settimane dalla presentazione della domanda, anche se può essere esteso fino a 19-20 settimane. Nel caso in cui la parte in causa sia straniera, tale periodo può durare fino a 31-33 settimane (con la possibilità di estenderlo a 57 settimane).

Per instaurare un procedimento ordinario, il creditore deve:

- presentare al debitore una richiesta scritta a titolo di regolamento preventivo della controversia, come stabilito dal contratto, salvo che questo non preveda diversamente;
- attendere il decorso del termine fissato con il reclamo ovvero il riscontro della controparte che rifiuti di aderire alla proposta;
- individuare il Tribunale Economico Regionale competente;
- preparare un'istanza con gli elementi di fatto e di diritto in un numero di copie pari al numero dei convenuti;
- calcolare e pagare la tassa statale;
- redigere la domanda e inviarla al tribunale, a mezzo posta o con corriere, con i documenti che confermano:
 - il pagamento della tassa statale;
 - il rispetto della procedura di reclamo pre-giudiziale;
 - le circostanze su cui si basa la richiesta;
 - lo status giuridico del ricorrente;
 - i poteri della persona che ha firmato l'atto di citazione.

La decisione della Corte deve contenere:

- l'ammontare totale del credito recuperabile con indicazione distinta di capitale spese, interessi e sanzioni;
- la ripartizione delle spese processuali fra le parti;
- l'indicazione del diritto per la parte soccombente di impugnare la decisione e i relativi termini.

La sentenza diventa esecutiva trascorsi 15 giorni lavorativi dalla pronuncia, a meno che non venga proposto appello. Se non viene proposto appello, può essere presentata domanda di esecuzione entro 3 anni.

L'appello della sentenza:

- può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado (ad eccezione delle decisioni della Corte Suprema della Repubblica di Bielorussia) che non hanno avuto esecuzione entro 15 giorni lavorativi dal giorno della decisione;
- dev'essere proposto dinanzi ai tribunali d'appello dei Tribunali Economici Regionali (il Tribunale economico della città di Minsk).

Il ricorso per Cassazione deve essere instaurato entro 1 mese al giorno in cui la sentenza da impugnare è diventata esecutiva. Il tribunale competente è la Corte Suprema della Repubblica di Bielorussia. Nel caso in cui tutti i rimedi possibili siano stati utilizzati (incluse le impugnazioni in secondo grado e quelle per Cassazione), è possibile esperire il rimedio del riesame di sorveglianza. In tale sede, l'attore può presentare un'azione al direttore della Corte Suprema della Repubblica di Bielorussia e alla Procura Suprema della Repubblica di Bielorussia ("Chief executives") in relazione alle decisioni prese precedentemente dai tribunali. Nel caso in cui la decisione presa dal tribunale violi gravemente le leggi sostanziali o procedurali, il Chief Executives presenta un'obiezione, normalmente al Presidium della Corte Suprema della Repubblica di Bielorussia. L'esame di tale domanda può condurre alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

L'onere della prova nel corso di un procedimento derivante da crediti commerciali spetta alle parti coinvolte nel processo. Per questo, le parti, di regola, presentano al giudice gli originali e le copie di documenti a sostegno della propria pretesa (contratti, note di consegna, atti di riconciliazione, ecc.).

Un'eccezione si ha nel caso di esame da parte di un tribunale delle domande di revoca delle decisioni e delle azioni degli organi statali. In tal caso sono questi ultimi che hanno l'onere di provare la legittimità delle loro azioni.

Se le prove prodotte non risultano esaustive, il giudice può richiedere un'integrazione. Qualora una parte non riesca a fornire le prove necessarie o qualora non riesca a fornirle entro il termine stabilito dal Tribunale, la stessa è tenuta a comunicare detta circostanza al Tribunale entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta d'integrazione indicando le ragioni ostative. La parte della controversia che si trova nell'impossibilità di ottenere autonomamente una prova necessaria, può presentare un'istanza al tribunale per richiedere l'acquisizione di tale prova.

SPESE PROCESSUALI

Le spese sostenute dalle Corti sono sostanzialmente riconducibili per lo più all'attività d'udienza (imposte statali, costi relativi all'udienza, onorari degli avvocati e altre spese).

Le imposte statali per l'esame delle domande effettuate dai tribunali economici Regionali (il tribunale economico della città di Minsk) dipendono dall'importo del credito e sono calcolate come segue:

- l'importo del credito è inferiore a 2700 BYN (ca. 900 EUR) - 675 BYN (ca. 225 EUR);
- l'importo del credito è compreso tra BYN 2 700 e 27 000 (ca. 900 e 9 000 EUR) - 5% dell'importo del credito, ma non inferiore a BYN 675 (ca. EUR 225);
- l'importo del credito è compreso tra 27.000 e 270.000 BYN (ca. 9.000 EUR e 90 000) - 1350 BYN (ca. 450 EUR) + 3% dell'importo del credito eccedente 27 000 BYN.
- L'importo del credito supera 270.000 BYN (ca. 90.000 EUR) - l'1% dell'importo del credito, ma non meno di 8.639 BYN (ca. 2.900 EUR).

La parte soccombente di una controversia sopporta tutte le spese. Se la richiesta viene accolta parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente. Le spese rimborsabili tendono ad essere significativamente ridotte dai tribunali.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Il Tribunale civile emana un provvedimento sulla base della decisione della Corte adita, dopo che tale decisione sia entrata in vigore. L'attore può chiedere l'esecuzione della sentenza entro 3 anni dalla sua emanazione.

Le azioni esecutive hanno per oggetto:

- proprietà del debitore, anche somme di denaro contante, appartenenti a lui e custodite da lui e/o da altre persone;
- denaro del debitore presenti in conti in banche e/o crediti non bancari e crediti presso organizzazioni finanziarie;
- denaro dovuti al debitore da altre persone;
- l'immobile specificato nel titolo esecutivo con trasferimento di esso al ricorrente;
- salario e/o altri redditi e somme;
- vendita forzata dei beni pignorati del debitore in caso di altri procedimenti esecutivi non ancora portati a termine;
- altre azioni specificate nel titolo esecutivo e mirate all'esecuzione delle richieste fondate sul titolo stesso.

SOSPENSIONE DELLA PROVA ESECUZIONE

Secondo un principio generale l'esecuzione di una sentenza della Corte può essere avviata solo dopo che la medesima sia divenuta esecutiva a seguito delle procedura prevista dalla legge, a eccezione delle sentenze e dei provvedimenti soggetti ad immediata esecutorietà.

La sospensione della provvisoria esecuzione può essere disposta dalla Corte di Cassazione o, in alternativa, da una Corte di controllo, su richiesta della parte che ha presentato un ricorso per Cassazione o ricorso per riesame, a condizione che:

- la parte provi l'impossibilità di annullare l'esecuzione della sentenza, o
- abbia fornito all'altra parte, nel caso di specie, idonea garanzia depositando dei fondi pari all'importo contestato, e
- il giudice ritenga necessario sospendere l'esecuzione della sentenza.

La Corte di Cassazione o la Corte di Controllo decide riguardo la sospensione della provvisoria esecuzione nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del ricorso per Cassazione o ricorso per riesame. Tali provvedimenti sono immediatamente inviati al luogo di esecuzione indicato della sentenza giudiziaria. L'esecuzione della sentenza può essere sospesa fino a quando la Corte di Cassazione o il tribunale di Controllo non adottino una decisione sul caso.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE (PER I LODI ARBITRALI)

La Bielorussia è parte della Convenzione sul Riconoscimento e l'Esecuzione dei Lodi Arbitrali Stranieri del 1958 (la "Convenzione di New York"). Attualmente, 166 stati sono parte della Convenzione. Per eseguire un lodo arbitrale straniero, un creditore deve presentare una domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale straniero al tribunale del luogo o della residenza del debitore. Se l'ubicazione o la residenza del debitore è sconosciuta, la domanda può essere presentata nel luogo in cui si trova il bene di proprietà del debitore.

Alla domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale straniero, presentata al tribunale, devono essere allegati almeno:

- il documento originale del lodo straniero debitamente autenticato o la sua copia certificata;
- la convenzione arbitrale o la sua copia certificata;
- una traduzione giurata dei documenti di cui ai due punti precedenti;
- un documento che conferma il pagamento dell'imposta statale.

I documenti sopra indicati sono riconosciuti come certificati se sono confermati dall'istituzione consolare o dall'apostille (se non diversamente previsto da un trattato internazionale). I documenti devono anche essere accompagnati da una traduzione certificata in russo o bielorusso (autenticata da un notaio bielorusso o da un funzionario del consolato bielorusso). Le domande di riconoscimento del lodo arbitrale straniero vengono esaminate dal tribunale entro 1 mese dalla data di ricevimento, con convocazione delle parti. Il tribunale non rivede il lodo arbitrale straniero ma determina solo la presenza o l'assenza di motivi formali per il riconoscimento e l'esecuzione di tale lodo.

Anche la fase di esecuzione di un lodo arbitrale è abbastanza semplice. L'esecuzione forzata del lodo arbitrale straniero avviene sulla base del documento esecutivo (ordinanza) emesso dal tribunale. Il lodo arbitrale straniero può essere oggetto di esecuzione forzata entro un termine non superiore a 3 anni dalla data della sua entrata in vigore, decorrente dal giorno in cui il tribunale ha emesso il lodo.

La tassa statale per l'esame di una domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale straniero è di 270 BYN (circa 90 EUR).

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle sentenze straniere in Bielorussia è disciplinato in 2 modi:

- sulla base della procedura prevista dal trattato internazionale (di norma i trattati di assistenza giudiziaria); o
- sulla base del principio di reciprocità (in assenza del rispettivo trattato internazionale).

Se l'esecuzione della sentenza si basa sulla procedura prevista da un Trattato, il procedimento di riconoscimento ed esecuzione segue le procedure previste nel trattato.

Al fine di riconoscere una decisione di un Tribunale estero in Bielorussia, il soggetto interessato deve proporre la relativa domanda alla Corte civile del luogo in cui ha la sede o in cui risiede il debitore. Se l'ubicazione o la residenza del debitore è sconosciuta, la domanda può essere presentata nel luogo in cui si trova il bene di proprietà del debitore. Alla domanda di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera, presentata al tribunale, devono essere allegati almeno:

- una copia debitamente certificata della decisione del tribunale straniero;
- un documento debitamente certificato che confermi l'entrata in vigore della decisione del tribunale straniero o che ne confermi l'esecutività prima che diventi valida (salvo che non sia specificato nel testo della decisione);
- un documento debitamente certificato che confermi che il debitore è stato avvertito, entro un certo termine, del procedimento in un tribunale straniero, sul riconoscimento e l'esecuzione della decisione di cui l'attore chiede l'esecuzione;
- una procura debitamente certificata o altro documento che confermi il potere della persona che ha firmato la domanda;
- un documento che confermi la presentazione al debitore di una copia della domanda di riconoscimento ed esecuzione della decisione di un tribunale straniero;
- una traduzione debitamente certificata dei documenti di cui ai punti precedenti;
- un documento che confermi il pagamento della tassa statale.

Dopo aver ricevuto la domanda, il giudice la esamina entro 1 mese. La procedura dovrà seguire con la convocazione delle parti. Il giudice non riesamina la decisione presa dal Tribunale estero, ma determina solo la sussistenza o la mancanza di motivi per il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione in Bielorussia.

Per avviare la procedura di esecuzione di una decisione di un Tribunale straniero, il richiedente deve rivolgersi all'ufficiale dell'esecuzione del Tribunale del luogo in cui ha sede il debitore. L'esecuzione di una decisione estera non differisce da quella di una decisione locale.

Va notato che l'esecuzione di decisioni di Tribunali esteri deve essere richiesta entro 3 anni dal giorno della loro emanazione.

La tassa statale per l'esame di una domanda di riconoscimento ed esecuzione della decisione di un tribunale straniero è di 270 BYN (circa 90 EUR).

AZIONE REVOCATORIA

Se gli atti conclusi da una società soggetta a procedura di fallimento pregiudicano gli interessi di un creditore dell'impresa essi possono essere soggetti ad azione revocatoria. Tali operazioni sono dichiarate invalide nel momento di presentazione del ricorso da parte di colui che si occupa della procedura del fallimento, se sono state commesse:

- nei 6 mesi antecedenti all'avvio della procedura di insolvenza o dopo l'avvio della stessa a condizione che tali atti abbiano ingiustamente soddisfatto in via preferenziale alcuni creditori a danno di altri, ovvero che tali operazioni siano riconducibili a pagamenti effettuati in favore di azionisti per loro uscita dalla compagine sociale;
- entro un 1 anno dall'avvio della procedura di insolvenza ovvero anche dopo l'avvio della stessa se il debitore era a conoscenza del pregiudizio derivante per il creditore e se i terzi aventi causa conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere, tale pregiudizio;
- nei 3 anni antecedenti l'avvio della procedura di insolvenza o dopo l'avvio della stessa se la causa dell'insolvenza sia derivata dalla condotta del debitore, accertata giudizialmente in sede penale e se i terzi aventi causa conoscevano o avrebbero dovuto conoscere l'illiceità di tale condotta, ovvero qualora il debitore abbia intenzionalmente voluto recare pregiudizio agli interessi del creditore e i terzi aventi causa avrebbero dovuto riconoscere tale pregiudizio.

Sempre secondo la stessa procedura, sono soggetti a revocatoria non solo i contratti ma anche alcuni atti unilaterali del debitore come, ad esempio, le liberalità.

Infine, qualora sia dichiarata l'invalidità di un atto secondo quanto previsto dalla Legge fallimentare, si applicano le conseguenze generalmente previste dalle norme di diritto civile. In altre parole, quanto ricevuto dalle parti, deve essere restituito. Qualora la restituzione non fosse possibile, si procederà con il risarcimento per equivalente.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La riserva di proprietà, vale a dire la clausola con cui il venditore può trattenere la proprietà dei beni ceduti al compratore finché quest'ultimo non ne abbia integralmente pagato il prezzo, o finché non si siano verificate determinate condizioni, è uno strumento ampiamente diffuso di garanzia del venditore dall'inadempimento del compratore.

Nei casi in cui sia previsto dal contratto di fornitura che il diritto di proprietà dei beni forniti sia trasferito al compratore solo con il pagamento del prezzo o al ricorrere di diversi altri presupposti, il compratore non acquista il diritto di proprietà di tali beni né ha facoltà di disporne.

Nel caso in cui il compratore non provveda al pagamento, il venditore ha il diritto di richiedere al compratore la loro restituzione.

→ Bosnia ed Erzegovina

AZIONE E PRESCRIZIONE

La Bosnia ed Erzegovina è composta da 2 entità territoriali (Federazione di Bosnia ed Erzegovina e Repubblica di Srpska), ciascuna dotata di un proprio ordinamento e di ampia autonomia; vi è, inoltre, una terza entità territoriale, ovvero il Distretto di Brčko, il quale, tuttavia, è dotato di minor autonomia. Di conseguenza, i termini di prescrizione non sono omogenei in tutto il territorio nazionale. In particolare, nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina e nel Distretto di Brčko il termine ordinario di prescrizione dei crediti è di 5 anni, mentre nella Repubblica di Srpska è di 10 anni. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui ogni singola rata del credito diviene esigibile. Il termine di prescrizione si interrompe con un riconoscimento di debito o con una domanda in giudizio. Una diffida ad adempiere inviata dal creditore al debitore non ha effetto interruttivo della prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ai sensi della legge bosniaca, è possibile ottenere misure cautelari non solo in corso di causa o ante causam ma anche a seguito dell'emissione della sentenza, fino a quando è in corso l'esecuzione. In quest'ultimo caso, il richiedente ha l'onere di dare avvio ad un procedimento ordinario entro 30 giorni dalla concessione della misura. In particolare, il giudice, al fine di tutelare un credito pecuniario, può vietare al debitore di disporre dei suoi beni, pari ad un ammontare sufficiente a garantire la pretesa del creditore, costituire un'ipoteca giudiziale o stabilire il sequestro dei beni del debitore, disponendo la custodia dei beni sequestrati presso il deposito della Corte o nominando un custode. Il creditore può, inoltre, ottenere misure cautelari anche inaudita altera parte, dimostrando l'urgenza della richiesta e l'inidoneità della tutela nei casi di previa instaurazione del contraddittorio. La Corte emette immediatamente la misura cautelare e fissa un'udienza, entro 3 giorni, nel corso della quale il debitore può opporsi alla misura adottata. Al termine di tale udienza, la misura cautelare adottata inaudita altera parte può essere confermata, modificata o revocata. Infine, il debitore può impugnare la concessione delle misure cautelari entro 8 giorni dal giorno in cui la decisione gli giunge a conoscenza.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento bosniaco non prevede un procedimento sommario per il recupero di crediti pecuniari analogo all'ingiunzione di pagamento. Il creditore che non dispone di un titolo esecutivo (la legge bosniaca prevede che sono tali, tra gli altri, o un atto di costituzione di pegno o ipoteca registrato nell'apposito registro ecc.), deve, dunque, dare avvio ad un procedimento ordinario per far valere il proprio diritto.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il procedimento ordinario ha avvio con un ricorso, depositato personalmente dall'attore o da un suo rappresentante presso la Corte competente. La Corte effettua un esame sulla ricevibilità e sulla presenza di tutti gli elementi formali e procedurali necessari, in assenza dei quali ordina l'integrazione del ricorso. All'esito di questo esame preliminare, il giudice notifica il ricorso al convenuto, il quale dispone di 30 giorni per presentare la propria comparsa di costituzione e risposta. Nel corso dell'udienza preliminare, le parti possono presentare i fatti posti a fondamento della controversia e le prove; di fatto, questa udienza costituisce il primo e l'ultimo momento utile per la presentazione delle prove in quanto le parti, al termine di essa, incorrono in rigide preclusioni processuali. In via istruttoria, le parti possono presentare documenti, testimonianze, perizie). Al momento dell'udienza preliminare, il giudice stabilisce quanto segue: (i) la data e l'ora dell'udienza principale; (ii) le questioni da discutere nel corso dell'udienza principale; (iii) le prove che ciascuna delle parti deve presentare nel corso dell'udienza principale; e (iv) le persone da convocare all'udienza principale.

Nel corso della prima udienza, inoltre, l'attore espone al giudice la controversia e formula le proprie richieste, mentre il convenuto può contestare la pretesa dell'attore e presentare le proprie argomentazioni. Al termine della fase istruttoria, il giudice emette la sentenza, che viene notificata alle parti. Avverso una sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 30 giorni dalla sua notifica (15 giorni in controversie relative a cambiali, assegni, rapporti di lavoro, possesso o cause di modesta entità, nonché in controversie commerciali nella Repubblica di Srpska). Le parti possono proporre ricorso contro la decisione di primo grado e deferire la causa ai giudici di secondo grado. Nuovi fatti e nuove prove non possono essere presentati nel procedimento di impugnazione, a meno che la parte ricorrente non dimostri di essere stata nell'impossibilità (non imputabile alla parte) di presentare tali fatti o prove, prima della conclusione dell'udienza principale. Una decisione può essere quindi impegnata per i seguenti motivi: (i) violazione delle disposizione della procedura di contenzioso; (ii) stato dei fatti erroneo o incompleto; (iii) errata applicazione della legge sostanziale.

Il giudizio della Corte d'Appello è in fatto e in diritto e può concludersi con: (1) con un rigetto dell'appello; (2) rigetto dell'azione di annullamento della sentenza di primo grado; (3) annullamento dell'appello e conferma della decisione di primo grado; (4) parziale accoglimento dell'appello con modifica della decisione di primo grado; (5) accoglimento dell'appello con il rinvio della causa al giudice di primo grado. La sentenza di secondo grado è definitiva e può essere impugnata per motivi tassativamente previsti dalla legge soltanto con rimedi straordinari. La durata di un procedimento di primo e secondo grado in Bosnia ed Erzegovina varia considerevolmente in funzione della complessità della causa, del comportamento delle parti e dall'urgenza del caso e può estendersi da 1 a 10 anni.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Secondo l'ordinamento bosniaco, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento e l'importo. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi dello stesso. Il giudice decide sulla base dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e valuta le prove alla luce del principio del libero convincimento. L'ordinamento bosniaco non contempla l'istituto della disclosure, ma la Corte, su istanza di parte, può ordinare l'esibizione dei documenti rilevanti per la causa alla controparte o ad un terzo entro un termine stabilito. Soltanto in circostanze eccezionali, la Corte può ordinare d'ufficio l'esibizione di determinati documenti.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali comprendono gli onorari degli avvocati, dei consulenti tecnici e le spese della Corte. L'importo delle spese della Corte è disciplinato da una legge ad hoc, mentre gli onorari degli avvocati sono stabiliti dalle tariffe forensi emanate dall'Ordine degli avvocati della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Srpska, in funzione della materia (civile o penale), del valore della causa e del tipo di attività svolta. Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.

Il patto di quota lite è consentito. Inoltre, gli avvocati e i clienti possono pattuire onorari superiori o inferiori a quanto stabilito dalle tariffe forensi, eventualmente parametrando il compenso all'esito della lite. È importante notare che, anche se la parte perdente sarà obbligata dalla Corte a sopportare le spese del procedimento, i costi per la difesa tecnica saranno in questo caso calcolati solo in base ai parametri emessi dall'Associazione degli avvocati della Federazione Della Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Srpska e non l'accordo individuale tra l'avvocato e il cliente.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto quando:

- la sentenza sia passata in giudicato; e
- sia decorso il termine per l'esecuzione spontanea da parte del debitore.

Di regola, i 2 termini coincidono e sono pari a 30 giorni; in particolari casi può, tuttavia, verificarsi che il termine per l'adempimento spontaneo sia maggiore, ragion per cui il creditore dovrà attendere il decorso del più lungo termine per dare inizio all'esecuzione.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello non sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado in quanto, come già rilevato, essa non è provvisoriamente esecutiva. La proposizione dell'appello ha l'effetto di impedire che la sentenza di primo grado divenga esecutiva fino alla conclusione del relativo procedimento.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve presentare un'istanza di esecuzione alla Corte competente. Tale istanza deve essere accompagnata da un titolo esecutivo, che può essere costituito da una sentenza, un accordo transattivo approvato dal giudice, da un contratto certificato da un notaio o da un titolo stragiudiziale (ad es. una cambiale, assegno o attestazione di iscrizione in pegno; mentre, in alcuni casi il procedimento può diventare giudiziale, qualora il debitore si opponga alla validità del credito, come nel caso di cambiali e assegni). La Corte emette una decisione in merito all'esecuzione, avverso la quale il debitore può proporre opposizione o appello entro 8 giorni dalla sua notifica. Generalmente, la Corte decide in merito all'esecuzione entro 8 giorni e sull'opposizione entro 15 giorni anche se, in alcuni casi, può impiegare più tempo. L'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di una somma pecuniaria avviene, generalmente, mediante il pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore; vi sono tuttavia vari tipi di beni che possono essere oggetto di pignoramento (ad esempio conti correnti, crediti, azioni etc.). Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta del creditore, la Corte decide sulle spese dell'esecuzione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La Bosnia ed Erzegovina è parte di numerosi Trattati internazionali sull'assistenza giudiziaria, nonché di accordi bilaterali, in materia civile e commerciale.

Tuttavia, la Bosnia ed Erzegovina non ha stipulato alcun accordo sul mutuo riconoscimento di sentenze straniere con l'Italia.

In difetto di Convenzioni internazionali in materia, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera sono ammessi dalla legge bosniaca qualora siano soddisfatti, tra gli altri, i seguenti presupposti:

- la sentenza non è contraria alla Costituzione della Bosnia ed Erzegovina;
- vige tra la Bosnia ed Erzegovina e il Paese nel quale la sentenza è stata emessa il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni;
- la controversia non doveva essere devoluta in via esclusiva a una Corte bosniaca;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata o riconosciuta da un giudice bosniaco;
- non pende un processo davanti ad un giudice bosniaco per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- non sono stati violati i diritti di difesa del convenuto e, in particolare, la sua contumacia non è stata determinata da irregolarità nell'instaurazione della causa.

La parte interessata ha l'onere di presentare una domanda di riconoscimento alla Corte competente, allegando la sentenza straniera e un certificato dell'autorità competente che ne attesti il passaggio in giudicato ai sensi della legge del luogo in cui è stata emessa e, qualora fosse necessario, i documenti supplementari che dimostrino tutti i requisiti per il riconoscimento.

In data 6/3/1992 è entrata in vigore in Bosnia ed Erzegovina la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, in Bosnia ed Erzegovina questa Convenzione si applica, in via non retroattiva, soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e purché le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

La legge bosniaca prevede un'azione revocatoria ordinaria volta a tutelare i creditori dagli atti pregiudizievoli (volontari o gratuiti) posti in essere dal debitore. Ciascun creditore può impugnare gli atti posti in essere dal debitore a titolo oneroso che arrechino pregiudizio ai suoi interessi nel termine di 1 anno dalla loro conclusione, alla condizione che il debitore ed il terzo fossero consapevoli o potessero essere consapevoli che gli atti in questione fossero in danno al creditore. Nel caso di atti non gratuiti posti in essere dal debitore e dai membri della sua famiglia c'è la presunzione che il membro familiare fosse a conoscenza del pregiudizio per il creditore. Altri atti, compiuti a titolo gratuito (ad es. donazioni, remissioni di debito) o che comunque abbiano avuto come conseguenza l'assegnazione di un bene senza richiedere una controprestazione, possono essere impugnati dai creditori entro 3 anni dal momento in cui il debitore li ha posti in essere. Non c'è condizione di consapevolezza per gli atti gratuiti. L'azione revocatoria ha, come conseguenza, la possibilità per chi la esperisce con successo di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti fraudolenti, privi di efficacia, consentendo in tal modo di agire su quei beni. L'azione revocatoria può essere iniziata entro 2 anni dall'inizio della procedura concorsuale.

L'ordinamento bosniaco disciplina, altresì, un'azione revocatoria fallimentare, che permette di impugnare gli atti posti in essere dal fallito. In particolare, sono soggetti a revocatoria fallimentare:

- gli atti volti al soddisfacimento delle ragioni del creditore compiuti (i) nei 6 mesi precedenti all'apertura della procedura concorsuale, a condizione che il debitore fosse in stato di insolvenza o che il creditore fosse a conoscenza di tale stato di insolvenza, oppure (ii) a seguito dell'inizio del procedimento, a condizione che il creditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore
- gli atti volti al soddisfacimento delle ragioni del creditore, qualora il creditore non fosse legittimato, anche solo temporaneamente, alla ricezione dell'adempimento (c.d. adempimento inusuale) se (i) l'atto fu compiuto nel mese precedente l'inizio della procedura concorsuale o in periodo successivo, oppure (ii) l'atto fu compiuto 2 o 3 mesi prima dell'inizio della procedura concorsuale a condizione che il debitore fosse già a quel tempo insolvente;
- gli atti a titolo gratuito o quelli il cui rapporto tra prestazione e controprestazione è squilibrato in favore del terzo, se compiuti nei 5 anni precedenti all'apertura della procedura concorsuale;
- gli atti con i quali il fallito ha inteso arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori, compiuti nei 5 anni precedenti all'apertura della procedura concorsuale o anche successivamente, previa dimostrazione della mala fede del terzo avente causa.
- atti coi quali è prestata garanzia al prestito dei soci di una società che ha personalmente rilasciato il prestito societario, nei casi dove invece le azioni in buona fede di un socio dovrebbero incrementare il capitale di base della società. Se gli atti sono stati posti in essere nei 5 anni precedenti l'archiviazione della proposta per l'apertura del procedimento concorsuale.

L'azione revocatoria fallimentare deve essere esperita dal curatore fallimentare nei confronti dei terzi aventi causa entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dai creditori. Qualora il curatore fallimentare non dia avvio al procedimento entro tale termine, gli atti del fallito possono essere impugnati direttamente dai creditori.

L'azione revocatoria deve essere esperita entro 2 anni dalla data di inizio delle procedure concorsuali. Le azioni revocatorie possono essere anche realizzate attraverso una causa o un'opposizione.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La legge bosniaca prevede l'istituto della riserva di proprietà, che consente alle parti di stabilire che il venditore mantenga la proprietà sulla cosa venduta fino al pagamento integrale del prezzo da parte di compratore. Tale clausola contrattuale è opponibile ai creditori del compratore soltanto se sia stata convenuta nella forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, stipulati prima del fallimento o del sequestro del bene. Qualora il compratore fallisca prima di aver adempiuto integralmente alla sua obbligazione, il curatore fallimentare può decidere se adempiere all'obbligazione del pagamento del prezzo oppure riconsegnare il bene venduto al venditore, quale proprietario del bene.

→ Brasile

AZIONE E PRESCRIZIONE

In Brasile la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e la sua disciplina è contenuta nei Capitoli I (prescrição) e II (decadência), Titolo IV, della Parte Generale del Codice civile brasiliano (Código Civil - Lei n° 10.406 del 10/1/2002). Ai sensi dell'art. 205 c.c., il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni. Il credito derivante da un contratto si prescrive, tuttavia, in 5 anni. Sono previsti, inoltre, termini abbreviati di prescrizione per specifici diritti: ad esempio, nei contratti dei consumatori la garanzia dei vizi del bene venduto si prescrive in 30 giorni se il bene è consumabile e in 60 giorni negli altri casi. Ai sensi dell'art. 206, comma 3, c.c., il diritto al risarcimento per danni extracontrattuali si prescrive in 3 anni dall'illecito, così come il credito relativo a diritti di garanzia. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento di debito da parte del debitore. Una diffida stragiudiziale ad adempiere può valere come strumento di interruzione della prescrizione laddove venga data prova certa della sua ricezione da parte del debitore.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Le misure cautelari previste dall'ordinamento brasiliano possono essere concesse sia ante causam che in corso di causa. Sussiste una sostanziale differenza fra le misure c.d. Medida Cautelar (disciplinate dagli artt. 294 ss. c.p.c.), che tutelano in maniera provvisoria i diritti delle parti, e le c.d. Medida Liminar (disciplinate dall'art. 300, comma 2, c.p.c.), che anticipano, in misura totale o parziale gli effetti di una futura decisione di merito. A tal fine, l'art. 273 del Codice di procedura civile brasiliano prevede che colui che invoca la tutela dimostri l'esistenza di:

- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (art. 300, § 2);
- il periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile (o quasi irreparabile); e
- l'abuso del diritto di difesa o il manifesto intento del debitore di ritardare lo svolgimento del processo (art. 300, § 3).

La relativa domanda può essere proposta al giudice competente per la causa di merito anche con l'atto di citazione. Laddove concessa, la misura cautelare può essere revocata o modificata con una decisione motivata in qualunque momento del processo, fino all'emissione della sentenza definitiva.

In caso di particolare urgenza, le misure cautelari possono essere disposte anche ante causam. Ai sensi degli articoli 308 e 309, Il c.p.c., la misura cautelare perde efficacia in difetto di esecuzione entro 30 giorni dalla sua emissione oppure in caso di estinzione del processo di merito.

Inoltre, l'ordinamento brasiliano prevede ulteriori misure urgenti, mutuata dagli ordinamenti di common law, quali gli ordini di mandamus, individuali o collettivi, e gli habeas corpus.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

La legge n. 9.099/95 disciplina una procedura sommaria per cause di modesta entità (ossia di valore inferiore a 40 volte il salario minimo mensile, che, attualmente, è pari a circa BRL 1,100.00 = 184.00 EUR circa). Tale procedimento differisce dalla procedura ordinaria per il fatto che le parti hanno l'onere di indicare specificamente tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi con l'atto introduttivo. Inoltre, entro 30 giorni dall'inizio del processo, le parti devono esperire un tentativo di conciliazione durante un'udienza preliminare.

È previsto, inoltre, un procedimento speciale che consente il recupero di crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria. L'articolo 700 del Codice di procedura civile brasiliano descrive l'Ação Monitória, un procedimento monitorio direttamente ispirato a quello italiano, sia pur con rilevanti differenze. Con tale provvedimento è possibile ottenere il pagamento di una somma di denaro, la consegna di beni fungibili o di un bene mobile determinato, presentando al giudice prove documentali a fondamento della propria pretesa, quali, ad esempio, un ordine di acquisto o una fattura di vendita. Il giudice valuta l'autenticità del documento e il suo contenuto per decidere se emettere l'ingiunzione. Il debitore è tenuto ad opporsi o ad adempiere nei 15 giorni successivi alla notifica del provvedimento. In difetto di opposizione nei termini, l'ingiunzione diviene esecutiva; in caso di opposizione tempestiva, l'ingiunzione viene sospesa e il giudizio prosegue secondo le norme del procedimento ordinario, se l'opposizione viene accettata. In caso di rigetto dell'opposizione, il procedimento si converte in un giudizio esecutivo.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il Brasile è uno Stato federale, nel quale il potere giudiziario è suddiviso in Corti federali e in Corti statali. Le controversie in materia civile e commerciale di cui non sono parte enti o organismi federali sono di competenza delle Corti statali, suddivise tra Corti di primo grado e Corti di Appello. La procedura civile è disciplinata in maniera uniforme in tutto il territorio federale dal Codice di procedura civile Brasiliano (Legge n. 13.105/15 - Código de Processo Civil).

Il processo ordinario si introduce con il deposito di un atto di citazione presso la cancelleria della Corte competente. L'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del petitum, della causa petendi e dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi; a seguito della notificazione dell'atto citazione, l'attore non può proporre domande nuove (art. 329, I, c.p.c.). L'art. 83 c.p.c., impone all'attore che sia cittadino straniero e privo di beni immobili in Brasile di prestare una cauzione pari al 20% del valore della causa. Il convenuto dispone di 15 giorni lavorativi dalla notificazione dell'atto di citazione per depositare la propria comparsa di risposta, con la quale deve esporre tutte le sue difese (art. 335 c.p.c.), prendendo posizione sui fatti e sugli elementi di diritto della causa e proponendo eventuali domande riconvenzionali (art. 343 c.p.c.). Il giudice può fissare un'udienza preliminare, durante la quale ha luogo un tentativo di conciliazione. In caso di mancato accordo tra le parti, si svolge l'istruttoria, all'esito della quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa un'udienza (che può essere omessa, tra l'altro, in caso di contumacia del convenuto). La sentenza è pronunciata durante tale udienza o nei giorni successivi. La durata del procedimento di primo grado può variare, in funzione della complessità e dalle prove da assumere, da 1 a 3 anni, dato che ora nelle maggiori città brasiliane ha avuto luogo una digitalizzazione.

La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte d'Appello, laddove il gravame venga dichiarato ammissibile. Il giudizio di secondo grado riesamina la vicenda in fatto e in diritto. La pronuncia è adottata da un collegio di giudici, tra i quali è compreso un relatore che istruisce la causa e può adottare alcuni provvedimenti provvisori. La durata del giudizio d'appello varia sensibilmente tra gli Stati della Federazione. La Corte più celere è quella di Rio de Janeiro, che, mediamente, decide sull'impugnazione nell'arco di un anno; di fronte alla Corte d'Appello di San Paolo, invece la durata di un giudizio di impugnazione può durare fino a 5 anni. Le sentenze di secondo grado possono essere impuginate innanzi al Superior Tribunal de Justiça competente per questioni relative all'applicazione della legge federale. È comunque ammessa solamente la discussione in diritto e non il riesame dei fatti.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 369 c.p.c., chi fa valere un diritto in giudizio deve provarne il fondamento mediante i mezzi di prova ammessi dalla legge. Dunque, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provarne i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In alcuni casi specificatamente previsti dalla legge (ad esempio, nei contratti dei consumatori), l'onere della prova può essere invertito in ragione delle possibilità, tecniche e/o finanziarie di cui dispone una parte per poter fornire la prova di un determinato fatto. Non è necessario dimostrare fatti noti o non contestati. I mezzi di prova espressamente previsti nel Codice di procedura civile brasiliano sono: l'esame delle parti (e la confessione che ne può conseguire), le prove documentali e le testimonianze. Inoltre, il giudice può nominare un consulente con il compito di redigere una perizia nelle forme di un'ispezione, di un esame o di una valutazione su argomenti tecnici specifici. Ciascuna parte può chiedere l'escussione di testimoni (previsti dalla legge nel numero massimo di 10, ma per prassi solitamente limitati a 3 per ciascuna parte, salvo che non ve ne sia uno di assolutamente indispensabile) che vengono interrogati dal giudice sulla base di domande predisposte dalle parti. Per poter essere validi ed esecutivi in Brasile, i documenti e gli atti conclusi all'estero devono essere sottoscritti di fronte ad un notaio e legalizzati presso un consolato brasiliano. Se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati, inoltre, da una traduzione sottoscritta da un interprete ufficiale e registrati presso l'ufficio competente. L'istituto della disclosure non è previsto dalla procedura brasiliana; il giudice, su domanda di parte, può comunque ordinare alla controparte o ad un terzo di esibire i documenti di cui sia in possesso e che siano comuni ad entrambe le parti (art. 401, 402 c.p.c.). La parte, qualora non sussista una giusta causa per rifiutare, deve ottemperare all'ordine del giudice entro i 5 giorni successivi. Se l'ordine è rivolto a un terzo, il termine è di 15 giorni per rispondere alla richiesta e di 5 giorni per consegnare il documento. Il giudice può desumere elementi di prova dal comportamento della parte che si rifiuti di dare seguito alla richiesta.

SPESE PROCESSUALI

La parte che intende promuovere un procedimento giudiziale o impugnare una sentenza ha l'onere di anticipare le spese del procedimento. Il relativo importo è stabilito dal giudice in funzione del valore della causa (varia in funzione dei tribunali ma in genere, la spesa è compresa tra l'1 e il 5% del valore della causa; presso alcuni Tribunali viene fissato un importo minimo). Con la sentenza finale, le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente, inclusa la fee pari all'1% della quota pagata alla parte vittoriosa. Inoltre, il giudice assegna alla parte vittoriosa un'ulteriore somma, pari al 10-20% del valore della causa, a titolo di indennizzo per gli onorari degli avvocati. Nella prassi, i patti di quota lite sono molto frequenti. Vi sono anche dei costi relativi all'Appello o ad altre contestazioni, che variano a seconda delle procedure e dei tribunali.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, se non contestata.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 1012 c.p.c., l'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado, salvo che il giudice di appello, su domanda di parte, non disponga altrimenti.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il debitore ha 15 giorni per ottemperare spontaneamente ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. In difetto di ciò, il creditore può dare avvio al procedimento esecutivo, consegnando alla Corte competente una copia autentica della sentenza. Qualora l'esecuzione interessi soggetti terzi, la Corte comunica loro l'ordine di adempiere alla sentenza. Gli atti esecutivi variano in ragione dell'oggetto della decisione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 369 c.p.c., chi fa valere un diritto in giudizio deve provarne il fondamento mediante i mezzi di prova ammessi dalla legge. Dunque, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provarne i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In alcuni casi specificatamente previsti dalla legge (ad esempio, nei contratti dei consumatori), l'onere della prova può essere invertito in ragione delle possibilità, tecniche e/o finanziarie di cui dispone una parte per poter fornire la prova di un determinato fatto. Non è necessario dimostrare fatti noti o non contestati. I mezzi di prova espressamente previsti nel Codice di procedura civile brasiliano sono: l'esame delle parti (e la confessione che ne può conseguire), le prove documentali e le testimonianze. Inoltre, il giudice può nominare un consulente con il compito di redigere una perizia nelle forme di un'ispezione, di un esame o di una valutazione su argomenti tecnici specifici. Ciascuna parte può chiedere l'escussione di testimoni (previsti dalla legge nel numero massimo di 10, ma per prassi solitamente limitati a 3 per ciascuna parte, salvo che non ve ne sia uno di assolutamente indispensabile) che vengono interrogati dal giudice sulla base di domande predisposte dalle parti. Per poter essere validi ed esecutivi in Brasile, i documenti e gli atti conclusi all'estero devono essere sottoscritti di fronte ad un notaio e legalizzati presso un consolato brasiliano. Se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati, inoltre, da una traduzione sottoscritta da un interprete ufficiale e registrati presso l'ufficio competente. L'istituto della disclosure non è previsto dalla procedura brasiliana; il giudice, su domanda di parte, può comunque ordinare alla controparte o ad un terzo di esibire i documenti di cui sia in possesso e che siano comuni ad entrambe le parti (art. 401, 402 c.p.c.). La parte, qualora non sussista una giusta causa per rifiutare, deve ottemperare all'ordine del giudice entro i 5 giorni successivi. Se l'ordine è rivolto a un terzo, il termine è di 15 giorni per rispondere alla richiesta e di 5 giorni per consegnare il documento. Il giudice può desumere elementi di prova dal comportamento della parte che si rifiuti di dare seguito alla richiesta.

SPESE PROCESSUALI

La parte che intende promuovere un procedimento giudiziale o impugnare una sentenza ha l'onere di anticipare le spese del procedimento. Il relativo importo è stabilito dal giudice in funzione del valore della causa (varia in funzione dei tribunali ma in genere, la spesa è compresa tra l'1 e il 5% del valore della causa; presso alcuni Tribunali viene fissato un importo minimo). Con la sentenza finale, le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente, inclusa la fee pari all'1% della quota pagata alla parte vittoriosa. Inoltre, il giudice assegna alla parte vittoriosa un'ulteriore somma, pari al 10-20% del valore della causa, a titolo di indennizzo per gli onorari degli avvocati. Nella prassi, i patti di quota lite sono molto frequenti. Vi sono anche dei costi relativi all'Appello o ad altre contestazioni, che variano a seconda delle procedure e dei tribunali.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, se non contestata.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 1012 c.p.c., l'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado, salvo che il giudice di appello, su domanda di parte, non disponga altrimenti.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il debitore ha 15 giorni per ottemperare spontaneamente ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. In difetto di ciò, il creditore può dare avvio al procedimento esecutivo, consegnando alla Corte competente una copia autentica della sentenza. Qualora l'esecuzione interessi soggetti terzi, la Corte comunica loro l'ordine di adempiere alla sentenza. Gli atti esecutivi variano in ragione dell'oggetto della decisione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono disciplinati, tra Brasile e Italia, dalla Convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Roma il 17/10/1989.

Ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, le Autorità brasiliane riconoscono le sentenze emesse in Italia, inter alia, in materia civile e commerciale, nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali a condizione che:

- le sentenze non riguardino una materia rientrante nella competenza giurisdizionale esclusiva delle Autorità brasiliane, o di uno Stato terzo, ai sensi della legge brasiliana;
- il convenuto sia stato regolarmente citato in giudizio, o sia comparso e sia stato regolarmente rappresentato in giudizio, ai sensi della legge italiana;
- la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge italiana;
- fra le stesse parti e sul medesimo oggetto della sentenza di cui si chiede il riconoscimento non sia stata pronunciata una sentenza dalle Autorità giudiziarie brasiliane;
- non sia pendente, innanzi all'Autorità giudiziaria brasiliana, un procedimento tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'Autorità giudiziaria italiana che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

L'art. 19 della Convenzione prevede che la domanda di riconoscimento di una sentenza italiana dovrà essere presentata alle competenti Autorità brasiliane corredata, inter alia, da:

- una copia autenticata della sentenza;
- una certificazione del passaggio in giudicato della sentenza;
- una traduzione in lingua brasiliana della domanda di riconoscimento, della sentenza, e di tutti gli ulteriori documenti indicati all'art. 19 della Convenzione.

Infine, l'art. 20 della Convenzione prevede che le transazioni concluse davanti all'Autorità giudiziaria italiana competente, aventi i requisiti previsti dalla Convenzione, siano su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive anche in Brasile.

Inoltre, la Costituzione del Brasile (emendamento n. 45 del 2005), l'Articolo 961 del codice di procedura civile brasiliano e gli articoli da 216-A a 216-X dell'Internal Rule of the Brazilian Superior Court (Superior Tribunal de Justiça), dettano una disciplina per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere che opera in assenza di specifiche disposizioni stabilite dalle Convenzioni internazionali (il Brasile è parte di alcuni accordi in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze, in particolare, oltre che con l'Italia, con la Spagna, la Francia e i Paesi dell'America latina). Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento di una sentenza straniera in Brasile è soggetto ad un giudizio di delibazione, con il quale si verifica che:

- la decisione non sia contraria alla sovranità nazionale, al buon costume e all'ordine pubblico brasiliani;
- il giudice che ha emesso la decisione fosse competente sulla controversia;
- non siano stati violati i diritti di difesa delle parti, in particolare il diritto del convenuto contumace ad essere informato del processo;
- la decisione sia definitiva e non impugnabile secondo le norme dell'ordinamento in cui è stata emessa.

Per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera, la parte interessata ha l'onere di proporre la relativa domanda al Superior Tribunal de Justiça di Brasilia, producendo la sentenza certificata dal consolato brasiliano del Paese in cui è stata emessa e una traduzione autentica della decisione in portoghese. Una volta riconosciuta, è possibile procedere alla sua esecuzione ad opera della Corte federale competente (di norma, la Corte del luogo in cui il convenuto è residente).

Il Brasile ha ratificato in data 7/6/2002 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 5/9/2002.

AZIONE REVOCATORIA

In Brasile sono previste due azioni revocatorie. La revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 158-165 c.c. Ai fini del suo accoglimento, il creditore deve dimostrare, tra l'altro:

- in caso di atti a titolo gratuito, che il debitore fosse insolvente al momento della conclusione del negozio o lo sia divenuto in ragione della conclusione dell'atto;
- in caso di atti a titolo oneroso, che il terzo fosse a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere l'insolvenza del debitore o, comunque, che l'insolvenza di quest'ultimo fosse generalmente nota;
- che sia pendente un procedimento monitorio o un'esecuzione nei confronti del debitore che possa causare l'insolvenza del debitore.

L'azione si prescrive nel termine di 4 anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

La revocatoria fallimentare, disciplinata dalla Legge brasiliana n. 11.101 del 2005, permette di rendere privi di effetto nei confronti della massa dei creditori gli atti compiuti dal debitore in loro pregiudizio nei 3 anni precedenti la dichiarazione di fallimento. Ai sensi dell'art. 130 l. fall., a tal fine è necessario dimostrare la *participatio fraudis* del terzo. In difetto di ciò, possono essere revocati soltanto:

- i pagamenti di debiti non scaduti;
- i pagamenti di debiti con mezzi diversi da quelli originariamente concordati; e
- la costituzione di diritti di garanzia per debiti preesistenti non garantiti.

L'azione revocatoria fallimentare si prescrive nel termine di 1 anno dalla data di pubblicazione dei verbali di liquidazione della società.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà (*reserva de domínio*) è disciplinato dagli artt. 521-528 c.c. Ai sensi dell'art. 522 c.c., la relativa clausola deve essere pattuita per iscritto e, per essere opponibile nei confronti dei terzi, deve essere trascritta nel relativo registro (in caso di immobili, ad esempio, deve essere trascritta nel registro del luogo in cui i beni sono situati). In caso d'insolvenza, dopo la costituzione in mora dell'acquirente mediante protesto o domanda giudiziale, il venditore può riottenere la cosa venduta (art. 526 c.c.).

→ Bulgaria

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni, salve diverse previsioni legislative. È previsto, per esempio, un termine di 3 anni per i crediti da lavoro, l'azione di risarcimento per danni extracontrattuali, i canoni, gli interessi e tutto ciò che deve essere pagato periodicamente. Inoltre, per alcune questioni in materia commerciale sono previsti diversi termini brevi, tra cui, ad esempio, il termine di 1 anno per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto. La prescrizione si interrompe con un riconoscimento di debito, con una domanda in giudizio, un'eccezione, una domanda di conciliazione (tuttavia è importante notare che se queste azioni sono esperite senza successo, non si ha interruzione della prescrizione) o con l'avvio del procedimento esecutivo.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile bulgaro prevede la possibilità di dare avvio a procedure di tipo cautelare volte a tutelare il creditore, in particolare permettendogli di sequestrare i beni del debitore. Le misure cautelari possono essere concesse in corso di causa o, come spesso avviene nella pratica, ante causam. Se il creditore ottiene una misura cautelare ante causam, ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro il termine stabilito dal giudice, che non può essere superiore a 1 mese, a pena di decadenza della misura. In ogni caso, le misure cautelari devono essere richieste al giudice competente mediante un ricorso che deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del tipo di misura richiesta e del valore della causa. Ai sensi dell'art. 391 c.p.c. i presupposti per ottenere una misura cautelare sono:

- fumus boni iuris, ossia l'accertamento sommario della sussistenza del diritto vantato. Il creditore deve disporre in particolare di prove documentali del credito vantato;
- periculum in mora, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Il creditore può ottenere la concessione di queste misure inaudita altera parte; in questo caso il debitore viene a conoscenza della misura soltanto dopo che essa è divenuta esecutiva. Tuttavia, se la misura è richiesta in corso di causa, la relativa istanza è allegata al fascicolo della causa e il debitore può dunque venirne a conoscenza. La concessione della misura cautelare può anche essere sottoposta ad una cauzione per il pregiudizio che la misura cautelare potrebbe provocare al debitore qualora la domanda di merito del creditore venga rigettata. L'importo della cauzione in genere corrisponde al 10% del valore della causa. I tipi di misure ottenibili non sono stabiliti tassativamente dal legislatore, ma possono consistere, ad esempio, in: sequestri di beni mobili ed immobili, di conti correnti bancari, quote di società o cambiali del debitore; sospensione dei procedimenti di esecuzione, ecc. Ai sensi dell'art. 396 c.p.c., è possibile impugnare la decisione che concede una misura cautelare entro 7 giorni.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In seguito all'adozione del Regolamento UE n.1896/2006, l'istituto dell'ingiunzione di pagamento è stato introdotto in via generale nell'ordinamento giuridico bulgaro. Il creditore può dunque dare avvio ad un procedimento sommario che permette il recupero del credito e dei relativi interessi in modo più veloce ed economico rispetto alla procedura ordinaria. Per ottenere un decreto ingiuntivo, il creditore ha l'onere di rivolgersi al giudice competente (generalmente la Corte regionale di prima istanza del luogo in cui risiede il debitore), presentando un modulo standard elaborato dal Ministero della Giustizia e i mezzi di prova a fondamento del credito vantato. Non è necessario presentare prove scritte; tuttavia se il creditore ha un credito fondato sui documenti specificatamente elencati all'art. 417 c.p.c. (tra cui un atto pubblico, una cambiale, un assegno, ecc.) può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Questa procedura può essere esperita soltanto nei confronti di un debitore che abbia domicilio o residenza in Bulgaria ed è soggetta ad una fee pari al 2% del valore della causa. Se il debitore non si oppone all'ingiunzione di pagamento entro 2 settimane, il decreto diviene esecutivo e il creditore può dare avvio all'esecuzione sui beni del debitore. Qualora invece il debitore impugni il decreto ingiuntivo, il creditore ha l'onere, a pena di decadenza del decreto, di dare avvio ad una procedura ordinaria; l'instaurazione di questo giudizio, tuttavia, non sospende l'esecutività del decreto.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha avvio con un atto di citazione notificato al convenuto a cura della cancelleria della Corte. Il giudice di primo grado competente è generalmente la Corte distrettuale. In certi casi (la maggior parte dei quali determinati dall'articolo 104 del Codice di Procedura Civile, come ad es. per i crediti civili e commerciali di importo superiore a circa € 12,5000) il Tribunale Regionale è competente in qualità di giudice di primo grado. A seguito alla notificazione della citazione, il convenuto ha l'onere di depositare una comparsa di risposta nella quale può esporre tutte le sue difese e proporre un'eventuale domanda riconvenzionale. Vi è poi un ulteriore scambio di memorie al termine del quale il giudice decide sulle questioni preliminari e sull'ammissione delle prove e fissa la prima udienza. Nel corso di tale udienza, il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e procede all'assunzione delle prove. La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte regionale di secondo grado (o Corte d'Appello), che procede ad una valutazione in fatto e in diritto. Una causa, esaminata in primo e secondo grado, dura in media 2 anni. Vi è, infine, un terzo grado di giudizio di mera legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. In seguito alla riforma del Codice di procedura civile del 2008, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nel caso in cui sussistano determinati presupposti:

- la sentenza pronunciata in secondo grado è contraddittoria rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione; o
- la sentenza pronunciata in secondo grado appare in contrasto con gli atti della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; oppure
- la questione di diritto sia fondamentale per l'applicazione della legge e la sua evoluzione.

Sono stabiliti, inoltre, alcuni limiti di valore (di € 2.500 per le cause civili e di € 10.000 per le cause commerciali) all'impugnabilità delle sentenze di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi del Codice di procedura civile bulgaro, è onere di ciascuna parte dimostrare i fatti a fondamento della propria domanda, nonché i fatti impeditivi, estintivi e modificativi. Il diritto bulgaro non conosce l'istituto della disclosure; tuttavia, nel corso del procedimento, ogni parte deve mettere a disposizione della controparte una copia dei documenti e delle prove rilevanti per il giudizio. Il giudice può ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, l'esibizione dei documenti rilevanti per la causa.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi della legge bulgara, le spese processuali, che comprendono sia le spese di lite sia le competenze degli avvocati, sono poste a carico della parte soccombente. La parte vincitrice può ripetere le spese sostenute a condizione di aver sollevato un'istanza ad hoc e aver dimostrato l'effettivo pagamento delle competenze agli avvocati. Quanto all'importo delle competenze, un'ordinanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa l'importo minimo per l'assistenza legale. La giurisprudenza costante tende a basare il calcolo delle spese legali liquidate su quest'importo, liquidando le competenze degli avvocati in un importo pari al triplo della tariffa minima.

Generalmente, la determinazione dell'onorario dell'avvocato è rimessa all'autonomia contrattuale, dunque il patto di quota lite non è vietato dalla legge bulgara. Tuttavia, è importante notare che le Corti bulgare non concedono la ripetizione delle somme pagate per l'assistenza legale in assenza di un documento che attesti – in corso di causa – l'effettivo pagamento delle spese. Pertanto risulta praticamente impossibile per la Corte liquidare le spese sulla base di un patto che permette la determinazione dell'importo dovuto solo a sentenza emessa. Inoltre, stante la suddetta tariffa minima delle competenze degli avvocati, un patto che determini, in caso di soccombenza, un importo inferiore a tale tariffa può essere considerato una forma di concorrenza sleale, sanzionata dalla legge. D'altra parte, una somma eccessivamente superiore al minimo tariffario può essere contestata dal soccombente in sede di ripartizione delle spese processuali.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Generalmente, la sentenza di primo grado diviene esecutiva soltanto nel momento in cui passa in giudicato, ossia se non è appellata nei termini prescritti dalla legge bulgara. Tuttavia, in alcuni casi specifici, il giudice può dichiarare la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in particolare:

- automaticamente, in materia di crediti da lavoro e alimenti;
- su domanda di parte, qualora la decisione del giudice riconosca un credito basato su atti pubblici o su un riconoscimento del debito di controparte;
- su domanda di parte, dimostrando che il ritardo nell'esecuzione della sentenza può comportare un danno materiale e irreparabile alla parte vincitrice o che l'esecuzione stessa, se differita, può divenire impossibile o considerevolmente difficile.

In questi casi, la Corte può ordinare alla parte interessata di prestare idonea garanzia. La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è inammissibile, nonostante la prestazione della garanzia suddetta da parte del richiedente, se l'esecuzione provoca alla controparte danni irreparabili o non pecuniariamente valutabili (ciò per definizione non si applica in materia di crediti da lavoro e alimenti). Inoltre, non è possibile ottenere la provvisoria esecutività di sentenze pronunciate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici. La sentenza di secondo grado, invece, è immediatamente esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Nei casi in cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, la proposizione dell'appello non provoca la sua sospensione. L'impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione non ne sospende l'esecuzione, salvo che colui che ha promosso il ricorso per cassazione depositi in garanzia – su un conto corrente bancario – una somma pari alla somma portata dalla sentenza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, ai sensi dell'art. 405 c.p.c., la parte interessata deve presentare all'ufficiale giudiziario una richiesta scritta, allegando il titolo esecutivo che intende far valere. La Corte emette, dunque, un provvedimento di esecuzione, nel quale generalmente vengono indicati gli atti esecutivi e il nominativo dell'ufficiale giudiziario competente. Una copia di tale provvedimento deve essere notificata al debitore. L'ufficiale giudiziario comunica al debitore l'ordine di adempiere spontaneamente alla decisione entro 2 settimane dalla notifica. In caso di mancata ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio ad una attività di pignoramento sui beni mobili ed immobili del debitore.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle sentenze emesse negli Stati membri dell'Unione europea in materia civile e commerciale è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012. In caso di richiesta di riconoscimento delle sentenze emesse da uno Stato membro è competente la Corte regionale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio, se in Bulgaria, altrimenti è competente la Corte della città di Sofia. La Bulgaria, inoltre, è parte di numerosi Trattati bilaterali e multilaterali in materia di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento delle decisioni emesse in un altro Stato è sottoposto ad un giudizio di exequatur regolato dal Codice di diritto internazionale privato bulgaro. Per eseguire in Bulgaria una sentenza straniera, la parte interessata ha l'onere di richiederne il riconoscimento alla Corte della città di Sofia. La valutazione del giudice, che avviene senza revisione del merito della sentenza, consiste in particolare nella verifica dei seguenti presupposti:

- il giudice che ha emesso la decisione aveva giurisdizione ai sensi del diritto bulgaro;
- la decisione è stata pronunciata nel rispetto del diritto di difesa delle parti secondo i principi del diritto bulgaro;
- la decisione non ha il medesimo oggetto e non è stata pronunciata fra le stesse parti fra cui pende o è stata pronunciata un'altra decisione;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico bulgaro.

La Bulgaria ha ratificato in data 10/10/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Bulgaria soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

AZIONE REVOCATORIA

La legge bulgara prevede un'azione revocatoria ordinaria che permette al creditore di agire contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo, e solo a suo favore, di rendere privi di efficacia nei suoi confronti gli atti compiuti dal debitore.

In Bulgaria esiste, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare, la quale prevede due casi di invalidità degli atti di disposizione compiuti dal debitore insolvente, disciplinati rispettivamente agli artt. 646 e 647 della Legge sul commercio bulgara. Ai sensi dell'art. 646, devono essere considerati nulli i seguenti atti giuridici posti in essere dopo l'avvio della procedura concorsuale da parte della Corte:

- atti estintivi di debiti scaduti prima della data di inizio della procedura concorsuale;
- atti dispositivi di beni del debitore;
- atti costitutivi di diritti di garanzia sui beni del debitore.

Sono altresì nulli, se compiuti dopo la data in cui il giudice ha stabilito che il debitore si trovava in stato di insolvenza: (a) il pagamento di debiti, (b) gli atti di disposizione a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, (c) la costituzione di diritti di garanzia sui beni del debitore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 647 della Legge sul commercio bulgara, nel corso della procedura concorsuale possono essere dichiarati privi di effetto nei confronti della massa dei creditori i seguenti atti posti in essere dal debitore:

- atti a titolo gratuito a favore dei discendenti e dei collaterali fino al sesto grado compiuti nei 3 anni precedenti alla procedura concorsuale;
- atti a titolo gratuito a favore di terzi compiuti nei 2 anni precedenti al procedimento di insolvenza;
- atti a titolo oneroso in cui vi sia stato un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione compiuti nei 2 anni precedenti al procedimento di insolvenza;
- dazioni in pagamento compiute nei 3 mesi precedenti al procedimento di insolvenza pregiudizievoli degli interessi dei creditori;
- costituzione di diritti di garanzia su debiti non garantiti prima del procedimento di insolvenza;
- atti dispositivi compiuti da una società nei 2 anni precedenti al procedimento di insolvenza a favore dei suoi azionisti, dei membri del consiglio di amministrazione o degli amministratori delegati.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il diritto bulgaro prevede l'istituto della riserva di proprietà, consentendo alle parti di stabilire, in una compravendita, che il trasferimento della proprietà di un bene avvenga al momento del pagamento integrale del prezzo. Per essere valida ed efficace nei confronti dei terzi, la clausola deve avere data certa, ossia corrispondente al giorno in cui il documento è stato autenticato, o al giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica delle parti o al giorno in cui il contenuto del documento è riprodotto in atti pubblici o, infine, al giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Inoltre se le parti della compravendita sono due persone giuridiche, la clausola deve essere pattuita per iscritto.

→ Canada

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ogni provincia e territorio del Canada legifera autonomamente in materia di prescrizione. Generalmente, i termini di prescrizione variano dai 2 ai 6 anni arrivando, in casi particolari a 10 anni. Nella provincia dell'Ontario, ad esempio, il Limitations Act del 2002 stabilisce che il periodo ordinario di prescrizione è di 2 anni a partire dal giorno in cui la parte ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, della perdita o del pregiudizio verificatosi. In ogni caso, un diritto non può essere fatto valere dopo 15 anni dalla data dell'evento su cui si basa l'azione. Sono previsti, inoltre, diversi termini abbreviati di prescrizione. Le parti possono stabilire un termine superiore o disporre la sospensione della prescrizione in via contrattuale. Un termine prescrizione di 2 anni è previsto, generalmente, anche nelle province dell'Alberta e dello Saskatchewan, mentre la legislazione del Québec, l'unica di civil law, stabilisce un termine di 3 anni. Il periodo di prescrizione può essere interrotto con un riconoscimento di debito compiuto per iscritto dal debitore o con un pagamento parziale del debito, nonché con una domanda in giudizio. Nella provincia del Québec, anche una lettera di diffida del creditore è sufficiente per interrompere la prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Le legislazioni delle province e dei territori del Canada prevedono varie procedure cautelari. Ad esempio, in Ontario, ai sensi dell'art. 37.17 delle Rules of Civil Procedure, è possibile ottenere misure cautelari prima dell'inizio di un procedimento dimostrando il presupposto dell'urgenza. Tuttavia, di regola, i provvedimenti cautelari possono essere concessi solo dopo che l'attore ha instaurato un procedimento ordinario. Sono previsti diversi tipi di misure cautelari, tra le quali sequestri giudiziari, sequestri conservativi^[1], l'Anton Piller order (ossia un provvedimento d'istruzione preventiva), la Mareva injunction (ossia un provvedimento mediante il quale è possibile ottenere il sequestro di tutti i beni posseduti dal debitore su scala mondiale) o la nomina di un custode. Nel concedere queste misure, il giudice può imporre al creditore di prestare un'adeguata garanzia, in particolare nel caso in cui la misura sia emessa inaudita altera parte.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento canadese non disciplina procedimenti di natura puramente monitoria. L'unico istituto che – pur non essendo assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di civil law – consente di ottenere rapidamente una pronuncia di condanna nei confronti del convenuto, senza la necessità di instaurare un procedimento ordinario, è il c.d. summary judgment, previsto dalla legislazione di tutte le province canadesi, ad eccezione del Québec. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve depositare un ricorso (motion for summary judgment), unitamente ad un affidavit, presso la Corte competente e notificarlo al convenuto. Il debitore può presentare una comparsa di costituzione (risposta alla motion) nella quale espone le proprie difese e, in particolare, dimostrare la necessità del trial per dirimere la controversia. Secondo la legislazione di alcune province, quali l'Ontario e la British Columbia, nel corso di questo procedimento sommario il giudice può assumere prove, valutare la credibilità e risolvere questioni di fatto.

[1] I sequestri conservativi sono previsti dalle norme di tutte le province canadesi, ad eccezione del Québec.

Se il giudice, sulla base delle allegazioni delle parti, ritiene che i fatti posti a fondamento del diritto vantato non siano sostanzialmente controversi e che la questione possa essere risolta in base alla legge, pronuncia il summary judgment in favore del creditore. In Ontario, inoltre, per prassi è consentito emettere un summary judgment qualora il giudice possa pervenire ad un'equa decisione, ovvero quando il procedimento: (1) consente al giudice di compiere i necessari accertamenti sui fatti, (2) consente al giudice di applicare la legge ai fatti, e (3) consente di ricorrere a mezzi meno costosi e più veloci per giungere ad un corretto risultato. (cfr. *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7).

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia e lo svolgimento del processo civile in Canada differiscono di provincia in provincia, essendo regolate dalle legislazioni delle autorità locali. Ogni provincia e territorio ha il proprio sistema di Corti, generalmente articolato, in primo grado, in Corti inferiori e Corti superiori, con diverse competenze per valore, e, in secondo grado, in Corti d'appello, al vertice delle quali è posta la Corte suprema del Canada. Pur essendo disciplinate dalle diverse leggi provinciali, le Corti seguono regole procedurali abbastanza omogenee. Generalmente, la procedura ordinaria inizia con un atto di precisazione delle domande notificato al convenuto. Qualora non vi sia il tempo sufficiente per redigere un atto di citazione completo, l'attore può depositare un avviso di citazione (notice of action), ossia un atto più sintetico che dovrà poi essere seguito dall'atto di citazione vero e proprio. Dopo aver introdotto il giudizio, l'attore ha il diritto di modificare le proprie domande ed allegazioni fino alla notifica della comparsa di risposta del convenuto; per poter apportare delle modifiche successive, è necessaria l'autorizzazione del giudice o il consenso di tutte le parti. Il convenuto ha l'onere di presentare una comparsa di risposta nella quale può prendere posizione sui fatti rilevanti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, esporre le proprie difese e proporre eventuali domande riconvenzionali. Il termine per la presentazione della comparsa di risposta varia da provincia in provincia: in Ontario è di 20 giorni dalla notifica dell'atto di citazione, salvo che il convenuto non risieda al di fuori di Canada e Stati Uniti nel qual caso il termine è di 60 giorni (Ontario rule 18.01). Il convenuto può anche limitarsi a depositare un avviso di intenzione di difendersi (notice of intent to defend), riservandosi di esporre più esaurientemente le sue difese in una successiva fase del processo.

La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alle Corti di grado superiore ai sensi delle norme in vigore in ciascuna provincia. I termini per l'appello, generalmente, variano in funzione della natura dell'impugnazione e della Corte che ha emesso la sentenza. In alcune province, la proposizione dell'appello è subordinata ad un'autorizzazione (leave) della Corte competente, mentre altre prevedono che la parte soccombente ha il diritto di impugnare direttamente la sentenza. Le decisioni delle Corti d'Appello possono essere a loro volta impuginate innanzi alla Corte Suprema del Canada, su autorizzazione di quest'ultima. Il ricorso alla Corte Suprema del Canada è ammesso, generalmente, per controversie relative a questioni di interesse nazionale o per quelle che siano meritevoli di un riesame da parte della Corte Suprema per motivi di diritto.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ciascuna provincia o territorio ha adottato un Evidence Act, che disciplina le modalità di acquisizione della prova nel processo civile. Generalmente, sono ammesse le prove rilevanti ai fini della causa e il cui valore probatorio superi il pregiudizio che la loro ammissione in giudizio potrebbe causare. Le perizie di parte sono ammesse soltanto se (i) redatte da un esperto qualificato, (ii) rilevanti e necessarie, e (iii) in assenza di norme che ostino alla loro ammissibilità (cfr. *R. v. Mohan*, [1994] 2 S.C.R.9). Le legislazioni delle province possono, inoltre, stabilire dei termini per la produzione di perizie scritte (ad esempio, in Ontario devono essere proposte entro 90 giorni dall'udienza predibattimentale) e dei limiti relativi al loro contenuto (prevedendo, ad esempio, il numero massimo di 3 esperti). Generalmente l'ordinamento canadese (tranne il Quebec) contempla l'istituto della disclosure, che impone alle parti di un processo di esibire tutti i documenti rilevanti per la controparte di cui ciascuna sia in possesso prima dell'inizio del processo. Ogni parte deve fornire alle altre parti una dichiarazione giurata che elenchi tutti i documenti rilevanti a tal fine. Il giudice può verificare il corretto svolgimento della fase di disclosure.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali sono generalmente a carico della parte soccombente. Nella maggior parte dei casi, la somma assegnata in sentenza equivale ad una indennità parziale (anche conosciuta come “party-and-party costs”) che, generalmente (ad esempio nella provincia dell’Ontario), corrisponde a circa 1/2- 1/3 delle spese totali della parte vincitrice. Tuttavia, in certe circostanze, ad esempio qualora la parte soccombente abbia agito in mala fede, la parte vincitrice può ottenere una percentuale più consistente delle spese (denominata “substantial indemnity” o “solicitor-and-client costs”). Tuttavia, la ripetibilità delle spese è stabilita discrezionalmente dal giudice, il quale può decidere di non compensarle o addirittura di porle a carico della parte vincitrice in considerazione delle circostanze del caso o del comportamento tenuto durante il procedimento. La Corte, inoltre, può imporre all’attore di prestare un’idonea garanzia per le spese processuali, in particolare nei casi in cui risiede al di fuori della provincia o il suo patrimonio sia incapiente. Il patto di quota lite è generalmente ammesso dalla legge canadese, tranne che in alcuni casi come, ad esempio, in materia penale e nel diritto di famiglia.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

L’eventuale esecutorietà delle sentenze di primo grado è disciplinata dalle leggi delle province del Canada. Generalmente, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Di regola, la proposizione dell’appello sospende automaticamente l’esecuzione delle sentenze che vertono sul pagamento di una somma di denaro. Viceversa, per ottenere la sospensione dell’esecuzione di sentenze di condanna aventi ad oggetto l’adempimento di un obbligo di fare o non fare, è necessario chiedere un apposito provvedimento del giudice competente.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’ESECUZIONE

Qualora la parte soccombente non ottemperi spontaneamente alla sentenza, è possibile ottenerne l’esecuzione in via coattiva. Il creditore, innanzitutto, può effettuare un esame ai fini dell’individuazione dei beni del debitore da sottoporre all’esecuzione (judgment debtor examination o “examination in aid of execution”). Generalmente, le leggi delle province canadesi consentono di dare esecuzione ad una sentenza a seguito del rilascio di un apposito provvedimento, denominato writ of execution^[1], di cui previste diverse tipologie; le più comuni per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro sono il writ of seizure and sale e il writ of possession. Qualora la Corte emetta il primo di tali provvedimenti, il creditore può rivolgersi all’ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore risiede o sono situati i suoi beni, il quale procede al pignoramento dei beni mobili del debitore e alla loro vendita all’incanto. Ai sensi della legislazione dell’Ontario, tale provvedimento conserva la sua efficacia per 6 anni, rinnovabili su istanza del creditore. Il writ of possession, invece, permette di pignorare i beni immobili del debitore entro 1 anno dal suo rilascio (rinnovabile). Inoltre, ai sensi delle Ontario Rules of Civil Procedure, è possibile effettuare un pignoramento presso terzi a seguito dell’emissione di un garnishment order.

[1] L’esecuzione delle sentenze è disciplinata da leggi speciali, che in parte derogano a quanto descritto in via generale, nella provincia dell’Alberta (Civil Enforcement Act) e della British Columbia (Court Order Enforcement Act).

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il Canada è parte di due convenzioni bilaterali sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere. Nel 1996, infatti, ha sottoscritto nel 1996 una convenzione con la Francia, non ancora completamente applicata, e nel 1984 un accordo con il Regno Unito sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

In assenza di accordi internazionali, il riconoscimento di una sentenza straniera in Canada è subordinato ad un giudizio di delibazione innanzi alle Corti nazionali, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Corti. In particolare, alla luce dei principi affermati nella sentenza *Beals v. Saldanha* (2003, 3 S.C.R. 416), per riconoscere in Canada una decisione emessa da un'autorità straniera è necessario che:

- la Corte che l'ha emessa avesse giurisdizione, anche a titolo di "connessione reale e sostanziale" con la controversia decisa;
- siano stati rispettati i principi del giusto processo;
- la sentenza non sia stata ottenuta fraudolentemente; e che
- l'esecuzione della sentenza non violi l'ordine pubblico canadese.

In Canada la legislazione di ciascuna provincia e territorio stabilisce la disciplina per il riconoscimento delle sentenze emesse in un'altra provincia o territorio.

Il Canada ha ratificato in data 12/05/1986 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Canada soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali relative controversie che, ai sensi della legge canadese, vertono in materia commerciale. Tale limitazione non si applica nella provincia del Québec.

AZIONE REVOCATORIA

Ogni legislazione provinciale o territoriale prevede, generalmente, un particolare tipo di azione revocatoria ordinaria, che permette ai creditori (i) di reintegrare il bene nel patrimonio del debitore e (ii) di consentire a tutti i creditori (non soltanto a colui che ha promosso l'azione) di avviare azioni esecutive nei confronti del terzo avente causa, usufruendo così degli effetti dell'azione revocatoria. Di regola, sono soggetti a questa azione gli atti compiuti dal debitore con l'intento di ostacolare, occultare o ritardare il pagamento di un credito (fraudulent conveyances). Secondo quanto stabilito dalla maggior parte delle leggi provinciali, l'accoglimento della domanda revocatoria presuppone che il creditore dimostri:

- il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile del debitore;
- la gratuità dell'atto o il significativo squilibrio tra azione e controprestazione; e
- la frode del debitore.

Al fine di provare più agevolmente la frode del debitore, la giurisprudenza ha elaborato una serie di "indici" (badges of fraud) che la Corte è tenuta a prendere in considerazione, verificando in particolare se:

- il debitore e il terzo avente causa siano legati da particolari rapporti;
- la controprestazione sia palesemente inadeguata;
- la donazione sia priva di causa;
- il trasferimento sia avvenuto rapidamente;
- il debitore, benché formalmente non più titolare del bene, disponga di fatto della cosa;
- una causa fosse pendente nei confronti del debitore prima del trasferimento del bene;
- il contratto contenga un patto di retrovendita o un accordo analogo; o
- il contratto contenga affermazioni false.

Nella maggior parte delle province, inoltre, alcune leggi speciali prevedono un'ulteriore azione revocatoria, più simile a quella prevista negli ordinamenti di civil law, che consente al creditore che la esperisce di ottenere, esclusivamente in proprio favore, la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione fraudolento (fraudulent preferences). Qualora l'atto sia impugnato entro 60 giorni dal momento in cui è stato posto in essere, l'intento fraudolento è presunto. Tale azione permette, in caso di accoglimento della domanda, di promuovere azioni esecutive sul bene trasferito al terzo. Nell'ordinamento della provincia del Québec, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 1631 del Codice civile, con caratteristiche analoghe a quanto previsto negli altri ordinamenti di civil law.

Inoltre, il Bankruptcy and Insolvency Act disciplina a livello federale un'azione revocatoria fallimentare volta a tutelare i creditori del fallito. Tra gli atti posti in essere dal debitore fallito che il curatore fallimentare può impugnare sono compresi:

- i pagamenti compiuti per favorire uno dei creditori nei tre mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento (c.d. fraudulent preferences); il termine è elevato ad un anno nel caso di creditori prossimi al fallito (es. familiari);
- gli atti dispositivi del debitore a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, compiuti nell'anno precedente all'inizio della procedura concorsuale (c.d. transactions at undervalue); il termine è elevato a cinque anni in caso di terzi aventi causa prossimi al fallito)
- le transazioni compiute con l'intento di favorire uno dei creditori poste in essere nei 12 mesi precedenti all'inizio della procedura concorsuale. Nel caso di una transazione conclusa a favore di una persona prossima al fallito, l'intento fraudolento è presunto.
- I medesimi rimedi possono essere esperiti anche nel caso in cui il debitore sia soggetto ad una procedura di ristrutturazione ai sensi del Companies' Creditors Arrangement Act.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Ciascuna provincia del Canada (ad eccezione del Québec) ha promulgato una legge, denominata Personal Property Security Act[1], che disciplina l'istituto della riserva di proprietà. Di conseguenza, le parti di un contratto di compravendita possono convenire che il trasferimento della proprietà del bene avvenga nel momento del pagamento integrale del prezzo da parte del compratore. Affinché sia valida ed efficace, le parti hanno l'onore di stipulare la clausola e inscrivere la negli appositi registri conformemente a quanto previsto dalle diverse norme in vigore in ciascuna provincia. In genere, la clausola di riserva di proprietà è opponibile nei confronti dei creditori del compratore anche in caso di fallimento.

[1] Personal Property Security Act RSA 2000, c P-7 ('Alberta PPSA'); Personal Property Security Act RSBC 1996, c 359 ('British Columbia PPSA'); Personal Property Security Act, CCSM c P35 ('Manitoba PPSA'); Personal Property Security Act SNB 1993, c P-71 ('New Brunswick PPSA'); Personal Property Security Act SNL 1998, c.P-7.1 ('Newfoundland and Labrador PPSA'); Personal Property Security Act SNWT 1994, c 8 ('Northwest Territories PPSA'); Personal Property Security Act SNS 1995-96, c 13 ('Nova Scotia PPSA'); Personal Property Security Act SNWT 1994, c 8 ('Nunavut PPSA'); Personal Property Security Act, RSO 1990, c P-10 ('Ontario PPSA'); Personal Property Security Act RSPEI 1988, c P-3.1 ('Prince Edward Island PPSA'); Personal Property Security Act 1993, SS 1993, c P-62 ('Saskatchewan PPSA'); Personal Property Security Act RSY 2002, c 169 ('Yukon PPSA').

→ Cile

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il termine ordinario di prescrizione è di 5 anni (art. 2515 del Codice civile cileno). Tuttavia, in alcuni specifici casi sono previsti termini di prescrizione abbreviati: ad esempio, 4 anni in materia di responsabilità extracontrattuale; 3 anni in materia di esecuzione; 2 anni per gli onorari dei professionisti e 6 mesi per le azioni relative alla tutela del consumatore. La prescrizione si interrompe con un riconoscimento di debito o con una domanda giudiziale.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

È possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare sia ante causam sia in corso di causa. Il relativo procedimento, ad iniziativa di parte, si svolge in tempi molto brevi. I presupposti per ottenere le misure cautelari sono:

- *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- *periculum in mora*, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Tutte le misure cautelari sono in ogni caso provvisorie e devono essere revocate qualora venga meno il pericolo che le ha giustificate. Per comprovati motivi, il giudice può disporle anche inaudita altera parte, ma in questo caso la parte interessata ha l'onere, a pena di decadenza, di notificarle alla controparte entro 5 giorni o entro il diverso termine stabilito dal giudice.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Cile esiste una procedura sommaria che permette al creditore di recuperare il proprio credito in tempi più brevi rispetto a una procedura ordinaria. Per ottenere questo provvedimento, a fondamento del credito vi deve essere un riconoscimento di debito o un documento che lo comprovi, quale un atto pubblico, una sentenza, una cambiale o un pagherò cambiario debitamente eseguito e notificato al debitore innanzi ad un notaio ecc. Il creditore ha l'onere di rivolgersi alla Corte competente, la quale nomina un ufficiale giudiziario che intima immediatamente al debitore il pagamento del debito con l'emissione di un "requerimiento". In caso di mancata spontanea ottemperanza, l'ufficiale giudiziario può procedere direttamente al pignoramento dei beni del debitore e, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice, alla loro vendita all'incanto.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Le cause in materia civile e commerciale sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Le cause hanno inizio con un atto di citazione scritto, notificato alla controparte. La procedura in primo grado è divisa in 4 fasi successive: la discussione, la conciliazione, l'assunzione delle prove e la decisione. Nella prima fase, vi è uno scambio di 2 memorie tra le parti. Il convenuto ha la possibilità di formulare una domanda riconvenzionale. In questa fase le parti espongono i fatti costituenti le ragioni della domanda e presentano tutte le domande e le eccezioni. Segue poi una udienza nella quale il giudice promuove un tentativo di conciliazione, proponendo un accordo sulla base degli elementi presentati dalle parti. Se l'accordo non è raggiunto, si procede all'assunzione delle prove e, in seguito, alla precisazione delle conclusioni delle parti. Quindi il giudice pronuncia la sentenza, nel termine non perentorio di 60 giorni (art. 162 c.p.c.). La durata media del giudizio di primo grado varia da 1 a 3 anni, in funzione della complessità della causa.

L'appello deve essere proposto davanti alla Corte d'Appello competente per territorio e composta da un collegio di 3 giudici. Il termine per la presentazione dell'appello è di 10 giorni (5 per le decisioni parziali) dalla notificazione della sentenza di primo grado (art. 189 c.p.c.). La valutazione della Corte d'Appello integra un riesame in fatto e in diritto della vicenda e la procedura è prevalentemente scritta, prevedendo una sola udienza orale. Il giudizio di secondo grado dura, in media, non meno di 1 anno.

Infine, la parte soccombente può impugnare la decisione della Corte d'Appello con il ricorso per cassazione. Il termine per il ricorso è di 15 giorni dalla data di notificazione della sentenza. La Supreme Court (Tribunale di Cassazione) della Repubblica cilena è giudice di legittimità e può essere adito esclusivamente sulla base di uno dei motivi elencati dagli art. 768 c.p.c., ossia per incompetenza del giudice, per nullità della sentenza o del procedimento, o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi del Codice di procedura civile cileno, l'onere della prova è a carico della persona che intende far valere un diritto. Spetta, dunque, a ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa. Su domanda di parte, il giudice può ordinare l'esibizione di documenti rilevanti che sono in possesso della controparte o di un terzo. Se la parte o il terzo rifiutano senza giusta causa, il giudice può comminare una sanzione pecuniaria o addirittura disporre l'arresto. Se la parte rifiuta di ottemperare all'ordine del giudice, essa perde inoltre il diritto di presentare quel documento come prova a suo favore. Ai sensi dell'art. 341 c.p.c., i mezzi di prova ammessi sono le prove documentali, le testimonianze, l'esame delle parti, le ispezioni personali, le perizie e le presunzioni. La parte deve raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui dispone, depositando l'originale o la copia autenticata degli atti pubblici. Le parti possono inoltre chiedere di assumere la testimonianza di non più di 6 persone e, qualora le circostanze lo richiedano, possono chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

SPESE PROCESSUALI

Le spese giudiziali in Cile si dividono in due categorie (art. 139 c.p.c.):

- le spese procesales, ossia le spese dovute per lo svolgimento del processo, che sono generalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente;
- le spese personales, ossia gli onorari degli avvocati che sono generalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente entro l'ammontare massimo liquidato dalla Corte (che normalmente è di molto inferiore al loro ammontare complessivo).

L'art. 144 c.p.c. stabilisce che la parte soccombente è generalmente tenuta a indennizzare l'altra parte per le spese giudiziali. In caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese fra le parti.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 174 c.p.c., la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva. Le sentenze che non sono impugnabili divengono esecutive con la loro notificazione alla controparte; quelle impugnabili acquistano efficacia esecutiva decorso il termine per proporre il gravame, senza che sia stata proposta l'impugnazione. Fa eccezione la sentenza di esecuzione, la quale è immediatamente esecutiva anche laddove impugnata.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Generalmente la proposizione dell'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado, salvo nel caso della sentenza di esecuzione.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata deve richiedere al Cancelliere della Corte un certificato che dichiara che essa è definitiva, ossia che non sono esperibili mezzi di impugnazione avverso di essa. La fase esecutiva si svolge innanzi alla stessa Corte che ha emesso la sentenza, la quale indica l'importo esatto che il debitore deve corrispondere al creditore e nomina l'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario procederà, pertanto, al pignoramento dei beni del debitore e, una volta autorizzato dalla Corte, alla loro vendita all'incanto.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Per ottenere il riconoscimento della sentenza, è onere della parte presentare una domanda di exequatur alla Corte di Cassazione, unitamente ad una copia autentica della decisione. In assenza di regole specifiche stabilite da Trattati internazionali, il riconoscimento è subordinato ai seguenti presupposti:

- la decisione non è contraria all'ordine pubblico cileno;
- la Corte che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto cileno;
- il procedimento ha rispettato i diritti di difesa del convenuto;
- la decisione è passata in giudicato.

Secondo il principio di reciprocità, inoltre, le sentenze straniere sono riconosciute se nel Paese in cui sono state emesse è possibile il riconoscimento di una sentenza cilena. Ottenuto il riconoscimento, l'esecuzione deve essere richiesta al Tribunale che sarebbe stato competente per il giudizio di primo grado se il processo si fosse svolto in Cile. Il Cile ha ratificato in data 4/9/1975 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 03/12/1975.

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 2468 del Codice civile cileno prevede una azione revocatoria ordinaria a tutela dei creditori. Questa permette ai creditori di revocare gli atti giuridici compiuti dal debitore che abbiano arrecato un pregiudizio dei loro diritti. I creditori devono dimostrare:

- in caso di atti a titolo oneroso o costituzione di diritti di garanzia, l'esistenza del pregiudizio per i creditori, la mala fede del debitore e la mala fede del terzo;
- in caso di atti a titolo gratuito, l'esistenza del pregiudizio e la mala fede del debitore.

Per mala fede si intende la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. L'azione si prescrive in 1 anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole è stato posto in essere. In Cile, la legge 20.720 relativa all'Insolvenza, prevede un'azione revocatoria durante la procedura fallimentare. Ai sensi del capo VI di tale legge, l'azione revocatoria si applica a determinati atti e contratti (che variano a seconda che il debitore sia una persona fisica o persona giuridica) conclusi entro 1 anno (in alcuni casi 2 anni) dall'avvio della procedura fallimentare. Il termine per esperire l'azione revocatoria è di 1 anno, decorrente dall'avvio della procedura di fallimento. Secondo tale legge, la mala fede delle parti contraenti non è richiesta quando: (i) il pagamento è stato effettuato in anticipo rispetto alla data di scadenza o quando le fatture sono attualizzate; (ii) i pagamenti sono effettuati in modo diverso da quello previsto nel contratto; (iii) quando ipoteche e pegni sono concessi su attività del debitore a garanzia di obbligazioni precedentemente contratte.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Ai sensi dell'art. 1874 del Codice civile cileno, la clausola di riserva della proprietà stabilita in un contratto di compravendita non impedisce il trasferimento della proprietà, ma permette al creditore di chiedere il risarcimento per responsabilità contrattuale sulla base della violazione di tale clausola. Tuttavia, il venditore ha il diritto di trattenere fisicamente i beni fino al pagamento integrale del prezzo, nel caso in cui sia stato stabilito contrattualmente il pagamento immediato del prezzo.

→ Cina

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il 28 maggio 2020 è stato promulgato il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese, entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Il Codice abroga varie leggi speciali precedenti tra cui: la Legge sul Matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sulle Successioni della Repubblica Popolare Cinese, i Principi Generali del Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sull'Adozione della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sulla Garanzia della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sul Contratto della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sulla Proprietà della Repubblica Popolare Cinese, la legge sull'Illecito della Repubblica Popolare Cinese e le Norme Generali della Legge Civile della Repubblica Popolare Cinese.

Pertanto, dal 1 gennaio 2021, in materia di prescrizione si deve fare riferimento al Codice Civile.

Il termine ordinario di prescrizione è di 3 anni, se non previsto diversamente dalla legge.

Tuttavia, il termine di prescrizione per alcuni diritti può variare, considerando le disposizioni speciali previste da altre leggi: ad esempio, il termine di prescrizione per le azioni di proprietà e assicurazione contro i danni è pari a 2 anni; il termine di prescrizione relativo a diritti derivanti da un contratto di compravendita internazionale è pari a 4 anni. Nella maggior parte dei casi, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza della violazione del suo diritto e dell'identità dell'obbligato, ma è comunque non superiore a 20 anni, che decorrono dalla violazione del suo diritto. Resta salva – in casi eccezionali – la decisione che può prendere la Corte di derogare a tale termine (anche se superiore a 20 anni) quando accetti la richiesta del ricorrente.

L'interruzione di prescrizione ha luogo quando una dichiarazione di credito viene presentata tramite un procedimento giudizio o arbitrale (o con altri mezzi che abbiano lo stesso effetto) oppure con il riconoscimento di debito effettuata dal debitore. Inoltre, secondo il diritto cinese, la prescrizione è interrotta anche se il debitore riceva una notifica formale di credito.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Nel corso di un procedimento giudiziale o prima di esso, è possibile ottenere misure cautelari volte a conservare la garanzia patrimoniale data dai beni del debitore e proteggere, in tal modo, il creditore da possibili perdite future. Per ottenere una misura cautelare il creditore deve presentare un apposito ricorso presso la Corte del luogo dove si trova il bene o il richiedente, oppure presso la Corte competente per il merito. La Corte è tenuta a pronunciarsi nel termine di 5 giorni e, in caso d'urgenza, deve emettere la sentenza entro 48 ore. Nel caso di misure cautelari ante causam, la parte interessata ha l'onere di prestare una garanzia per gli eventuali danni causati da una misura cautelare non necessaria. La parte che ha ottenuto la misura in suo favore ha inoltre l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro 30 giorni dall'emissione della misura a pena di decadenza della misura cautelare.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Il Capitolo XVII del Codice di procedura civile della Repubblica popolare cinese prevede un particolare procedimento sommario per il recupero di un credito liquido ed esigibile. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., questa procedura può essere esperita soltanto se tra le due parti non siano pendenti altre liti relative al recupero di crediti e sia possibile notificare l'ingiunzione di pagamento al debitore. Per ottenere l'emanazione di questo provvedimento, il creditore deve presentare un ricorso presso la Corte distrettuale competente, indicando l'importo esatto del credito, nonché i fatti e le prove su cui si fonda la sua pretesa. La Corte valuta la ricevibilità del ricorso entro 5 giorni, dandone comunicazione al creditore, ed in seguito valuta la fondatezza della domanda dell'attore sulla base dei documenti presentati dallo stesso. Dunque il giudice emette, inaudita altera parte, un'ingiunzione di pagamento entro 15 giorni. Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., il debitore ha 15 giorni per adempiere oppure per depositare un'opposizione al decreto presso la stessa Corte. In quest'ultimo caso, il decreto ingiuntivo è automaticamente revocato qualora la Corte ritenga fondate le ragioni opposte e il creditore ha la facoltà di dare avvio ad una procedura ordinaria per il recupero del proprio credito (art. 217 c.p.c.). Se invece il debitore non si oppone all'ingiunzione di pagamento nei termini stabiliti, il decreto diviene esecutivo e il creditore potrà dare avvio all'esecuzione sui beni del debitore.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia cinese si articola in 4 livelli di Corti: vi sono le Corti distrettuali, le Corti intermedie, le Corti superiori e, al vertice, la Corte Suprema. La legge stabilisce la Corte competente in primo grado per ciascun tipo di controversia, distribuendo le cause tra le Corti distrettuali (innanzi alle quali si svolgono la maggior parte delle cause civili), le Corti intermedie e le Corti superiori. Quanto alle procedure esperibili, sono previsti un rito sommario e un rito ordinario. Una controversia di modesta entità e di semplice definizione può essere decisa dalla Corte distrettuale secondo un rito sommario, che permette di giungere alla decisione in 3 mesi. In tutti gli altri casi, si applica la procedura ordinaria stabilita nel Codice di procedura civile della Repubblica popolare cinese. La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso dell'attore alla Corte competente. Il ricorso deve contenere i dati personali dell'attore e del convenuto, la domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché i principali mezzi di prova di cui intende avvalersi. La Corte esamina il ricorso e i documenti depositati e valuta se ricevere o meno la causa. Se la causa è ritenuta ricevibile, la Corte provvede alla notifica della domanda nei confronti del convenuto entro 5 giorni. Il convenuto ha, quindi, 15 giorni decorrenti dalla notifica della domanda per depositare una comparsa di risposta ove dovrà proporre tutte le sue difese e indicare i principali mezzi di prova di cui intende avvalersi. Successivamente, su richiesta delle parti, o laddove vi sia una significativa mole di documentazione ovvero se la causa appaia prima facie di una certa complessità, ci può essere un ulteriore scambio di memorie istruttorie, nelle quali devono essere presentate le prove precostituite di cui si dispone, come ad esempio le testimonianze scritte, le perizie, la corrispondenza, ecc. Il procedimento prosegue con un'udienza, nella quale le parti espongono le proprie posizioni e vengono acquisite le eventuali prove testimoniali (ciò che avviene di rado). Di norma, le parti sono tenute ad indicare tutte le rispettive produzioni e istanze istruttorie entro un dato limite temporale assegnato dalla Corte o congiuntamente pattuito fra le parti (soggetto ad approvazione da parte della Corte); diversamente, le parti non potranno avanzare ulteriori produzioni istruttorie, fatto salvo per determinati tipi di prova. Talvolta, tuttavia, il giudice permette alle parti di presentare ulteriori prove anche durante o successivamente a quest'udienza. La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello presso la Corte di livello immediatamente superiore: ad esempio, una sentenza emessa dalla Corte distrettuale sarà appellata innanzi alla Corte intermedia, mentre una sentenza di primo grado della Corte intermedia sarà impugnata innanzi alla Corte superiore. Ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il termine per l'appello è di 15 giorni dalla notifica della sentenza (30 giorni se la parte soccombente risiede all'estero). Il giudizio di appello segue una procedura analoga a quella del primo grado e, di prassi, la sentenza pronunciata non costituisce oggetto di impugnazione. Al vertice del sistema giudiziario cinese, si colloca la Corte Suprema le cui pronunce sono rese pubbliche e hanno efficacia di precedente vincolante per tutte le altre Corti cinesi.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi del Codice di procedura civile, l'onere della prova spetta a colui che fa valere la propria pretesa in giudizio. Dunque è onere del creditore dimostrare tutti i fatti a fondamento del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Il diritto cinese non prevede l'istituto della disclosure, perciò non vige alcun obbligo per le parti di esibire le prove di cui dispongono alla controparte o al giudice. È facoltà delle parti avanzare un'apposita richiesta alla Corte al fine di ricercare e raccogliere prove nel caso in cui queste siano archiviate e conservate presso pubblici uffici, o registri, e l'accesso sia consentito solo sulla base di un ordine giudiziale, ovvero nel caso in cui trattasi di segreti di Stato, o di segreti commerciali, ovvero di informazioni personali di natura riservata, che non possono essere divulgati o raccolti autonomamente dalla parte.

SPESE PROCESSUALI

Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca, tuttavia, il giudice può compensare le spese tra le parti. Nell'ordinamento cinese, le spese processuali non comprendono in genere gli onorari degli avvocati, i quali sono perciò a carico di ciascuna parte. Tuttavia, con riferimento a determinate controversie vertenti ad esempio in materia di proprietà intellettuale e di diritto di famiglia, gli onorari degli avvocati sono compresi nelle spese processuali; in difetto, ciascuna parte sarà tenuta a liquidare le competenze dei rispettivi difensori. La legge cinese non prevede alcun tipo di cauzione per gli eventuali costi sostenuti per la lite.

In Cina sono ammessi accordi tra avvocati e clienti per parametrare gli onorari da corrispondere in funzione del valore dell'affare.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, lo diviene al passaggio in giudicato se non viene appellata nel termine prescritto (15 giorni o 30 giorni a seconda della situazione) dalla notifica per il deposito dell'appello. La sentenza di secondo grado invece è immediatamente esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

La Corte stabilisce nella sentenza le modalità e il termine entro il quale la parte soccombente deve ottemperare alla sentenza. In caso di mancata spontanea ottemperanza alla sentenza, la parte interessata, entro 2 anni, deve rivolgersi alla Corte dell'esecuzione del luogo in cui la parte soccombente ha i propri beni o nel luogo in cui ha sede il Tribunale di primo grado. Ai sensi dell'art. 228 c.p.c., gli atti esecutivi sono condotti dall'ufficiale giudiziario, ma la Corte distrettuale può, se le circostanze lo richiedono, istituire speciali organi incaricati dell'esecuzione. Per ottenere l'esecuzione della sentenza, è possibile dare avvio ad un'attività di pignoramento sui beni mobili o immobili del debitore. In genere, a seconda della complessità del caso, la durata di tali procedimenti può variare da alcune settimane ad alcuni mesi.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La Cina ha sottoscritto con l'Italia una Convenzione sul reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere il 20 maggio 1991, a Pechino. A norma dell' articolo 21 della Convenzione, una sentenza emessa in Italia concernente la materia civile, o che riguardi il risarcimento di danni o la restituzione di beni, anche se la sentenza è stata emessa all'esito di un procedimento penale, sarà automaticamente riconosciuta ed eseguita in Cina, ad eccezione dei seguenti casi:

- l'organo giudicante che ha emesso la sentenza non aveva la giurisdizione a norma dell'articolo 22 della Convenzione stessa;
- la sentenza non è definitiva alla stregua della legge italiana;
- il convenuto non ha avuto notizia dell'avvio del procedimento, o non ha avuto la possibilità di difendersi nel merito e/o non è stato regolarmente rappresentato e difeso di fronte alla Corte competente, alla stregua della legge italiana;
- risulta essere stata emessa sentenza a conclusione di un procedimento fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e contenente la medesima domanda anche in Cina;
- un procedimento fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e contenente la medesima domanda è pendente in Cina, e questo procedimento risulta precedente rispetto all'omologo Italiano della cui sentenza si chiede il riconoscimento e l'esecuzione;
- la sentenza risulta essere contraria all'ordine pubblico cinese, ovvero pericolosa per la sicurezza e la sovranità dello stato cinese.

La parte che intende ottenere il riconoscimento di una sentenza italiana in Cina, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione, dovrà allegare alla domanda da presentarsi innanzi alle Autorità cinesi competenti, tra gli altri:

- una copia integrale e autenticata della sentenza italiana;
- una dichiarazione resa dall'Autorità giudiziaria italiana attestante che la sentenza italiana è passata in giudicato, salvo nel caso in cui il passaggio in giudicato della sentenza sia evidente già dal testo del provvedimento;
- una traduzione in lingua cinese della sentenza italiana e di tutti i documenti indicati all'art. 24 della Convenzione.

Secondo quanto previsto dall'art. 27 della Convenzione, le transazioni concluse davanti all'Autorità giudiziaria italiana, nel corso di un processo, aventi efficacia esecutiva in Italia, sono riconosciute e dichiarate esecutive in Cina, previa richiesta della parte interessata ad ottenere il riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 282 del Codice di procedura civile della Repubblica popolare cinese, le sentenze emesse in un altro Paese possono essere riconosciute ed eseguite nel territorio cinese se tra la Cina e questo Paese è in vigore un trattato internazionale in materia (la Cina è parte di più di 30 convenzioni internazionali in materia civile e commerciale) oppure sulla base del principio di reciprocità ossia se, nel Paese in cui è stata emessa la sentenza da riconoscere, non ci sono ostacoli al riconoscimento di una sentenza cinese. In questi casi, la parte interessata deve presentare, entro 2 anni dalla pronuncia della sentenza, una richiesta di riconoscimento alla Corte intermedia del luogo nel quale la parte soccombente risiede o nel quale si trovano i suoi beni. La Corte procede ad una delibazione della sentenza senza revisione nel merito, verificando in particolare i seguenti presupposti:

- la decisione è definitiva secondo la legge del Paese nel quale è stata emessa;
- la decisione deve essere eseguita nell'ambito di competenza della Corte;
- il giudice che l'ha pronunciata aveva competenza esclusiva secondo i principi dell'ordinamento del Paese in cui è stata emessa;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto, se contumace, e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- la decisione ottenuta non è fraudolenta;
- non è stata riconosciuta in Cina un'altra sentenza avente lo stesso oggetto;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico.

Qualora non viga né una convenzione internazionale né il principio di reciprocità, la richiesta di riconoscimento presentata ad una Corte non può essere accolta; l'unico modo per poter ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera è ricorrere alle vie diplomatiche, come stabilisce l'art. 549 della comunicazione della Corte Suprema cinese sull'applicazione del Codice di procedura civile.

La Cina ha ratificato in data 22/01/1987 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Cina soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e purché le controversie vertano in materia commerciale. La Convenzione si applica anche nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

AZIONE REVOCATORIA

Gli artt. 538 e 539 del Codice Civile Cinese prevedono un'azione revocatoria ordinaria, che permette al creditore di impugnare gli atti pregiudizievoli posti in essere dal debitore. In particolare, il creditore può chiedere al giudice che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti (i) di intenzionale rinuncia a diritti; (ii) dispositivi a titolo gratuito; (iii) nei quali vi sia una significativa sproporzione tra prestazione e controprestazione.

In Cina è prevista inoltre un'azione revocatoria fallimentare che permette di revocare gli atti posti in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori. Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se compiuti nell'anno precedente all'inizio della procedura fallimentare, i seguenti atti:

- gli atti di disposizione a titolo gratuito;
- gli atti di disposizione nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- la costituzione di garanzie reali per debiti preesistenti e non garantiti;
- il pagamento di debiti non scaduti;
- la rinuncia del debitore a suoi diritti.

Inoltre, il giudice del fallimento può dichiarare privi di effetto alcuni pagamenti effettuati dal debitore in stato d'insolvenza. Questi atti sono revocabili se sono stati compiuti nei 6 mesi precedenti l'inizio della procedura fallimentare, salvo che abbiano comportato un beneficio per il debitore. Infine, sono nulli gli atti con i quali una società in difficoltà economiche abbia nascosto o trasferito la proprietà di certi beni con l'intento di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori, oppure abbia costituito o riconosciuto debiti non esistenti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 641 del Codice Civile Cinese ammette l'istituto della riserva di proprietà, permettendo alle parti di stabilire che la proprietà di un bene venduto passi al compratore solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo. Tuttavia, questa clausola non pregiudica il diritto dei terzi che acquistino in buona fede la proprietà del bene ai sensi dell'art. 311 del Codice Civile Cinese. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori del compratore inadempiente anche in sede di fallimento, mediante richiesta al curatore fallimentare.

→ Croazia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della Legge croata sulle obbligazioni (zakon o obveznim odnosima, ZOO), il termine di prescrizione per far valere un credito in materia civile è di 5 anni (art. 225 ZOO). In materia commerciale, invece, il termine di prescrizione è di 3 anni (sono commerciali i contratti stipulati tra operatori economici, art. 228 ZOO). In 3 anni si prescrivono anche i crediti relativi ai canoni di locazione e affitto (art. 229 ZOO), nonché quelli per risarcimento dei danni (art. 230 ZOO). In quest'ultimo caso il termine inizia a decorrere dal momento in cui l'attore viene a conoscenza del danno e della persona che l'ha causato; in ogni caso, l'azione di prescrive in 5 anni da quando il danno si è verificato. Inoltre, si prescrivono in 1 anno: i crediti per l'erogazione dell'energia elettrica, gas e acqua; per servizi postali e telefonici, ecc. La prescrizione si interrompe con un atto di riconoscimento del debito, diretto o indiretto (tra questi ultimi, ad esempio, sono compresi adempimenti parziali e atti di costituzione di diritti di garanzia). Inoltre, si ha interruzione della prescrizione quando viene promossa un'azione innanzi all'autorità competente. Una diffida ad adempiere inviata dal creditore al debitore non ha alcun effetto sulla prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ai sensi della Legge croata sull'esecuzione (Ovršni zakon, OZ), è possibile ottenere delle misure a tutela del credito (sredstva osiguranja) sia ante causam che nel corso del giudizio di merito. Tali misure, disciplinate dagli artt. 290 ss. OZ, consentono di costituire dei diritti su beni di proprietà dei debitori per impedire che questi alienino il proprio patrimonio impedendo così di fatto il soddisfo del creditore che procede con l'esecuzione forzata. Il Codice di procedura civile croato, ossia la Legge sul procedimento civile (Zakon o parničnom postupku, ZPP), prevede inoltre, agli artt. 272 ss, una procedura di c.d. conservazione delle prove (osiguranje dokaza), simile ad un accertamento tecnico preventivo che può essere chiesta ante causam o in corso di causa. Tale procedimento è esperibile quando sussiste il periculum in mora, ossia il probabile rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore, rendendo impossibile o molto difficile la riscossione del credito. Il procedimento inizia con un ricorso al giudice il quale viene notificato poi alla controparte. Il Tribunale può decidere di emettere il provvedimento anche inaudita altera parte. Con decreto con il quale decide circa l'istanza di assunzione della prova, il giudice fissa l'udienza per l'assunzione della medesima. In casi urgenti è possibile iniziare ad assumere la prova anche prima che il decreto venga notificato alla controparte.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

La Legge croata sull'esecuzione (OZ – artt. 278 ss.) disciplina una particolare procedura sommaria per il recupero del credito che ha inizio con il deposito di un'istanza di esecuzione presso il notaio competente. Tale procedura è esperibile per crediti pecuniari basati su determinati documenti previsti dalla legge (c.d. vjerodostojne isprave, tra cui: fatture, cambiali e assegni protestati, estratti dalle scritture contabili, scritture private autenticate). Il notaio concede il c.d. rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovvero un provvedimento con il quale ingiunge al debitore di pagare l'importo dovuto entro 8 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore può dare avvio all'esecuzione. Entro lo stesso termine il debitore può proporre un'opposizione contro il provvedimento notarile (prigovor), indirizzandola al notaio che lo ha emesso. In tal caso il notaio trasmette l'opposizione al Tribunale competente, il quale dichiara inefficace il provvedimento e fissa un'udienza con la quale inizia il procedimento ordinario.

Nel corso del procedimento ordinario, regolato dal ZPP, il creditore è tenuto a provare il fondamento del preteso credito, fornendo a tal fine le necessarie prove, senza però dover presentare una nuova memoria difensiva. Nel caso in cui il credito sia contestato o il debitore abbia la propria sede o residenza fuori dal territorio croato, la Legge sul procedimento civile (ZPP - artt. 445a ss.) prevede la possibilità per il creditore di presentare un'istanza di ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale competente. Se ricorrono tutti i presupposti di legge, il Tribunale emette il decreto ingiuntivo (platni nalog) avverso il quale il debitore può fare opposizione. La proposizione dell'opposizione comporta l'avvio di un procedimento ordinario, alla stregua di quanto accade per il procedimento innanzi al notaio.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con il deposito presso il Tribunale competente di un ricorso, che viene successivamente notificato dal Tribunale al convenuto. Il Tribunale invita il convenuto a costituirsi in giudizio (entro un termine che varia dai 30 ai 45 giorni dalla notifica), depositando la propria comparsa di risposta e lo avvisa che, in caso di mancata costituzione entro tale termine e nel caso in cui sussistano determinati presupposti, potrà subito emettere la sentenza in contumacia (presuda zbog ogluhe). Generalmente, il procedimento si svolge in 3-5 udienze, di discussione e assunzione delle prove. La prima udienza è fissata solitamente dopo 7-9 mesi dal deposito del ricorso. All'udienza di discussione, il giudice fissa le eventuali successive udienze istruttorie, nel corso delle quali vengono escussi i testi, nominati i periti in caso di consulenze tecniche d'ufficio, ecc. Prima che la Corte trattienga la causa in decisione, le parti si scambiano almeno 1 o 2 memorie. Esaurita l'istruttoria, il giudice emette la sentenza. Solitamente la sentenza di primo grado viene emessa entro 3 anni dall'inizio del procedimento. La sentenza di primo grado può essere impugnata in materia civile entro 15 giorni dalla sua notifica e in materia commerciale entro 8 giorni (per cause di modesta entità ovvero fino a HRK 10.000 il termine è di 8 giorni) mediante il deposito del relativo atto presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado; il Tribunale cura poi la trasmissione dell'atto alla Corte d'Appello. L'appellato ha solitamente 8 giorni di tempo, dalla notifica dell'impugnazione, per depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. La valutazione della Corte di seconda istanza implica un riesame in fatto e in diritto della causa. Contro la sentenza di secondo grado, le parti possono esperire solamente rimedi straordinari come la revisione e il ricorso per il rinnovo del processo (prijedlog za ponavljanje postupka). In particolare, oltre ai casi espressamente previsti dalla ZPP, il riesame del processo può essere concesso al momento della approvazione iniziale da parte della Corte Suprema (che concede la pre - approvazione della questione che può essere la base per il riesame). In caso di risposta affermativa in tal senso, la parte potrà presentare una richiesta di riesame alle condizioni stabilite da ZPP.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi della legge croata, ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese. Dunque, spetta al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi dello stesso. Il Tribunale ammette in giudizio le prove rilevanti e procede all'assunzione delle prove costituenti (ad esempio, testimonianze, esame delle parti, ecc.) nel corso del procedimento. Il processo croato è retto dal principio dispositivo e al giudice non è concesso introdurre ex officio mezzi di prova.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali comprendono le tasse richieste dal Tribunale per poter validamente instaurare o proseguire il procedimento e gli onorari degli avvocati, dei periti e degli interpreti. Tali spese dipendono in larga parte dal valore della causa e sono disciplinate dalla Legge sulle imposte per i procedimenti giudiziari e dal tariffario forense. In Croazia è richiesto il pagamento della tassa sull'atto introduttivo del giudizio, oltre che della tassa sulla comparsa di costituzione che tuttavia non può essere superiore a HRK 5.000. Durante il processo, ciascuna parte anticipa le proprie spese processuali. A procedimento esaurito, le spese vengono poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata dal Tribunale. Il patto con il quale l'avvocato percepisce come compenso una percentuale sull'importo liquidato all'esito della causa è ammesso nella misura del 30% del valore della sentenza.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto nel momento in cui passa in giudicato. Pertanto, la sentenza diviene esecutiva quando non viene impugnata entro il termine stabilito dalla legge o non è altrimenti impugnabile. In seguito al passaggio in giudicato della sentenza il debitore ha un termine per adempiere spontaneamente che corrisponde a 15 giorni in materia civile e a 8 giorni in materia commerciale (e per cause di modesta entità). Soltanto allo scadere di questo termine, il creditore può dare avvio all'esecuzione. Esistono tuttavia casi in cui è possibile ottenere la provvisoria esecutorietà; ad esempio, i provvedimenti dell'autorità fiscale, nonostante l'impugnazione, sono immediatamente esecutivi.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Poiché la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, la proposizione dell'appello ne impedisce l'esecuzione fino al termine del relativo procedimento di secondo grado, senza che sia necessaria un'apposita domanda.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata ha l'onere di presentare una specifica domanda al Tribunale competente (prijedlog za ovrhu), allegando alla stessa il titolo. Il Tribunale emette un titolo esecutivo e ordina l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del debitore. L'esecuzione è disciplinata diversamente a seconda che l'esecuzione riguardi beni mobili o immobili del debitore. Recentemente è stato introdotto un ulteriore procedimento esecutivo, che consente al creditore di ricorrere all'agenzia di intermediazione finanziaria FINA per l'esecuzione di un pignoramento sui conti correnti bancari del debitore aperti in qualsiasi banca in Croazia, al fine del successivo trasferimento dell'ammontare vantato sul conto corrente del creditore.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

A seguito dell'entrata della Croazia nell'Unione Europea, avvenuta il 1/7/2013, il riconoscimento delle sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione Europea è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012. Fuori dalla predetta ipotesi, la Legge croata sul diritto internazionale privato (ZRSZ) dispone che una sentenza straniera è riconosciuta in Croazia sulla base della verifica dei seguenti presupposti:

- nel corso del procedimento straniero sono stati rispettati i diritti di difesa del convenuto, in particolare laddove quest'ultimo non sia comparso in giudizio a causa di irregolarità procedurali;
- la controversia non doveva essere devoluta in via esclusiva al giudice croato;
- la decisione non è contraria ad una sentenza emessa sullo stesso caso da una Corte croata o ad una sentenza straniera riconosciuta in Croazia;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico e alla costituzione croati;
- vige il principio di reciprocità tra la Croazia e il Paese nel quale la sentenza è stata emessa.

In data 08/10/1991 è entrata in vigore in Croazia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione in Croazia si applica, in via non retroattiva, soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e purché le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

In Croazia sono previsti due tipi di azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dalla Legge sulle obbligazioni (ZOO), permette ad un creditore di impugnare gli atti compiuti in suo danno dal debitore. La revocatoria ordinaria può essere esperita contro gli atti a titolo oneroso entro il termine di 1 anno dal loro compimento e contro gli atti a titolo gratuito entro il termine di 3 anni. L'azione revocatoria ha come conseguenza quella di rendere inopponibili nei confronti di chi l'ha esperita gli atti fraudolenti, fino alla concorrenza del credito vantato.

La legge croata prevede, inoltre, la possibilità di esperire l'azione revocatoria fallimentare per mezzo della quale i creditori possono contestare la validità degli atti compiuti dal debitore prima dell'avvio della procedura concorsuale. Oggetto di revocatoria possono essere tutti gli atti che abbiano avuto l'effetto di alterare la par condicio creditorum nella ripartizione dell'attivo fallimentare tra i creditori o di favorire uno dei creditori rispetto ai restanti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La riserva di proprietà (kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva) è un istituto previsto dalla Legge croata sulle obbligazioni (ZOO). Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo. Per poter essere valida ed efficace, la clausola deve essere esplicitamente pattuita nel contratto. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente soltanto nel caso in cui sia inserita in un atto autentificato che abbia data anteriore al fallimento dell'acquirente o al pignoramento del bene. In sede di fallimento, qualora il venditore abbia pattuito con l'acquirente (debitore fallito) tale clausola in un contratto di compravendita stipulato in data anteriore al fallimento e il bene sia stato consegnato all'acquirente, il curatore fallimentare può scegliere se adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo oppure rifiutare tale adempimento; in questo caso il venditore diviene un creditore fallimentare.

→ Danimarca

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della legge danese, il periodo ordinario di prescrizione è di 3 anni, salve diverse disposizioni di legge. Il termine comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Le parti possono estendere consensualmente il periodo di prescrizione fino a 10 anni e pattuire la sospensione del decorso dei termini. La prescrizione si interrompe con un riconoscimento, espresso o tacito, del debito o con l'introduzione di un giudizio.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura danese prevede la possibilità di ottenere la concessione di misure cautelari, quali ordini di istruzione preventiva, provvedimenti inibitori o sequestri. A tal fine, la parte interessata ha l'onere di dimostrare il periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. La parte deve, inoltre, provare che la misura richiesta è idonea ad evitare tale pregiudizio e il suo aggravarsi. Il giudice può concedere misure cautelari anche ante causam; in questo caso, tuttavia, è onere del creditore dare successivamente avvio ad una procedura ordinaria, chiedendo la conferma della misura cautelare. Il termine per la proposizione della domanda è di 2 settimane nel caso di provvedimenti inibitori e di 1 settimana in caso di sequestro. Le misure cautelari possono essere richieste avanti al giudice danese anche in relazione a cause pendenti in Paesi stranieri, se i presupposti all'uopo stabiliti dalla legge danese sono soddisfatti.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Danimarca non si applica il Regolamento UE n. 1896/2006 e non esiste un procedimento analogo di ingiunzione di pagamento. Tuttavia, la legge danese prevede una particolare procedura per il recupero di un credito. Dopo 10 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile, il creditore può inviare una diffida ad adempiere al debitore, imputando un importo di DKK 100 a titolo di costi per l'invio della diffida. Il creditore può ripetere tale azione per 3 volte, facendo decorrere 10 giorni da una diffida all'altra. Il creditore può, inoltre, dare incarico ad un terzo di porre in essere le azioni necessarie per il recupero del credito, ponendo a carico del debitore i relativi costi. Inoltre, se il credito è di valore inferiore a DKK 100.000, il creditore può inviare al debitore un formulario standard per crediti di modesta entità. Qualora il debitore non si opponga alla pretesa fatta valere, il creditore può procedere all'esecuzione del credito senza dare avvio ad un procedimento ordinario.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il procedimento ordinario ha inizio con un atto di citazione, che deve contenere la determinazione dell'oggetto della causa, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'indicazione dei mezzi di prova e una proposta di calendario in merito alla procedura da seguire, relativa, ad esempio, alla composizione della Corte, al numero di giudici, ecc. Il giudizio di primo grado è, di norma, di competenza del Tribunale distrettuale (Byretterne). Casi particolari, che, ad esempio, riguardano questioni di diritto d'interesse generale, possono essere trattati in prima istanza dal Tribunale regionale (Landsretterne). Sono, inoltre, previsti alcuni Tribunali speciali (in particolare in materia marittima, commerciale e lavoristica). L'atto di citazione è notificato al convenuto a mezzo di un ufficiale giudiziario, a mani proprie o di un suo familiare. Il convenuto dispone, generalmente, di 2 settimane per costituirsi in giudizio.

Le parti possono procedere ad un ulteriore scambio di repliche e controrepliche, nei termini stabiliti dal giudice (di norma pari a 3-4 settimane, ma prorogabili su richiesta di parte). Ai sensi del Chapter 27 dell'Administration of Justice Act danese, il giudice può esperire un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di mancata composizione della controversia, segue un'udienza preliminare nel corso della quale le parti espongono le proprie argomentazioni in merito ai fatti e agli argomenti giuridici rilevanti per la controversia. Le parti possono modificare e precisare le domande, nonché presentare nuove prove, fino a 4 settimane prima dell'udienza di trattazione. Nella maggior parte dei casi, il giudice chiede che sia presentato nelle 2 settimane precedenti all'udienza un resoconto della lite, che deve specificare le questioni di diritto e i mezzi di prova, compresa la lista dei testimoni. Dopo aver esaurito l'istruttoria, il giudice è tenuto a pronunciare la sentenza entro 4 settimane dall'udienza di trattazione, la quale di norma si compone di una breve motivazione scritta e del dispositivo.

Le sentenze di primo grado emesse dai Tribunali distrettuali (ad eccezione di quelle contumaciali) possono essere oggetto di gravame innanzi ad uno dei due Tribunali regionali presenti in Danimarca. Le sentenze di valore inferiore a DKK 20.000, tuttavia, possono essere impugnate soltanto a seguito di una particolare autorizzazione dell'organo competente. Il termine per proporre appello è di 4 settimane dalla decisione di primo grado. Generalmente, la sentenza di secondo grado è definitiva e non ulteriormente impugnabile. Tuttavia, in eccezionali circostanze e per casi che concernono questioni di grande importanza o principi generali, l'organo competente può autorizzare la promozione del terzo grado di giudizio innanzi alla Corte Suprema (Højesteret). Il termine per proporre tale ricorso è di 8 settimane. La Corte Suprema, attraverso le sue decisioni, determina gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti inferiori. La durata media di un processo in Danimarca varia da 6 a 12 mesi.

La Groenlandia e le isole Faroe hanno due ordinamenti separati rispetto alla Danimarca.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi della legge danese, chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Dunque, spetterà al creditore dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, mentre sarà onere del debitore dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa fatta valere. Il giudice è libero di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Generalmente, le prove sono assunte oralmente nel processo: le prove documentali devono essere lette, anche parzialmente, davanti al giudice nel corso della trattazione della controversia. Le testimonianze sono rese oralmente e verbalizzate, con la possibilità di una cross-examination delle parti e di domande dirette da parte del giudice. Anche i consulenti tecnici possono essere ascoltati in udienza, anche se generalmente presentano una perizia scritta e, se questa è ritenuta esaustiva, non sono chiamati a deporre oralmente. L'ordinamento danese non contempla l'istituto della disclosure. Sebbene, infatti, nelle prime fasi del giudizio ciascuna parte abbia l'onere di presentare in giudizio tutti i documenti su cui si fonda la propria domanda, questa previsione non giunge ad imporre alla parte di esibire anche i documenti per essa potenzialmente sfavorevoli. Il giudice, inoltre, può ordinare, su istanza di parte, l'esibizione dei documenti in possesso della controparte. La parte interessata deve specificare nella richiesta la rilevanza del documento per la controversia e dedurre il motivo per cui il documento dovrebbe essere in possesso della parte. In caso di mancata ottemperanza all'ordine, il giudice può trarne argomenti di prova sfavorevoli alla parte inadempiente.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali variano considerevolmente in funzione del valore della causa, delle richieste istruttorie e dello svolgimento della procedura. L'importo delle spese ripetibili dalla parte risultata vittoriosa all'esito della causa è generalmente stabilito dal giudice, sulla base di un tariffario emanato dai Tribunali regionali. La pronuncia relativa alle spese processuali può essere impugnata separatamente rispetto al resto della sentenza. La Corte può chiedere all'attore, se cittadino extracomunitario, di prestare una garanzia per le eventuali spese sostenute dal convenuto, se viene sollevata una specifica istanza.

Le competenze degli avvocati devono essere imputate al cliente in modo congruo ed equo; nel rispetto di tale principio, l'avvocato e il cliente sono liberi di concludere qualunque tipo di accordo che preveda un compenso superiore nel caso di vittoria nella lite, ma non è consentito che l'avvocato riceva una parte o una percentuale della somma liquidata dalla sentenza.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro non è immediatamente esecutiva. Essa può essere eseguita soltanto a seguito del passaggio in giudicato, dopo 14 giorni dalla sua pronuncia, salvo che sia stato proposto appello.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e, dunque, la sua esecutorietà.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio alla fase esecutiva, il creditore ha l'onere di rivolgersi al giudice dell'esecuzione (Fogedretten), incardinato presso il Tribunale distrettuale (Byretten) del luogo di residenza del debitore. Il debitore è citato a comparire innanzi al giudice e, nel corso dell'udienza, ha l'obbligo di dichiarare il vero in merito ai beni che possiede, a pena di sanzioni penali (che includono persino l'arresto). Se il debitore dichiara di essere insolvente, il giudice dell'esecuzione rigetta la domanda del creditore, il quale potrà proporre una nuova domanda non prima di 6 mesi. Se, invece, il debitore possiede dei beni sui quali procedere all'esecuzione, l'ufficiale giudiziale può dare avvio al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore in via coattiva.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione in Danimarca di decisioni emesse in Paesi membri dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012: benché inizialmente la Danimarca non partecipasse al Regolamento (con ciò mantenendosi la vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968), le disposizioni dello stesso sono oggi vincolanti anche in Danimarca, a seguito di un Accordo del 2005 tra UE e Danimarca concluso sulla base della Decisione UE n. 325/2006. La Danimarca è, inoltre, parte di numerose Convenzioni internazionali in materia di riconoscimento di sentenza straniera, quali la Convenzione nordica sul riconoscimento delle sentenze civili del 1933, conclusa tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, e la Convenzione di Lugano in materia civile e commerciale, applicabile alle sentenze emesse nei Paesi membri dell'EFTA (ad espressa eccezione del Liechtenstein). Fuori da queste ipotesi, le sentenze straniere non sono generalmente riconosciute in Danimarca.

La Danimarca ha ratificato in data 22/12/1972 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Danimarca soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale. La Convenzione si applica anche in Groenlandia e nelle isole Faroe.

AZIONE REVOCATORIA

La Legge fallimentare danese prevede un'azione revocatoria che consente di impugnare gli atti giuridici del debitore che pregiudicano la posizione dei creditori o di alcuni creditori a favore di altri. La revocatoria agisce:

- in via automatica, in caso di atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, atti estintivi di debiti non scaduti, prestazione di garanzie su debiti preesistenti;
- previa dimostrazione della conoscenza del pregiudizio da parte dell'altro contraente, nel caso di atti pregiudizievoli o che favoriscono uno dei creditori.

L'azione revocatoria si prescrive, generalmente, nel termine di 3 mesi nei casi in cui opera in via automatica, mentre non è soggetta a limiti di tempo negli altri casi. Inoltre, sono previsti termini di prescrizione speciali, che variano da 6 a 24 mesi per gli atti di disposizione a favore di persone legate al fallito da particolari rapporti di famiglia o di natura economica.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'ordinamento danese contempla l'istituto della riserva di proprietà. Dunque, le parti di un contratto di compravendita possono stabilire che il diritto di proprietà sul bene sia trasferito al momento del pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Questa clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento, a condizione che sia stata iscritta negli appositi registri prima dell'avvio della procedura concorsuale.

→ Emirati Arabi Uniti

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della Legge federale n. 5 del 1985 e successive modifiche, il termine di prescrizione ordinario è di 15 anni, salva diversa disposizione di legge. In particolare, i diritti derivanti da attività commerciali si prescrivono nel termine più breve di 10 anni come stabilito dalla UAE Commercial Transactions Law (art. 95 CTL UAE Federal Law n. 18 del 1993). Sono previsti ulteriori termini di prescrizione più brevi: ad esempio, si prescrivono in 3 anni i diritti derivanti da contratti di assicurazione, da assegni o da responsabilità extracontrattuale; in 2 anni i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute ai consumatori, dei prestatori di lavoro per le retribuzioni e per altri oneri loro dovuti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Negli Emirati Arabi Uniti la prescrizione dei diritti, il termine di prescrizione può essere interrotto con la notificazione dell'atto con il quale si introduce un giudizio o, in generale, da un procedimento giudiziario intrapreso dal creditore per far valere il proprio diritto oppure dal riconoscimento del debito fatto dal debitore mediante una lettera o email.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sono previste diverse procedure cautelari a tutela dei diritti del creditore, tra le quali il sequestro conservativo, la detenzione del debitore e l'ordine di non lasciare il Paese.

Con il sequestro conservativo il creditore chiede – ante causam o in corso di causa – al giudice competente di autorizzare un sequestro sui beni mobili e immobili del debitore e ciò nel caso in cui ricorrano:

- il possesso da parte del creditore di un titolo esecutivo o di un riconoscimento di debito incondizionato e, comunque, la sussistenza di una pretesa di importo specificato;
- il rischio che il debitore possa fuggire dal Paese o nascondere i suoi beni o sia residente all'estero.

Nel caso in cui il credito sia di valore indefinito, il giudice potrà, comunque, emettere un provvedimento di sequestro stimando il valore del credito alla luce di quanto esposto dal ricorrente nell'istanza, che dovrà anche contenere l'indicazione dei beni del debitore da sottoporre a sequestro. Il giudice, effettuata una breve indagine, se ritiene che i documenti presentati siano rilevanti e sufficienti, emette il provvedimento. Entro 8 giorni dal momento in cui viene data esecuzione al provvedimento, il creditore dovrà avviare un procedimento di merito, pena l'invalidità del sequestro, fatti salvi i casi in cui si tratti di beni mobili deperibili, per i quali il giudice potrà ordinare la vendita immediata. In caso di convalida del sequestro, si procederà alla vendita dei beni, con o senza incanto. Indipendentemente dallo stato dell'esecuzione – purché prima dell'ordinanza di vendita – il debitore potrà effettuare, presso la tesoreria del Tribunale, un'offerta di deposito di una somma pari a quella oggetto del sequestro, oltre alle spese di esecuzione. In caso di bene immobile, il debitore potrà chiedere al giudice di fissare un ammontare a soddisfacimento del credito che dovrà essere anch'esso depositato presso il Tribunale, con la conseguenza che il sequestro verrà trasferito dall'immobile alla somma depositata. L'offerta reale accompagnata da un formale atto di opposizione del debitore determina l'interruzione dell'esecuzione del provvedimento cautelare. Qualora il debito sia di ammontare indeterminato, il giudice potrà ordinare l'interruzione della procedura chiedendo il deposito di un ammontare stabilito discrezionalmente, e comunque maggiore rispetto a quello oggetto del giudizio.

In caso di illegittima interruzione dell'esecuzione, il debitore potrà essere condannato al pagamento di un ulteriore ammontare compreso tra AED 100 e AED 1.000, salvo prova del maggior danno sofferto da parte del creditore.

Una diversa misura cautelare è la detenzione del debitore. Su richiesta del creditore, il giudice dell'esecuzione potrà ordinare la detenzione del debitore nel caso in cui questi si rifiuti di dare esecuzione ad un ordine di pagamento, malgrado la conferma della sua possibilità di adempiere, o se vi sia il rischio che possa lasciare il Paese. Il giudice dell'esecuzione, condotte le indagini preliminari volte ad accertare la fondatezza della domanda, se ritiene, può accordare al debitore un periodo di tempo (non superiore a 6 mesi) per adempiere. L'esecuzione dell'ordine di arresto non comporta il soddisfacimento dei diritti sulla base dei quali l'ordine è stato emesso, non impedendo ogni altra esecuzione ammessa dalla legge. I casi in cui il giudice può emanare un mandato di arresto sono determinati e richiedono la prova che il debitore abbia agito con dolo contro il creditore o non abbia corrisposto ratei stabiliti dal giudice. Il debitore potrà essere sottoposto a detenzione per un periodo non superiore ad 1 mese, salvo specifiche eccezioni. Il creditore potrà ottenere un nuovo ordine di arresto del debitore trascorsi 90 giorni dal suo rilascio qualora il medesimo continui a non adempiere all'obbligo di pagamento malgrado risulti solvente.

Un'ulteriore misura cautelare ottenibile negli Emirati Arabi Uniti è il c.d. ordine restrittivo della libertà di viaggiare. Su richiesta del creditore, il giudice competente può emettere un ordine restrittivo della libertà di viaggiare del debitore se ritiene fondata la domanda; l'ordine comporta il sequestro del passaporto del debitore con l'emissione di un ordine restrittivo della libertà di circolare. Si fa luogo a tale provvedimento restrittivo solo ove esso appaia fondato e, nello specifico, ricorrano le seguenti condizioni: il credito sia esigibile o, comunque, conosciuto dal debitore, dovuto e non contestato; il credito sia di ammontare non inferiore ad AED 10.000 e il creditore abbia fornito un deposito cauzionale di valore pari al risarcimento del danno derivante dalle eventuali perdite subite dal debitore. Tale ordine resta in vigore fino a quando permane l'obbligazione di pagamento verso il creditore. L'ordine può essere revocato qualora il debitore fornisca idonea garanzia del pagamento e perde efficacia qualora il creditore non agisca in giudizio, iniziando un procedimento ordinario negli 8 giorni successivi all'emissione ovvero non cominci l'esecuzione del titolo nei 30 giorni dalla data dell'esecutorietà del medesimo.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Il diritto emiratino conosce due tipi di procedimenti sommari: il decreto ingiuntivo e l'ordine di consegna.

Il decreto ingiuntivo può essere chiesto da chi è creditore di una somma liquida di denaro che risulta da assegni di pagamento in scadenza e/o cambiali o strumenti di pagamento simili, o di una determinata quantità di cose fungibili o da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. Il creditore, prima di proporre l'istanza al giudice, dovrà diffidare il debitore via raccomandata A/R, concedendogli un termine di 5 giorni per adempiere all'obbligazione. Nel caso in cui decorra inutilmente tale termine, il creditore può proporre il ricorso per ingiunzione di pagamento, fornendo prova scritta del diritto fatto valere. Il provvedimento di ingiunzione deve essere emesso dal giudice entro 3 giorni dalla richiesta del ricorrente e va notificato al debitore entro 30 giorni dall'emissione. Entro il medesimo termine il decreto dovrà essere posto in esecuzione; in mancanza, il provvedimento perderà la sua efficacia. Se il giudice non ritiene fondata la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, provvede a trasferire gli atti al giudice di merito competente il quale fisserà un'udienza in contraddittorio con il debitore. La decisione all'esito del giudizio non potrà essere impugnata da parte del creditore. Il debitore ingiunto può fare opposizione al decreto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, proponendo atto di citazione e instaurando così un procedimento di merito. La proposizione dell'opposizione impedirà l'esecuzione del decreto. Il decreto ingiuntivo, anziché essere opposto, potrà, sempre entro 15 giorni dalla notifica, venire impugnato, restando inteso che le due ipotesi sono alternative tra loro; pertanto, il debitore che decide di ricorrere in appello non potrà proporre opposizione e viceversa. L'ordine di consegna, invece, si ottiene presentando un ricorso alla cancelleria del giudice competente, sulla scorta di fondati motivi e prove scritte del diritto vantato. Il giorno seguente al deposito, il giudice, ove ritenga fondati i motivi e le prove addotte, emette il provvedimento.

Per divenire esecutivo, il provvedimento deve essere approvato dal Presidente del Tribunale ovvero da diverse specifiche autorità competenti. Il provvedimento perde efficacia se non viene eseguito entro 30 giorni dall'emissione; ciò non preclude la possibilità per il ricorrente di reiterare la domanda. Il resistente può fare reclamo avverso il provvedimento davanti al medesimo giudice ovvero davanti al Presidente del Tribunale. Il reclamo contro l'ordinanza non comporta la sospensione della sua efficacia esecutiva, ma il giudice può ordinarla ove il debitore fornisca idonea garanzia. La procedura del reclamo seguirà il suo corso senza interferire con il giudizio di merito e si concluderà con una sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia e la disciplina del processo civile sono disciplinate dalla Legge federale n. 11 del 1992. Tutti gli Emirati sono parte di un sistema giudiziario federale, ad eccezione di Dubai, Abu Dhabi e Ras al Khaimah che hanno un loro sistema giudiziario indipendente, seppur simile a quello federale. In ciascuno degli Emirati della Federazione sono presenti Corti di prima istanza, Corti di Appello ed una Corte di Cassazione. Il Dubai International Financial Center (DIFC), invece, dispone di un sistema giudiziario e di una legislazione separata.

Prima di dare avvio ad una causa in materia commerciale, le parti possono rivolgersi ad un comitato di conciliazione, nominato dal Ministro della Giustizia, il quale può esperire un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di esito negativo, è possibile dare avvio ad una procedura ordinaria mediante il deposito di un ricorso (plaint) presso la cancelleria del giudice di prime cure, previo pagamento della tassa di registrazione pari al 4-5% del valore della causa (a Dubai la percentuale è del 6,5%) con alcune eccezioni che dipendono dal valore della causa. La lingua processuale è l'arabo e tutti i documenti depositati devono essere tradotti da un traduttore ufficiale autorizzato. In seguito, il tribunale assegnerà un numero alla causa e contestualmente fisserà la data per l'udienza. Il cancelliere, attraverso l'ufficiale giudiziario, notificherà il provvedimento al convenuto entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso.

Al fine di semplificare la procedura di notifica, le norme in materia hanno permesso una semplificazione del procedimento; risulta dunque possibile effettuare la notifica tramite e-mail, sms e corriere.

Il ricorso viene poi notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, unitamente ai documenti allegati dall'attore. Il convenuto può depositare comparsa di risposta, alla quale l'attore può replicare. Generalmente, seguono, a intervalli di 2-4 settimane, ulteriori scambi di memorie fino a che il giudice non ritenga la causa matura per la decisione. Il numero di udienze varia in funzione della complessità della causa e delle circostanze del caso. L'intera procedura è, comunque, basata quasi esclusivamente sulle allegazioni scritte e sui documenti presentati dalle parti. L'escussione di testimonianze orali non avviene quasi mai in udienza, in quanto il giudice spesso affida ad un esperto il compito di ascoltare i testimoni e si basa poi sul verbale da questi redatto. Frequentemente, inoltre, il giudice nomina consulenti tecnici per le valutazioni di fatto, soprattutto in materie tecniche, finanziarie o contabili. Il giudice ha rilevanti poteri di direzione del processo. La durata media dei procedimenti di primo grado è di 1 anno dal ricorso (a Dubai la durata media è sensibilmente inferiore).

Le sentenze di primo grado possono essere impugnate con appello, salvo che ciò non sia escluso dalla legge o per accordo delle parti. Il termine per appellare è pari a 30 giorni, che decorrono dal giorno della notifica della sentenza, salvo diversa previsione normativa; in caso di urgenza, il termine per appellare la sentenza si riduce a 10 giorni. Le tasse di registrazione sono pari all'1,5% del valore della causa fino ad un massimo di AED 6.000. Il soggetto convenuto in appello ha facoltà di proporre appello incidentale fino alla data della prima udienza. In sede di appello si discute nuovamente il merito della causa, ma non potranno essere proposte domande nuove. La domanda originaria può essere ampliata e modificata in relazione al quantum a fronte di oneri finanziari, imposte e ulteriori spese sopravvenute alla proposizione della domanda di primo grado. Le decisioni della Corte d'Appello possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione se il valore della causa è superiore a AED 200.000 o ha un valore indeterminabile o quando la sentenza: sia affetta da vizio di interpretazione o da vizio procedurale; sia stata pronunciata in contrasto con i principi di giurisdizione; sia stata emessa su prove che risultino in seguito destituite di ogni fondamento o risultate insufficienti o contraddittorie. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di appello o dalla prova della conoscenza della medesima. La tassa di registrazione è fissa ed è pari a AED 2.000. Tutte le decisioni prese dalla Corte di Cassazione devono considerarsi definitive e non sono suscettibili di impugnazione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi della legge emiratina, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre spetta a chi eccepisce l'infondatezza del medesimo diritto provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda. La procedura negli Emirati Arabi Uniti non prevede l'istituto della disclosure, salvo che non vi sia una richiesta specifica da parte del giudice rivolta alla parte di consegna dei documenti in cui si trova in possesso. Ai sensi della Legge federale n. 10 del 1992 (e successive modifiche) relativa alla disciplina delle prove, il consulente tecnico nominato dal giudice può richiedere copia dei documenti alla/e parte/i, ma non ha alcun potere coercitivo e in questo caso, il consulente tecnico può chiedere al tribunale che ordini alla parte la consegna dei documenti di cui è in possesso.

SPESE PROCESSUALI

Negli Emirati Arabi Uniti vige il principio della soccombenza, sicché le spese di giudizio, inclusi gli onorari del difensore della parte vittoriosa, sono poste a carico della parte soccombente in giudizio. Ad ogni modo, i tribunali emiratini, in merito agli onorari del difensore, normalmente stabiliscono una cifra che non ecceda i 2.000 AED. Se vi è più di un debitore soccombente, le spese andranno divise equamente o in base al grado di responsabilità accertata. Attualmente, il patto di quota lite negli Emirati Arabi non è disciplinato; di fatto tale vuoto normativo ha permesso che questo accordo tra difensore e assistito sia divenuto una pratica piuttosto diffusa.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, salvo particolari casi nei giudizi in materia di lavoro o esigui crediti commerciali; mentre lo è la sentenza di appello. Va, inoltre, rilevato che, per quanto concerne i procedimenti sommari, in particolare l'order of payment, la proposizione dell'opposizione da parte del resistente impedisce l'esecuzione del decreto ottenuto dal creditore ricorrente.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza di appello. Tuttavia, il ricorrente può proporre una domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva qualora dimostri che dalla mancata sospensione possa derivare un danno irreparabile. Il Presidente della Corte fisserà, quindi, un'udienza per discutere la domanda in contraddittorio tra le parti e ne darà notizia anche al Pubblico Ministero. In tal caso, la Corte potrà disporre che il ricorrente fornisca idonea garanzia mediante deposito cauzionale.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per iniziare la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva da parte del Tribunale competente. Ottenuta tale formula, il creditore notifica al debitore un atto di parte con cui intima a quest'ultimo di adempiere alla propria obbligazione. In caso di mancato pagamento entro i termini di legge e pari a 15 giorni, il creditore può dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore o mediante l'esperimento di diversi mezzi esecutivi previsti dalla legge (ad esempio, detenzione di breve durata o sequestro del passaporto del debitore).

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

In materia di cooperazione giudiziaria e di riconoscimento di sentenze straniere, gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto Convenzioni internazionali con diversi Paesi.

Vi sono due accordi internazionali chiave che regolano l'esecuzione e la notifica: l'accordo arabo di Riyadh del 1983 in materia di cooperazione giudiziaria (la "Convenzione di Riyadh") e la Convenzione del Consiglio di cooperazione del Golfo del 1996 per l'esecuzione di Sentenze, Deleghe e Notifiche Giudiziarie (la "Convenzione del CCG").

Ad ogni modo, la convenzione più importante di cui gli Emirati Arabi Uniti sono parte è la Convenzione di Riyadh che prevede il mutuo riconoscimento delle sentenze emesse in 18 Stati di tutto il mondo arabo, come Arabi Uniti, la Giordania, il Bahrein, il Kuwait, l'Oman, il Qatar, l'Algeria, il Sudan, il Libano, l'Arabia Saudita, mediante una procedura che non comporta la revisione nel merito della sentenza. La parte interessata ha infatti il solo onere di chiedere la registrazione della sentenza presentandone una copia debitamente certificata e autenticata unitamente alla prova della sua esecutività. La competenza è della Corte di prima istanza e, per l'esecuzione successiva all'exequatur della decisione, della Corte dell'esecuzione. In alcuni casi previsti dalla Convenzione di Riyadh, è stata ammessa l'esecuzione di una sentenza straniera direttamente dalla Corte dell'esecuzione, senza necessità di un exequatur. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in un Paese con il quale gli Emirati Arabi Uniti non abbiano sottoscritto accordi internazionali sono regolati dalle disposizioni del Codice di procedura civile. Innanzitutto è necessario verificare se tra gli Emirati Arabi Uniti e il Paese nel quale la decisione è stata emessa vige il principio di reciprocità. Inoltre, la sentenza deve rispettare i seguenti presupposti:

- la controversia non era di competenza delle Corti degli Emirati Arabi Uniti;
- la Corte che ha emesso la sentenza era competente secondo la legge di quel Paese;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- la decisione è definitiva e vincolante secondo la legge del Paese in cui è stata emessa;
- la decisione non è contraria ad una sentenza o ad una decisione emessa da una Corte degli Emirati Arabi Uniti;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ratificato in data 21/08/2006 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 19/11/2006. Nonostante tale convenzione, risulta molto difficile il riconoscimento del lodo arbitrale straniero negli Emirati Arabi Uniti.

AZIONE REVOCATORIA

Negli Emirati Arabi Uniti è prevista un'azione revocatoria fallimentare dal Decreto Legge federale n. 19 del 2019. In tema di revocatoria fallimentare, la normativa individua alcuni atti specifici compiuti dal debitore durante lo stato di insolvenza e prima della dichiarazione di fallimento, soggetti all'azione revocatoria, tra cui: atti a titolo gratuito, atti estintivi di debiti pecuniari scaduti non effettuati con mezzi normali di pagamento, atti di adempimento effettuati mediante deposito cauzionale o trasferimento bancario (considerati come pagamenti in contante), concessione di ipoteca o altra garanzia sui beni del debitore. Qualunque altro atto potrà essere soggetto all'azione revocatoria nel solo caso in cui venga fornita la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Sono, quindi, fatti salvi i diritti dei creditori pignorati o ipotecari che non conoscevano lo stato di insolvenza del debitore.

→ Estonia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi del paragrafo 146 della Parte Generale del Codice civile, il periodo ordinario di prescrizione di un credito derivante da un contratto è di 3 anni. Il periodo di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile, salve diverse prescrizioni di legge. Sono previsti, tuttavia, numerosi termini speciali di prescrizione: ad esempio, le obbligazioni derivanti da un contratto di cessione d'azienda si prescrivono in 5 anni, mentre quelle derivanti da un contratto di agenzia in 4 anni, secondo quanto previsto da paragrafo 690 della Law of Obligations Act. Ai sensi del § 155 (1) della Parte Generale del Codice Civile, il termine di prescrizione per la restituzione derivante dalla lesione di un diritto di proprietà e per le rivendicazioni derivanti dal diritto di famiglia o dal diritto successorio è di 30 anni che decorrono dalla scadenza del credito, salvo disposizioni contrarie della legge. La richiesta di restituzione derivante dalla lesione di un diritto di proprietà nei confronti di un possessore sine titulo è imprescrittibile.

Lo Still Family Law Act prevede anche termini di prescrizione più brevi: il § 53 (5) della legge prevede la scadenza di un'azione di compensazione di 3 anni, decorrenti dalla data in cui il coniuge giunga a conoscenza della cessazione del rapporto di proprietà, ma comunque non oltre i 10 anni dopo la cessazione del rapporto di proprietà. Il § 164 (1) della Parte Generale del Codice Civile stabilisce che il termine di prescrizione per un credito tra coniugi è sospeso per tutta la durata del matrimonio.

L'avviso di esecuzione non ha alcun effetto sul termine di prescrizione, secondo quanto previsto dai § 158 - 160 della Parte Generale del Codice civile. Tale parte prevede che il termine si interrompa quando un'azione venga introdotta in tribunale o a seguito della richiesta di arbitrato secondo quanto convenzionalmente stabilito dalle parti. Il termine di prescrizione viene interrotto e ripristinato al momento del riconoscimento del debito da parte della persona obbligata.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ai sensi del paragrafo 377 del Codice di procedura civile, è possibile dare avvio a procedure cautelari ante causam o in corso di causa, qualora vi sia il pericolo che l'esecuzione di una futura decisione divenga difficile o impossibile a causa del ritardo nell'accertamento del diritto. Laddove il convenuto non sia residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, il pericolo nel ritardo viene generalmente presunto, sicché è usuale la concessione della misura cautelare richiesta. Nel caso di procedure ante causam, l'attore deve giustificare nello specifico il motivo per il quale non ha fatto valere il suo credito con un procedimento ordinario. Il giudice, nel concedere la misura cautelare, stabilisce - a pena di decadenza della stessa - un termine non superiore ad 1 mese entro il quale l'attore deve dare avvio ad una procedura ordinaria. Le misure concesse possono consistere, ad esempio, in: sequestro dei beni del convenuto, divieto di porre in essere determinati atti, ingiunzioni restrittive, arresto del convenuto (§ 378 c.p.c.). Il giudice può, comunque, adottare misure cautelari atipiche. La scelta della specifica misura cautelare è dettata dal principio di proporzionalità, tenendo in considerazione il valore della causa. Nella maggior parte dei casi, la concessione della misura cautelare è subordinata alla prestazione di una cauzione, pari al 5% del valore della causa (ma è soggetta al limite minimo di € 32 e massimo di € 32.000).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

I paragrafi 481-497 c.p.c. disciplinano un procedimento di ingiunzione di pagamento volto ad agevolare il recupero di crediti certi di modesta entità. Questo procedimento, infatti, non è esperibile per debiti di valore superiore a € 6.400 o qualora le obbligazioni accessorie siano superiori per valore all'obbligazione principale. Al fine di ottenere tale provvedimento, il creditore ha l'onere di proporre una domanda ad hoc, corredata di tutti gli elementi previsti dalla legge.

La Corte decide sulla domanda entro 10 giorni lavorativi dalla sua proposizione, notificando al debitore una richiesta di pagamento che comprende il debito, gli interessi e le spese processuali. Il debitore può procedere con il pagamento dell'importo ivi specificato entro 15 giorni oppure, nello stesso termine, proporre opposizione.

In seguito, il tribunale darà avvio ad un procedimento ordinario nel caso di opposizione da parte del debitore. Qualora il debitore non si opponga e non adempia ai propri obblighi nel termine di 15 giorni, il Tribunale emette un titolo esecutivo.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, comma 1, punto 18 del Codice della Procedura di Esecuzione, gli accordi autenticati relativi a crediti finanziari permettono, con il consenso del debitore, un'esecuzione immediata e obbligatoria, anche se il credito è scaduto. Tale procedura può essere avviata solamente se il debitore, dopo la scadenza del credito, accetta in un atto pubblico di essere soggetto ad esecuzione immediata.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte provinciale competente per territorio (foro del convenuto). Quest'atto è poi notificato al convenuto. Il convenuto può depositare una memoria difensiva scritta entro il termine stabilito dal giudice che non può essere inferiore a 14 giorni dalla notifica o comunicazione (28 giorni se residente all'estero). Il giudice può disporre che il convenuto esponga le sue difese anche oralmente in udienza, se ciò favorisce la speditezza del procedimento. Il giudice stabilirà la data della prima udienza, che può avere luogo entro 30 giorni dalla notifica dell'atto al convenuto. L'attore può modificare le proprie domande solo se o il giudice o la controparte acconsentono per giustificato motivo o per esigenze di celerità del processo. Su richiesta dell'attore, del convenuto o di un terzo, il tribunale può consentire la chiamata del terzo in causa nel caso in cui anche tale terzo debba essere parte del processo in quanto interessato alla controversia. Le parti, compresi i terzi che hanno un interesse nella questione, possono appellare la sentenza di primo grado, iniziando, in questo modo, un procedimento davanti alla Circuit Court entro 30 giorni dal ricevimento della decisione del tribunale. Il giudizio di appello è fondamentalmente simile al procedimento di primo grado. Un partecipante al giudizio d'appello può, entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza, presentare un ricorso contro una sentenza della Circuit Court presso la Corte Suprema, se la Circuit Court ha violato una disposizione processuale o ha erroneamente applicato una norma di diritto sostanziale.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In via generale, chi intende far valere una pretesa in giudizio deve provarne il fondamento (§ 230 c.p.c.). Di conseguenza, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi dell'esistenza del diritto di credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi dello stesso. Le parti possono stabilire tra di loro una diversa ripartizione dell'onere della prova e la necessità di provare determinati fatti con mezzi di prova particolari. Le parti non devono provare i fatti notori né i fatti non contestati. Le prove espressamente previste dal Codice di procedura civile sono la testimonianza (scritta ed orale), il giuramento, le prove documentali, le ispezioni e le perizie. Su domanda di parte, il giudice può ordinare l'esibizione di documenti rilevanti che sono in possesso della controparte o di un terzo. La valutazione delle prove da parte del giudice è rimessa al suo prudente apprezzamento.

SPESE PROCESSUALI

Oltre alle competenze degli avvocati, i costi di traduzione, le spese per i periti, le spese di trasporto e di alloggio (se necessario) e altre spese connesse al procedimento, le parti sono tenute a sostenere il costo della tassa statale per iniziare e continuare un procedimento. Questa tassa statale va da un minimo di 75 € ad un massimo di 10.500 €, a seconda del valore della causa. Il giudice può imporre alla parte che non è cittadina estone o comunitaria, né residente in Estonia o in un Paese membro dell'Unione Europea o la cui solvibilità è incerta, di prestare una cauzione per coprire tali esborsi. Una congrua garanzia può essere richiesta, inoltre, per proporre ricorso per cassazione, per chiedere la revisione di una sentenza o per essere riammessi in un termine da cui si è decaduti. Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. Nei casi in cui ciò sarebbe estremamente ingiusto o iniquo, tuttavia, la Corte può decidere di compensare, in tutto o in parte, le spese fra le parti. È il giudice a stabilire l'importo delle spese rimborsabili.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Le sentenze di primo grado non sono generalmente esecutive, e lo divengono in seguito al loro passaggio in giudicato. Tuttavia, anche prima che la sentenza divenga definitiva, il giudice può stabilire l'immediata esecutorietà della stessa:

- se vi è stato un riconoscimento della pretesa altrui;
- se la sentenza è stata resa in contumacia;
- se la sentenza è stata emessa a valle di un procedimento documentale;
- se la sentenza ha ad oggetto delle controversie in materia di possesso per la violazione, la prevenzione di una futura violazione o il ripristino della situazione possessoria effettuata in conformità al Law of Property Act.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Se la parte obbligata non ottempera a quanto previsto dalla sentenza, l'interessato può presentare una domanda di esecuzione. Il codice di procedura estone prevede norme uniformi in materia di esecuzione delle decisioni civili, amministrative o penali. I procedimenti esecutivi sono condotti da un ufficiale giudiziario indipendente, che - se soddisfatti tutti i requisiti per iniziare l'esecuzione - deve notificare al debitore un avviso di esecuzione.

Successivamente, l'ufficiale giudiziario normalmente inizia il sequestro dei beni del debitore, compresi i depositi bancari, i beni mobili e immobili, ecc. Ai sensi del § 52 del codice di procedura estone, l'ufficiale giudiziario vende all'asta i beni del debitore e consegna il denaro guadagnato al creditore, fino al raggiungimento dell'importo del credito dovuto.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012. L'Estonia fa, inoltre, parte della Convenzione di Lugano del 2007 e ha sottoscritto alcuni accordi bilaterali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e la cooperazione giudiziaria, in particolare con la Polonia, la Russia e l'Ucraina.

Estonia, Lettonia e Lituania sono legate, poi, da un Trattato sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn in data 11/11/1992, che si applica a tutte le sentenze emesse prima dell'entrata dell'Estonia nell'Unione Europea avvenuta il 1/5/2004. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in altri Paesi sono regolati dai paragrafi 620 e ss. c.p.c., secondo i quali la decisione emessa da un giudice straniero può essere riconosciuta in Estonia soltanto a seguito di una dichiarazione di exequatur da parte della Corte della città di Tallinn (§ 377 c.p.c.). Il riconoscimento e la successiva esecuzione sono subordinati alla sussistenza di determinati presupposti, quali il rispetto dell'ordine pubblico e dei principi del giusto processo. È da notare che, nonostante il Codice di procedura civile non lo preveda, il principio di reciprocità è ritenuto ancora presupposto per l'esecuzione delle decisioni in Estonia.

L'Estonia ha ratificato in data 30/8/1993 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore sul suo territorio a far data dal 28/11/1993.

AZIONE REVOCATORIA

In Estonia sono previsti due tipi di azioni revocatorie: ordinaria e fallimentare. I paragrafi 187-197 del Codice del procedimento di esecuzione disciplinano l'azione revocatoria ordinaria. Essa permette al creditore, nel corso del procedimento di esecuzione, di recuperare i beni che il debitore ha alienato mediante atti a titolo gratuito, atti di divisione di comproprietà, costituzione di diritti di garanzia o atti di disposizione, pregiudizievoli nei confronti del creditore.

Il paragrafo 109 della Legge fallimentare disciplina l'istituto della revocatoria fallimentare. Nell'azione revocatoria, il giudice revoca, sulla base della legge fallimentare, le operazioni già concluse o gli altri atti che sono stati compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento e che provocano un danno alle pretese creditorie. La revocatoria fallimentare può essere richiesta dal curatore fallimentare entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento (§ 118 l. fall.) e, se esperita con successo, rende inefficaci nei confronti dei creditori gli atti del debitore:

- a titolo gratuito, o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, posti in essere nell'anno precedente alla nomina del curatore fallimentare (5 anni per gli atti compiuti a favore di una persona legata al creditore da particolari rapporti, ad esempio, di famiglia o di natura economica, a meno che non dimostri che questo atto non ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori);
- a titolo oneroso (i) posti in essere entro 1 anno dall'apertura del procedimento fallimentare se il terzo era a conoscenza del pregiudizio fatto al creditore, oppure (ii) posti in essere entro 3 anni dall'inizio della procedura concorsuale se il terzo era a conoscenza del pregiudizio e il debitore ha intenzionalmente danneggiato il creditore.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il paragrafo 233 della Legge sulle obbligazioni disciplina l'istituto della riserva di proprietà. Le parti che stipulano un contratto di compravendita di beni mobili possono stabilire che la proprietà passi all'acquirente al momento del pagamento integrale del prezzo. In caso di insolvenza dell'acquirente, il venditore ha a disposizione tutte le azioni spettanti al proprietario del bene. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente anche nel corso di una procedura concorsuale (§ 49 l. fall.).

→ Finlandia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della Legge sulla prescrizione dei crediti (n. 728 del 2003), il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 3 anni, computati dal momento in cui il credito diviene esigibile; questo fondamentalmente dipende dalla natura del debito. Invece, in materia di responsabilità extracontrattuale (ad eccezione di danni ambientali e lesioni personali), il termine di prescrizione è di 10 anni dal verificarsi dell'evento. I mezzi per interrompere la prescrizione si distinguono in mezzi "informali" e mezzi "formali". Ai sensi dell'art. 10 della Legge sulla prescrizione dei crediti, i mezzi "informali" di interruzione della prescrizione sono:

- un accordo tra le parti;
- un riconoscimento o pagamento del debito;
- una diffida del creditore, in forma di lettera, fax, sms e-mail o persino orale.

I mezzi "formali" di interruzione della prescrizione sono quelli che danno avvio ad un procedimento (ad es. una domanda giudiziale, anche nelle forme di una domanda di conciliazione o nelle procedure concorsuali). La domanda può essere rivolta anche ad un giudice incompetente, ma in questo caso ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione è necessario che la domanda venga notificata al debitore prima che la richiesta venga respinta dalla Corte. È importante tuttavia che nell'atto interruttivo della prescrizione il debito sia scrupolosamente specificato. Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo il caso di decisione giudiziale o lodo arbitrale; in questo caso, infatti, il nuovo periodo di prescrizione è di 5 anni.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In Finlandia è possibile ricorrere a procedure cautelari in corso di causa o ante causam. I presupposti per l'ottenimento delle misure cautelari sono:

- *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- *periculum in mora*, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Le misure cautelari ottenibili sono il sequestro, un ordine del giudice che vieti al convenuto di porre in essere determinati atti o permetta all'attore di compiere determinati atti, la nomina di un curatore o qualunque altra misura che appaia necessaria. Se la misura cautelare è concessa ante causam, il ricorrente ha l'onere di dare corso alla misura cautelare e iniziare il procedimento ordinario entro 1 mese dalla decisione del giudice sulla misura. Su richiesta di parte, la Corte può concedere le misure cautelari inaudita altera parte in casi di particolare urgenza. Questo rimedio è tuttavia provvisorio e può essere revocato in caso di eccezioni sollevate dal convenuto.

Se ricorrono i presupposti, la misura cautelare è generalmente concessa ed eseguita 2 giorni dopo il deposito della richiesta. Il ricorrente è responsabile delle spese e dei danni causati alla controparte da una misura cautelare successivamente giudicata non necessaria e infondata. Per questo, per dare esecuzione ad una misura cautelare è necessario prestare una garanzia per gli eventuali spese e danni. La decisione di un giudice in merito ai provvedimenti cautelari può essere impugnata dinanzi al giudice di grado superiore. Il reclamo non ne sospende l'esecuzione a meno che il giudice d'appello non decida altrimenti. Tuttavia, non può essere proposto reclamo contro provvedimenti cautelari provvisori.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Finlandia il procedimento d'ingiunzione di pagamento è stato sostituito da un procedimento sommario, largamente utilizzato, per il recupero di un credito non contestato. Si tratta di un procedimento con il quale il creditore può ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, qualora egli non contesti la pretesa del creditore. Questo procedimento può essere applicato a tutti i crediti pecuniari, di qualsiasi entità, e non è necessario che il convenuto risieda in Finlandia. Il procedimento ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale. Il giudice invita il convenuto a rispondere con tempestività all'azione, per iscritto ed entro un termine specifico. Il termine è stabilito dal giudice ed è normalmente di 2-3 settimane. Se il convenuto non deposita la comparsa di risposta o le sue difese sono prima facie inconsistenti, il giudice potrà emettere una sentenza che sarà immediatamente esecutiva. Se invece il convenuto, adducendo motivi ragionevoli, contesta le pretese attee, il giudice non può emettere la sentenza e la causa dovrà essere trattata secondo il rito ordinario.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Ai sensi del Codice di procedura giudiziale finlandese (Oikeudenkäymiskaari), la procedura ordinaria civile in un Tribunale Distrettuale si divide in due fasi: la fase preliminare e il dibattimento. Il processo civile inizia con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale, poi notificato alla controparte. Il convenuto deve depositare la comparsa di risposta entro il termine stabilito dal giudice (in genere, inferiore ad 1 mese). La Corte può, d'ufficio o su istanza di parte, ordinare alle parti di depositare delle memorie scritte. In seguito, si tiene un'udienza preliminare, nella quale le parti precisano le proprie posizioni e individuano i mezzi di prova di cui chiedono l'assunzione in dibattimento. Durante e dopo questa udienza preliminare, il giudice può disporre lo scambio di ulteriori memorie. Nel corso del dibattimento, le parti presentano i propri argomenti e mezzi di prova, comprese le testimonianze orali. La durata dei procedimenti nei Tribunali Distrettuali varia, in funzione della complessità del caso, da 1 a 2 anni.

Le sentenze dei Tribunali Distrettuali possono essere impugnate innanzi alla Corte d'Appello competente. La parte soccombente ha l'onere di depositare un documento nel quale esprime la sua intenzione di appellare entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale Distrettuale. Successivamente, la parte deve presentare il ricorso alla Corte d'Appello entro 30 giorni. Il procedimento in grado di appello è principalmente scritto, ma, su richiesta di una delle parti e qualora la Corte lo ritenga utile, può aver luogo un'udienza orale presso la Corte d'Appello (ad esempio per l'assunzione delle prove testimoniali). Infine, la sentenza della Corte d'Appello può essere appellata dinnanzi alla Corte Suprema, ma solamente se quest'ultima decida di esaminare la sentenza. Il procedimento in tale sede è condotta prevalentemente su base scritta. Tale ricorso è ammesso solo per risolvere importanti questioni di diritto, per mantenere l'uniformità del diritto, per errori procedurali della sentenza di appello o per altri rilevanti motivi. Le richieste di ricorso e reclamo vanno presentate alla Suprema Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello. In alcuni casi particolari, è ammesso il ricorso "per saltum" di sentenze di primo grado che in seguito alla riforma del 2011 non possono essere impugnate con l'appello.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In genere, è onere di ciascuna parte provare tutti i fatti a fondamento della propria domanda. Dunque, il creditore deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In alcuni casi eccezionali, il giudice può procedere d'ufficio. I fatti notori o non contestati non devono essere provati. Per quanto concerne i mezzi di prova, generalmente ammessi sono la prova documentale, la testimonianza, la perizia e l'ispezione. Come regola generale, tutte le prove devono essere presentate oralmente nel corso del processo, perciò le testimonianze sono esclusivamente orali (salvo casi eccezionali) e i consulenti tecnici espongono i risultati delle proprie perizie oralmente. L'ordinamento finlandese non prevede l'istituto della disclosure, dunque non vige alcun obbligo di esibire documenti alla controparte. Tuttavia il giudice, su richiesta di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire determinati documenti, se rilevanti per la causa.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi del cap. 21(1) del Codice di procedura giudiziale finlandese, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. La parte più consistente delle spese processuali è costituita dagli onorari degli avvocati. La Corte generalmente permette alla parte vincitrice di ripetere le spese per gli onorari degli avvocati se il loro importo è ragionevole e ciò implica che spesso la somma assegnata dalla Corte non corrisponde all'effettivo ammontare degli onorari. In caso di reciproca soccombenza, la Corte può compensare le spese tra le parti. Il patto di quota lite è generalmente ammesso, ma il Codice deontologico degli avvocati finlandesi stabilisce che devono esserci specifiche ragioni per stipulare questo tipo di accordo.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Una sentenza di primo grado è esecutiva nel momento in cui passa in giudicato, ossia qualora non sia stato proposto appello entro i termini prescritti dalla legge. Tuttavia anche qualora l'appello sia stato proposto, le sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro sono in genere immediatamente esecutive, salvo che il debitore non presti una garanzia idonea all'attore, il contributo per l'esecuzione e le spese ad essa relative. Va, tuttavia, osservato che prima che la sentenza diventi definitiva, i fondi raccolti durante l'esecuzione possono essere accreditati al creditore solo qualora quest'ultimo presti idonea garanzia.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Nel caso di sentenze immediatamente esecutive, è possibile ottenere la sospensione dell'esecutorietà prestando idonea garanzia a coprire la domanda dell'attore, il contributo per l'esecuzione e le spese ad essa relative.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Una sentenza può essere eseguita immediatamente dopo il suo passaggio in giudicato. La dead-line definitiva per l'instaurazione di un procedimento esecutivo è di 15 anni dall'emissione della sentenza (20 anni se il creditore è una persona fisica o l'azione riguarda danni causati da comportamenti di rilevanza penale). Il creditore ha 5 anni per dare avvio alla fase esecutiva. La parte interessata ha l'onere di presentare una specifica istanza presso l'Autorità locale competente per l'esecuzione, allegando il titolo esecutivo. Ai sensi del Codice dell'esecuzione del 2007, l'ufficiale giudiziario, o più spesso i suoi ausiliari, provvede al pignoramento dei beni del debitore nei limiti di quanto necessario a soddisfare il creditore. Qualora il credito non possa essere recuperato immediatamente, il creditore può chiedere che venga considerato "credito infruttifero" e che i beni del debitore vengano monitorati per 2 anni. Il debitore esecutato può impugnare gli atti esecutivi, presentando reclamo entro 3 settimane.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle decisioni straniere è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui la Finlandia è parte contraente. In particolare, si ricorda la Convenzione del 1977 che regola il riconoscimento delle sentenze tra i Paesi nordici, tra cui Norvegia e Islanda. Fuori dalle ipotesi predette una sentenza straniera è riconosciuta in Finlandia sulla base di un nuovo giudizio della Corte distrettuale che può, in linea di principio, vertere anche sul merito della causa; la sentenza straniera infatti ha il mero valore di prova nel processo.

La Finlandia ha ratificato in data 19/1/1962 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore sul suo territorio a far data dal 19/4/1962.

AZIONE REVOCATORIA

Gli artt. 84-91 del Codice dell'esecuzione finlandese disciplinano l'azione revocatoria ordinaria che il creditore può esperire innanzi la Corte competente prima di dare avvio alla fase esecutiva. Essa attiene ad ogni atto, accordo o misura compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore nel c.d. periodo sospetto determinato secondo la Legge n. 758 del 1991.

La Legge n. 758 del 1991 (Laki takaisinsaannista konkurssipesään) prevede la possibilità di esperire anche una revocatoria fallimentare nei confronti degli atti compiuti dal fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale. Si distinguono due tipi di revocatoria fallimentare:

- su base soggettiva, esperibile nei confronti di tutti gli atti del debitore, dimostrando l'esistenza della frode da parte del debitore e la mala fede del terzo;
- su base oggettiva, esperibile nei confronti di determinati atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori, che siano stati posti in essere durante il periodo di recupero, ossia nei 3 mesi precedenti alla data di inizio della procedura. In questo caso, non è necessario dimostrare la frode del debitore.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 13 della Legge n. 758 del 1991 prevede la possibilità che le parti stabiliscano di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte del compratore. Prima del pagamento integrale del prezzo, il compratore può ottenere il possesso del bene, ma non può compiere atti dispositivi dello stesso senza il consenso del venditore. Per essere valida ed efficace, la clausola di riserva di proprietà deve essere contenuta nel contratto e deve specificare le facoltà concesse al compratore sul bene.

Questo aspetto è particolarmente importante ai fini dell'opponibilità della clausola in sede di fallimento. Infatti, ai sensi del cap. 5(7) della Legge fallimentare finlandese, la riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se la clausola è stata pattuita in seguito alla consegna del bene al compratore. Inoltre, se la clausola prevede a favore del compratore un diritto di disporre del bene, consegnarlo ad un terzo o alienarlo, il venditore non verrà considerato proprietario del bene, ed il bene verrà considerato parte del patrimonio dell'acquirente.

→ Francia

AZIONE E PRESCRIZIONE

La Legge n. 561 del 2008 prevede che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. La prescrizione si interrompe con una domanda in giudizio, anche sommaria o cautelare, o con un riconoscimento di debito. Una messa in mora non interrompe la prescrizione, ma fa solo decorrere gli interessi moratori dal giorno della ricezione. Inoltre, ai sensi dell'art. L. 441-10 del Codice del Commercio, nei rapporti tra imprenditori gli interessi moratori decorrono a far data dal giorno successive alla scadenza del credito.

Sono previste delle procedure semplificate per i crediti con importi esiguo. L'art. L. 125 - 1 del Codice di procedura esecutiva civile permette tale procedura semplificata senza la necessità di ricorrere al procedimento ordinario dinanzi al Tribunale. Tale procedura può essere avviata solamente con l'ausilio l'ufficiale giudiziario e su richiesta del creditore per il pagamento di un credito derivante da contratto o da atto per importi non superiori a 5000 Euro. L'ufficiale giudiziario competente è quello appartenente alla Corte d'Appello in cui il debitore ha il suo domicilio. Il creditore può presentare tale domanda online, in una piattaforma dedicata all'esame di queste istanze. Le informazioni che il creditore deve fornire all'ufficiale giudiziario riguardano: l'identità del debitore, la prova del credito e il margine di negoziazione lasciata all'ufficiale giudiziario per il recupero del credito. L'ufficiale giudiziario invia una lettera raccomandata A/R o un'email in cui invita il debitore a partecipare alla procedura. L'accordo con il debitore sospende la prescrizione. L'ufficiale giudiziario che ha notizia dell'accordo tra creditore e debitore in merito all'importo e ai termini di pagamento, emette titolo esecutivo senza ulteriori formalità. Il silenzio del debitore, nel termine di 1 mese, equivale al rifiuto. In tale caso, il creditore dovrà rivolgersi al giudice per chiedere un'ingiunzione di pagamento.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sono previste procedure di tipo cautelare ante causam, le c.d. mesures conservatoires, sequestri (saisies conservatoires), ipoteche giudiziali (hypothèques judiciaires), procedure di accertamento tecnico preventivo. Sono concesse da un giudice (juge de l'exécution) e sono volte a tutelare il creditore a garanzia del credito. Il requisito per l'ottenimento della misura cautelare, ai sensi dell'art. L 511-1 c.p.c., è rappresentato dal fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, mentre il periculum in mora non è necessario.

La misura cautelare viene usualmente concessa inaudita altera parte, ma la parte ha l'onere, a pena di decadenza, di:

- dare corso alla misura cautelare entro 3 mesi;
- dare avvio alla a una procedura ordinaria, vota ad ottenere un titolo esecutivo, entro 1 mese.

Il diritto francese prevede poi un'altra procedura sommaria (procédure de référé) anch'essa di competenza di un giudice particolare (juge de référés), le cui decisioni sono impugnabili davanti alla Corte d'Appello.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Francia esiste un istituto d'ingiunzione di pagamento (*injonction de payer*) disciplinato dagli artt. 1405 ss. del Codice di procedura civile francese. È possibile ottenere tale provvedimento solo nei confronti di un debitore residente in Francia e la misura va chiesta presso la Corte ove il convenuto/debitore è residente. Presupposti per l'emissione di tale provvedimento sono che il credito (i) derivi da contratto o da un obbligo contenuto in una legge e che l'importo richiesto sia certo; o che (ii) il credito sia incorporato in una cambiale o in un pagherò cambiario.

La richiesta di un'ingiunzione di pagamento dev'essere fatta al *Juge des contentieux de la protection* per i crediti relativi a canoni di locazione insoluti o di crediti del consumatore; per i crediti civili (e indipendentemente dal loro importo) è competente il *Président du tribunal judiciaire*; il *Président du tribunal de commerce* ha competenza in caso di domande aventi ad oggetto crediti di natura commerciale.

L'istanza dev'essere fondata su documenti che comprovino l'esistenza del credito (ordine, conferma d'ordine, documento di consegna, fattura). Se il giudice ritiene la sussistenza dei presupposti emette una *ordonnance portant injonction de payer*. In caso di mancata emissione, il creditore non può appellare, ma deve promuovere un giudizio ordinario. Entro 6 mesi l'ingiunzione deve essere notificata al debitore a pena di perdita di efficacia. Il debitore può contestare la richiesta del creditore entro 1 mese, depositando l'opposizione in cancelleria, o mediante contro-dichiarazione oppure con una semplice lettera raccomandata A/R, allegando altresì i documenti su cui si basa la sua contestazione.

Il Tribunale convoca la parti per tentare di conciliarle; ciò avviene in tempi rapidi, anche se non è previsto un termine massimo. In difetto di conciliazione, il giudice decide all'esito del procedimento.

L'obbligo di assistenza di un legale esiste solamente per i ricorsi presentati al *Président du tribunal judiciaire* e al *Président du tribunal de commerce* quando l'importo del ricorso supera i 10.000 euro. L'assistenza di un legale non è mai obbligatoria dinanzi al *Juge des contentieux de la protection*.

Tuttavia, l'assistenza di un legale è nella prassi sempre consigliabile specialmente in relazione a cause di particolare complessità.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (*huissier de justice*). Il procedimento ordinario innanzi al *Tribunal judiciaire* si avvia con una fase istruttoria ("*mise en état*"). Le parti cristallizzano le proprie posizioni in una memoria (*conclusions*) che si modifica progressivamente in relazione al contraddittorio. Successivamente si arriva al dibattimento, nel quale le parti presentano un fascicolo con una memoria riassuntiva e tutta la documentazione raccolta (*dossier de plédoire*). In tale sede possono essere anche escussi i testimoni; tuttavia la tendenza in Francia è l'assunzione di testimonianze scritte (*attestations*). I termini del giudizio non sono quasi mai perentori, ed è frequente per le parti chiedere dilazioni e rinvii; in ogni caso, una durata verosimile del procedimento di primo grado è di 2-3 anni. La sentenza di primo grado deve essere notificata alla controparte entro 2 anni dall'emissione (ai sensi dell'art. 528-1 del Codice di Procedura Civile: salvo che non sia stata emessa in contumacia e in quel caso va notificata entro 6 mesi); dalla data della notifica, la parte notificata ha 1 mese (2 se è all'estero) per appellare la sentenza. In secondo grado, la valutazione della Corte d'Appello (*Cour d'Appel*) è in fatto e in diritto. In tale contesto, è necessaria la nomina di un rappresentante autorizzato ed è Corte d'Appello a predisporre il calendario d'udienza. Avverso la sentenza di secondo grado è poi ammessa impugnazione avanti la Suprema Corte, i.e. Corte di Cassazione (*Cour de Cassation*), il cui giudizio è di sola legittimità e non attiene a questioni di fatto. Il ricorso per cassazione (c.d. *pourvoi*) va presentato entro 2 mesi dalla decisione d'appello ed usualmente viene presentato con riserva dei motivi che vanno invece redatti entro i 5 mesi successivi.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Secondo quanto previsto dall'ordinamento francese, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. In conseguenza, è onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa così come allegare i fatti estintivi e modificativi. Per richiedere giudizialmente la condanna è necessario raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui si dispone (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, scambi di corrispondenza, preventivi approvati, ecc.). Nel caso in cui una parte venga intimata alla produzione di determinati documenti, e la stessa non ottemperi tale ordine, la Corte può stabilire una multa a suo carico. Le parti possono presentare delle perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

SPESE PROCESSUALI

Le spese giudiziali in Francia si distinguono in due categorie:

- *dépens*, ossia le spese di lite, che includono, per esempio, i costi della Corte, i costi degli esperti, i costi delle notifiche, i costi di traduzione; tali spese sono generalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente;
- *frais irrépétibles* che sono invece gli onorari degli avvocati; non è escluso che le Corti possano porli a carico della parte soccombente, ma usualmente i tribunali non liquidano importi considerevoli a questo titolo. In sostanza, la gran parte degli onorari è irripetibile.

Il patto di quota lite è vietato salvo che non riguardi solo una parte degli onorari; nel concreto, tali accordi non eccedono il 20% del credito da recuperare.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado, così come la sentenza d'appello, è immediatamente esecutiva, salvo che la legge o la sentenza stessa non preveda diversamente.

Anche prima del passaggio in giudicato della sentenza è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà in via:

- automatica (c.d. *de plein droit*) nel caso di sentenza di primo grado;
- discrezionale, su istanza di parte o d'ufficio, e su decisione del giudice a seconda della natura dell'affare, qualora l'esecuzione provvisoria non sia automatica.

In questi casi, è possibile che venga imposta una garanzia a favore della parte che ha ottenuto la provvisoria esecutorietà.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Una volta che la decisione viene emessa, è possibile proporre appello, il quale è immediatamente sospensivo dell'efficacia esecutiva della sentenza. Ai sensi dell'art. 514-3 c.p.c., qualora la sentenza venga impugnata, è possibile presentare al primo presidente della Corte d'Appello una domanda di sospensione della provvisoria esecuzione. La domanda è ammessa a condizione che vi sia un motivo grave di annullamento o ribaltamento della sentenza e vi è il pericolo di conseguenze inique a carico di una parte derivanti dalla possibile esecuzione. Se la domanda è presentata dalla parte che non ha fatto nessuna osservazione sulla provvisoria esecuzione durante il procedimento di primo grado, la domanda sarà ammessa solamente se l'esecuzione può comportare conseguenze inique, scoperte solamente in seguito alla decisione di primo grado.

Ai sensi dell'art. 517-2 c.p.c. laddove la provvisoria esecutorietà sia negata dal giudice, è possibile rimettere la questione al Primo Presidente della Corte d'Appello nelle forme di un procedimento di natura sommaria, che, ove accolto, concede alla provvisoria esecutorietà della sentenza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva, informare la controparte e non deve comunque essere pendente alcun ricorso sospensivo dell'esecutorietà. Il creditore ha 10 anni per dare avvio alla fase esecutiva mediante notificazione della decisione munita di formula esecutiva; dal momento in cui il titolo esecutivo è stato notificato, il debitore esecutato ha 2 mesi per adempiere spontaneamente all'obbligo imposto dalla sentenza. In caso di mancata spontanea ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva, e iniziare così un'attività di pignoramento (c.d. saisie) sui beni mobili o immobili del debitore. Esiste uno specifico juge de l'exécution che è competente per ogni attività necessaria (opposizione, vendita, ecc.). È possibile che il giudice, già in sentenza, stabilisca una sorta di multa (c.d. astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La Francia ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e la cooperazione giudiziaria (es. Algeria, Argentina, Brasile, Bosnia Erzegovina, Canada, Cina, Croazia, Egitto, Marocco, Stati Uniti d'America, Vietnam, ecc.). Nel contesto dell'Unione Europea, il riconoscimento delle sentenze straniere relative a procedimenti instaurati successivamente al 10/1/2015 è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012.

Una sentenza emessa in un paese appartenente all'UE è automaticamente eseguibile. Inoltre, si ricorda che le richieste di riconoscimento ed esecuzione dei titoli esecutivi stranieri in Francia devono essere presentate al capo cancelliere del Tribunal judiciaire (art. 509-2 c.p.c.). Viceversa, le richieste per il riconoscimento e l'esecuzione dei titoli esecutivi francesi all'estero devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale che ha reso la decisione o approvato l'accordo (art. 509-1c.p.c.).

In generale, le misure cautelari ottenute all'estero non hanno efficacia in Francia, che ha ratificato in data 26/6/1959 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Francia soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

Esistono in Francia due azioni revocatorie. Quanto alla revocatoria fallimentare, essa riguarda i pagamenti ricevuti nel corso del c.d. periodo sospetto. Tale periodo viene stabilito discrezionalmente dal Tribunale all'apertura della procedura con la dichiarazione di insolvenza della società e non può superare i 18 mesi, salvi alcuni atti gratuiti per i quali il periodo di revocabilità si estende a 24 mesi. La revocatoria fallimentare agisce:

- in via automatica, in caso di transazioni a titolo gratuito o nelle quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- previa dimostrazione della conoscenza dell'insolvenza da parte del percettore del pagamento, in tutti gli altri casi.

Quanto alla revocatoria ordinaria, essa attiene a tutte le alienazioni compiute dal debitore in pregiudizio del creditore, è disciplinata dall'art. 1341-2 del Codice civile francese e può essere chiesta (per effetto della Legge n. 561 del 2008) entro 5 anni successivi alla data di conoscenza dell'atto fraudolento (post legge 2008). È onere di chi agisce dimostrare:

- l'esistenza della frode
- la conoscenza del debitore del pregiudizio fatto al creditore.

L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti fraudolenti, e così consentendo di agire su quei beni.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato dagli art. 2367 ss. c.c. Il trasferimento della proprietà di un bene può essere differito in funzione di garanzia per il tramite della riserva di proprietà. Tale clausola sospende e differisce il trasferimento della proprietà fino all'integrale pagamento da parte del compratore. È prevista come necessaria la forma scritta di tale clausola (essa deve, inoltre, essere evidente nel testo, es. redatta in maiuscolo) e la sua pattuizione anteriormente alla consegna del bene. L'operatività della clausola è automatica nel caso di c.d. publication (es. leasing).

In caso di procedura concorsuale, assume rilievo una disciplina speciale. Ai sensi dell'art. 624-16 del Codice del commercio francese, i beni ceduti con clausola di riserva della proprietà possono essere rivendicati, se esistono ancora in natura al momento dell'apertura della procedura. La clausola deve, poi, essere stata pattuita tra le parti per iscritto, non oltre il momento della consegna.

→ Germania

AZIONE E PRESCRIZIONE

In base al diritto tedesco, il termine di prescrizione per i crediti di denaro normalmente è fissato in 3 anni (§ 195 Codice civile tedesco, BGB), a decorrere dal termine dell'anno solare nel corso del quale il credito è sorto e la parte ne ha avuto conoscenza. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte convenuta in giudizio.

Eventuali pretese, che si fondino su diritti di garanzia, si prescrivono in 2 anni dalla consegna, se si tratta di beni mobili, e in 5 anni se si tratta di beni immobili. Se entrambe le parti sono commercianti, è necessaria anche una tempestiva notifica relativa all'esistenza di un vizio (§ 377 HGB). Il diritto di proprietà, invece, è imprescrittibile, ma l'azione a disposizione del proprietario per condannare la controparte al rilascio del bene è soggetta ad un termine di prescrizione di 30 anni (§ 197 para. 1 second period BGB). Generalmente le parti possono, mediante accordo, stabilire un termine diverso, purché non superiore a 30 anni (§ 202 para. 2 BGB). La prescrizione si interrompe con la proposizione di una domanda giudiziale, anche sommaria o cautelare, o con un riconoscimento o dichiarazione espressa del debito. Qualora vi siano state trattative tra le parti, la prescrizione non potrà compiersi prima di 3 mesi dalla conclusione delle suddette trattative.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il diritto tedesco conosce quali misure cautelari, sia ante causam sia in corso di causa, il sequestro (§§ 916 ss. Codice di procedura civile tedesco, ZPO) e la concessione (con decreto) di misure temporanee (§ 935 ss. ZPO).

Il sequestro è previsto a tutela di crediti di denaro, mentre le misure temporanee possono essere disposte con riguardo a prestazioni differenti. Le misure cautelari, in casi d'urgenza, possono essere concesse anche senza previa audizione della controparte – talvolta, tuttavia, viene richiesta apposita cauzione – e il provvedimento che le dispone può, pertanto, essere emesso anche il giorno stesso in cui è stata proposta la relativa domanda; in ogni caso, il provvedimento deve essere eseguito entro 1 mese dalla concessione. Le misure cautelari possono riguardare sia beni mobili che beni immobili.

Per chiedere una misura cautelare, sono previsti quali requisiti sostanziali:

- il Verfügungsanspruch, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il Verfügungsgrund, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Sulla richiesta decide il Tribunale con ordinanza oppure, nel caso di udienza in contraddittorio, con sentenza. La controparte può proporre ricorso avverso l'ordinanza che concede la misura; in merito al ricorso, a seguito di apposita udienza, verrà deciso con sentenza.

Qualora la misura sia concessa ante causam, il Tribunale, in taluni casi, può assegnare un termine perentorio entro cui provvedere all'introduzione di un giudizio ordinario.

Infine, è prevista anche la possibilità di esperire un accertamento tecnico preventivo (§ 485 ZPO), in modo da effettuare quegli accertamenti che potrebbero risultare non più possibili se si dovesse attendere il tempo necessario per raggiungere la fase istruttoria nell'ambito di un procedimento ordinario sul presupposto, quindi, del fondato pericolo di perdita degli elementi probatori.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento tedesco conosce, tra i procedimenti sommari, il procedimento per ingiunzione, regolato ai §§ 688 ss. ZPO.

Mediante questo procedimento si può agire per chiedere il pagamento di un credito certo, sempreché detto pagamento non dipenda da una controprestazione ancora da eseguirsi. Il ricorso introduttivo deve essere proposto al Tribunale per le Ingiunzioni (Mahngericht) del luogo nel quale il ricorrente ha la propria sede; se il ricorrente è straniero, è competente il Tribunale di Berlino. La proposizione del ricorso avviene con la compilazione di apposito modulo informatico sul portale internet a ciò dedicato. In questa fase della procedura non è necessaria alcuna allegazione probatoria da parte del ricorrente a sostegno della pretesa fatta valere. Il decreto ingiuntivo viene rilasciato, generalmente, in pochi giorni; viene poi notificato al debitore ingiunto a cura del Tribunale. Dall'avvenuta notifica decorre, per il debitore, il termine perentorio di 2 settimane entro cui proporre opposizione al decreto. L'opposizione va proposta direttamente al Tribunale per le ingiunzioni e non necessita di essere motivata.

Qualora l'opposizione sia proposta, il decreto ingiuntivo viene meno e il ricorrente deve coltivare la propria pretesa in via ordinaria, presso il Tribunale competente.

Qualora il debitore non si sia opposto, invece, il Tribunale rilascia apposita decisione munita di formula esecutiva, la quale costituisce per il debitore titolo esecutivo provvisorio.

Qualora, entro il termine di 2 settimane dalla notifica del titolo esecutivo provvisorio, l'ingiunto presenti ricorso in opposizione rispetto alla decisione munita di formula esecutiva, il procedimento proseguirà nei termini e secondo le forme del rito ordinario.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il procedimento ordinario ha inizio col deposito dell'atto introduttivo presso il Tribunale competente. In base alle regole generali, per controversie di valore fino a € 5.000, è competente la Pretura (Amtsgericht); le controversie di valore superiore, invece, vengono decise dal Tribunale (Landgericht). È compito del Tribunale provvedere alla notifica dell'atto introduttivo della causa al convenuto, il quale potrà costituirsi in giudizio e replicare entro un termine appositamente fissato, e, comunque, non inferiore a 2 settimane. Spetta al giudice stabilire la modalità di prosecuzione del processo: potrà, infatti, (i) prevedere la forma scritta, che comporta uno scambio di memorie tra le parti (il c.d. 'schriftliches Vorverfahren'), oppure (ii) fissare un'udienza c.d. di prima comparizione (früher erster Termin), nel corso della quale, di regola, è previsto un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione non avesse luogo o successo, seguirà la fase istruttoria, durante la quale possono essere escussi testimoni, depositate perizie di consulenti, ecc. La causa verrà trattenuta in decisione solo quando sarà matura per la decisione; fino ad allora potranno aversi vari scambi di memorie. Sarà, infine, emessa sentenza in primo grado, contro la quale può essere proposto appello nel termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla notifica della sentenza medesima o, nel caso la notifica non sia avvenuta, almeno 4 mesi dalla pronuncia della sentenza (§ 519 ZPO).

La durata del procedimento varia in ragione delle circostanze del singolo caso. Nel 2018, la durata media dei procedimenti in prima istanza innanzi alla Pretura è stata quantificata in 4,9 mesi; quella dei procedimenti innanzi al Tribunale in 10,4 mesi. I procedimenti che proseguono nel secondo grado di giudizio durano, in media, circa 7,2 mesi laddove la competenza sia del Landgericht; circa 9,6 mesi laddove la competenza sia dell'Oberlandesgericht.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento tedesco conosce, tra i procedimenti sommari, il procedimento per ingiunzione, regolato ai §§ 688 ss. ZPO.

Mediante questo procedimento si può agire per chiedere il pagamento di un credito certo, sempreché detto pagamento non dipenda da una controprestazione ancora da eseguirsi. Il ricorso introduttivo deve essere proposto al Tribunale per le Ingiunzioni (Mahngericht) del luogo nel quale il ricorrente ha la propria sede; se il ricorrente è straniero, è competente il Tribunale di Berlino. La proposizione del ricorso avviene con la compilazione di apposito modulo informatico sul portale internet a ciò dedicato. In questa fase della procedura non è necessaria alcuna allegazione probatoria da parte del ricorrente a sostegno della pretesa fatta valere. Il decreto ingiuntivo viene rilasciato, generalmente, in pochi giorni; viene poi notificato al debitore ingiunto a cura del Tribunale. Dall'avvenuta notifica decorre, per il debitore, il termine perentorio di 2 settimane entro cui proporre opposizione al decreto. L'opposizione va proposta direttamente al Tribunale per le ingiunzioni e non necessita di essere motivata.

Qualora l'opposizione sia proposta, il decreto ingiuntivo viene meno e il ricorrente deve coltivare la propria pretesa in via ordinaria, presso il Tribunale competente.

Qualora il debitore non si sia opposto, invece, il Tribunale rilascia apposita decisione munita di formula esecutiva, la quale costituisce per il debitore titolo esecutivo provvisorio.

Qualora, entro il termine di 2 settimane dalla notifica del titolo esecutivo provvisorio, l'ingiunto presenti ricorso in opposizione rispetto alla decisione munita di formula esecutiva, il procedimento proseguirà nei termini e secondo le forme del rito ordinario.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il procedimento ordinario ha inizio col deposito dell'atto introduttivo presso il Tribunale competente. In base alle regole generali, per controversie di valore fino a € 5.000, è competente la Pretura (Amtsgericht); le controversie di valore superiore, invece, vengono decise dal Tribunale (Landgericht). È compito del Tribunale provvedere alla notifica dell'atto introduttivo della causa al convenuto, il quale potrà costituirsi in giudizio e replicare entro un termine appositamente fissato, e, comunque, non inferiore a 2 settimane. Spetta al giudice stabilire la modalità di prosecuzione del processo: potrà, infatti, (i) prevedere la forma scritta, che comporta uno scambio di memorie tra le parti (il c.d. 'schriftliches Vorverfahren'), oppure (ii) fissare un'udienza c.d. di prima comparizione (früher erster Termin), nel corso della quale, di regola, è previsto un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione non avesse luogo o successo, seguirà la fase istruttoria, durante la quale possono essere escussi testimoni, depositate perizie di consulenti, ecc. La causa verrà trattenuta in decisione solo quando sarà matura per la decisione; fino ad allora potranno aversi vari scambi di memorie. Sarà, infine, emessa sentenza in primo grado, contro la quale può essere proposto appello nel termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla notifica della sentenza medesima o, nel caso la notifica non sia avvenuta, almeno 4 mesi dalla pronuncia della sentenza (§ 519 ZPO).

La durata del procedimento varia in ragione delle circostanze del singolo caso. Nel 2018, la durata media dei procedimenti in prima istanza innanzi alla Pretura è stata quantificata in 4,9 mesi; quella dei procedimenti innanzi al Tribunale in 10,4 mesi. I procedimenti che proseguono nel secondo grado di giudizio durano, in media, circa 7,2 mesi laddove la competenza sia del Landgericht; circa 9,6 mesi laddove la competenza sia dell'Oberlandesgericht.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Generalmente, è onere di ciascuna parte dimostrare il fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrino l'esistenza del proprio diritto, così come allegare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa avversa. Per ottenere la tutela giudiziale del proprio credito, è necessario raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui si dispone (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, scambi di corrispondenza, preventivi approvati, ecc.). La procedura tedesca è regolata dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della disclosure, sicché non vi è alcun obbligo circa l'esibizione di documenti alla controparte. Le parti possono esibire perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali in Germania si distinguono in due categorie:

- Gerichtskosten, ossia le spese della Corte, che includono, ad esempio, i costi per l'attività Corte, i costi degli esperti, i costi delle notifiche, i costi di traduzione;
- Gebühren, che sono, invece, gli onorari degli avvocati.

Ai sensi del § 91 ZPO, le spese processuali sono liquidate in ragione del grado di soccombenza. Tuttavia, le spese sono ripartite in base al risultato del processo: se il creditore riesce a recuperare l'80% del proprio credito, deve sopportare il 20% dei costi (cfr. § 92 ZPO). Solamente laddove si riscontri una percentuale di soccombenza pari o superiore al 90%, secondo la giurisprudenza prevalente, tutti i costi potranno essere interamente addebitati alla parte soccombente.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado è esecutiva solo quando diventa definitiva, cioè qualora sia decorso il termine per la sua impugnazione. Anche prima della definitività, tuttavia, è possibile chiedere la provvisoria esecutorietà della stessa in via:

- automatica, nei casi di concessione di misure cautelari o di ordinanze emesse in corso di causa;
- discrezionale, su istanza di parte o d'ufficio, e su decisione del giudice, in considerazione della natura della fattispecie.

In questi casi, è possibile che venga imposta la prestazione di una garanzia alla parte che ha ottenuto la provvisoria esecutorietà.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

In considerazione del fatto che una sentenza è esecutiva solo laddove sia divenuta definitiva, la concessione della provvisoria esecuzione è limitata ai soli casi in cui sia una Corte a disporla. Si tratta di ipotesi residuali in cui il Giudice esercita la propria discrezionalità, e questo può comportare la concessione di garanzie.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva ed informare la controparte. Il creditore ha 30 anni di tempo per dare avvio alla fase esecutiva mediante consegna della decisione munita di formula esecutiva all'ufficiale giudiziario, e iniziare così un'attività di pignoramento (c.d. Pfändung) sui beni mobili o immobili del debitore oppure un pignoramento presso terzi. Laddove l'esecuzione esperita non porti al recupero del credito, il creditore potrà dare incarico all'ufficiale giudiziario (Gerichtsvollzieher), affinché questi ottenga una dichiarazione giurata (Eidesstattliche Versicherung) del debitore in merito al proprio patrimonio al fine di ricercare ulteriori beni da aggredire. In caso di false dichiarazioni, è prevista una pena detentiva minima di 3 anni. Qualora il debitore rifiuti di prestare una simile dichiarazione, potrà essere emesso un mandato d'arresto.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è regolato dal Regolamento UE n. 1215/2012 e dalle Convenzioni internazionali di cui la Germania è parte. Fuori dai casi di sentenze rese in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in uno Stato parte di una convenzione internazionale, una sentenza straniera può essere eseguita in Germania dopo una previa verifica da parte dell'Amtsgericht oppure del Landgericht. Ai sensi del § 328 ZPO, la sentenza non potrà essere eseguita se:

- facendo applicazione della legge tedesca, l'autorità giudiziaria cui appartiene il giudizio non aveva la giurisdizione sulla controversia;
- al convenuto non sia stato regolarmente o tempestivamente notificato l'atto introduttivo del procedimento, così che egli non abbia potuto difendersi;
- la sentenza risulti in contrasto con una decisione emessa in Germania o ivi riconosciuta, oppure il procedimento che vi ha dato origine sia in contrasto con un altro procedimento antecedente, ivi incardinato;
- il riconoscimento della sentenza conduca ad un palese contrasto con i principi dell'ordinamento tedesco, ed, in particolare, con i diritti fondamentali riconosciuti da detto ordinamento;
- non sia garantita la reciprocità.

In generale, le misure cautelari ottenute all'estero non hanno efficacia in Germania. Il 30/6/1961 la Germania ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Tuttavia, in Germania, quest'ultima si applica solo al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali emessi in Stati che a loro volta l'abbiano ratificata e perciò siano a loro volta parti della Convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

In Germania esistono due tipologie di azioni revocatorie. Quanto alla revocatoria fallimentare, essa riguarda i pagamenti ricevuti nel corso del c.d. periodo di revocabilità (Anfechtungszeitraum). La durata di questo periodo è uguale al normale termine di prescrizione del BGB (cfr. § 146 InsO). La revocatoria fallimentare trova applicazione previa decisione in tal senso da parte del curatore fallimentare. Quanto alla revocatoria ordinaria, essa ha per oggetto tutte le alienazioni compiute dal debitore in pregiudizio di un creditore dotato di un titolo esecutivo. È disciplinata dalla Legge sulla revocatoria, c.d. Anfechtungsgesetz, e può essere esperita, a seconda del caso, in un periodo che va da 1 a 10 anni, a decorrere dal momento in cui può essere fatta valere la revocatoria. È onere di chi agisce dimostrare:

- l'esistenza del dolo; e
- la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.

L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti posti in essere in pregiudizio al creditore; detti atti risulteranno, pertanto, privi di efficacia, e sarà così consentito agire in via esecutiva sui beni oggetto di disposizione (§ 11 AnfG).

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato dalla legge (§ 449 BGB) e trova applicazione piuttosto frequente. Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Per dimostrare la validità della riserva, è opportuno utilizzare la forma scritta (oltretutto richiamare l'attenzione sulla stessa all'interno del testo utilizzando, ad esempio, le lettere maiuscole). La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento, ma non lo è nei confronti dei terzi di buona fede. Costituisce una particolarità del diritto tedesco la possibilità che possa essere pattuita una riserva di proprietà con ulteriore estensione temporale, c.d. Verlängerter Eigentumsvorbehalt. Con detto accordo, si può prevedere che il riservato dominio venga mantenuto anche nei casi di lavorazione del bene, di sua incorporazione, ecc., cosicché la riserva di proprietà si estende al bene finale ottenuto (c.d. 'verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel').

→ Ghana

AZIONE E PRESCRIZIONE

La prescrizione è regolata, in via generale, dal Limitation Act 1972, e da altre fonti normative per quanto riguarda casi particolari. Per le obbligazioni derivanti da contratto, la prescrizione è di 6 anni. Nel caso in cui un soggetto sia incapace, la prescrizione decorre dal momento in cui l'incapacità cessa, o dal momento della morte della persona. Il riconoscimento del debito da parte del debitore, effettuato per iscritto, interrompe la prescrizione, e vincola il debitore ed i suoi eredi. Una messa in mora da parte del creditore, senza riconoscimento da parte del debitore, non è sufficiente a interrompere la prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In generale, i provvedimenti cautelari sono concessi con le stesse modalità di altri provvedimenti sommari e possono essere richiesti solo in corso di causa, allo scopo di preservare lo status quo fino alla fine del procedimento. Sono normalmente concesse sulla base di un affidavit, ossia di una dichiarazione giurata di parte, ma, ove la documentazione depositata dalle parti contraddica quanto dedotto nell'affidavit, è necessario assumere prove orali. Usualmente, la misura viene concessa in contraddittorio; tuttavia, in particolari circostanze di urgenza, su richiesta di parte può essere concessa inaudita altera parte, ma deve essere confermata in contraddittorio entro 10 giorni, a pena di decadenza. Di regola, i provvedimenti vengono concessi per un periodo di tempo limitato. La Corte deve richiedere una garanzia per eventuali danni prima di concedere una misura cautelare ove alla sua concessione si opponga la controparte. La Corte può, discrezionalmente, condurre un'istruttoria prima di concedere il provvedimento richiesto.

Le misure cautelari che possono essere concesse comprendono, tra le altre, la vendita di beni deperibili, il sequestro, l'ispezione, il prelievo di campioni di materiali, sequestri conservativi e l'ordine di arresto del convenuto contumace.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento ghanese non prevede un istituto analogo all'ingiunzione di pagamento. Laddove, tuttavia, il credito vantato non sia contestato dal debitore, la Corte può concedere un provvedimento sommario di condanna (summary judgment). Il Borrowers and Lenders Act (2008), ha disciplinato, inoltre, una procedura semplificata di condanna del debitore, che può essere introdotta laddove il credito sia sorto, tra l'altro, in virtù:

- di un contratto di mutuo assistito da garanzia;
- della concessione di una garanzia in favore del creditore.

In tali casi, laddove l'accordo sia stato concluso e registrato secondo le modalità prevista dalla legge, il creditore può dare immediato avvio all'esecuzione senza un previo provvedimento di accertamento e condanna delle Corti.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Un procedimento ordinario ha inizio con il deposito di un writ of summon, redatto sulla base di moduli prestampati. Il writ of summon è accompagnato da un atto di citazione in cui l'attore deve descrivere i fatti a fondamento della propria pretesa, ma tale da consentire al convenuto la costituzione in giudizio. Presso la cancelleria della Corte deve essere depositata una copia del writ per ciascun convenuto che si intende convenire in giudizio. Il convenuto, costituendosi, può avanzare domande riconvenzionali e provare che il suo debito è in tutto o in parte estinto. Il giudice non può emettere sentenze di condanna per importi superiori a quelli chiesti dall'attore e, inoltre, ha il potere di emettere condanne in via equitativa, anche qualora la parte non ne abbia fatta espressa richiesta. Qualora vi sia il rischio che il convenuto stia per lasciare il paese, l'attore può ottenere nei suoi confronti, inaudita altera parte, un ordine d'arresto, principalmente per costringere il convenuto a costituire una garanzia che tuteli il creditore vittorioso all'esito del procedimento. La Corte, comunque, ha l'onere di valutare se il convenuto abbia l'effettiva intenzione di rendersi irreperibile.

In via generale, tutte le decisioni e le sentenze delle Corti sono pubbliche, salvo vi siano particolari ragioni che giustifichino il contrario. La Corte è tenuta a pronunciare la sentenza entro 6 settimane dal momento in cui la causa è ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'eventuale istruttoria. Nel caso tale termine non sia rispettato, il giudice deve informarne il Presidente della Corte Suprema entro i 7 giorni successivi, motivando le ragioni del ritardo e la data nella quale la Corte si impegna a pronunciare la sentenza.

La parte soccombente può proporre appello entro 3 mesi dalla notifica della sentenza, con la possibilità di richiedere una proroga di ulteriori 3 mesi, decorsi i quali il diritto di appellare la sentenza decade.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In via generale, chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il convenuto deve generalmente dare prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi rispetto a quelli allegati dall'attore per il rigetto delle richieste avanzate nei suoi confronti. La normativa che disciplina le prove in giudizio è l'Evidence Act del 1975. In base alle norme contenute in tale legge, un soggetto è legittimato a fornire prove sotto forma di affidavit, ma la Corte può disporre l'interrogatorio della parte. Le parti possono avvalersi di consulenti tecnici, il cui numero può essere limitato dalla Corte.

La Corte può ordinare a terzi di deporre quali testimoni o di depositare documenti. Tale ordine deve essere notificato personalmente al soggetto entro 12 settimane da quando è stato emesso, altrimenti perde la sua validità.

SPESE PROCESSUALI

In via generale, le spese processuali gravano sulla parte soccombente ma la Corte può porle a carico anche della parte vittoriosa. In particolari casi, la Corte può chiedere alle parti di prestare idonea garanzia per pagamenti di esborsi futuri.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello non sospende automaticamente l'esecutorietà della sentenza di primo grado. Tuttavia, la parte appellante potrà fare apposita domanda in merito.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

La materia è regolata dalle High Court Civil Procedure Rules, dalle Court Procedure Rules e dalle Civil Procedure Rules. Dopo che una sentenza è stata emessa, il creditore può chiedere alla Corte un ordine di esecuzione. L'esecuzione ha luogo tramite ufficiale giudiziario. La fase esecutiva potrà consistere nel recupero di un bene di cui sia stata accertata la proprietà o nell'ottenimento di un importo pecuniario a soddisfazione di un credito mediante pignoramenti ed eventuali vendite giudiziarie.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il Ghana non ha preso parte ad alcun accordo di mutuo riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere con l'Italia.

Una sentenza emessa in un Paese straniero può essere riconosciuta e resa esecutiva in Ghana con due modalità. La prima fa applicazione di norme di common law. A tale fine, non è necessario che la sentenza sia immediatamente esecutiva, in quanto la sentenza vale solo quale prova del diritto ivi accertato. La procedura ha avvio con un writ, con il quale l'attore afferma che il credito portato dalla sentenza straniera è a lui tuttora dovuto. Nel caso ritenga che il convenuto non abbia reali prospettive di opporsi alla decisione, l'attore può chiedere un procedimento sommario di riconoscimento (Order 14 delle High Court Procedure Rules, 2004). Il convenuto può difendersi eccependo, tra l'altro, che: (i) la sentenza è stata pronunciata da una Corte priva di giurisdizione; (ii) sono stati violati i suoi diritti di difesa; (iii) la sentenza straniera è contraria all'ordine pubblico ghanese.

La seconda modalità di esecuzione si fonda sul Courts Act del 1993 e fa applicazione del principio di reciprocità. Tale procedura si applica a sentenze, anche non definitive, che abbiano oggetto una condanna al pagamento di un credito, purché non a titolo di imposte o di sanzioni amministrative o di penali. Il creditore può adire, entro 6 anni dalla pronuncia della sentenza straniera, la High Court, sulla base dell'Order 71 delle Civil Procedure Rules. Il riconoscimento è negato ove la sentenza sia già stata eseguita in altro Paese o non sia eseguibile nel Paese ove è stata emessa. La sentenza diviene esecutiva a seguito di un procedimento di registrazione presso la Corte competente, di cui deve essere data notificazione al convenuto, affinché possa fare opposizione. Il debitore può opporsi alla registrazione contestando, tra l'altro, che: (i) la sentenza è stata pronunciata da una Corte priva di giurisdizione; (ii) sono stati violati i suoi diritti di difesa; (iii) la sentenza straniera è contraria all'ordine pubblico ghanese. La High Court, inoltre, può discrezionalmente rifiutare la registrazione nel caso in cui vi sia conflitto con un precedente giudicato, o, discrezionalmente, nel caso in cui sia proposto appello contro la sentenza di cui si chiede la registrazione. Come affermato in precedenza, tale procedura è disponibile solamente per le decisioni o i giudizi ottenuti in paesi che hanno accordi reciproci tra di loro o accordi con il Ghana per l'esecuzione di sentenze o decisioni emesse dal tribunale straniero.

AZIONE REVOCATORIA

Le azioni revocatorie sono disciplinate da apposite leggi (in particolare l'Order 45), che consentono, tra l'altro, laddove il creditore abbia una garanzia che assista il credito, di ottenere un'ingiunzione simile a un sequestro conservativo, che impedisce che le proprietà del debitore (beni mobili, quote societarie o anche beni immobili) vengano alienate; ogni trasferimento non autorizzato è nullo. Le stesse regole valgono nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedura fallimentare, in base al Corporate Insolvency & Restructuring Act, 2020 (Act 1015).

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il Sale of Goods Act (1962) prevede che il contratto di compravendita sia integralmente disciplinato dalla volontà delle parti e che la proprietà passi all'acquirente nel momento stabilito dalle parti; pertanto, la clausola di riserva di proprietà è perfettamente valida nell'ordinamento ghanese.

→ Grecia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il Codice civile greco prevede che il periodo di prescrizione di un credito in materia civile è di 20 anni. Tuttavia, per alcune speciali ipotesi relative a crediti di natura civile e commerciale, è previsto un periodo più breve di 5 anni. Inoltre, vi sono alcune previsioni specifiche, non dettate dal Codice civile ma da altre leggi, che prevedono ulteriori eccezioni al termine ordinario di prescrizione (per esempio, crediti derivanti da contratti di trasporto, assegni, cambiali, ecc.) La prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale depositata presso la Corte e notificata al debitore. Una messa in mora non interrompe la prescrizione, ma fa solo decorrere gli interessi moratori.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sono previsti vari tipi di procedure cautelari: prestazione di cauzione, iscrizione provvisoria di ipoteca giudiziaria, sequestro conservativo, sequestro probatorio, sequestro giudiziario, esecuzione provvisoria, opposizione di sigilli, rimozione di sigilli, inventario e consegna. Per ottenere una misura cautelare, la parte interessata ha l'onere di presentare una specifica domanda al giudice. Non c'è un termine specifico da osservare per la proposizione della domanda, ad eccezione della richiesta avente ad oggetto questioni pregiudiziali riguardanti il possesso di beni. Un'ingiunzione temporanea è riconosciuta anche al ricorrente per evitare l'insorgere di danni ulteriori in attesa di rimedi provvisori del giudizio (art. 691A). Il giudice monocratico di primo grado è competente per disporre queste misure, salvo i casi di competenza del Giudice di Pace previsti dalla legge (art. 683).

I presupposti per l'ottenimento della misura cautelare sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- il *periculum in mora*, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore; oppure
- la sussistenza di un rischio imminente.

La sentenza dovrebbe essere emessa entro le 48 ore dall'udienza. Le misure cautelari stabilite dal giudice sono immediatamente esecutive. Avverso le decisioni che stabiliscono misure conservative non è consentita impugnazione (art. 699) ad eccezione di giudizi pregiudiziali riguardanti questioni possessorie. Tuttavia, il giudice può decidere di revocare le misure concesse (art. 697) e ciò di solito avviene nei casi in cui i requisiti che hanno permesso l'adozione delle stesse non risultano più soddisfatti.

La parte che ha ottenuto il procedimento cautelare ha l'onere di iniziare un procedimento ordinario, in genere entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza (art. 693).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Grecia esiste un istituto di ingiunzione di pagamento che è previsto dagli artt. 623-634 del Codice di procedura civile greco. Per ottenere l'ingiunzione di pagamento, il creditore deve rivolgersi al Giudice di Pace (*Eirinodikeio*) o al Tribunale di prima istanza (*Protodikeio*). La giurisdizione territoriale della Corte è determinata sulla base delle previsioni generali del Codice (art. 22-41). La domanda deve essere depositata dalla parte, corredata di tutti i documenti che dimostrano il credito vantato ed il suo importo. È possibile ottenere il decreto dando prova che il credito è certo, liquido ed esigibile come ad esempio accade con un riconoscimento di debito. Un'ingiunzione di pagamento è emessa solamente per le controversie di diritto privato (art. 623, come modificato dalla legge 4335/2015).

Questo procedimento può essere intrapreso contro qualsiasi soggetto, che abbia la propria residenza o il domicilio o la sede legale in Grecia ovvero anche all'estero. Il procedimento non si svolge in contraddittorio tra le parti (procedura unilaterale). Generalmente, il giudice competente decide l'emissione dell'ordine di pagamento nei 10 giorni successivi alla proposizione della domanda. L'ordine deve successivamente essere notificato entro 2 mesi dalla sua emissione, pena la perdita d'efficacia (art. 630A). L'ordine di pagamento emesso dal giudice costituisce un titolo esecutivo e la parte soccombente può proporre opposizione entro 15 giorni lavorativi o 30 giorni se la parte ha una residenza sconosciuta o è residente all'estero (art. 632 par. 2 c.p.c.). L'opposizione (chiamata ανακοπή) non sospende l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento, tuttavia il debitore può presentare, con l'opposizione, una domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Inoltre, il creditore ha diritto – qualora il debitore non si sia opposto alla misura entro il summenzionato termine – di notificare al debitore l'ingiunzione di pagamento una seconda volta (art. 633 par. 2). A seguito di questa seconda notifica, il debitore dispone di 15 giorni per proporre opposizione. Dopo la scadenza del secondo termine (15 giorni lavorativi) senza che sia stata promossa alcuna azione, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva e assume il valore di res iudicata. La durata media di questo procedimento è 3 mesi.

Esistono, inoltre, procedure semplificate per cause di valore inferiore a € 5.000, disciplinate agli artt. 466-472 c.p.c., in relazioni alle quali non è prevista una possibilità di appello (art. 512).

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria inizia con un'azione di fronte al Giudice di Pace (se il valore della controversia non supera € 20.000) o al giudice monocratico (se il valore della controversia è tra € 20.000 e € 250.000) o collegiale di primo grado (per cause di maggior valore o per cause non pecuniarie). L'azione deve essere notificata al convenuto a mezzo di un ufficiale giudiziario entro solitamente 30 giorni (60 giorni se il convenuto ha residenza all'estero) dopo il suo deposito. Nell'atto introduttivo, l'attore deve esporre tutti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. È importante notare che l'attore è sottoposto ad una rigida preclusione processuale: dopo l'inizio della causa, infatti, non può presentare fatti nuovi, che possono alterare i presupposti giuridici su cui si basa la sua domanda. In un procedimento regolare davanti al Tribunale di primo grado, le parti hanno l'onere di depositare una memoria difensiva e tutti i rispettivi mezzi di prova entro il termine di 100 giorni (130 se una delle parti risiede all'estero) dall'introduzione della causa. Ciascuna parte ha poi un ulteriore termine di 15 giorni successivi per replicare. Nei 15 giorni successivi, la Corte è tenuta a fissare la data d'udienza, che non può essere soggetta a rinvio (tuttavia, né le parti né gli avvocati sono obbligate a comparire). La prova testimoniale non è ammessa salvo che la Corte non adotti un provvedimento ad hoc. Nei mesi successivi all'udienza, la Corte emette la sentenza, che potrà essere notificata dalla parte che vi abbia interesse. Eccezioni al procedimento di cui sopra sono previste nelle controversie in materia di diritto di famiglia, di locazione e nelle cause di lavoro (artt. 591 e ss).

Avverso la sentenza di primo grado, la parte soccombente può proporre appello, in genere, entro 30 giorni (60 se risiede al di fuori della Grecia) dalla notifica della decisione oppure, in mancanza della notifica, entro 2 anni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte d'Appello (Εφετείο) riesamina la vicenda in fatto e in diritto. Nel giudizio di appello le parti sono tenute a depositare una propria memoria difensiva e depositare tutti i propri mezzi di prova fino alla data dell'udienza, alla quale è prevista la partecipazione obbligatoria degli avvocati. Successivamente all'udienza, entrambe le parti dispongono di 3 giorni lavorativi per depositare una replica scritta. Nel giudizio di appello, generalmente, le parti non possono modificare le loro domande né proporre nuove domande o eccezioni; sono tuttavia ammessi nuovi mezzi di prova. La procedura si svolge in modo analogo al giudizio di primo grado. La sentenza di secondo grado fa stato tra le parti ed è immediatamente esecutiva.

È previsto infine un giudizio di revisione presso la Corte di Cassazione (Άρειος Πάγος). Il ricorso per cassazione è limitato a specifici motivi stabiliti dalla legge (violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, per motivi attinenti alla competenza e alla giurisdizione, o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) e la valutazione della Corte di Cassazione è di mera legittimità. Generalmente, il termine per presentare ricorso in Cassazione è di 30 giorni (60 giorni se il ricorrente è residente all'estero) dalla notificazione della sentenza di appello e di 2 anni in caso di mancata notifica.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

È onere di ciascuna parte provare il fondamento della propria domanda. Il creditore dovrà dunque provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito, mentre il debitore dovrà dimostrare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi. I mezzi di prova ammessi comprendono, in particolare, la confessione, l'analisi sistematica (c.d. autopsy), le prove documentali, le testimonianze, l'interrogatorio delle parti, le presunzioni, gli atti o documenti giurati (c.d. affidavit) e le perizie. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salva diversa disposizione di legge.

SPESE PROCESSUALI

In genere, le spese processuali, che comprendono le spese di lite (e gli onorari degli avvocati), sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, il giudice può disporre la compensazione delle spese a carico di entrambe le parti in caso di reciproca soccombenza. La somma liquidata in sentenza per la rifusione delle spese è generalmente inferiore alle spese effettivamente sostenute.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

In materia civile, la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non venga dichiarata tale dal giudice sulla base della natura della lite. Ciò accade, ad esempio, nelle questioni commerciali, dove la sentenza è immediatamente esecutiva nella maggior parte dei casi. Le sentenze di secondo grado e la maggior parte delle ingiunzioni di pagamento sono immediatamente esecutive.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Qualora sia stata dichiarata la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, è possibile chiederne la sospensione mediante una specifica domanda alla Corte di prima istanza nelle forme di una procedura cautelare. Se tale domanda è accettata, la sentenza di primo grado non può essere eseguita fino alla decisione della Corte d'Appello (art. 912).

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere una copia autentica dell'ordine esecutivo alla Corte che ha emesso la sentenza. In seguito, la parte interessata deve notificare questo documento alla controparte e attendere 3 giorni lavorativi prima di procedere all'esecuzione della sentenza (art. 926, par. 1, c.p.c.). Per ottenere l'esecuzione forzata della sentenza, è possibile, mediante un notaio o un ufficiale giudiziario, procedere al pignoramento dei beni del convenuto e alla loro successiva vendita all'asta, il cui ricavato è distribuito tra i creditori. La parte interessata ha 20 anni per poter richiedere l'esecuzione della sentenza; in mancanza la sentenza diventerà definitiva.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle decisioni emesse all'interno dell'Unione Europea è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012, secondo il quale l'exequatur è abolito. Le sentenze internazionali sono riconosciute ed applicate secondo quanto previsto dagli artt. 323 e 905 del Codice di procedura civile.

Ai sensi dell'art. 323 c.p.c., una sentenza straniera è considerata res iudicata senza alcuna procedura di riconoscimento, se è accertato che:

- la sentenza è esecutiva nell'ordinamento giuridico in cui è stata emessa;
- la sua esecuzione non è contraria all'ordine pubblico greco;
- la sentenza è stata pronunciata nel rispetto del diritto di difesa del soccombente secondo i principi dell'ordinamento in cui è stata emessa;
- la decisione non è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti da un giudice greco;
- la corte che ha emesso la sentenza era competente secondo la legislazione greca.

La Grecia ha ratificato in data 16/7/1962 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Grecia soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e purché le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

In Grecia è prevista un'azione revocatoria fallimentare, che riguarda gli atti compiuti dal debitore durante il periodo che va dall'inizio della sua insolvenza alla data della dichiarazione di fallimento. Possono essere revocati, su domanda di un creditore in caso di fallimento, gli atti compiuti dal fallito in pregiudizio dei creditori, purché vi sia consapevolezza dell'insolvenza, della frode o siano a titolo gratuito. Inoltre, possono essere dichiarati inefficaci gli atti compiuti nei 5 anni precedenti la dichiarazione di fallimento, qualora si dimostri la frode del debitore e la mala fede del terzo.

Con l'entrata in vigore della legge n. 4738/2020, ha avuto luogo una riforma dell'istituto del fallimento e sono state previste anche misure di insolvenza più specifiche. Queste misure sono: 1) un meccanismo extragiudiziale per la liquidazione dei debiti nei confronti dello Stato e degli enti previdenziali; 2) la procedura di riabilitazione pre-fallimentare con l'ausilio di esperti che, mediante un accordo con i creditori, cercano di salvare l'impresa; 3) i piccoli fallimenti; 4) le misure per i debitori più vulnerabili e la protezione della residenza principale con la possibilità di utilizzare il metodo di vendita e lease-back al debitore con il diritto di quest'ultimo di riacquistarla; e 5) l'istituzione di un Comitato di Gestione dell'Insolvenza che certifica le conoscenze specialistiche delle persone che devono assumere il ruolo di amministratore fallimentare. La caratteristica principale di tutte queste procedure sono i vari tipi di sospensioni che queste hanno nei confronti delle azioni individuali dei creditori e delle procedure esecutive nei confronti di persone, fisiche e giuridiche, che sono poste sotto tale regime di procedura.

L'art. 939 c.c. prevede, inoltre, una revocatoria ordinaria che permette al creditore che la esperisce con successo di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. È onere di chi agisce dimostrare:

- la titolarità di un diritto di credito nei confronti del debitore;
- l'insolvenza del debitore;
- l'atto di disposizione da parte del debitore ad un terzo compiuto nei 5 anni precedenti;
- l'intento del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore;
- la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo (presunta in caso di atti a titolo gratuito o qualora il terzo avente causa è legato al debitore da un rapporto di parentela).

RISERVA DI PROPRIETÀ

Ai sensi dell'art. 532 del Codice civile greco, le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte del compratore. Per essere valida ed efficace, la clausola non deve rispettare particolari forme, salvo l'accordo espresso delle parti in merito. Qualora il compratore non adempia al pagamento del prezzo, il venditore potrà quindi agire per ottenere la restituzione dei beni oggetto della compravendita. In caso di fallimento, il creditore titolare della riserva di proprietà ha diritto ad una separazione del patrimonio. Ma se il creditore intende adempiere l'accordo di vendita con riserva di proprietà, concorre sul patrimonio del debitore al pari degli altri creditori, senza poter vantare particolari diritti sul bene.

→ Hong Kong SAR

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione per il debito derivante da contratto, secondo il diritto di Hong Kong, è di 6 anni, che decorre dal momento in cui il debito è stato estinto o dal momento in cui il debitore ha effettuato l'ultimo pagamento su tale debito. Tali termini possono essere più lunghi se il credito deriva da un contratto eseguito in forme sacramentali. Il termine per far valere un diritto già accertato giudizialmente è di 12 anni dalla data in cui la sentenza è diventata esecutiva anche se, in realtà, l'avvio dell'azione esecutiva (con precetto, pignoramento, procedimento possessorio, procedimento di consegna, procedimento di sequestro) può essere effettuato dopo 6 anni dal formarsi del titolo esecutivo solo previa specifica autorizzazione da parte della Corte competente.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

La parte interessata può adire la Corte competente per richiedere un provvedimento cautelare al fine di evitare che il convenuto commetta atti pregiudizievoli, o al fine di conservare lo status quo finché i diritti delle parti non siano giudizialmente accertati. Per ottenere l'accoglimento della domanda, l'istante deve dimostrare l'esistenza del rischio di un grave pregiudizio, che non possa essere adeguatamente compensato da un eventuale futuro risarcimento del danno. Inoltre, la Corte deve effettuare una valutazione degli interessi delle parti e ritenere che la parte interessata alla misura cautelare sia maggiormente da tutelare.

Sono inoltre a disposizione forme speciali di provvedimenti. Tra questi, la Mareva Injunction, una ingiunzione disposta dalla Corte prima dell'inizio del contenzioso finalizzata a mantenere le circostanze nel loro stato originale fino all'esito del processo. Ciò ha l'effetto di impedire al convenuto di disporre dei suoi beni prima che il giudice emetta la sentenza. In casi eccezionali, la Corte può anche disporre una ingiunzione che colpisca i beni del convenuto che si trovino all'estero. È inoltre da ricordare l'Anton Pillon Order, che consente alla parte interessata di poter accedere nei locali della controparte per cercare e sequestrare documenti o altri beni che possano essere rilevanti per la definizione della controversia.

PROCEDIMENTI SOMMARI DI INGIUNZIONE

Laddove la difesa di un convenuto non appaia sufficientemente fondata, l'attore può chiedere l'avvio di un procedimento sommario, unicamente scritto e senza contraddittorio orale. Un convenuto per il pagamento di un credito può offrire una somma al creditore per addivenire a una definizione bonaria della controversia. Se l'attore accetta l'offerta, avrà diritto a un ulteriore rimborso dei costi legali sostenuti fino alla data dell'accettazione.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La parte interessata dà avvio a un'azione con uno scritto che contiene i dettagli relativi alle parti e una breve enunciazione della domanda e che viene presentato alla Corte e notificato entro i successivi 12 mesi al convenuto. Insieme a questo primo scritto può essere allegata anche una specificazione delle domande attoree. Una volta che il convenuto ha ricevuto la notifica, ha 14 giorni per presentare la propria comparsa; diversamente, il procedimento proseguirà in contumacia. Con la propria comparsa, il convenuto ha anche la possibilità di formulare le proprie domande riconvenzionali.

ONERE DELLA PROVA

Dopo che le parti hanno presentato i loro atti introduttivi, difese e repliche, hanno l'onere di presentare le proprie prove alla Corte. In un procedimento civile, ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti sottostanti alle rispettive argomentazioni. I fatti da provare dipendono sia dalla legge sostanziale sia dal contenuto degli atti, in quanto è possibile che alcuni fatti siano già considerati pacifici e/o ammessi. Ciascuna parte può provare i fatti in diversi modi, inclusi la prova per testimoni, la produzione di documenti, fotografie, audio, video, o dati elettronici contenuti in qualsiasi tipo di registrazione o disco, ecc. È sempre opportuno ottenere l'ammissione di tutte le prove nella fase iniziale del processo.

Secondo l'ordinamento di Hong Kong, esiste un onere di disclosure in quanto qualsiasi prova rilevante per la controversia deve essere condivisa con la controparte prima dell'inizio del dibattimento. La disclosure è un onere che ciascuna parte sopporta al fine di portare a conoscenza dell'altra quei documenti che sono stati in proprio possesso e/o controllo e che sono rilevanti per il caso e ciò deve fare entro 14 giorni dalla fine della fase introduttiva che precede il dibattimento, fornendo anche una lista dei documenti.

SPESE LEGALI

Il giudice ha discrezionalità sia in ordine alla ripartizione delle spese sia riguardo al loro ammontare. La parte soccombente è quasi sempre tenuta a pagare le spese alla parte vittoriosa. I costi includono le tasse e le spese legali dei propri difensori e dei consulenti.

Ad uno straniero privo di beni ad Hong Kong e che appaia a rischio di insolvenza e che avanzi una pretesa nei confronti di un residente a Hong Kong, è possibile che venga richiesto di prestare una garanzia per le eventuali spese di giudizio che dovesse sostenere il residente di Hong Kong laddove risultasse vittorioso nel contenzioso.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Una sentenza ha effetto sin dal momento in cui è pronunciata. Gli interessi sull'ammontare accertato in giudizio decorrono dalla data della sentenza al tasso legale applicabile. Gli interessi prima dell'instaurazione del giudizio sono calcolati già nella somma accertata dalla sentenza.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza deve essere rivolta al giudice di grado inferiore che ha trattato la causa. Se l'istanza è rigettata, può essere riproposta alla corte di grado superiore entro un termine ragionevole.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

L'esecuzione di una decisione non viene automaticamente avviata dal Tribunale, ma è onere della parte. Questa ha diritto, innanzi tutto, di chiedere il c.d. ordine di esame, ossia una indagine circa i beni a disposizione del debitore svolto con un esame orale del debitore o con ulteriori controlli.

Quando poi all'attività esecutiva sui beni, sono previsti diversi metodi a seconda dei diversi beni:

- 1.c.d. writ of execution, di cui le principali opzioni sono la c.d. ordinanza fieri facias (per sequestrare i beni di un debitore non altrimenti solvibile), la c.d. warrant of distress (che consente al locatore di sequestrare i beni del conduttore presenti nell'appartamento oggetto di locazione per soddisfare gli arretrati), la c.d. writ of possession (per riacquistare il possesso di beni che non sono stati integralmente pagati dal debitore);
2. presentazione di un'istanza di liquidazione della persona giuridica o di fallimento della persona fisica;
3. pignoramenti presso terzi;
4. c.d. charging order, che ha sostanzialmente l'effetto di costituire ipoteca sui beni del debitore;
5. nomina di un custode / curatore dei beni del debitore;
6. ordini di fare, che, ove non adempiuti, possono portare a provvedimenti a carico del debitore fino anche all'arresto per oltraggio alla Corte;
7. c.d. ordinanza di divieto, ossia un ordine che proibisce al debitore giudiziale di abbandonare Hong Kong per facilitare l'incasso del debito giudizialmente accertato.

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE

Molti Paesi hanno sottoscritto un accordo con Hong Kong (tra questi, Australia, Austria, Belgio, Bermuda, Brunei, Francia, Germania, India, Italia, Israele, Malaysia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Singapore e Sri Lanka) ciò che consente loro di ottenere il riconoscimento di una sentenza che porti la condanna al pagamento di una somma di denaro mediante istanza alla Corte di Hong Kong per il riconoscimento di quella decisione. Le sentenze emesse negli Stati Uniti, in Giappone e nel Regno Unito (dal 1997) non possono essere riconosciute, ma la parte interessata deve dare avvio a un nuovo procedimento.

In ogni caso, ogni sentenza viene deliberata caso per caso. Una volta che una decisione è stata riconosciuta, dopo un termine specificatamente assegnato dalla Corte, la stessa può essere eseguita nello stesso modo in cui viene eseguita una sentenza di Hong Kong.

AZIONI REVOCATORIE

L'ordinamento di Hong Kong prevede la possibilità di esperire un'azione revocatoria nell'ambito di un procedimento di liquidazione della società nel caso di:

- transazioni avvenute nei 5 anni precedenti per un valore sostanzialmente inferiore a quello di mercato, con detrimento per la società;
- garanzie sui beni della società prestate nell'ultimo anno;
- pagamenti privilegiati ad alcuni creditori rispetto ad altri nei 2 anni precedenti.

RISERVA DELLA PROPRIETÀ

Le Parti possono liberamente stipulare clausole di riserva della proprietà, anche in differenti forme, che consentono anche di essere opponibili a vendite successive. Per essere opponibile, una clausola di riserva di proprietà deve rispettare determinate caratteristiche previste per legge, sicché la redazione deve essere sempre verificata da un legale in loco.

→ India

AZIONE E PRESCRIZIONE

L'India segue il sistema del common law e una delle caratteristiche peculiari del sistema è racchiusa nella massima "vigilantibus et non dormientibus, jura subveniunt". Pertanto, è onere dell'attore avviare un'appropriata procedura di recupero del credito entro il termine previsto dal Limitation Act. Il termine ordinario per le azioni di recupero del credito (compreso l'arbitrato) è di 3 anni, che decorrono dal giorno dell'inadempimento del debitore. Per agire in giudizio e chiedere il recupero del credito è sufficiente inviare una e-mail con una richiesta formale di adempimento oppure essere in possesso di una e-mail, proveniente dal debitore, in cui dichiara di non voler adempiere. Per quanto riguarda l'arbitrato, il termine di prescrizione per la nomina dell'arbitro decorre dal momento in cui risulta nella corrispondenza tra debitore e creditore la dichiarazione di volersi avvalere della clausola arbitrale.

Il termine di prescrizione può essere inoltre prorogato qualora vi siano giustificati motivi per il ritardo che non hanno permesso il rispetto del termine previsto dalla legge. A causa della pandemia di COVID-19, il termine di prescrizione per la presentazione delle azioni di recupero del credito è stato prorogato fino all'8 marzo 2021. Inoltre, laddove prima dello spirare del termine il debitore riconosca il debito o effettui un pagamento parziale, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere. Viceversa, una lettera di messa in mora non produce alcun effetto ai fini della prescrizione.

Da un punto di vista di strategia processuale, il periodo di durata della controversia costituisce un fattore di primaria importanza per determinare il corso dell'azione di recupero. L'India è nota per essere un paese in cui vi è un sovraccarico del sistema giudiziario. Per le cause civili non sono previste delle linee temporali massime per lo smaltimento delle cause e i Tribunali normalmente impiegano dai 3 ai 5 anni per decidere una causa di recupero del credito. Diversamente, per l'arbitrato la legge prevede un termine per lo smaltimento della controversia in 12 mesi, decorrenti dalla data di nomina dell'arbitro, prorogabile di ulteriori 6 mesi, previo consenso delle parti, qualora vi siano ragionevoli motivi nel ritardo.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Come affermato sopra, i procedimenti di recupero dei crediti possono richiedere diversi anni per la loro conclusione. Risulta dunque fondamentale lo strumento dei provvedimenti cautelari al fine di salvaguardare gli interessi del creditore. Ad esempio, se vi è il rischio che il debitore depauperi il proprio patrimonio, il tribunale può chiedere al debitore di prestare idonea garanzia e di trattenere i propri beni, al fine di evitare un danno al creditore. Il provvedimento cautelare viene concesso discrezionalmente dal Tribunale che, valutate le circostanze di gravità del singolo caso, decide se concederlo o no.

L'ordinamento indiano disciplina un procedimento particolare che si può adottare in casi di estrema urgenza, in cui le ingiunzioni di pagamento sono emesse inaudita altera parte.

Allo stesso modo, nel caso di procedura arbitrale, il tribunale (qualora non sia ancora intervenuta la nomina dell'arbitro) o l'arbitro possono emettere delle ingiunzioni al fine di tutelare l'oggetto o l'importo della controversia. Tali ingiunzioni di pagamento possono essere impugnate innanzi al tribunale gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha emesso il provvedimento. La parte interessata deve presentare al tribunale competente (o, nell'ipotesi di arbitrato, al tribunale arbitrale) la domanda per ottenere un provvedimento urgente, dimostrando:

- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- il periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio grave e irreparabile al creditore; e
- l'opportunità del provvedimento alla luce della valutazione degli interessi delle parti coinvolte.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'Order XXXVII del Codice di procedura civile indiano del 1908 prevede una speciale procedura sommaria (Speedy Recovery Suit) che permette al creditore di recuperare in tempi brevi i crediti di una certa natura, laddove non vengano sollevate da parte del debitore contestazioni fondate. Le richieste di recupero del credito o la richiesta di un credito liquido (con o senza interessi) possono essere giudicate solamente all'interno di un procedimento sommario. Non c'è quindi la possibilità di eseguire in forma specifica, all'interno di un procedimento sommario, un contratto, diversamente da quanto accade in sede civile, commerciale o ordinaria. I procedimenti sommari in cui l'importo della richiesta sia superiore a 0,3 milioni INR sono di competenza dei tribunali commerciali; diversamente, quelli con importo inferiore a 0,3 milioni INR sono di competenza del tribunale civile designato dalla High Court.

I procedimenti sommari prevedono una querela dinanzi al tribunale competente da parte della parte lesa. La copia della querela viene notificata al convenuto.

Diversamente da quanto accade nelle cause commerciali o in quelle ordinarie, nei procedimenti sommari il convenuto, qualora non si trovi d'accordo con la pretesa avanzata dall'attore, deve provare i fatti a sostegno della sua difesa. A tale fine, il tribunale fissa un termine di 10 giorni, decorrenti dal ricevimento dell'atto di citazione, in cui il convenuto può presentarsi davanti alla Corte. Se il convenuto non si presenta entro tale termine, oppure, si presenta ma la sua difesa non risulta sufficientemente motivata, la corte emette il provvedimento a favore dell'attore. Diversamente, nel caso in cui le difese del convenuto siano fondate, il tribunale concede l'autorizzazione al deposito della dichiarazione scritta e la causa sommaria viene trasformata in causa ordinaria o commerciale, a seconda del quantum della richiesta.

Per quanto riguarda i tempi: per la decisione di una causa sommaria ci vogliono da 6 mesi a 1 anno qualora non venga concessa l'autorizzazione per il deposito al convenuto di cui si è appena parlato. Diversamente, se viene concessa l'autorizzazione di deposito, la causa prosegue come ordinaria e per la decisione saranno necessari più di 3 anni.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'India è uno Stato federale, ma l'organizzazione della giustizia è unitaria. Il sistema giurisdizionale indiano si compone di tre livelli: la Corte Suprema, con sede a Nuova Delhi; le High Courts, una in ciascuno Stato; e le corti subordinate tra cui i tribunali commerciale e i tribunali distrettuali.

La Corte Suprema dell'India è la più alta corte d'Appello. Ha giurisdizione in materia di questioni relative alla Costituzione indiana e accoglie anche i ricorsi contro sentenze, decreti oppure ordinanze di altre corti, sia civili che penali, che riguardino questioni di diritto in merito all'interpretazione della Costituzione.

Le High Courts ricevono i ricorsi delle corti a queste subordinate situati nello Stato (o, eventualmente, negli Stati) sui quali esercitano la loro giurisdizione. Dunque, i ricorsi contro l'ingiunzione di pagamento di un tribunale commerciale si propongono alla High Courts (divisione commerciale) del rispettivo Stato. Le High Courts di Bombay, Delhi, Madras Calcutta e Himachal Pradesh esercitano giurisdizione anche in materia civile (a seconda dell'importo del credito).

Al fine di incrementare gli affari, il legislatore nel 2016 ha introdotto i tribunali commerciali in ogni stato, riducendo il contenzioso per le cause con valore pari o superiore a 10 milioni di INR. Per dare un'immagine positiva agli investitori in merito al sistema legale indiano, la giurisdizione dei tribunali commerciali è stata successivamente ridotta: ora risultano competenti per le cause con valore di almeno 0.3 milioni INR. Questo ha favorito il trasferimento di gran parte di contenzioso dai tribunali commerciali a quelli civili. I tribunali commerciali quindi giudicano un'ampia gamma di controversie derivanti da operazioni, tra cui contratti di finanziamento o negoziazione, accordi per la vendita di beni o fornitura di servizi, accordi di partenariato e joint-venture, accordi con gli azionisti, accordi di franchising e di licenza, contratti di infrastrutture, accordi di proprietà commerciale, assicurazioni, diritti di proprietà intellettuale etc. I giudici che vengono nominati presso questi tribunali sono esperti in materia e, inoltre, il procedimento si svolge in tempi rapidi. I ricorsi contro gli ordini di riscossione dei tribunali commerciali sono proposti dinanzi alla High Courts (divisione commerciale) dello Stato interessato.

Qualora le cause di recupero abbiano un valore inferiore a 0,3 milioni di INR esse vengono decise dai tribunali civili diversi dai tribunali distrettuali (di solito sono High Courts) o tribunali civili inferiori (a seconda del valore della causa) competenti per territorio. L'appello delle decisioni dei tribunali distrettuali si propone dinanzi alla High Court sotto la cui giurisdizione risiede il tribunale distrettuale.

Per dare avvio alla fase di recupero del credito, l'attore ha l'onere di notificare al debitore il ricorso, in cui andrà ad indicare la pretesa creditoria e gli interessi maturati. La notifica è emessa dall'avvocato per conto del cliente e intima il debitore al pagamento con l'avviso che, in caso di inadempimento, si procederà con il recupero coattivo. Tale notifica può costituire prova all'interno del giudizio successivo, perciò è importante che vengano ricompresi al suo interno tutti i fatti rilevanti. Anche se il sistema indiano si sta digitalizzando sempre di più, i Tribunali indiani preferiscono ancora che le notifiche siano inviate a mezzo posta con ricevuta di ritorno (RPAD), per e-mail o tramite corriere.

Prima di avviare qualsiasi procedura di recupero, è buona prassi verificare se sia presente all'interno del contratto un metodo alterativo di risoluzione della controversia (ad es. è frequente che venga previsto un arbitrato per i contratti commerciali). In questi casi, le azioni di recupero devono essere presentate prima di avvalersi della clausola arbitrale. In caso contrario, la giurisdizione dei tribunali è da ritenersi esclusa. Nel caso in cui non siano previste clausole arbitrali, è importante verificare che il giudice dinanzi al quale si sta proponendo la richiesta di recupero sia competente a giudicare anche dell'esecuzione di tale misura. La giurisdizione viene determinata attraverso 2 fattori: (i) territorio e (ii) importo del credito. I diritti di recupero di un credito derivante da transazione commerciale e avente un valore pecuniario superiore a 0.3 milioni di INR saranno decise dai tribunali commerciali e da tutti gli altri organi giurisdizionali civili. Il tribunale competente in questo caso sarà il tribunale del luogo in cui la controversia è sorta. L'avvio di un procedimento di recupero davanti al giudice errato comporta il rigetto dell'azione per mancanza di giurisdizione.

Il riesame della sentenza è prevista dalla sezione 114 e dall'Ordine 47 del c.p.c. Tale strumento permette alla parte lesa di presentare una domanda di riesame da proporre al giudice che ha emesso la sentenza da riesaminare. Tale domanda è consentita quando il ricorrente venga a conoscenza di ulteriori prove che non erano conosciute né conoscibili (mediante l'uso dell'ordinaria diligenza) nel momento in cui la sentenza è stata pronunciata. Nella prassi, tuttavia, vi sono state poche domande di revisione della sentenza. Il rigetto della domanda di revisione non è appellabile.

Le sentenze di primo grado dei tribunali commerciali possono essere appellate davanti alle Corti d'appello commerciali, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. La Corte di appello cerca di esaminare il ricorso entro 6 mesi. Non è previsto un ulteriore appello per la sentenza della Corte d'Appello Commerciale ma può essere adita la Corte Suprema, a condizione che quest'ultima acconsenta.

Le sentenze dei tribunali civili sono appellabili dinanzi ai tribunali superiori (High Courts). Le sentenze delle High Courts sono appellabili dinanzi alla Corte Suprema. Le sentenze dei tribunali civili inferiori sono appellabili dinanzi ai tribunali civili distrettuali. Il limite per presentare l'appello dinanzi alla Corte Suprema è di 60 giorni; dinanzi alle High Courts 90 giorni e per le corti inferiori 30 giorni. Qualora sussistano dei motivi ragionevoli, il ricorso presentato oltre tali termini può essere ammesso.

Nel caso di arbitrato, il lodo può essere impugnato dinanzi alla High Court o alla Corte commerciale, ai sensi dell'art. 34 dell' Arbitration and Conciliation Act, 1996. Il termine per l'impugnazione è di 3 mesi, decorrenti dalla data di notifica del lodo, prorogabile di ulteriori 30 giorni per ragionevoli motivi. La proposizione della domanda ai sensi dell'art. 34 non sospende l'efficacia del lodo. La parte che impugna il lodo deve presentare domanda di sospensione davanti al tribunale competente e la sospensione verrà concessa solamente in presenza di motivi limitati. La sentenza emanata ai sensi dell'art. 34 può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello commerciale o dinanzi alla Corte Suprema (art. 37) entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. L'ordine emesso ai sensi dell'art. 37 non è appellabile, tuttavia, a seguito di un'autorizzazione speciale, può essere presentato appello dinanzi alla Corte suprema, qualora quest'ultima lo conceda.

I motivi di appello sono ammessi (anche in materia di arbitrato) nei casi di:

- sentenza contro l'ordine pubblico indiano;
- mancato rispetto delle leggi procedurali;
- sentenza contrastante con qualsiasi legge esistente;
- mancanza di prove nella sentenza.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Le regole relative ai mezzi di prova sono contenute nel Codice di procedura civile e nell'Evidence Act del 1872. L'art. 101 dell'Evidence Act stabilisce che è onere di ciascuna parte dimostrare il fondamento della propria domanda. Dunque, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne l'esistenza, mentre spetterà al debitore dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Valgono, comunque, le regole della disclosure. Il Codice di procedura civile, infatti, contiene numerose disposizioni volte a facilitare l'esibizione delle prove tra le parti prima e durante il procedimento civile. Inoltre, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti rilevanti per la controversia alle parti, le quali, in caso di mancata ottemperanza, possono rischiare di vedere rigettata la propria domanda o le proprie difese. L'ordine di esibizione può essere rivolto anche ad un terzo, il quale vi provvederà a pena di arresto o di pignoramento dei propri beni.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali in India sono molto alte. L'importo spettante al tribunale o agli arbitri (nel caso di arbitrato) è determinato dalla legge. Al contrario, non vi sono normative che limitino o fissino gli onorari spettanti agli avvocati. Nello stabilire l'onorario, gli avvocati si basano sul valore della causa o fanno riferimento alle tariffe orarie; oppure, ancora, prendono in considerazione entrambi. Risulta così di fondamentale importanza, per l'attore, un calcolo indicativo del procedimento prima di proporre l'azione. Il giudice può determinare e ripartire le spese processuali discrezionalmente nonché adottare ogni necessario provvedimento esecutivo. Di regola le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Quando viene disposta la rifusione delle spese a carico della parte soccombente, la relativa liquidazione è generalmente inferiore a quanto documentato, poiché le valutazioni del giudice sono basate su tabelle fisse stabilite da ciascuno Stato. Si segnala inoltre che vi sono stati dei casi in cui i tribunali commerciali, al fine di comminare una sanzione esemplare, hanno condannato a spese processuali molto alte la parte che aveva agito temerariamente in giudizio oppure non aveva ottemperato ad un ordine del tribunale.

Si segnala inoltre che, a causa della pandemia di COVID-19 e al fine di ridurre le spese processuali, le parti tendono sempre di più a risolvere le controversie inter-se attraverso lo strumento della mediazione.

Per quanto riguarda il finanziamento delle controversie da parte di terzi, si segnala che in India non è presente alcuna restrizione in merito. Tuttavia, si tratta di uno strumento nato recentemente e in via di sviluppo. Non essendovi ancora delle norme specifiche che regolino la gestione di questi fondi, le disposizioni in materia di investimenti esteri per il finanziamento delle cause rendono il finanziamento delle controversie un'area grigia. Il rapporto tra l'investitore e la parte è disciplinato dalle disposizioni del Contract Act indiano del 1872.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ai sensi della legge indiana, le sentenze di primo grado divengono esecutive soltanto nel momento del loro passaggio in giudicato. Tuttavia, la Corte competente può disporre la provvisoria esecutorietà della decisione laddove ritenga sussistano particolari ragioni di urgenza o di equità.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'impugnazione impedisce l'esecutorietà della sentenza di primo grado. Tuttavia, la High Court può stabilire la provvisoria esecutorietà della sentenza qualora ritenga discrezionalmente che ciò sia giustificato da esigenze di giustizia ed equità.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

L'Order XXI c.p.c. regola l'esecuzione delle sentenze in India. L'esecuzione è l'ultima fase di tutte le controversie civili.

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve introdurre una domanda di esecuzione di fronte alla Corte che ha emesso la sentenza da eseguire o alla Corte competente per territorio. Quest'ultima è determinata in base al luogo in cui il debitore risiede, svolge la sua attività o possiede delle proprietà.

Il giudice dell'esecuzione ha il potere di nominare un liquidatore giudiziale, pignorare i beni del debitore e ordinare la loro vendita all'incanto al fine di soddisfare le pretese del creditore. In alcuni casi, sono previsti anche l'arresto e la detenzione del debitore.

Il giudice dell'esecuzione deve attenersi strettamente a quanto previsto nel titolo e non ha che poteri di tipo esecutivo/applicativo con riferimento a quanto previsto nel titolo medesimo. In particolare, non può coinvolgere nell'esecuzione soggetti terzi che non siano già stati coinvolti (i.e. ulteriori dai terzi che rivendichino diritti, titoli o interessi). Il giudice dell'esecuzione non ha, inoltre, il potere di emettere una sentenza o un decreto a favore di terzi.

Il giudice dell'esecuzione può ordinare la sospensione del decreto esecutivo qualora vi siano dei validi motivi, a condizione che il debitore fornisca idonea garanzia o soddisfi le condizioni imposte dal Tribunale. Tale sospensione deve durare per un periodo di tempo che sia ragionevole e che possa permettere al debitore di rivolgersi al giudice che ha emesso il decreto esecutivo o alla corte d'Appello per chiederne la sospensione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

L'art. 44A c.p.c. contiene alcune disposizioni relative all'esecuzione di sentenze emesse in Stati con i quali vi sia un rapporto di reciprocità. Dunque, se i rapporti tra l'India e il Paese in questione sono retti dal principio di reciprocità, è possibile ottenere l'esecuzione della sentenza depositandone una copia autentica presso la Corte distrettuale e un certificato che ne attesti il carattere definitivo. Le sentenze straniere che riguardano il recupero di un credito pecuniario possono essere eseguite solo in India (risultano escluse le tasse, le sanzioni o qualsiasi altra somma di denaro imposta da un'agenzia di esecuzione straniera). Il tribunale, in questo caso, valuta se:

- una sentenza definitiva sia stata emessa tra le stesse parti;
- la Corte che ha emesso la decisione abbia giurisdizione secondo i principi del diritto indiano (questo presupposto è presunto qualora la parte interessata produca una copia autentica della sentenza);
- la Corte abbia pronunciato sul merito della causa;
- la decisione sia stata resa sulla base della corretta legge applicabile;
- la decisione sia conforme ai principi del c.d. diritto naturale;
- la decisione non sia stata ottenuta con dolo;
- la sentenza non si fondi su principi che si pongono in contrasto con le leggi indiane vigenti.

Qualora la sentenza sia emessa da un Paese che non ha un rapporto di reciprocità con l'India, la parte interessata deve introdurre una causa in sede civile che riguardi la sentenza straniera, o la causa originale oppure entrambe, dinanzi al tribunale indiano giurisdizionalmente competente.

Gli Stati con cui l'India ha un rapporto di reciprocità attualmente sono: Regno Unito, Singapore, Bangladesh, Malesia, Trinidad e Tobago, Nuova Zelanda, Isole Cook (compresa Niue) e i territori della Samoa occidentale, Hong Kong, Papua Nuova Guinea, Fiji, Aden e United States of Emirates.

AZIONE REVOCATORIA

Le questioni di insolvenza in India sono regolate dall' Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC"). Secondo la legge indiana, le procedure di insolvenza non sono destinate ad essere utilizzate come strumento di recupero del credito. Se il debito è contestato per motivi sostanziali, il tribunale respingerà l'istanza e concederà al creditore il diritto di iniziare una causa in un'altra sede, per evitare il rischio di abuso della procedura di liquidazione. La parte non può utilizzare lo strumento di liquidazione come intimidazione al fine di costringere il debitore al pagamento di un debito contestato, qualora sussista la buona fede. Il tempo necessario per completare l'intero processo di risoluzione dell'insolvenza è di 330 giorni.

Nel contesto del piccole-medie imprese (MSMEs)[1], è consigliabile ottenere un ricorso attraverso il MSEFC (Micro and Small Enterprises Facilitation Council) per risolvere le questioni, anziché utilizzare la procedura di liquidazione. Nonostante questo, spesso i creditori presentano ricorsi ai sensi dell'IBC. Lo svantaggio di tale ricorso consiste nella possibilità che il debitore venga posto in stato di liquidazione. La società fornitrice viene qualificata come creditore chirografario e non gode di prelazione, come accade invece ai creditori finanziari; questi ultimi ricevono oneri sulle proprietà del debitore e, solo dopo aver soddisfatto questa categoria di creditori, saranno soddisfatti gli altri creditori. Nella prassi, dunque, i creditori chirografari non ricevono quasi mai nulla.

Risulta così vantaggioso per le piccole-medie imprese tentare la via tramite il MSEFC (Micro and Small Enterprises Facilitation Council) prima di iniziare qualsiasi altro ricorso.

RISERVA DI PROPRIETÀ

In India, benché di regola la proprietà di un bene venga trasferita alla consegna, è abbastanza comune che le parti in un contratto di compravendita introducano una clausola di riserva di proprietà. In questo caso, la proprietà dei beni passa all'acquirente soltanto al momento del pagamento integrale del prezzo. Nel caso in cui sia soggetto a procedure concorsuali, l'acquirente del bene perde ogni potere sul bene oggetto della riserva di proprietà.

[1] Classificazioni secondo il MSME Act:

Micro	Small	Medium
Investimenti in impianti e macchinari o attrezzature per un importo inferiore o uguale a 10 milioni di INR e fatturato annuo non più di 50 milioni di INR.	Investimenti in impianti e macchinari o attrezzature per un importo inferiore o uguale a 100 milioni di INR e fatturato annuo non più di 500 milioni di INR.	Investimenti in impianti e macchinari o attrezzature per un importo inferiore o uguale a 500 milioni di INR e fatturato annuo non più di 2500 milioni di INR.

→ Inghilterra e Galles

PREMESSA

Inghilterra e Galles sono due Paesi di common law che condividono le medesime leggi e regole procedurali. Ogni riferimento alla “legge inglese” deve, dunque, intendersi comprensivo anche della legge gallesese.

Con riferimento alle regole di procedura civile, sono state introdotte le regole precise per l'amministrazione della procedura civile (le c.d. Civil Procedure Rules, “CPR”). Generalmente nei procedimenti civili inglesi il giudice ha un potere discrezionale molto più ampio rispetto a quello che ha il giudice nel sistema di civil law.

AZIONE E PRESCRIZIONE

La legge inglese prevede diversi termini di prescrizione:

- 6 anni per le azioni in materia di illeciti, che decorrono dalla data in cui il diritto può essere fatto valere;
- 6 anni per le azioni in materia di contratti, che decorrono dalla data in cui la violazione contrattuale è stata posta in essere;
- 12 anni per le azioni che riguardano le violazioni di un obbligo contrattuale nascente da un atto stipulato in forma solenne (c.d.deed);
- 6 anni per le azioni che hanno ad oggetto il recupero di somme previste ex lege;
- 6 anni per l'esecuzione di un lodo quando la presentazione non avviene mediante un atto sigillato;
- 2 anni per le azioni volte a recuperare un credito derivante da un danno cagionato da un'altra persona;
- 3 anni per le azioni per negligenza che comportano lesioni personali o morte, decorrenti dalla data in cui il diritto può essere fatto valere o dalla data di conoscenza del danno, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore;
- 3 anni contro l'assicuratore dei veicoli automatizzati, decorrenti dalla data del sinistro o dalla data della conoscenza della persona ferita (se posteriore).

L'avvio della causa e l'interruzione della prescrizione avvengono quando il Tribunale emette un modulo di domanda su richiesta dell'attore.

L'ammissione circa la validità dell'azione e le ragioni dell'attore o un accordo di standstill raggiunto dalle parti interrompe il termine di prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

La legge inglese consente l'adozione di misure cautelari (interim remedies). Le domande cautelari presentate innanzi al Tribunale consistono nella richiesta di emanare un ordine o una direttiva nel periodo ricompreso tra l'avvio del procedimento e il giudizio di merito. Tuttavia, alcune misure cautelari possono essere richieste ante causam (ad es. la pre-action disclosure).

La domanda cautelare viene solitamente notificata con preavviso all'altra parte. Tuttavia, in determinate ipotesi, il CPR prevede una notifica senza preavviso.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Il CPR prevede dei procedimenti sommari d'ingiunzione (non paragonabili a quelli esistenti nei paesi di civil law) in cui il Tribunale emette una sentenza avendo analizzato sommariamente la questione.

La Corte effettua questo tipo di procedimento solo se decide che:

- l'attore non ha alcuna prospettiva di vittoria circa la sua rivendicazione o sulla questione;
- il convenuto non ha alcuna prospettiva di difesa circa la sua richiesta o questione;
- non vi sono delle ragioni per instaurare un giudizio ordinario.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il sistema inglese prevede 3 tipi di procedimenti ordinari:

- c.d. small claims, ossia tutte quelle cause con un valore inferiore a 10.000 sterline. La procedura è informale, non è richiesta la presenza dei difensori, né sono assegnate le spese alla parte che risulta vincitrice.
- c.d. fast tracks, per le azioni il cui valore è compreso tra 10.000 sterline e 25.000 sterline;
- c.d. multi track, per le azioni il cui il valore supera le 25.000 sterline oppure, qualora il valore sia inferiore a 25.000 sterline, se la causa è di particolare complessità o di importanza pubblica.

Anche il tribunale competente cambia a seconda delle situazioni. Se il valore della causa civile è superiore a 100.000 sterline, l'azione viene introdotta innanzi la High Court o la County Court. Se il valore della causa non supera le 100.000 sterline, dev'essere instaurata innanzi la County Court.

La High Court risulta così divisa:

- 1.Chancery Division: ha competenza in materia di terreni, ipoteca, trust, amministrazione di patrimoni, fallimenti, partnerships, successioni, proprietà intellettuale e diritto societario;
- 2.Queen's Bench Division: ha competenza in materia di contratti e illeciti, questioni commerciali, ammiragliato e revisione giudiziaria;
- 3.Family Division: ha competenza in materia di questioni matrimoniali e simili.

All'interno delle tre divisioni della High Court sono presenti dei tribunali specializzati, quali la Commercial Court, la Companies and Insolvency Court, la Patents Court, l'Intellectual Property and Enterprise Court (IPEC), la Technology & Construction Court e la Admiralty Court.

Le decisioni della High Court possono essere appellate innanzi la Corte d'Appello e successivamente innanzi la Corte Suprema.

Il sistema giuridico inglese non prevede un automatico diritto di appello né la sospensione dell'efficacia delle sentenze.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Chi fa valere un diritto in giudizio deve provarne il fondamento. Di conseguenza, è onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza del proprio diritto così come allegare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi rispetto alla pretesa avversa.

SPESE PROCESSUALI

I tribunali inglese godono di ampia discrezione nel decidere la ripartizione delle spese processuali. Secondo quanto previsto dal CPR, normalmente è la parte soccombente che rimborsa all'altra le spese processuali (art. 44 CPR). Tale disposizione solitamente non viene applicata nelle cause di modesta entità.

Tuttavia, nel ripartire le spese, il Tribunale può tenere in considerazione il comportamento delle parti durante il procedimento e le offerte di transazione.

Secondo la legge inglese – nei procedimenti civili – una parte può stipulare un accordo in merito all'onorario con il proprio avvocato.

Una parte può anche stipulare una polizza assicurativa per le spese legali, che possono risultare molto costose. Gli assicuratori solitamente ricevono una percentuale significativa in merito alla somma assegnata alla parte dalla sentenza.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e, a fronte del rifiuto da parte del debitore di adempiere all'ordine contenuto in una sentenza, il creditore vittorioso potrà metterla in esecuzione. Per questo motivo risulta di fondamentale importanza, prima di intraprendere un'azione, che l'attore comprenda se il proprio debitore disponga dei mezzi necessari per soddisfare il provvedimento che emetterà il Tribunale.

I principali mezzi di esecuzione della sentenza sono:

1. l'esecuzione sui beni del debitore;
2. Third Party Debt Orders;
3. Charging Orders su territori o titoli;
4. Attachment of Earnings;
5. procedura di insolvenza.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Il giudice competente a concedere il leave to appeal, necessario per impugnare la sentenza di primo grado, ha il potere di decidere se sospendere o meno l'esecutività della sentenza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

La parte che vittoriosa, una volta notificata al debitore la sentenza e da quest'ultimo non impugnata, può chiedere alla Corte che l'ha emessa di inviare alla parte soccombente un provvedimento esecutivo (warrant of execution) che ordina il pagamento della somma stabilita nella sentenza entro un termine variabile, anche con possibilità di rateizzazione. Nel caso in cui la parte non adempia, è possibile chiedere l'intervento degli ufficiali giudiziari per dare seguito all'esecuzione coattiva.

Si consideri, inoltre, che sebbene non sia previsto alcun termine per dare corso all'esecuzione nei confronti del debitore, essa deve essere iniziata quanto prima: laddove la sentenza sia stata emessa da più di sei anni, infatti, il creditore potrà porla in esecuzione tramite gli Ufficiali Giudiziari solo previo apposita autorizzazione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

A seguito dell'uscita dell'Inghilterra dal Unione Europea (Brexit) il tema risulta complessa e non ancora ampiamente definito.

In linea generale, ci sono attualmente 3 regimi diversi per l'esecuzione di sentenze straniere in Inghilterra e Galles:

- il Regime del Regno Unito: tale regime riguarda le sentenze della Scozia o dell'Irlanda del Nord;
- il Regime Statutario: tale regime riguarda le sentenze di molti paesi del Commonwealth e di alcuni stati dell'Unione Europea o dell'EFTA per le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2020;
- il Regime di Common Law: tale regime riguarda le sentenze di altri paesi come gli Stati Uniti d'America, le sentenze dei paesi dell'Unione Europea o dell'EFTA per procedimenti avviati dopo il 31 dicembre 2020 (a meno che queste non siano soggette al regime legale).

Il Regime Europeo (Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012) in vigore prima della Brexit per le decisioni dell'UE e di alcuni paesi EFTA emesse in procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020, non risulta più applicabile. La Brexit ha comportato dei cambiamenti molto significativi sul sistema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze dell'UE, tuttavia vi è allo stato delle cose una situazione di incertezza. La Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro si applica quando i tribunali inglesi sono designati in un accordo di scelta del foro esclusivo, e si applicherebbe per l'esecuzione in Inghilterra di tali sentenze dagli Stati membri dell'UE.

Il regime statutario è conforme a quanto segue:

1. L'Administration of Justice Act 1920 (AJA 1920) e gli strumenti statuari emanati in base ad esso; e
2. Il Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933.

L'esecuzione delle sentenze ai sensi dell'Administration of Justice Act 1920 è una scelta discrezionale. Tale scelta dipende dal fatto che il tribunale inglese consideri giusta e conveniente l'esecuzione della sentenza all'interno del Regno Unito. In linea di principio, il Regime Statutario copre anche le sentenze di alcuni stati UE ed EFTA, per esempio, Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi e Norvegia. Per i paesi dell'UE e dell'EFTA rientranti all'interno del Regime Europeo, ma che non fanno parte del Regime Statutario, in virtù che il Regime Europeo non è più applicabile, si vedrà se il Regime Statutario rimarrà in vigore per questi paesi. L'opinione di molti esperti è nel senso di riattivazione o nuova stipulazione dei trattati bilaterali.

Il regime di Common Law copre l'esecuzione delle sentenze:

- da paesi non coperti dal Regime Europeo o dal regime Statutario;
- da paesi dell'UE e dell'EFTA che non rientrano nel campo di applicazione del Regime Europeo o da decisioni emesse in procedimenti avviati dopo il 31 dicembre 2020, ad eccezione di quelli coperti dalla Convenzione dell'Aia e dal Regime Statutario;
- da paesi coperti dal Regime Statutario, le cui sentenze sono state emesse da tribunali non considerati superiori o da tribunali non riconosciuti.

Nel Regime di Common Law, una sentenza deve essere definitiva e conclusiva, per una somma di denaro e dev'essere una sentenza di merito. Una sentenza straniera è esecutiva secondo il Regime di Common Law solo se il tribunale originale aveva giurisdizione secondo le regole che il diritto inglese applica in questi casi.

RICONOSCIMENTO DI LODI ARBITRALI STRANIERI

Il 24 settembre 1975 il Regno Unito ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, nel Regno Unito, questa convenzione si applica solo al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze arbitrali emesse in paesi che sono parti della convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

L'Insolvency Act del 1986 prevede che in una liquidazione disposta dal tribunale in merito a qualsiasi disposizione di beni della società, e qualsiasi trasferimento di azioni, o una modifica della compagine sociale, fatta dopo l'inizio della liquidazione è invalida, salvo che il tribunale non ordini diversamente.

Nelle transactions at an undervalue, le transaction che possono essere dichiarate invalide sono quelle in cui:

- la società dispone di un bene nei confronti di una persona; o
- la società effettua un'operazione con quella persona a titolo gratuito; o
- la transazione avviene con una persona per un corrispettivo il cui valore in denaro o il valore monetario, è notevolmente inferiore al valore in denaro o valore monetario, del corrispettivo fornito dalla società nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare; oppure
- il debitore ha aggravato la situazione patrimoniale, impedendogli di onorare altri debiti.

Nelle operazioni fraudolente verso i creditori, il Tribunale può dichiarare invalide le stesse operazioni che - oltre ad essere delle transactions at an undervalue - sono state fatte allo scopo di danneggiare i creditori.

Il Tribunale può dichiarare invalide le seguenti operazioni:

- nel caso di a transactions at an undervalue o di un privilegio che viene dato a una persona legata alla società (non solo per il fatto di essere un suo dipendente), nei 2 anni antecedenti all'apertura della procedura di insolvenza; e
- nel caso di un privilegio, nei 6 mesi antecedenti il periodo di insolvenza.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'oggetto della clausola di riserva di proprietà è la prelazione del venditore sui beni rispetto ai creditori garantiti e quelli non garantiti dell'acquirente, qualora l'acquirente non riuscisse a pagare i beni.

Lo scopo è di permettere al venditore non soddisfatto di recuperare il possesso della merce. La clausola può essere usata nella sua forma base o con una o più clausole aggiuntive, come una clausola All Monies, una clausola Proceeds of Sale o una clausola Mixed Goods.

Tutte le clausole di riserva di proprietà dovrebbero prevedere che la proprietà delle merci sia trattenuta presso il venditore fino a quando non intervenga l'adempimento.

Inoltre, un venditore dovrebbe anche cercare di includere, se del caso, nelle sue clausole di riserva di proprietà:

- il diritto del venditore di riprendersi la merce;
- il diritto del venditore di accedere ai locali del compratore al fine di rientrare in possesso delle merci;
- l'obbligo del del compratore di:
 - immagazzinare i beni del venditore separatamente dai beni appartenenti a terzi;
 - contrassegnarli come beni di proprietà del venditore; e
 - permettere al venditore di accedere ai locali del compratore per verificare che ciò sia stato fatto.

→ Irlanda

AZIONE E PRESCRIZIONE

I termini di prescrizione sono regolati dallo Statute of Limitation del 1957. Le azioni di responsabilità contrattuale si prescrivono in 6 anni, mentre quelle relative a contratti stipulati per atto pubblico (under seal) e le azioni possessorie si prescrivono in 12 anni. La prescrizione si interrompe con l'avvio di un giudizio, con un riconoscimento di debito o con un adempimento parziale del debito. Benché non costituisca requisito vincolante, è prassi diffusa inviare una lettera di diffida al debitore, sebbene ciò non abbia alcun effetto sulla sospensione del decorso del termine di prescrizione del diritto.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

La parte interessata a promuovere un procedimento cautelare, in attesa dell'udienza, ha l'onere di proporre una domanda al giudice competente, chiedendo la c.d. ingiunzione interlocutoria. Ai fini di ottenere tale misura, la parte interessata deve dimostrare l'esistenza di circostanze che danno luogo all'urgenza di provvedere e che giustificano la concessione della misura.

Se il giudice concede la misura cautelare, stabilisce contestualmente il suo termine di validità e fissa un'udienza interlocutoria nella quale la parte interessata può chiedere al giudice la conferma della misura. Il convenuto deve essere posto a conoscenza dell'udienza interlocutoria e gli deve essere concesso un tempo ragionevole per preparare la propria difesa. Le misure cautelari più comuni sono: il decreto quia timet (che protegge la parte contro una presunta violazione del suo diritto); il Mareva order (un provvedimento analogo ad un sequestro conservativo) e l'Anton Piller order (che permette l'ispezione di luoghi e il sequestro di determinati beni della controparte).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento irlandese non contempla procedimenti di natura puramente monitoria. L'unico istituto che – pur non essendo assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di civil law – consente di ottenere rapidamente una pronuncia di merito, qualora la controversia verta sul recupero di crediti liquidi, è il c.d. Summary Summons che esita, ove accolto, nell'emissione di un cd. judgment in default, ossia un procedimento sommario esperibile in caso in cui il debitore non provveda ad espletare attività difensiva e a partecipare all'udienza. La sentenza viene emessa solo sulla base di prove scritte.

Tale sentenza è titolo esecutivo che consente al creditore di procedere all'esecuzione. Tale procedura, tuttavia, è alquanto rara nella prassi, dato che il debitore si costituisce quasi sempre in giudizio per evitare che il creditore ottenga un titolo in contumacia.

Esistono, inoltre, procedure semplificate di recupero del credito per cause di valore inferiore a € 2.000, previste dalle norme per le controversie di modesta entità di cui all'Order 53(A) delle District Court Rules.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha avvio con la notifica di un atto di citazione, che viene successivamente depositato presso le Corti competenti. Il Claim Notice va depositato presso la District Court (per cause di valore inferiore a € 15.000), il Civil Bill va depositato presso la Circuit Court (per cause di valore inferiore a € 75.000) o il Summary Summons va depositato presso la High Court (con competenza illimitata per valore). Il sistema giudiziario irlandese comprende anche il Tribunale del Commercio, una sezione divisa della High Court, con competenza su controversie particolarmente complesse (Order 63(a) delle Rules of the Superior Court). L'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione di tutti i fatti rilevanti a sostegno della domanda, l'importo richiesto e i documenti a sostegno della pretesa attorea. Il convenuto può costituirsi in giudizio a mezzo di una comparsa di risposta, cui fa seguito uno scambio di memorie, nelle quali il convenuto precisa ed integra le rispettive prove. Nella successiva fase della discovery, ogni parte ha l'obbligo di comunicare alla controparte i documenti rilevanti e necessari al fine della decisione del giudizio. In seguito, ciascuna parte ha la facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di discussione, notificando un atto alla controparte. Solitamente, l'udienza viene fissata dopo 18-24 mesi. La procedura innanzi alle Corti commerciali si differenzia per i maggiori poteri di direzione del processo di cui dispone il giudice. La procedura innanzi alle Corti commerciali dura generalmente 6-12 mesi.

L'appello di una sentenza di primo grado, se emessa da una District Court, è di competenza della Circuit Court; se emessa da una Circuit Court, della High Court; se emessa da una High Court, della Supreme Court. Le questioni di rilevanza generale o che involgano il superiore interesse della giustizia possono essere portate all'attenzione della Supreme Court. È possibile, inoltre, in casi tassativi ed in via eccezionale, che pronunce della High Court vengano impugnate direttamente avanti alla Supreme Court. La parte soccombente ha 10 giorni dalla pronuncia della sentenza per proporre appello innanzi alla Circuit Court, mentre il termine per l'appello innanzi la High Court è di 21 giorni.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In via generale, spetta alla parte che intende far valere in giudizio un diritto provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi della pretesa altrui.

L'istituto della disclosure impone alle parti di esibire tutti i documenti e di rivelare tutte le informazioni che sono necessarie e rilevanti per risolvere la causa o per ridurre i costi. La disclosure si svolge generalmente su accordo delle parti; in mancanza di ciò, il giudice, su domanda di parte, può disporre un ordine espresso. Dal 2009, è possibile, inoltre, richiedere l'ispezione e il sequestro di computer o di altri strumenti informatici che contengono dati rilevanti per il processo.

SPESE PROCESSUALI

Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Gli onorari degli avvocati sono stabiliti consensualmente dal cliente e dal professionista; tuttavia, in caso di rifusione delle spese a carico della parte soccombente, l'importo ripetibile non è costituito dagli esborsi effettivamente sostenuti, ma da un'indennità che copre "le spese necessarie e appropriate per la realizzazione della giustizia e la tutela dei diritti della parte" ("party-to-party").

Non è permesso, fatto salvo che per pochi limitati casi tassativamente previsti, stipulare un patto che parametri il compenso dell'avvocato in misura percentuale rispetto a quanto liquidato dal giudice in sentenza, ma è possibile prevedere che la corresponsione del compenso professionale venga subordinata all'esito positivo della controversia.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, salvo che il giudice di primo grado disponga diversamente. Generalmente, è possibile dare avvio alla fase esecutiva senza ulteriori adempimenti, ma in alcuni casi può essere necessario ottenere una copia autentica della sentenza per promuovere determinati atti esecutivi (ad esempio, un sequestro).

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello non sospende l'esecutorietà della sentenza, salvo che il giudice disponga diversamente.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per promuovere la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere alla Corte competente la concessione di provvedimenti che limitano la facoltà del debitore di disporre dei propri beni. In particolare, la Corte può disporre:

- un ordine di sequestro dei beni del debitore;
- un Garnishee order, ovvero un'espropriazione nei confronti del terzo creditore del debitore, il quale sarà tenuto ad adempiere alla propria obbligazione direttamente nei confronti del creditore precedente.

Al fine di agevolare l'adempimento di ciò che stabilisce la sentenza, il creditore può chiedere alla Corte competente uno dei seguenti ordini:

- un ordine di pagamento rateale che imponga al debitore il pagamento di determinate somme a intervalli regolari;
- un ordine di addebito su titoli o azioni, che richiedano il pagamento da parte del debitore al momento della vendita dei titoli o di azioni oggetto dell'ordine. Il creditore può ottenere altresì un'ordine che disponga la vendita dei titoli o delle azioni.

Il creditore può, inoltre, chiedere la registrazione di un'ipoteca giudiziale presso la Property Registration Authority sui beni immobili del debitore situati in Irlanda, oppure inviare un ordine di esecuzione all'ufficiale giudiziario locale (o al County Registrar), per ottenere il sequestro di altri beni del debitore.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze emesse negli Stati membri dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 ("Recast Regulation"). Pertanto, le decisioni formatesi in ambito UE trovano riconoscimento anche in Irlanda, alle condizioni ivi previste. Tali decisioni sono dichiarate esecutive su istanza della parte interessata se esecutive nel Paese d'origine. Per tale risultato è necessario unicamente depositare una copia della sentenza e allegare un certificato (come previsto dall'allegato 1 del Recast Regulation) e, se rilasciato dal tribunale che ha emesso la sentenza straniera, dev'essere depositato presso il tribunale irlandese. Se necessario, può essere richiesta una traduzione del modulo e/o della sentenza.

L'Irlanda ha ratificato in data 12/05/1981 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Irlanda soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

In Irlanda, sono soggetti a revocatoria fallimentare, in particolare:

- gli atti del debitore posti in essere nei 6 mesi (o, a seconda dei casi, nei 2 anni) precedenti la liquidazione della società, volti a favorire un creditore in pregiudizio degli altri (Section 604 Companies Act 2014);
- gli atti di disposizione posti in essere durante la liquidazione della società che hanno avuto un effetto pregiudizievole nei confronti dei creditori (Section 602 Companies Act 2014);
- la costituzione di determinati diritti di garanzia nei 12 mesi precedenti la procedura di liquidazione sociale (Section 597 Companies Act 2014).

È previsto, inoltre, un istituto analogo alla revocatoria ordinaria, disciplinato dalla Section 74 Land and Conveyancing Reform Act 2009, che consente ad un creditore o ad un potenziale creditore che vi abbia interesse di chiedere l'annullamento di ogni atto di trasferimento della proprietà, qualora dimostri il dolo da parte del debitore nei confronti del creditore attore in revocatoria.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è previsto dalla Section 19 del Sale of Good Act 1893 e consente di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte del debitore. Pur non essendo previste particolari disposizioni sulla forma della clausola di riserva di proprietà, è opportuno che essa sia stipulata in modo adeguato al tipo di beni interessati. Alla luce dei principi di common law, è richiesto che tale clausola sia inserita nel testo del contratto, affinché il debitore sia a conoscenza della sua presenza. Gli eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore prima del saldo del prezzo di compravendita sono nulli, salvi alcuni casi in cui l'acquirente ha acquistato la proprietà del bene in buona fede. Durante una procedura concorsuale, l'opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei creditori del debitore dipende, essenzialmente, dalla capacità di distinguere i beni in questione dagli altri in possesso al fallito.

→ Italia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine ordinario di prescrizione per far valere un diritto in giudizio è di 10 anni. Sono previsti, inoltre, termini diversi, superiori o inferiori a quello ordinario: ad esempio, si prescrivono in:

- 20 anni, i diritti reali su cosa altrui;
- 5 anni, il diritto al risarcimento per illeciti extracontrattuali, i diritti relativi ad alcune tipologie di pagamenti periodici, le indennità per cessazione del rapporto di lavoro, i diritti da rapporti sociali e l'azione di annullamento di un negozio (artt. 2947-2949 c.c.);
- 1 anno, i diritti del mediatore, i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto, nonché alcuni diritti derivanti dal contratto di assicurazione (artt. 2950-2952 c.c.);
- 2 anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947).

Alcuni diritti particolari sono sottoposti a prescrizioni presuntive, che variano da 6 mesi a 3 anni, allo scadere dei quali la legge stabilisce una presunzione di pagamento che può essere superata soltanto mediante giuramento, confessione giudiziale o, comunque, attraverso un'ammissione fatta in giudizio dal debitore (art. 2959 c.c.). Ai sensi dell'art. 2936 c.c., la disciplina sulla prescrizione non può essere derogata consensualmente dalle parti. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si introduce un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo), anche se il giudice adito è incompetente. Ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., "la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore", benché la regola subisca alcune eccezioni, "e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". Ai sensi dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere, comporta l'interruzione della prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile prevede la possibilità di chiedere, al giudice competente a conoscere il merito della causa, l'emissione di provvedimenti cautelari volti ad anticipare gli effetti della sentenza o a conservare integra la situazione di fatto esistente. Tali provvedimenti possono essere concessi sia in corso di causa che ante causam e possono consistere in: sequestri (giudiziari e conservativi), atti di istruzione preventiva, inibitorie a fronte di denunce di nuova opera o di danno temuto e altre misure atipiche.

Ai fini della loro concessione, è necessario dimostrare:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., laddove la misura cautelare sia stata concessa ante causam, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito. Nel caso in cui la parte interessata non provveda tempestivamente, la misura concessa perde efficacia. Fanno eccezione a tale disciplina i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza, nonché i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto; in tali ipotesi, comunque, ogni parte può iniziare il giudizio di merito. Generalmente, il giudice decide sulla domanda cautelare dopo aver convocato le parti in un'apposita udienza. Il provvedimento con cui il giudice concede una misura cautelare è immediatamente esecutivo. Nei casi in cui la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice può emanare una misura cautelare inaudita altera parte, fissando un'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni per confermare, modificare o revocare la misura concessa, assegnando all'istante un termine perentorio di 8 giorni per la notifica del ricorso e del decreto (art. 669-sexies c.p.c.).

È possibile proporre reclamo contro il provvedimento del giudice nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo non sospende l'eventuale esecuzione della misura cautelare. Tuttavia, il giudice, su istanza di parte, può sospendere l'esecutività o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione nel caso in cui, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno (art. 669-terdecies c.p.c.).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'istituto dell'ingiunzione di pagamento è disciplinato agli artt. 633-656 c.p.c. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace se il valore della causa non è superiore a € 5.000, o al Tribunale competente in ogni altro caso. Per ottenere un'ingiunzione di pagamento, la legge richiede che:

- il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata;
- il credito si fondi su una prova scritta (ad esempio, scritture contabili, ordini, conferme d'ordine, documenti di consegna, fatture, ecc.).

A tal fine, il creditore ha l'onere di produrre documentazione comprovante l'esistenza del proprio diritto. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso, il giudice, in caso di accoglimento della domanda, emette il decreto ingiuntivo, ordinando al debitore di pagare la somma entro 40 giorni dalla sua notificazione. Ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il creditore può richiedere al giudice, con apposita istanza, di emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nel caso in cui:

- il credito sia fondato su cambiale, assegno (bancario o circolare) o certificato di liquidazione di borsa;
- il credito sia fondato su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale;
- vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- produca una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (c.d. riconoscimento di debito).

Qualora il ricorso del creditore venga rigettato, il creditore può, comunque, riproporre la domanda anche in via ordinaria. In caso di accoglimento, invece, l'intimato ha 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, dando luogo a un ordinario giudizio di cognizione. Il termine è esteso a 50 o a 60 giorni laddove l'intimato risieda, rispettivamente, in uno degli altri Stati UE o al di fuori dell'UE. Qualora il debitore non si opponga tempestivamente, il decreto diviene definitivo e il creditore può, dunque, dare avvio all'esecuzione.

Laddove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice, provvedendo in prima udienza, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648, comma 1, c.p.c.).

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con atto di citazione, notificato al convenuto e depositato presso la cancelleria competente entro i 10 giorni successivi^[1]. Di regola, il giudice competente a conoscere le controversie in materia civile e commerciale è il Giudice di Pace, per cause di valore non superiore a € 5.000, o il Tribunale territorialmente competente per cause di valore superiore. L'atto di citazione deve contenere, in particolare, la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda e delle relative conclusioni rassegnate e l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi. Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., il convenuto può costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria una comparsa di risposta. L'udienza fissata per la prima comparizione delle parti è volta, tra l'altro, a verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e a consentire alle parti di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Su istanza di parte, inoltre, il giudice concede termini per il deposito di tre ulteriori memorie (art. 183, comma 6, c.p.c.) cui fa seguito un'udienza di assunzione dei mezzi di prova. Durante la prima udienza e sino a quando è esaurita l'istruzione, il giudice formula alle parti, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa. Quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, all'esito di un ulteriore scambio di memorie, decide la controversia. La durata del giudizio di primo grado è di quasi un anno e mezzo (527 giorni).

L'impugnazione della sentenza di primo grado può essere proposta di fronte alla Corte d'Appello competente entro 30 giorni dalla sua notificazione o, in difetto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. attualmente in vigore, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione, che coincide con il momento del suo deposito in cancelleria. In secondo grado, qualora l'appello non venga dichiarato inammissibile o improcedibile, la cognizione della Corte d'Appello è estesa al riesame in fatto e in diritto della vicenda e la procedura è soltanto in parte analoga al primo grado. Infatti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., le parti non possono proporre domande nuove, né nuove eccezioni in senso stretto; non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte non dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile. Non è previsto il deposito di memorie di trattazione e istruzione. La durata media del processo di secondo grado è di circa 2 anni e 4 mesi (863 giorni). Vi è poi un terzo grado di giudizio, di mera legittimità, di fronte alla Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione va promosso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello o, in difetto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. attualmente in vigore, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione, che coincide con il momento del suo deposito in cancelleria. L'impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione è ammessa per i soli motivi tassativamente elencati all'art. 360 c.p.c. La durata media di un procedimento in Cassazione è di tre anni e mezzo (1265 giorni).

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetta, dunque, al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre è onere del debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. L'assunzione delle prove in giudizio è retta dal principio dispositivo e non è richiesta la prova dei fatti non contestati e di quelli notori. I mezzi di prova generalmente ammessi sono costituiti dalle prove documentali e dalle prove orali (testimonianze, confessione, giuramento), nonché da consulenze tecniche. La procedura civile italiana non contempla l'istituto della disclosure, per cui non sussiste alcun obbligo in capo alle parti di esibire documenti alla controparte. Tuttavia, il giudice, su istanza di parte, può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti / le cose in loro possesso di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo (artt. 210 e 213 c.p.c.). In caso di mancata ottemperanza, il giudice può desumere da questo fatto elementi di prova per la decisione.

[1] Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". L'esperimento del procedimento di mediazione, in tali materie, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 132 del 2014 la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso di un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nel caso di una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

SPESE PROCESSUALI

L'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, può condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte. Il giudice può, tuttavia, stabilire la compensazione totale o parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca delle parti. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., inoltre, la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave può essere condannata, a seguito di specifica richiesta, al risarcimento dei danni.

In relazione alle pattuizioni inerenti i compensi professionali, la recente legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha stabilito, all'art. 13, comma 3, che "la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"; al successivo comma 4, ha previsto che "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 282 c.p.c., la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva; l'appello non comporta l'automatica sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Parimenti, la sentenza di secondo grado è esecutiva, ancorché soggetta a gravame di fronte alla Corte di Cassazione.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 283 c.p.c., il giudice di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, eventualmente imponendo alla parte soccombente di prestare un'idonea cauzione. Il presupposto per ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà è l'esistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità d'insolvenza di una delle parti.

Ai sensi dell'art. 373 c.p.c. il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che venga prestata congrua cauzione.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata ha l'onere di chiedere l'apposizione della formula esecutiva all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (art. 475 c.p.c.). Il creditore ha 10 anni per procedere all'esecuzione. Una volta munito della formula esecutiva, il provvedimento deve essere notificato personalmente al debitore unitamente o separatamente all'atto di precetto, che consiste in una intimazione all'adempimento spontaneo a quanto previsto dal provvedimento giudiziale. Il debitore può adempiere entro il termine indicato nel precetto, che, salvo deroghe concesse dall'autorità giudiziaria, non può essere inferiore a 10 giorni (art. 482 c.p.c.). In caso di mancata spontanea ottemperanza all'intimazione, il creditore può promuovere l'espropriazione forzata entro 90 giorni attraverso l'ufficiale giudiziario competente, il quale – di norma – dà avvio ad un'attività di pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore. Per tutti i tipi di esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale (art. 9 c.p.c.).

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti stranieri sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente (la lista completa è disponibile sul sito www.esteri.it).

Fuori da tali ipotesi, vige quanto previsto dalla legge n. 218 del 31/5/1995, che all'art. 64 stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 31/5/1995, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

L'Italia ha ratificato in data 31/1/1969 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 1/5/1969.

AZIONE REVOCATORIA

L'ordinamento italiano prevede due distinte azioni revocatorie. La revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901-2904 c.c. e permette al creditore di chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni creditorie. L'azione si prescrive in 5 anni dalla data di compimento dell'atto (art. 2903 c.c.). È onere di chi agisce dimostrare che:

- il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; e
- trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'azione revocatoria ha come conseguenza l'inefficacia relativa dell'atto, cioè la possibilità per chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli e così di promuovere contro terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.). Sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione nei pubblici registri della domanda revocatoria.

La revocatoria fallimentare, cioè l'azione revocatoria esercitata in sede fallimentare, permette di revocare gli atti compiuti dal fallito precedentemente alla dichiarazione del fallimento e di far rientrare i beni oggetto di questi atti nell'attivo fallimentare. In particolare, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento:

- gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento a un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante (art. 64 l. fall.);
- i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente (art. 65 l. fall.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 67 l. fall., sono revocati, salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre 1/4 ciò che a lui è stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti; sono, altresì, revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La legge prevede che non sono soggetti a revocatoria (c.d. esenzioni) determinati tipi di pagamenti effettuati dal fallito, tra i quali i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, le rimesse effettuate in un conto corrente bancario e i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro dei dipendenti e collaboratori, nonché i pagamenti effettuati in esecuzione di un piano di risanamento idoneo o nell'ambito di un concordato preventivo. L'azione revocatoria fallimentare non può essere promossa decorsi 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, decorsi 5 anni dal compimento dell'atto (art. 69-bis l. fall.).

RISERVA DI PROPRIETÀ

La riserva di proprietà è specificatamente disciplinata per legge. L'art. 1523 c.c. stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, l'acquirente acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente laddove risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.). La riserva di proprietà relativa a beni iscritti in pubblici registri deve, inoltre, rispettare le norme previste in tema di trascrizione. Per poter essere opponibile ai creditori anche in caso di fallimento dell'acquirente, la clausola deve essere stipulata contestualmente o anteriormente alla vendita, altrimenti viene considerata nulla o, comunque, inefficace nei confronti del fallimento. Ai sensi dell'art. 73 l. fall., inoltre, se l'acquirente è dichiarato fallito, il curatore fallimentare può subentrare nel contratto con l'autorizzazione dei creditori, pagando immediatamente il prezzo o prestando idonea cauzione. Qualora, invece, il curatore scelga di sciogliersi dal contratto, il venditore è tenuto a restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

→ Kazakistan

AZIONE E PRESCRIZIONE

In Kazakistan il periodo di prescrizione di un diritto è di 3 anni. Questo può variare in relazione ai diversi regimi previsti dalla legge. Ad esempio, per alcune questioni in materia fiscale la prescrizione è di 5 anni.

MISURE PROVVISORIE

L'adempimento delle obbligazioni può essere assicurato da:

- sanzioni;
- garanzie;
- sequestro dei beni del debitore;
- diffide;
- garanzie;
- altre misure simili come previste dalle norme legali o dai contratti.

PROCEDIMENTI SOMMARI DI INGIUNZIONE

Il creditore ha il diritto di esigere l'adempimento dell'obbligo del debitore mediante pagamenti monetari (prestiti e altre obbligazioni). Le responsabilità dei contratti pecuniari comprendono, tra l'altro, l'obbligo di indennizzo e il pagamento di una penale, nonché gli obblighi di risarcimento derivante da danni o da un arricchimento senza causa, salvo che non sia disposto diversamente dalla normativa della Repubblica del Kazakistan o risulti dalla natura dell'obbligo.

I crediti pecuniari all'interno della giurisdizione della Repubblica del Kazakistan devono essere previsti con la valuta in Tenge del Kazakistan, salve diverse disposizioni di legge della Repubblica del Kazakistan.

L'uso di valuta estera e di documenti di fatturazione in valuta estera per il regolamento delle transazioni all'interno della Repubblica del Kazakistan è consentito in alcuni casi e a determinate condizioni, previste in modo dettagliato dalla Currency Control Law of the Republic of Kazakhstan.

I pagamenti in valuta estera sono considerati accettabili se, per esempio, una delle parti non è residente in Kazakistan. Le transazioni tra residenti della Repubblica del Kazakistan devono essere pagati solo in Tenge del Kazakistan.

I pagamenti superiori a 1000 MCI (dove MCI sta per "monthly calculation index" stabilito in conformità con la legislazione della Repubblica del Kazakistan) effettuati da imprenditori individuali soggetti ad IVA, o da persone giuridiche verso imprenditori individuali soggetti ad IVA, o tra persone giuridiche non possono essere effettuati mediante contanti.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Le domande devono essere sottoposte alla Corte competente in forma scritta o in formato elettronico firmato digitalmente. L'atto introduttivo deve contenere i seguenti elementi:

- identificazione della corte o delle corti alle quali la domanda è sottoposta;
- dati dell'attore (cognome, nome, data di nascita, residenza, numero identificativo), se l'attore è una persona giuridica la sua denominazione, la sede legale, partita iva, dati del conto bancario, e se la domanda è posta da un rappresentante legale, il relativo nome, titolo, e indirizzo.
- contatti (numeri di telefono e indirizzi e-mail) delle parti e dei loro rappresentanti;
- dati del convenuto;
- natura della violazione o minaccia di violazione e domanda dell'attore;
- circostanze in relazione alle quali l'attore formula la sua domanda;
- mezzi di prova;
- costi della richiesta;

Le domande, presentate dal procuratore a tutela dell'interesse pubblico, deve contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si vuole tutelare, quale sia il diritto che è stato leso indicando la normativa a cui si fa riferimento. Nel caso in cui il procuratore si rivolga al tribunale per la tutela di un interesse di un individuo o di una persona giuridica incapace di stare in giudizio, la domanda dovrà contenere le ragioni dell'incapacità di stare in giudizio dell'individuo o della persona giuridica. Alla domanda deve essere allegato un documento attestante il consenso della persona fisica o giuridica o del suo rappresentante legale ad essere rappresentato in giudizio dal procuratore. L'atto di citazione deve essere firmata dall'attore o dal suo rappresentante legale se debitamente autorizzato a farlo. Se l'atto di citazione è presentato in forma elettronica, occorre la certificazione mediante firma digitale elettronica.

All'atto di citazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- un documento che indichi i riferimenti del convenuto o del suo legale rappresentante, le copie dell'atto di citazione e i relativi documenti per eventuali terzi;
- un documento che attesti il pagamento della fee;
- la procura rilasciata al rappresentante legale;
- i documenti che provano la richiesta attorea;
- documenti che attestino il rispetto degli accordi pre-processuali;
- la richiesta di divulgazione delle prove qualora si sospetti che le prove si trovino presso il convenuto o terzi;
- copie dello statuto, dei certificati e altri documenti ufficiali che confermano l'iscrizione in appositi registri, qualora l'attore sia una persona giuridica;
- se la domanda è stata presentata in forma elettronica, la copia di tutti i documenti menzionati devono essere allegati in forma elettronica.

Le fasi del procedimento sono:

1. la fase introduttiva (non può durare più di un mese);
2. il procedimento vero e proprio (solitamente non dura più di due mesi, compreso il dibattimento e l'emanazione della sentenza; è possibile presentare una richiesta per prolungare il predetto termine;
3. l'emanazione della sentenza sarà successiva emessa entro 5 giorni lavorativi dalla fine del dibattimento.

Pagamenti al tribunale:

- 3 % dell'importo del credito per le persone giuridiche, 1 % per le persone private;
- 5 MCI per le controversie che vedono come parte in causa le autorità statali;
- 0,5 MCI per i crediti non patrimoniali.

ONERE DELLA PROVA

Ciascuna parte è tenuta a provare le circostanze sulle quali fonda la propria domanda o eccezione. È importante produrre i documenti in originale in quanto le copie non hanno valore probatorio. Anche le copie autentiche possono essere contestate se il documento originale è stato perso e non trasmesso alla Corte, le copie non sono tra di loro conformi, è impossibile stabilire il contenuto del documento originale nemmeno con il supporto di ulteriori prove. Il giudice valuta le prove secondo il proprio convincimento.

SPESE LEGALI

In via generale, i costi del procedimento (ivi compresi i costi per l'istruttoria) sono posti a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale o reciproca, le spese possono essere compensate dalla Corte. La somma totale delle spese liquidate non dovrebbe eccedere il 10% dell'importo oggetto della domanda. In conformità ai requisiti di legge, gli importi liquidati su domande risarcitorie per danni non patrimoniali dovrebbero essere pagati entro limiti ragionevoli, ma non dovrebbero eccedere i 300 MCI.

ESECUTORIETÀ DELLE SENTENZE

Le sentenze divengono esecutive trascorso un mese dalla loro pronuncia, e sempre che in questo arco di tempo non siano appellate. Esistono però delle decisioni a esecuzione immediata (per esempio, in materia di condanna al pagamento degli alimenti, condanna per il pagamento del salario, ma non per più di tre mensilità, risarcimento per danni alla salute, morte e disabilità).

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e, così, la sua esecutività.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Se il debitore non esegue volontariamente la sentenza entro 5 giorni lavorativi dalla sua emissione, l'ufficiale giudiziario può autorizzare l'inizio dell'azione esecutiva consegnando il titolo esecutivo al debitore. L'ufficiale giudiziario può adottare numerose distinte misure per assicurare l'esecuzione dei titoli esecutivi, tra cui il pignoramento dei beni del debitore (anche presso terzi), limitazioni della capacità d'agire del debitore (per esempio, impossibilità di prendere parte alle decisioni all'interno di persone giuridiche, sospensione degli atti già posti in essere per l'alienazione di beni mobili e immobili) divieto di disporre dei beni, sigilli alla proprietà, confisca di documenti.

AZIONE REVOCATORIA

In via generale, è possibile dichiarare invalidi una serie di atti, quali quelli compiuti senza le necessarie autorizzazioni o dopo la scadenza del visto, quelli di concorrenza sleale, quelli di notevole importanza o di significativo valore conclusi per errore, quelli compiuti a causa di frode, violenza, o minaccia, così come quelli conclusi in circostanze eccezionali o a condizioni estremamente sfavorevoli, di cui la controparte si è avvantaggiata, quelli compiuti a seguito di accordi pregiudizievole conclusi dal rappresentante di una parte con l'altra parte, quelli compiuti in violazione del proprio oggetto sociale, di leggi o di documenti costituzionali, o in violazione delle previsioni dell'autorità statutaria, atti conclusi in simulazione.

RISERVA DELLA PROPRIETÀ

Nei casi in cui il contratto preveda che l'acquirente non diverrà proprietario finché il venditore non riceva dallo stesso il pagamento della merce, o fino a quando non si verifichino altre determinate condizioni, l'acquirente non avrà diritto di trasferire il diritto di proprietà dei beni o di disporne in altra forma, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, dal contratto o dalle caratteristiche del prodotto.

Nei casi in cui i beni trasferiti non vengano pagati o non si verifichino le condizioni dedotte nel contratto entro il termine stabilito dal contratto, la proprietà non passa all'acquirente e il venditore può chiedere la restituzione della merce, salve diverse previsioni contrattuali.

→ Kenia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della Section 4(1)(a) del Limitation of Actions Act un'azione che trae origine da un rapporto contrattuale, ad es. un'azione per il recupero di un credito, deve essere promossa entro 6 anni dal momento in cui il pagamento è divenuto esigibile, a meno che il credito non sia assistito da una garanzia reale. In tal caso l'azione si prescrive in 12 anni dal momento in cui il pagamento è divenuto esigibile.

La prescrizione viene interrotta in caso di pagamento parziale o di riconoscimento di debito, purché quest'ultimo sia fatto per iscritto e debitamente sottoscritto. La prescrizione viene altresì interrotta dall'avvio di un procedimento giudiziale per il recupero del credito, mentre una semplice richiesta di pagamento non ha alcun effetto al riguardo. Il debitore può comunque rinunciare ad eccepire il decorso del termine di prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il sistema giuridico in Kenya non prevede la concessione di provvedimenti cautelari ante causam. Sono dunque previsti dei procedimenti cautelari che possono essere richiesti solamente in pendenza del giudizio di merito.

Le misure cautelari che possono essere richieste sono l'arresto del debitore e il sequestro dei suoi beni. Per ottenere il provvedimento cautelare, è necessario che il debitore non compaia in giudizio, ritardi il processo o l'esecuzione di qualsiasi provvedimento nei suoi confronti; in altre parole, è necessario provare che il debitore sia in procinto di lasciare il territorio o che sia intenzionato a depauperare il proprio patrimonio, causando un danno ai creditori.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Generalmente, colui che intende ottenere la soddisfazione di un proprio credito deve dare avvio a un procedimento ordinario. La legge, tuttavia, consente di promuovere, nel corso di un giudizio ordinario, una procedura sommaria per ottenere un ordine di pagamento nei confronti del debitore. Così, a seguito dell'azione del creditore, se il debitore ha predisposto una appearance to defend (ovvero una dichiarazione che indica la sua intenzione di resistere in giudizio) ma non ha ancora depositato la comparsa di costituzione, il creditore può richiedere alla Corte il giudizio sommario sul presupposto che si tratti di una controversia volta alla liquidazione dei danni, nella quale il debitore non potrebbe disporre di alcuna ragionevole difesa. La richiesta deve essere supportata da una dichiarazione giurata (affidavit) e deve essere dato un preavviso alla controparte non inferiore a 7 giorni. Qualora la Corte, su istanza dell'attore, ravvisi una sostanziale fondatezza della pretesa volta all'applicazione del rito sommario, può emettere un provvedimento di condanna immediato. Un provvedimento sommario è sempre impugnabile.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Ogni procedimento ha inizio con una lettera di messa in mora indirizzata al debitore, che deve contenere la richiesta di adempimento e un termine per adempiere. Nel caso in cui il destinatario non adempia spontaneamente alla richiesta, il processo ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte competente, con il quale vengono illustrati i motivi in fatto e in diritto e formulate le conclusioni; tale richiesta deve essere sostenuta da un affidavit da parte dell'attore, che confermi la veridicità di quanto allegato unitamente ad un elenco di testimoni che si intende escutere. Il creditore, di conseguenza, deve notificare al debitore la comparsa di risposta, accompagnata dalla citazione in giudizio, invitando il debitore a presentare un Appearance to Defend entro un tempo stabilito. Qualora il convenuto non presenti l'Appearance to Defend entro il termine, il creditore/attore può chiedere che venga emessa una sentenza in contumacia. Qualora, invece, il convenuto presenti l'Appearance to Defend seguita da una comparsa di risposta, formulando delle difese, segue uno scambio di repliche tra le parti, all'esito del quale si tiene un'udienza (c.d. Pre-trial Conference) durante la quale viene stabilito il calendario del procedimento e ha luogo un tentativo di conciliazione. Infine, si svolge il dibattimento (c.d. Trial) con le relazioni delle parti e l'escussione dei testimoni, anche in contraddittorio. Entro 60 giorni dal termine del dibattimento viene emessa la sentenza.

Dopo 14 giorni dall'emissione (salvo che, per giusta causa, la Corte non conceda un termine più lungo), la sentenza può essere impugnata di fronte alla Corte d'Appello con una c.d. Notice of Appeal depositata innanzi alla Corte che ha emesso la sentenza e seguita da un c.d. Record of Appeal con il quale vengono illustrati i fondamenti in fatto e in diritto della richiesta. Nell'appello, non essendo ammessi testimoni, gli avvocati delle parti procedono direttamente alla formulazione di osservazioni orali alla Corte. L'appellante viene udito in un'udienza di prima comparizione, a seguito della quale, se l'appello non viene considerato inammissibile o infondato, viene concesso un termine all'appellato per le repliche. Esaurita tale fase, la Corte decide nel merito, confermando o riformando la sentenza di prime cure. A seconda del livello della Corte in cui è stato presentato il ricorso, la sentenza di secondo grado può essere o meno oggetto di ulteriore impugnazione. Nel caso in cui l'appello contro una decisione della Magistrate Court venga deciso dalla High Court, un ulteriore appello può essere presentato innanzi alla Corte d'Appello. In ogni caso, se la Corte d'Appello emette una decisione riguardo l'appello non possono esservi ulteriori impugnazioni. L'unica eccezione può aversi nel caso in cui l'oggetto dell'appello riguardi la materia costituzionale o l'ordine pubblico; in tal caso può essere fatto appello alla Supreme Court of Appeal. È, comunque, improbabile che questioni aventi ad oggetto il recupero di crediti possano raggiungere tale soglia di giudizio.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

L'onere della prova finale incombe sull'attore, il quale deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il debitore, invece, è solamente tenuto a provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi che egli stesso ha portato all'attenzione della Corte.

Per accelerare lo svolgimento del giudizio, l'ordinamento impone alle parti di indicare immediatamente le prove di cui intendono avvalersi nel corso del procedimento. Le prove producibili in giudizio sono sostanzialmente di tre categorie: a) testimonianze, che spesso vengono rese in forma scritta; b) documenti, che usualmente vengono prodotti dagli autori degli stessi; c) oggetti o tutto ciò che può essere inteso come prova. Terzi esperti possono agire nella procedura sostanzialmente solo in qualità di testimoni.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali si dividono in spese di lite e in competenze degli avvocati. Le spese di lite vengono onorate con un versamento sul conto corrente della Corte; l'importo varia a seconda della Corte, della materia, delle richieste nonché dei documenti sottoposti all'attenzione della Corte stessa. Gli onorari degli avvocati, viceversa, sono calcolati sulla base del c.d. *Advocat Remuneration Order*. Anche se il principio generale prevede che ciascuna parte debba sostenere i propri costi, vi è discrezionalità delle Corti per la ripartizione degli stessi e, pertanto, le spese di lite e gli onorari seguono generalmente la soccombenza. Non è espressamente ammessa la stipulazione di un patto di quota lite.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Una sentenza di primo grado diviene esecutiva solo dopo che ne viene chiesta l'esecutorietà attraverso la richiesta di emissione di un decreto esecutivo che riporti il contenuto della sentenza ai sensi dell'Ordine 21 del Codice di procedura civile 2010.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello non sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado, salvo che non venga fatta apposita richiesta di sospensione e questa venga accolta.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

L'Ordine 22 del Codice di procedura civile 2010 disciplina l'esecuzione del decreto di condanna emesso ai sensi dell'Ordine 21 del Codice di procedura civile 2010. La parte interessata all'esecuzione deve produrre il decreto avanti al Tribunale indicando le modalità attraverso le quali viene richiesta.

In particolare, l'esecuzione può avvenire con le seguenti modalità:

- consegna di beni di proprietà del debitore specificamente individuati nel decreto di condanna;
- pignoramento e vendita di qualsiasi bene di proprietà del debitore;
- arresto e detenzione in carcere;
- nomina di un curatore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il Kenya è parte della Convenzione dell'Aja sul riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile e commerciale. Sulla scorta della Convenzione, il Kenya ha adottato il c.d. *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act* nei confronti dei Paesi rispetto ai quali vige il principio di reciprocità (ad es. Australia, Malawi, Seychelles, Tanzania, Uganda, Regno Unito). In relazione alle decisioni emesse in questi Paesi, il *Foreign Judgments Act* prevede quali di esse possano essere riconosciute (ad es. decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro) e quali no (ad es. condanne al pagamento di tasse o in conseguenza di fallimenti), ed in quali casi è possibile dare esecuzione a sentenze non definitive o a misure cautelari. Ai sensi del *Foreign Judgments Act*, un creditore deve chiedere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza entro 6 anni dalla sua pronuncia.

In tutti gli altri casi, una sentenza straniera può essere riconosciuta ed eseguita secondo i principi di common law, dando avvio a un nuovo procedimento. In tal caso la sentenza deve:

- essere passata in giudicato;
- vertere sul merito della causa;
- essere stata emessa da un giudice competente;
- contenere una condanna a una somma certa.

In data 10/2/1989, il Kenya ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, tale Convenzione si applica in Kenya soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

L'ordinamento keniota non prevede alcuna azione revocatoria, né ordinaria né fallimentare.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà non è disciplinato dall'ordinamento keniota.

→ Lettonia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 1895 della Legge Civile Lettone, il termine ordinario di prescrizione delle obbligazioni civili è di 10 anni. Il termine di prescrizione per crediti ed obbligazioni derivanti da accordi commerciali è di 3 anni (art. 406 della legge commerciale lettone).

Inoltre, la legge commerciale prevede una serie di termini abbreviati di prescrizione per determinati tipi di azioni legati al diritto societario. Per esempio:

- l'azione relativa a danni cagionati da beni in deposito o l'azione nei confronti del custode si prescrive in 1 anno (art. 456 legge commerciale);
- le azioni derivanti da contratti di spedizione e le azioni relative a danni, perimento, o perdita di un carico si prescrivono nel termine di 1 anno. Altri crediti si prescrivono in 3 anni (art. 445 legge commerciale);
- l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società si prescrive in un periodo di 1 anno (art. 170 legge commerciale). Qualora l'azione abbia a fondamento la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di un amministratore, il periodo di prescrizione è di 3 mesi decorrenti dal momento della violazione (art. 171 legge commerciale);
- l'azione di responsabilità nei confronti di terzi e dei soci per violazioni commesse nella costituzione della società si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di costituzione della società (art. 166, 167 legge commerciale);
- le azioni nei confronti di un membro del consiglio di amministrazione si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il danno alla società (articolo 169);
- le azioni derivanti da contratti di agenzia commerciale si prescrivono nel termine di 4 anni, con l'eccezione rappresentata da domande di compensazione e di risarcimento del danno le quali si prescrivono nel termine di 1 anno dalla cessazione di efficacia del contratto (art. 55 e 59 legge commerciale).

Inoltre, sono previsti una serie di termini abbreviati di prescrizione per determinati tipi di azioni tipiche del diritto civile:

- la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta si prescrive in 6 mesi dalla data di conclusione del contratto o da quando è riconosciuta dal venditore la garanzia (art. 1633 legge civile);
- l'azione per la riduzione del prezzo si prescrive in 1 anno (art. 1634 legge civile);
- tutte le azioni derivante dalla Legge del Lavoro lettone si prescrivono in 2 anni, salvo che la legge disponga diversamente (art. 31 Codice del Lavoro).

La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, con un riconoscimento del debito o con la costituzione in mora del debitore.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di Procedura Civile Lettone disciplina vari provvedimenti cautelari volti a tutelare il diritto vantato dal creditore e in particolare:

1. il sequestro conservativo per i soli casi di controversie pecuniarie;
2. l'inibitoria cautelare per le controversie in materia di violazione e tutela della proprietà intellettuale, dichiarazione di nullità delle decisioni adottate dall'assemblea degli azionisti, nei casi relativi a violenza domestica, nei casi di procedura di insolvenza delle persone giuridiche, in controversie riguardanti l'acquisizione, l'uso e la divulgazione illegale di un segreto industriale.

La misura cautelare è concessa dal giudice o dalla Corte su apposta richiesta della parte, sul presupposto della sussistenza del periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore o rendere la successiva esecuzione della sentenza difficile o impossibile. Il creditore può richiedere al giudice misure cautelari in corso di causa o ante causam, o, addirittura, prima che il credito divenga esigibile qualora ciò sia giustificato dal rischio che il debitore possa eliminare o alienare i suoi beni, modificare il suo luogo di residenza senza avvertire il creditore o compiere altri atti in mala fede, ossia con lo scopo di evitare di adempiere alla propria obbligazione. Nella prassi, la garanzia di un credito nella fase anteriore al giudizio cautelare è molto rara.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Lettonia esistono alcuni procedimenti alternativi alla procedura ordinaria per il recupero di un credito. Innanzitutto, il capitolo 50 del c.p.c. disciplina l'esecuzione delle obbligazioni non contestate, secondo una procedura che deroga rispetto al processo civile ordinario. L'attivazione di tale procedura avviene per iscritto e si basa esclusivamente sui documenti prodotti dal creditore, al fine di improntare il procedimento alla massima celerità ed efficacia, con il giudice chiamato ad emettere la sentenza entro 7 giorni dalla presentazione dell'atto introduttivo. La sentenza, peraltro, è immediatamente esecutiva e funge anche da primo atto di esecuzione. Il procedimento di cui trattasi può essere esperito per obbligazioni la cui sussistenza non deve essere puntualmente verificata, risultando da documenti muniti di un elevato grado di certezza. Rientrano in tale categoria le obbligazioni garantite da ipoteca o pegno commerciale, le obbligazioni certificate per mezzo di atti notarili e le cambiali protestate. Se il debitore ritiene che la richiesta del creditore sia infondata nel merito, può procedere contro quest'ultimo entro 6 mesi.

In secondo luogo, il capitolo 50.1 c.p.c. prevede una procedura per l'ingiunzione di pagamento di obbligazioni pecuniarie. Per la concessione di tale provvedimento, è necessario che il debito sia (i) liquido ed esigibile (non è richiesto che il debito sia esigibile nei casi in cui il pagamento sia stato previamente concordato per la consegna o l'acquisto di beni o la prestazione di servizi), (ii) basato su documenti. Il creditore si può rivolgere, dunque, al giudice competente il quale, qualora il debitore non si opponga, ordina l'esecuzione forzata del credito. Se, invece, il debitore contesta il diritto vantato dal creditore nel merito, il debitore ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria. Tale procedimento è sostanzialmente equiparabile all'ingiunzione europea di pagamento regolata dal Reg. UE n. 1896/2006.

In terzo luogo, è previsto al capitolo 30.3 del c.p.c. un procedimento abbreviato per cause di modesta entità, il cui valore non superi € 2,500. Questa procedura si svolge quasi interamente per iscritto e ha una durata molto breve. La decisione emessa dal giudice non può essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione.

Inoltre, nel caso in cui una obbligazione sia garantita da un mutuo e sia stato concordato tra il proprietario dell'immobile ed il creditore ipotecario (mutuante) che quest'ultimo ha diritto di vendere la proprietà nel mercato aperto, il creditore può usare la procedura per la vendita volontaria di beni immobili all'asta attraverso il tribunale (capitolo 49 c.p.c.). Tale domanda sarà esaminata dal giudice entro 7 giorni dalla sua presentazione, senza informarne il richiedente e il debitore.

Al fine di concedere il permesso per la vendita all'asta dell'immobile il Giudice dovrà accertare che:

- l'immobile risulti di proprietà del debitore e il creditore ipotecario abbia il diritto di vendere l'immobile nel mercato libero;
- non ci siano ragioni ostative alla vendita dell'immobile alle condizioni indicate dal richiedente.

Da ultimo, la Legge notarile (capitolo D.1) stabilisce che le parti possono concludere un accordo speciale (certificato da un notaio) che in seguito può valere come titolo esecutivo senza ulteriori procedimenti giudiziari in relazione al merito della domanda. Tali accordi, tuttavia sono possibili solo in caso di:

- accordi (a tempo determinato o periodico) aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie o restituzione di beni mobili;
- contratti (a tempo determinato o periodico) di locazione o di prestito;
- accordi in materia di pagamento di assegni alimentari (di mantenimento per i figli).

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con il deposito di un ricorso presso la Corte di primo grado competente. La Corte adita procede a una valutazione preliminare sulla ricevibilità del ricorso e, qualora ritenga che esso presenti dei vizi, può rigettarlo o sospendere il procedimento per dare modo alle parti di procedere a una correzione. Nel caso in cui il ricorso sia esente da vizi, questo è notificato dalla cancelleria della Corte con i documenti offerti in comunicazione dall'attore. La Corte stabilisce un termine, che di norma varia da 15 a 30 giorni, entro il quale il convenuto può depositare la propria comparsa di risposta, esponendo le sue difese e proponendo le eventuali domande riconvenzionali. La Corte stabilisce il calendario del processo, fissando, ove necessario, un'udienza preliminare. Al termine della fase dibattimentale, la Corte decide sulla controversia nel merito, pronunciando una sentenza definitiva o una sentenza sommaria, alla quale deve seguire, entro 14 giorni, la sentenza definitiva.

La parte soccombente può proporre appello entro 20 giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva, proponendo appello di fronte alla Corte che ha emesso la sentenza (art. 415 c.p.c.). La Corte di primo grado, dunque, valuta se (i) notificare l'appello alle controparti, chiedendo di depositare una memoria in merito; (ii) sospendere il procedimento al fine di correggere gli errori contenuti in sentenza; oppure (iii) rigettare l'istanza d'appello. Qualora l'istanza d'appello sia accolta, la Corte di primo grado la trasmette, unitamente ai documenti di causa, alla Corte d'Appello. Il convenuto dispone di 30 giorni per costituirsi. Il procedimento di secondo grado si svolge in modo sostanzialmente analogo al primo grado. La sentenza d'appello può, infine, essere, a sua volta, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, che diversamente dai gradi precedenti, non conosce il merito della causa ma si limita ad un controllo di legittimità. La sentenza di appello può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua emanazione.

Tutti i ricorsi per Cassazione sono, in un primo momento, esaminati formalmente da un collegio giudiziario speciale. Qualora almeno uno di essi ritenga che il caso debba essere esaminato in Cassazione, il collegio giudiziario ammette il ricorso. In questa sede, il collegio giudiziario può rifiutarsi di avviare un procedimento, anche se formalmente presenta tutti i requisiti, nei seguenti casi:

- vi è già giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alle questioni di applicazione delle norme giuridiche indicate nel ricorso e la sentenza impugnata ha un'interpretazione conforme ad essa;
- dopo aver valutato i motivi di ricorso per Cassazione, non ci sono prove evidenti per ritenere che l'esito della sentenza d'appello impugnata sia errato e che il caso da esaminare possa avere delle questioni significative per assicurare una giurisprudenza unitaria o un'ulteriore orientamento del diritto.

Se il procedimento per Cassazione viene avviato, il ricorso viene esaminato mediante una procedura scritta oppure viene fissata un'udienza a discrezione del tribunale.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti a fondamento della propria pretesa. Spetta, dunque, al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre è onere del debitore provare i relativi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Sono previste alcune presunzioni semplici, delle quali può essere fornita prova contraria in conformità alle previsioni del Codice di procedura civile. Inoltre, nel corso del procedimento, una parte non ha bisogno di provare i fatti che, secondo quanto stabilito dalla legge, non sono stati contestati dall'altra parte. Secondo alcune norme giuridiche, se una parte adduce certe circostanze, è onere dell'altra parte provarle (inversione dell'onere della prova); così, ad esempio, un membro del consiglio di amministrazione è esonerato da responsabilità se prova di aver agito con diligenza (articolo 169 legge commerciale) oppure un datore di lavoro deve provare che non vi sia stata discriminazione se un dipendente, invece, lo sostenga. L'ordinamento lettone non prevede l'istituto della disclosure.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi dell'art. 33 c.p.c., le spese processuali si distinguono in:

- spese della Corte, ossia i contributi, le spese di cancelleria, i costi relativi alle attività processuali;
- spese per la conduzione della causa, ossia le competenze degli avvocati, le spese per partecipare alle udienze, i costi per l'ammissione delle prove.

La parte vittoriosa, generalmente, può ripetere integralmente nei confronti della controparte le spese processuali sostenute. Qualora l'attore rinunci alla causa, le spese processuali sono a suo carico. Le spese per la conduzione della causa sono, invece, calcolate secondo i criteri stabiliti dall'art. 44 c.p.c. e spesso l'importo liquidato dal giudice è molto inferiore a quello effettivamente corrisposto. Le competenze degli avvocati sono calcolate in funzione del valore della causa: se esso non è superiore a € 8.500,00, la percentuale non può superare il 30% del valore della parte di domanda accolta; se esso è compreso tra € 8.501,00 e € 57.000,00 non può eccedere € 2.850,00; se esso è superiore a € 57.001,00 non può superare il 5% della parte di domanda accolta. Nella cause non suscettibili di quantificazione economica il contributo è limitato a € 2.850,00, salva la possibilità per il giudice, in considerazione della particolare complessità del caso, di aumentarlo sino ad massimo di € 4.275,00. Questi limiti si applicano indipendentemente dal compenso concordato tra l'avvocato e il suo cliente per la rappresentanza nel procedimento giudiziario.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Generalmente, le sentenze divengono esecutive nel momento in cui passano in giudicato, ossia quando è scaduto il termine per proporre appello. Tuttavia, sono immediatamente esecutive le decisioni in determinate materie, quali:

- recupero crediti da lavoro;
- risarcimento per lesioni personali;
- controversie nelle quali il convenuto ha riconosciuto la domanda dell'attore;
- casi in cui un ritardo nell'esecuzione della sentenza, per eccezionali circostanze, potrebbe causare un pregiudizio al creditore o rendere impossibile la successiva esecuzione.

Il tribunale può dare un termine per l'esecuzione volontaria della sentenza, ad eccezione dei casi in cui la sentenza debba essere eseguita immediatamente. Questo periodo non può eccedere i 10 giorni dal giorno dell'entrata in vigore della sentenza.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello impedisce di iniziare l'esecuzione contro la parte soccombente, tranne nei casi in cui i provvedimenti del giudice, per specifiche materie, siano provvisoriamente esecutivi. In tal caso, sarà discrezione del giudice d'appello provvedere o meno in tal senso. Il giudice può, tenendo conto della situazione finanziaria delle parti, dei diritti dei figli o di altre circostanze, di rinviare l'esecuzione della sentenza, nonché di modificarne la forma e le procedure di esecuzione.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il giudice che ha emesso la sentenza notifica al debitore il provvedimento. In caso di mancata spontanea ottemperanza, il creditore ha l'onere di avanzare una domanda di esecuzione al tribunale. Sulla base di quanto stabilito dal tribunale, l'ufficiale giudiziario avvierà il procedimento di esecuzione.

Nella domanda, il creditore deve indicare le misure che ritiene necessarie. L'articolo 557 c.p.c., prevede diverse misure, tra cui:

- il pignoramento dei beni mobili e la loro vendita;
- il pignoramento di crediti dovuti al debitore dai terzi (salario, redditi, depositi in istituti di credito, ecc.);
- il pignoramento e la vendita dei beni immobili;
- il trasferimento della proprietà del bene oggetto di una controversia possessoria o l'esecuzione di altri obblighi di fare;
- lo sfratto di persone o la distruzione di beni;
- il reintegro nel possesso.

Ai sensi dell'art. 567 c.c., il creditore deve anticipare le spese relative all'esecuzione nella misura stabilita dalla sentenza; tali spese sono poste a carico del debitore successivamente agli atti di esecuzione; in determinati casi - specificati dalla legge - per azioni separate durante il procedimento di esecuzione della sentenza.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui la Lettonia è parte contraente. La Lettonia ha, infatti, sottoscritto alcuni accordi internazionali sulla cooperazione giudiziaria che regolano, inter alia, la materia della giurisdizione nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di Corti straniere; la Lettonia ha stipulato tali Convenzioni con la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, l'Uzbekistan, il Kirghizistan e la Moldavia. Al di fuori di queste ipotesi, per ottenere il riconoscimento di una sentenza emessa in un altro Paese, la parte interessata ha l'onere di proporre una domanda alla Corte distrettuale competente sulla base del luogo di esecuzione della decisione, o del luogo di residenza o della sede legale della parte avverso la quale si chiede l'esecuzione. Il giudice decide in composizione monocratica in camera di consiglio, basandosi, quindi, sulle sole istanze e documenti depositati dalle parti nei 10 giorni successivi alla domanda di riconoscimento. Ai sensi del titolo 77 del c.p.c., il riconoscimento di una sentenza può essere rifiutato per i seguenti motivi:

- la Corte che l'ha emessa non era competente;
- la sentenza non è passata in giudicato;
- non sono stati rispettati i diritti di difesa del convenuto, in particolare l'atto introduttivo del giudizio non è stato portato a conoscenza del convenuto contumace;
- la decisione è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice lettone e passata in giudicato ovvero è pendente innanzi ad un giudice lettone una controversia vertente sullo stesso oggetto e tra le stesse parti;
- la decisione è contraria all'ordine pubblico;
- la controversia non è stata decisa in conformità alla legge applicabile.

In merito alla decisione del giudice di primo grado, può essere presentata azione accessoria al tribunale regionale e una decisione di quest'ultimo può essere impugnata innanzi la Corte Suprema. La Lettonia ha ratificato in data 14/04/1992 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 13/07/1992.

AZIONE REVOCATORIA

La legge lettone non prevede alcuna azione revocatoria ordinaria a favore del creditore. Il Capitolo 17 della Legge fallimentare prevede, viceversa, una forma di azione revocatoria fallimentare che può essere esperita da parte del curatore fallimentare. Possono essere soggetti a tale azione gli atti di disposizione che (i) abbiano comportato un pregiudizio per il patrimonio del debitore e (ii) siano stati posti in essere dopo la dichiarazione di insolvenza (che ha efficacia con annotazione presso un apposito registro), o, in alcuni casi, anche prima di essa. In particolare, il curatore fallimentare ha l'obbligo di sentire il giudice competente per richiedere l'annullamento degli atti di donazione e di costituzione di diritti reali di garanzia compiuti dal fallito dopo la data di dichiarazione dell'insolvenza. Inoltre, il pagamento di debiti preesistenti compiuto nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza può essere revocato a determinate condizioni.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Nell'ordinamento lettone il trasferimento della proprietà dei beni mobili avviene solo al pagamento integrale del prezzo; prima, l'acquirente non diviene proprietario, salvo che il venditore non abbia concesso una proroga del termine per il pagamento, proroga che si presume qualora il venditore consegni i beni all'acquirente senza riserve. Il diritto di proprietà che il venditore conserva fino al pagamento integrale del prezzo può essere fatto valere anche nel corso del fallimento, non essendovi prescrizioni speciali che derogano alla disciplina generale. Questa disciplina non si applica ai beni immobili, il trasferimento della cui proprietà segue disposizioni specifiche ed è subordinato alla trascrizione nell'apposito registro.

→ Lituania

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi del Codice civile lituano, il periodo di prescrizione ordinario è di 10 anni. Il termine comincia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data in cui il soggetto ha avuto conoscenza (o avrebbe dovuto averla) della violazione del diritto. Sono previsti, inoltre, termini abbreviati (che variano da 1 mese a 5 anni) per determinati diritti, stabiliti dallo stesso Codice civile (art. 1.125 c.c.) o da leggi speciali. Ai sensi dell'art. 1.130 c.c., la prescrizione si interrompe con una domanda in giudizio, anche nelle forme di un'istanza di ammissione al passivo. L'interruzione della prescrizione compiuta mediante domanda in giudizio comporta che il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato. Per ottenere questo effetto, è onere dell'attore coltivare il processo civile. Inoltre, si ha interruzione della prescrizione in caso di riconoscimento del debito, che può essere compiuto con varie modalità, quali ad esempio la richiesta di una proroga per l'adempimento o il pagamento parziale del debito. Una lettera di diffida al debitore non ha effetto sulla prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In Lituania è possibile dare avvio a procedure di tipo cautelare, anche ante causam, su domanda di parte, qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa impedire o rendere impossibile la successiva esecuzione della sentenza. Il giudice può, inoltre, disporre misure cautelari d'ufficio qualora sia in pericolo l'interesse pubblico. La decisione del giudice in merito alle misure cautelari deve essere pronunciata entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della parte. Le misure cautelari sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate, senza che ciò sospenda la loro esecutorietà. Le misure cautelari, infatti, rimangono valide fino alla decisione sul merito della causa o fino alla loro revoca da parte del giudice dell'impugnazione. Qualora il giudice conceda misure cautelari ante causam, è onere della parte dare avvio al processo ordinario entro 14 giorni (30 se l'azione deve svolgersi innanzi ad un giudice straniero o in sede arbitrale).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Gli artt. 431-440 del Codice di procedura civile lituano prevedono un procedimento per l'ingiunzione di pagamento (Court order). Questo provvedimento può essere emesso, su istanza del creditore, per il recupero di crediti pecuniari derivanti, ad esempio, da contratti, atti illeciti extracontrattuali, contratti di lavoro, ecc. Il giudice può negare la concessione di questo provvedimento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il creditore, in caso di contratti sinallagmatici, sia a sua volta inadempiente nei confronti del debitore;
- il creditore chieda l'adempimento parziale di un credito che non è possibile adempiere ratealmente;
- il debitore abbia residenza o sede legale all'estero;
- il debitore abbia residenza o luogo di lavoro sconosciuti;
- il debito deriva da un contratto di mutuo con tassi di interesse superiori ai limiti stabiliti dalla banca centrale lituana;
- il tasso di interesse di mora richiesto è superiore a quello previsto dalla legge riguardo i ritardi di pagamento nei contratti commerciali.

Il creditore ha, inoltre, l'onere di versare un contributo pari ad un quarto del valore della causa, generalmente richiesto per l'avvio di un procedimento contenzioso, e comunque non inferiore a € 4, salvo che la legge o la Corte non dispensino il creditore integralmente o parzialmente dal pagamento o lo differiscano. La Corte procede ad una valutazione dei presupposti formali dell'istanza del creditore, senza esame del merito della domanda, ed emette l'ingiunzione di pagamento immediatamente o comunque non più tardi del successivo giorno lavorativo. La Corte può con il medesimo provvedimento stabilire, inoltre, misure cautelari a tutela del creditore.

Dall'emissione dell'ingiunzione, il debitore dispone di 20 giorni per adempiere all'obbligazione, allo scadere dei quali il creditore potrà dare avvio alla fase esecutiva. Non è possibile abbreviare i tempi di esecuzione di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo non è suscettibile di appello né di ricorso per cassazione. Il debitore ha, però, la possibilità di proporre opposizione entro 20 giorni dalla domanda del creditore, presentando le proprie difese innanzi al giudice competente. In questo caso, è onere del creditore dare avvio ad una procedura ordinaria entro 14 giorni dalla notifica dell'opposizione del debitore.

Ai sensi degli artt. 424-430 del c.p.c., è prevista un'ulteriore procedura sommaria per il recupero di un credito basato esclusivamente su documenti (documentary process). Questo procedimento, che a differenza del precedente si svolge in contraddittorio, ha inizio con un atto di citazione supportato dalle prove scritte e redatto secondo la disciplina prevista per la procedura ordinaria. Il presupposto per promuovere questa procedura è che il credito vantato si basi su prove documentali. In questo caso, qualora la Corte ritenga la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta dall'attore, emette una decisione preliminare. Entro 20 giorni dalla pronuncia di questo provvedimento, il debitore ha la possibilità di contestare la domanda dell'attore, il quale può a sua volta replicare. Al termine di questo scambio di memorie, si tiene un'udienza nel corso della quale il giudice decide la controversia, confermando la decisione preliminare, modificandola o rigettando la domanda.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale (se il valore della causa è inferiore a € 43.500,00). Il ricorso deve contenere: la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'indicazione dei mezzi di prova e i documenti che comprovano il pagamento dei contributi per l'iscrizione a ruolo della causa. Il giudice fissa la data (compresa tra i 14 ed i 30 giorni, ma prorogabile fino a 60 giorni su domanda del convenuto) entro la quale il convenuto deve depositare la comparsa di risposta. Entro la prima udienza, l'attore ha la possibilità di modificare la sua domanda ed il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il giudizio di primo grado dura in media dai 6 mesi ai 2 anni.

La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 30 giorni, proponendo appello presso la Corte regionale o la Corte d'Appello. La parte appellata dispone di 20 giorni per presentare la propria comparsa di risposta in appello. Nel giudizio di appello, non è possibile produrre nuove prove, salvo che la parte non dimostri che la Corte di primo grado abbia illegittimamente rifiutato l'ammissione di prove o che la necessità di tali prove sia sorta solamente nel corso del secondo grado di giudizio. La durata media del giudizio d'appello è di 1 anno. Vi è poi un terzo grado di giudizio, di sola legittimità, presso la Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione deve essere presentato entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado; al ricorso la controparte può rispondere entro 20 giorni. La giurisdizione della Corte di Cassazione è di mera legittimità. Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione è prevalentemente scritto e dura in media 6 mesi.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 178 c.p.c., ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti che allega. In conseguenza, per richiedere giudizialmente la condanna, è necessario raccogliere tutta la documentazione rilevante di cui si dispone. Qualora una parte non disponga di documenti rilevanti che sono in possesso della controparte o di un terzo, può chiedere al giudice di ordinarne l'esibizione. Ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non è necessario provare in giudizio i fatti notori o non contestati.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali dei procedimenti civili sono a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca, la Corte può decidere di compensare, in tutto o in parte, le spese fra le parti. Generalmente, la parte soccombente rifonde alla controparte anche le spese sostenute per le competenze degli avvocati. Tuttavia, il giudice stabilisce l'importo delle competenze sulla base di raccomandazioni fornite dal Ministero della Giustizia, in base alle quali si assegna una somma molto inferiore alle competenze effettive. È interessante notare, infine, che qualora le parti decidano di porre fine alla lite in via stragiudiziale, vengono loro rimborsate le spese processuali, da un minimo del 75% fino al 100%. Ai sensi della legge lituana, un accordo nel quale il pagamento delle competenze è condizionato all'esito della controversia è ammesso nella misura in cui non violi i principi di deontologia professionale degli avvocati.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

In Lituania, le sentenze possono essere coattivamente eseguite a partire dal momento in cui esse divengono esecutive, salvo che il debitore non vi ottemperi spontaneamente. Ai sensi dell'art. 279 c.p.c., la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, salva la dichiarazione di provvisoria esecutorietà della stessa. La Corte, infatti, può disporre la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'esecuzione della sentenza provochi un pregiudizio alla parte vincitrice. La sentenza di primo grado diviene esecutiva, in ogni caso, a seguito del suo passaggio in giudicato, ossia allo scadere dei 30 giorni previsti per la proposizione dell'appello. La sentenza di secondo grado, invece, è immediatamente esecutiva e la sua esecutorietà può essere sospesa soltanto con un provvedimento della Corte di Cassazione. La sentenza della Corte di Cassazione, infine, è immediatamente efficace (art. 362 c.p.c.).

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Corte di Cassazione può disporre, su istanza di parte o d'ufficio, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. La richiesta di sospensione deve essere esaminata entro 3 giorni dall'istanza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata ha l'onere di presentare una specifica istanza scritta al giudice di primo grado competente. Il termine di prescrizione dell'azione esecutiva è di 10 anni. L'ordine di esecuzione rilasciato dal giudice è poi notificato (dal creditore, dal suo rappresentante o dalla Corte stessa) all'ufficiale giudiziario, il quale verifica entro 3 giorni (nel caso di esecuzione urgente, senza indugio) che non vi siano ostacoli all'esecuzione. Se non vi sono ostacoli in merito, l'ufficiale giudiziario accetta l'ordine di esecuzione e invita il debitore ad ottemperare spontaneamente alla sentenza nel termine di 10 giorni. In caso di mancata spontanea ottemperanza, l'ufficiale giudiziario dà avvio agli atti esecutivi, procedendo ad esempio al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. A questo fine, l'ufficiale giudiziario ha il potere di ricercare i beni del debitore, ad esempio mediante richiesta alle banche nazionali, al Registro dei beni immobili o dei veicoli. Qualora il patrimonio del debitore sia incapiente, l'ufficiale giudiziario può esaminare anche la situazione finanziaria del coniuge del debitore. I beni del debitore sono così venduti mediante pubblico incanto, il cui ricavato è assegnato al creditore.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle decisioni straniere è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui la Lituania è parte contraente. In tutti gli altri casi, si applicano le norme stabilite agli artt. 809-817 c.p.c.

Il riconoscimento delle sentenze straniere è di competenza della Corte d'Appello. Per ottenere il riconoscimento di una decisione straniera, la parte interessata ha l'onere di presentare alla Corte:

- una domanda per il riconoscimento della decisione straniera e la sua traduzione certificata in lituano;
- la conferma ufficiale che la sentenza è esecutiva e la sua traduzione certificata in lituano;
- le prove che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto contumace e la loro traduzione certificata in lituano;
- le copie della domanda e dei documenti depositati nel numero corrispondente alle parti del procedimento e tradotti (in inglese o in altra lingua) se non intellegibili alla parte.

Ai sensi dell'art. 810 c.p.c., per poter essere riconosciuta, una decisione emessa in un altro Stato deve soddisfare i seguenti presupposti:

- la sentenza è definitiva ai sensi della legge dello Stato nel quale è stata emessa;
- la controversia non era di competenza esclusiva del giudice lituano, ai sensi della legge lituana o del diritto internazionale;
- la sentenza non è contraria all'ordine pubblico lituano;
- nel corso del giudizio, non sono stati violati i diritti essenziali, in particolare al convenuto è stato debitamente notificato l'atto introduttivo del processo e, se incapace, è stato correttamente rappresentato in giudizio;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice lituano tra le stesse parti;
- la sentenza non ha deciso questioni inerenti alla capacità legale, alla legale rappresentanza o al diritto di famiglia di un cittadino lituano in modo contrario a quanto stabilito dal diritto internazionale privato, salvo che una Corte lituana abbia adottato la stessa decisione.

La mancanza di questi presupposti per il riconoscimento può essere contestata dal convenuto sollevando un'apposita eccezione, salve le eccezioni relative alla giurisdizione esclusiva e all'ordine pubblico che possono essere sollevate d'ufficio.

La Lituania ha ratificato in data 14/03/1995 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Lituania soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi con i quali vige il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 6.66 c.c. disciplina un'azione revocatoria che permette al creditore di impugnare gli atti di disposizione compiuti dal debitore dimostrando:

- l'esistenza del pregiudizio nei confronti del creditore o di una preferenza a favore di uno dei creditori;
- la conoscenza da parte del debitore di tale pregiudizio.

Se l'atto di disposizione è stato compiuto a titolo oneroso, è onere del creditore dimostrare anche la mala fede del terzo che ha stipulato l'atto con il debitore. La mala fede è presunta nei terzi che sono legati al creditore da uno dei rapporti elencati nell'art. 6.67 c.c. L'azione revocatoria si prescrive in 1 anno dalla conoscenza da parte del creditore della stipulazione dell'atto pregiudizievole. Essa ha come conseguenza l'annullamento degli atti pregiudizievoli solo nei confronti di chi la esperisce con successo e solo nella misura necessaria per rimediare al pregiudizio arrecatogli; non ha effetto nei confronti dei diritti dei terzi in buona fede. Ai sensi dell'art. 64 della Legge sul fallimento delle società lituana, nel corso di un procedimento di bancarotta fraudolenta, il curatore fallimentare deve verificare sistematicamente se i contratti conclusi dal fallito nei 3 anni precedenti all'avvio del suddetto procedimento sono soggetti ad azione revocatoria, ed impugnarli qualora essi abbiano aggravato le condizioni economiche del fallito.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato all'art. 6.349 c.c. Dunque, le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà di un bene al momento del saldo integrale del prezzo da parte del compratore. La riserva di proprietà è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento. Ai sensi dell'art. 1.50 c.c., inoltre, le clausole di riserva della proprietà stabilite all'estero sono considerate valide anche per l'ordinamento lituano; tuttavia, esse non possono pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede. Nella prassi, la riserva di proprietà non è un istituto molto diffuso e dovrebbe essere utilizzata solamente qualora sia ragionevole prendere in considerazione la natura dei beni venduti.

→ Malta

AZIONE E PRESCRIZIONE

L'ordinamento maltese prevede diversi termini di prescrizione, in funzione del titolo dal quale deriva il diritto. Il termine di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni (art. 2156 del Codice civile maltese), mentre per le azioni di responsabilità extracontrattuale (art. 2153 del Codice civile maltese) o relative alla prestazione d'opera da parte di un professionista (art. 2149 del Codice civile maltese) è di 2 anni. Le parti possono stabilire un termine diverso mediante un atto pubblico, ma il termine stabilito non può essere superiore a quello prescritto dalla legge. La prescrizione può essere interrotta con una domanda giudiziale, anche nelle forme di un protest o di una judicial letter (atti giudiziari disciplinati nel titolo VII del libro III del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese, Kodici ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili), con un riconoscimento di debito, o quando il pagamento è effettuato dal debitore o da un terzo per conto del debitore.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese prevede specifiche misure conservative, definite "procedure cautelari" che l'attore può chiedere per tutelare i propri diritti prima o durante il procedimento giudiziario e senza la necessità di una precedente decisione giurisdizionale. Queste misure sono concesse ed eseguite sotto la responsabilità della persona che le ha richieste (art. 829 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile). In particolare, il creditore può avvalersi dei seguenti strumenti:

- warrant of description, volto a garantire un diritto su beni mobili e consistente nella descrizione dei beni con l'indicazione del loro numero e della loro qualità;
- warrant of seizure, con il quale si ottiene il sequestro di beni del debitore per un valore equivalente alla somma richiesta dal creditore;
- garnishee order, mediante il quale si ottiene il sequestro presso terzi di somme di denaro o beni mobili dovuti o appartenenti al debitore;
- warrant of impediment of departure, volto a impedire la partenza del trasporto al fine di garantire una pretesa o un credito che potrebbe subire un pregiudizio dalla partenza del trasporto;
- warrant of prohibitory injunction, che impedisce a una persona, tra l'altro, di iniziare o continuare a costruire un edificio o altra opera, demolire o ristrutturare un edificio o altra opera, entrare in locali o luoghi, compiere azioni che possano recare pregiudizio alla persona che chiede la misura.

Le istanze per ottenere questi provvedimenti sono rivolte sotto giuramento al giudice competente. L'istanza ante causam deve essere presentata, mediante un modulo standard disponibile presso la cancelleria del Tribunale ed è notificata tramite ufficiale giudiziario alla controparte, che può contestarla. La parte in favore della quale la misura è stata disposta ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro 20 giorni dalla data di emissione del provvedimento; se l'attore non provvede, senza giusta causa, all'instaurazione della procedura ordinaria entro tale termine, la misura cautelare perde efficacia e l'attore sarà responsabile per il risarcimento al convenuto di eventuali danni e interessi. Il convenuto può opporsi alla misura cautelare entro 7 giorni dalla notifica, depositando un ricorso al tribunale che ha emesso il provvedimento cautelare (art. 836 del Codice di organizzazione e di procedura civile maltese). La Corte decide la questione con urgenza in camera di consiglio e tale decisione non può essere ulteriormente impugnata; in merito alla stessa controversia, inoltre, non potrà pronunciata alcuna ulteriore misura cautelare, a meno che le parti non dimostrino la sussistenza di motivi nuovi e sopravvenuti che giustificano l'emissione di una nuova misura cautelare.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'art. 167 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese disciplina un procedimento sommario speciale, di competenza delle Corti superiori, che, pur differenziandosi dal ricorso per decreto d'ingiunzione, consente a determinate condizioni di recuperare un credito che sia certo, liquido ed esigibile e che non consista in un obbligo di fare. Per avvalersi di tale procedimento, il creditore deve presentare un ricorso presso il giudice competente, cui dovranno essere allegati tutti i documenti che dimostrino l'esistenza del credito, nonché rendere una dichiarazione giurata sull'esistenza del credito stesso, potendo altresì richiedere alla Corte di emettere una decisione prima dell'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Il debitore è chiamato a comparire in un periodo di tempo compreso tra i 15 ed i 30 giorni dalla data della notificazione. Se il convenuto non compare o, pur comparendo, non contesta l'irregolarità o l'inapplicabilità della pretesa dell'attore in modo sufficiente da dimostrare alla Corte di poter sostenere validamente la sua difesa in giudizio, la Corte emette la decisione, accogliendo la domanda dell'attore. Qualora il convenuto dimostri di avere a disposizione mezzi di prova tali da poter difendere la sua posizione in un giudizio di merito, la Corte gli concede 20 giorni per presentare le proprie difese e la questione viene decisa con un procedimento ordinario (art. 170 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese).

L'art. 166A del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese prevede un ulteriore procedimento esperibile in caso di debito certo, liquido ed esigibile, di valore inferiore a € 25.000,00. Il creditore in questo caso può agire presentando una domanda in forma di judicial letter che dovrà essere confermata sotto giuramento e che viene quindi notificata al convenuto. Se il debitore non si oppone entro 30 giorni, la judicial letter costituirà titolo esecutivo. Se invece il debitore si oppone, il creditore dovrà dare avvio a una procedura ordinaria. A questa procedura può essere fatto ricorso solo se il debitore è presente a Malta e non è in alcun modo giuridicamente incapace.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il sistema giudiziario maltese è suddiviso in diversi Tribunali con competenze distinte in funzione del valore della causa: la competenza ordinaria è del Tribunale superiore di primo grado (First Hall of the Civil Court), mentre il Tribunale dei Magistrati (Court of Magistrates) è competente per le cause di valore inferiore a € 15.000,00.

La procedura ordinaria ha inizio, avanti le giurisdizioni superiori, con un ricorso che viene redatto sotto giuramento; esso viene iscritto a ruolo e notificato alla controparte. Avanti le giurisdizioni inferiori, la procedura ordinaria ha inizio con un ricorso che non ha necessità di giuramento. Dalla data di notificazione, il convenuto ha 20 giorni per depositare le memorie difensive. A seguito di tale fase introduttiva, si svolge la fase di trattazione e istruttoria durante la quale, secondo un calendario stabilito dal giudice o da un suo ausiliario (art. 195 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese), vengono assunte le prove. Ogni parte ha il diritto di esaminare in contraddittorio i testimoni della controparte. In alternativa all'escussione orale dei testimoni, la parte può presentare degli affidavit, i quali dovranno essere notificati alla controparte. In seguito, il giudice ordina alle parti di presentare un'ulteriore memoria e una memoria di replica. La durata di un procedimento in primo grado è compresa tra i 2 e i 10 anni.

La parte soccombente può impugnare, anche in modo parziale, la sentenza presso la Corte di appello entro 20 giorni dalla data di emissione della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'appello non è esperibile per le cause in cui la parte soccombente abbia ammesso il suo debito, abbia prestato acquiescenza alla sentenza, quelle in cui il valore della causa non superi € 465,87 o l'appello non riguardi questioni di diritto affrontate dalla sentenza (art. 228 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese). L'appello può essere proposto non solo dalle parti, ma anche da un terzo che vi abbia interesse (art. 240 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese). Le sentenze emesse dalle Corti d'Appello non possono essere impuginate, ma è possibile chiedere la revisione della sentenza in circostanze eccezionali stabilite dall'art. 811 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese. A Malta non è stata istituita una Corte di Cassazione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In generale, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. L'onere della prova dell'esistenza del credito è dunque a carico del creditore, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa altrui. L'assunzione di un mezzo di prova è subordinata alla condizione che esso sia rilevante e sia "la migliore prova possibile", ossia il documento di maggior valore probatorio che sia possibile produrre per la parte (ad esempio, con riferimento ad un certificato di nascita, ciò significa che debbono essere presentati i certificati del registro pubblico, se disponibili).

L'attore deve presentare i documenti di cui dispone e offrirli in comunicazione alla controparte (art. 156 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese); analogamente, il convenuto ha l'onere di allegare alla comparsa di risposta i documenti a suo favore (art. 158 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese). Il giudice, su domanda di parte, può ordinare l'esibizione di documenti in possesso delle parti o di un terzo (artt. 637-642 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese).

SPESE PROCESSUALI

In generale, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e vengono calcolate secondo le Tabelle allegate all'art. 1004 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese. Gli onorari degli avvocati sono, invece, stabiliti in via contrattuale dal cliente e l'avvocato, benché ai sensi dell'art. 82 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese, non possano eccedere le tariffe stabilite dal Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese (salvo il caso in cui la parte proceda per una quota del credito, nel qual caso l'avvocato può chiedere un compenso calcolato sulla base dell'intero ammontare del credito). Il patto di quota lite è vietato dall'art. 83 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma può essere eseguita soltanto quando diviene definitiva (*res judicata*), ossia nel caso in cui non venga proposto appello nei 20 giorni successivi alla sua pubblicazione. Ogni sentenza definitiva che non è sottoposta a condizione sospensiva e che contiene una condanna a pagare una somma liquida, a consegnare una cosa specifica o a tenere un comportamento determinato, può essere resa esecutiva dopo 2 giorni dalla sua pubblicazione (art. 256 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese). In casi di particolare urgenza, il Tribunale può ordinare l'esecuzione della sentenza, anche derogando alla scadenza appena menzionata (art. 257 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese).

Fermo quanto precede, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà:

- discrezionale, su domanda di parte, a seconda della natura dell'affare (art. 266 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese);
- automatica, nei casi di obbligo di fornitura degli alimenti ai sensi dell'art. 255(c) c.p.c., in cause che riguardano la vita o la libertà delle persone, e in caso di decreto interlocutorio (art. 267 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese).

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Qualora sia stata concessa la provvisoria esecutorietà della sentenza, la proposizione dell'appello non sospende automaticamente l'esecuzione della stessa. Il giudice può, tuttavia, stabilire la sospensione della provvisoria esecutività qualora la parte soccombente presti un'idonea garanzia del pagamento delle somme cui è stata condannata o degli eventuali danni che possano derivare alla controparte. La domanda di revisione di una sentenza di appello non è sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, ma il giudice può concederla discrezionalmente (art. 823 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese).

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, il creditore deve rivolgersi al giudice di primo grado competente. I provvedimenti di esecuzione normalmente applicati sono:

- il mandato di sequestro (warrant of seizure);
- la vendita giudiziale al pubblico incanto;
- l'ordine di esecuzione nei confronti di terzi (garnishee order);
- l'ordine di sfratto ed espulsione da beni immobili;
- l'azione in factum (warrant in factum);
- il mandato di sequestro di un'attività commerciale in corso (warrant of seizure of a commercial going concern);
- il mandato di sequestro di navi in mare (warrant of arrest of sea vessels);
- il mandato di sequestro di aeromobili (warrant of arrest of aircrafts).

Ogni esecuzione ordinata dai Tribunali viene, di norma, effettuata dal Court Marshal, ufficiale giudiziario che ha il potere di porre in essere gli atti esecutivi, coadiuvato eventualmente delle forze di polizia.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale emesse in uno Stato membro dell'Unione Europea è regolato dal Regolamento UE n. 1215/2012. Il riconoscimento delle sentenze emesse in Paesi non membri dell'Unione Europea è subordinato ad un giudizio di delibazione ai sensi dell'art. 826 del Codice dell'ordinamento giudiziario e di procedura civile maltese. Per ottenere il riconoscimento di una sentenza definitiva è necessario, inter alia, che la decisione:

- non sia contraria all'ordine pubblico oppure al diritto pubblico interno di Malta;
- rispetti i principi di giustizia naturale;
- non sia stata adottata fraudolentemente.

Una volta ottenuto il riconoscimento della sentenza, la parte interessata deve chiedere al giudice l'emissione degli specifici provvedimenti di esecuzione.

Malta ha ratificato in data 22/06/2000 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione a Malta si applica, in via non retroattiva, soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 1144 c.c. prevede una revocatoria ordinaria a favore del creditore contro ogni atto compiuto dal debitore in frode ai suoi diritti. Nel caso di atti a titolo gratuito, il creditore deve dimostrare l'esistenza della frode da parte del debitore; in caso di atti a titolo oneroso, il creditore deve provare l'esistenza della frode da parte del debitore e del terzo. L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti fraudolenti.

Quanto alla revocatoria fallimentare, l'art. 303 del Companies Act stabilisce che tutti i trasferimenti di beni o attività e tutti gli addebiti nei confronti della società fallita effettuati nei 6 mesi precedenti allo scioglimento sono nulli, qualora essi siano:

- atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- atti posti in essere con l'intento di favorire uno dei creditori, salvo che questi non dimostri di non aver avuto conoscenza dell'insolvenza del debitore;
- atti posti in essere con intento fraudolento.

Qualora il fallito non sia una società, trova applicazione l'art. 485 del Commercial Code, il quale prevede che sono sottoposti a revocatoria fallimentare:

- gli atti di trasferimento della proprietà, gli atti di rinuncia a diritti (es. rinuncia ad un'eredità) compiuti a titolo gratuito o in frode ai creditori;
- gli atti, le obbligazioni assunte e i pagamenti effettuati, qualora la controparte del fallito fosse a conoscenza dell'insolvenza.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 26H del Commercial Code prevede l'istituto della riserva di proprietà, che permette al venditore di un bene mobile di conservare il diritto di proprietà sulla cosa venduta fino all'integrale pagamento del prezzo da parte del compratore. Per essere valida ed efficace, la riserva di proprietà deve essere stabilita per iscritto prima della consegna del bene venduto. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del fallito anche in sede di fallimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'azione revocatoria.

→ Nigeria

AZIONE E PRESCRIZIONE

La Nigeria è una Repubblica federale, suddivisa in 36 Stati federati e un territorio federale capitale, ognuno con una propria autonomia legislativa. La disciplina della prescrizione rientra nella competenza legislativa esclusiva riservata agli Stati, i quali, quindi, stabiliscono i termini di prescrizione applicabili nei rispettivi territori. I termini di prescrizione previsti dalle singole leggi variano in funzione della natura del diritto e, in genere, sono compresi tra 3 mesi e 6 anni dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere. Nello Stato di Lagos, ad esempio, il termine di prescrizione ordinario per le obbligazioni di natura contrattuale ed extracontrattuale è di 6 anni. Tuttavia, l'azione per il risarcimento di determinati danni (ad es. per condotta colposa, violazione di un obbligo, ecc.) si prescrive in 3 anni a partire dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato. In caso di un debito semplice, la causa dell'azione, i.e. l'indebitamento, può essere fatta rivivere se il debitore dopo la scadenza del periodo di prescrizione riconosce il debito, in forma scritta, o lo paga parzialmente.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In tutti gli Stati della Nigeria, è possibile ricorrere alle medesime procedure cautelari previste negli altri ordinamenti di common law, quali l'Anton Piller order, che prevede la ricerca di materiale probatorio, il Mareva order, che mira in via precauzionale a prevenire il debitore dal disporre di beni parte del suo patrimonio, all'interno dei confini della giurisdizione. La parte interessata può richiedere al giudice questi provvedimenti ante causam, simultaneamente con l'avvio del processo ordinario o nel corso del giudizio. Le misure cautelari sono generalmente concesse su istanza di parte se la Corte raggiunge il convincimento della fondatezza della richiesta, altrimenti la Corte ordinerà l'integrazione del contraddittorio.

Al fine di ottenere una misura provvisoria, la parte richiedente deve dimostrare:

- la previsione legale dell'esistenza del diritto: è consentita l'emissione di un provvedimento di ingiunzione per impedire la violazione di un diritto, non già per limitare il legittimo godimento di un diritto;
- le circostanze che danno luogo all'urgenza, che deve essere oggettiva;
- il bilanciamento di interessi: la Corte deve valutare il bilanciamento di interessi ed emettere il provvedimento di concessione della misura cautelare qualora il diniego della stessa dovesse comportare un pregiudizio più grave al ricorrente;
- i danni irreparabili: l'attore deve provare che, in caso di mancata emanazione del provvedimento, soffrirà danni irreparabili che non possono essere compensati con un risarcimento pecuniario;
- l'opportunità della misura cautelare alla luce dell'interesse generale, con una valutazione discrezionale da parte del giudice incaricato.

Nello Stato di Lagos, se un'ingiunzione è concessa ex parte, l'ordine decade dopo 7 giorni se non è stata fatta una richiesta di adempimento entro quel periodo. Il termine può essere prorogato se ciò è necessario nell'interesse della giustizia o per prevenire un serio pregiudizio.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Le legislazioni dei diversi Stati nigeriani prevedono, generalmente, dei procedimenti sommari per il recupero di un credito liquido nel suo ammontare, nel caso in cui non sia contestato. Il creditore, qualora ritenga che il debitore non possa sollevare valide eccezioni alla sua pretesa, può avvalersi di tale procedura depositando un'apposita istanza per il giudizio sommario supportata sia da un affidavit (dichiarazione giurata) sia da un breve scritto insieme con i documenti a sostegno della domanda del creditore. Il debitore che intende difendersi ha l'onere di presentare la propria comparsa di risposta, corredata da tutti i documenti a fondamento delle proprie difese, entro 42 giorni dalla ricezione dell'istanza. Questo procedimento si svolge esclusivamente sulla base degli affidavit depositati dalle parti, senza l'assunzione di prove orali. Infatti, qualora il giudice, dopo aver analizzato la comparsa di risposta, ritenga che non vi siano rilevanti eccezioni nel merito, pronuncia la sua decisione a favore del creditore. Se, viceversa, la comparsa di risposta contiene difese che appaiono prima facie fondate, il giudice concede al debitore l'autorizzazione a svolgere ulteriormente le sue difese, dando avvio, ad esempio, ad un giudizio ordinario. Tale concessione non può essere oggetto di impugnazione.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Lo svolgimento del processo civile in Nigeria è disciplinato dalle leggi di ciascuno Stato federale. Generalmente, in conformità alle regole di procedura civile delle Corti di ogni Stato federato, o a qualsiasi legge applicabile, la procedura ordinaria ha inizio con un atto di citazione depositato presso la cancelleria della Corte e notificato al convenuto. L'atto di citazione deve indicare, oltre al petitum e alla causa petendi, l'elenco delle prove documentali e dei testimoni, unitamente alle dichiarazioni scritte giurate dei testimoni ed al protocollo pre-action Form O1. Il convenuto ha 42 giorni dalla notifica dell'atto per depositare la comparsa di costituzione e una memoria difensiva unitamente all'elenco delle prove documentali e dei testimoni, assieme alle dichiarazioni giurate. L'attore può presentare un'eventuale memoria di replica entro 14 giorni. Al termine della fase introduttiva, ha luogo un'udienza preliminare, nel corso della quale si precisano le domande e si procede a ispezioni, interrogatori e allo scambio dei documenti rilevanti. Le parti, inoltre, possono rendere delle confessioni, sulla base delle quali il giudice può immediatamente emettere la sentenza. Questa fase, che generalmente dura 3 mesi (che possono essere prorogati dal giudice), è volta a definire preliminarmente l'oggetto della controversia, consentendo alle parti di presentare tutte le domande ed eccezioni prima del dibattimento; tuttavia, non vi sono vere e proprie preclusioni in merito a nuove domande delle parti. Se le parti non raggiungono un accordo transattivo nel corso di questa fase, si tiene il dibattimento, che può durare da 6 a 24 mesi in funzione del numero delle prove da assumere in udienza, dei documenti da presentare e dell'arretrato della Corte. Una volta conclusa questa fase, la Corte pronuncia la sentenza entro 90 giorni.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello entro 3 mesi (14 giorni se si tratta di una sentenza parziale). Competente per il secondo grado di giudizio è la Corte d'Appello, che procede ad un riesame in fatto e in diritto della vicenda. Il procedimento di secondo grado è disciplinato a livello federale dal Court of Appeal Act (Chapter 36 Laws of Nigeria). Vi è poi un ulteriore grado di giudizio innanzi alla Corte Suprema, quale giudice di legittimità. La decisione della Corte Suprema è definitiva in ogni questione affrontata.

Ai sensi del diritto processuale in vigore nello Stato di Lagos, è prevista inoltre una procedura abbreviata per determinate controversie, quando (i) il valore della causa è pari o superiore a 100 milioni di naira (corrispondenti a circa Euro 500.000); (ii) una delle parti è un investitore non residente in Nigeria; (iii) la controversia concerne il trasferimento di un'ipoteca. Questa procedura si caratterizza per i termini abbreviati rispetto al procedimento ordinario: ad esempio, la fase preparatoria ha durata massima di 30 giorni e la sentenza deve essere emessa entro 60 giorni dalla fine del processo.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Nel corso di un processo civile in Nigeria, le parti hanno l'onere di dimostrare i fatti allegati nei loro scritti e posti a fondamento delle proprie pretese, a pena di risultare soccombenti all'esito della lite. Per contro, le prove relative a fatti non allegati in giudizio non vengono prese in considerazione e i relativi fatti non sono ritenuti provati. Le prove generalmente ammesse sono le prove documentali, le testimonianze e le perizie tecniche. Le testimonianze sono generalmente escusse oralmente nel corso di una cross-examination innanzi al giudice, ma la legislazione di alcuni Stati della Federazione nigeriana prevede la possibilità di presentare anche testimonianze scritte. La procedura in vigore nella maggior parte degli Stati prevede uno scambio delle prove documentali e degli elenchi dei testimoni e dei consulenti tecnici prima del dibattimento. Al di fuori di queste ipotesi, a carico delle parti non vi è un vero e proprio dovere di disclosure dei documenti. Tuttavia, il diritto nigeriano prevede che una parte possa notificare alla controparte delle richieste di "interrogatories" e "requests for further and better particulars", in conseguenza delle quali è tenuta a rispondere sotto giuramento ai quesiti di controparte o fornire ulteriori precisazioni sulle proprie allegazioni. Infine, il giudice, su istanza di parte, può ordinare l'esibizione di documenti, in possesso della controparte, rilevanti per la controversia.

SPESE PROCESSUALI

Come regola generale, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Comunque, la Corte può stabilire che le stesse rimangano a carico della parte che le ha sostenute o che, in alternativa, vengano poste a carico della parte vittoriosa, soprattutto qualora la Corte ritenesse possibile transigere la causa mediante conciliazione. La Corte può, inoltre, ordinare ad una delle parti la prestazione di un'idonea garanzia qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che la stessa non sia in grado di rifondere le eventuali spese processuali alla controparte.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ci sono diversi modi per eseguire le sentenze delle Corti nigeriane e ciò dipende dalla natura delle sentenze stesse. La Legge che regola l'esecuzione delle sentenze in Nigeria è una legge federale, nota come il Sheriffs and Civil Process Act, Cap S6. La sentenza non è eseguita fino alla scadenza di tre giorni da quando è stata emessa. Nel rispetto del diritto di detenzione, la sentenza può essere eseguita solo il giorno dopo quello in cui la parte soccombente deve abbandonare la detenzione, e se non è stata fissata una data, dopo 14 giorni dalla data della sentenza.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'appello non sospende automaticamente l'esecutorietà di una sentenza. La parte che intenda ottenere la sospensione dell'esecuzione ha l'onere di presentare, oltre all'appello, una specifica istanza a tal fine. Nella prassi, l'appellante presenta tale istanza immediatamente, in modo da impedire l'avvio della fase esecutiva. La richiesta di sospensione dell'esecuzione è decisa, in prima istanza, dalla Corte che ha emesso la sentenza, valutando i contrapposti interessi delle parti. Generalmente, la parte soccombente ha l'onere di dimostrare che vi siano speciali ed eccezionali circostanze che giustificano la sospensione, a pena del rigetto dell'istanza. Qualora conceda la sospensione dell'esecuzione, il giudice può condizionarla, in caso di condanna al pagamento di una somma, al deposito di una cauzione presso il cancelliere della Corte; tale somma è assegnata alla parte vincitrice all'esito dell'appello.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

L'esecuzione delle sentenze è disciplinata, nei vari Stati nigeriani, sulla base dello Sheriff and Civil Process Act (Chapter S6 Laws of the Federation of Nigeria). Generalmente, le sentenze che condannano una parte al pagamento di una somma di denaro sono eseguite coattivamente mediante il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili del debitore (execution in senso stretto). Questo risultato può essere ottenuto attraverso l'emissione da parte del giudice competente degli specifici provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza, quali un writ of sequestration, un writ of attachment, oppure un garnishee order (provvedimento con effetti analoghi ad un pignoramento presso terzi). In caso di mancata spontanea ottemperanza di un'obbligazione infungibile stabilita in sentenza, il giudice può ordinare l'esecuzione al debitore a pena di incorrere in responsabilità penale.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in Nigeria è disciplinato da due diverse fonti:

- la Legge sul reciproco riconoscimento delle sentenze del 1958 (la 1922 Ordinance, dalla data della sua prima promulgazione) per le decisioni emesse nel Regno Unito e nel Commonwealth;
- la Legge sulla reciproca esecuzione delle sentenze straniere del 1960 (il 1960 Act) per gli altri Paesi, a condizione che sussista reciprocità nel riconoscimento dei giudicati.

Di prassi, è necessario chiedere il riconoscimento entro 12 mesi dalla pronuncia della sentenza.

I presupposti per l'esecuzione di una sentenza straniera sono i seguenti:

- la decisione deve essere definitiva ed esecutiva;
- la decisione deve stabilire una somma liquida di denaro e non una garanzia reale (charge), pene (penalties), tasse o multe (fines);
- la decisione non deve già essere stata eseguita o i termini per darle esecuzione non devono essere prescritti;
- la Corte ha determinato correttamente la legge applicabile e la decisione non è stata emessa in violazione di tale legge;
- la Corte aveva giurisdizione ai sensi della legge nigeriana;
- la decisione non è stata ottenuta fraudolentemente;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico nigeriano.

Una volta riconosciuta e registrata, la sentenza straniera acquista lo stesso valore di una sentenza emessa in Nigeria.

La Nigeria ha ratificato in data 17/03/1970 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Nigeria soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e purché le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

La legge nigeriana prevede un'azione revocatoria esperibile nei confronti di persone giuridiche che siano incorse in procedure concorsuali. Essa è disciplinata agli artt. 492-500 del Companies and Allied Matters Act del 2020 e riguarda gli atti di disposizione e di trasferimento di diritti o beni compiuti dal fallito.

La legge disciplina una casistica specifica e piuttosto varia; in particolare, sono revocabili gli atti dispositivi, la costituzione di diritti reali o i pagamenti con i quali il debitore abbia fraudolentemente favorito uno dei creditori, senza specificare limiti di tempo, anche se essi dovranno essere prudenzialmente apprezzati da un giudice. Parimenti, sono nulle le costituzioni di trust in pregiudizio dei creditori e non hanno effetto le costituzioni di diritti di garanzia compiute nei 3 mesi precedenti l'inizio della procedura, salvo che non si dimostri che la società era rimasta solvibile subito dopo quest'atto. Sono poi nulli tutti gli atti posti in essere dal fallito nel corso delle procedure concorsuali e nei 12 mesi successivi alle stesse.

Inoltre, con riguardo alle persone fisiche, il Bankruptcy Act (Chapter B2 of the Laws of the Federation of Nigeria) prevede delle disposizioni analoghe a quelle summenzionate. Tuttavia, l'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di persone fisiche è particolarmente raro in Nigeria, dal momento che i creditori, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli ordinamenti, non possono far valere i propri crediti nel corso della procedura stessa, ma devono dotarsi in anticipo di una sentenza esecutiva che accerti l'esistenza del credito.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà non è disciplinato dalla legge nigeriana. La Sales of Goods Law (Chapter S2 Laws of Lagos State of Nigeria) prevede espressamente un diritto sul bene (lien) oggetto della compravendita a favore del venditore, nel caso in cui il compratore non adempia alle proprie obbligazioni; questo diritto sussiste però soltanto fino alla consegna, a seguito della quale il venditore perde ogni potere sul bene (artt. 40, 41 e 42). Tuttavia, nonostante le disposizioni della Sales of Goods Law, le parti possono pattuire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte del compratore. Tale clausola di riserva di proprietà trova pacificamente tutela innanzi alle Corti locali. Nella prassi, è comune che le parti stabiliscano, in una vendita a rate, che il venditore tenga i documenti attestanti la proprietà del bene fino all'integrale pagamento del prezzo e che il venditore abbia diritto a riacquistare il possesso del bene in caso di insolvenza del compratore. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente anche nel corso delle procedure concorsuali.

→ Paesi Bassi

AZIONE E PRESCRIZIONE

Nei Paesi Bassi il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni, salve diverse disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 3:307 del Codice civile olandese (Dutch Civil Code, DCC), le obbligazioni contrattuali in materia civile o commerciale si prescrivono in 5 anni. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con una domanda di arbitrato (art. 3:316 DCC), nonché con il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 3:318 DCC). Inoltre, ex art. 3:317 DCC, la prescrizione si interrompe mediante un avviso scritto (schriftelijke aanmaning) o una notifica scritta (schriftelijke mededeling), con la quale il creditore intima formalmente per iscritto al debitore l'adempimento del debito.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile olandese (Dutch Code of Civil Procedure, DCCP) prevede che il giudice possa adottare diversi tipi di provvedimenti con finalità cautelare. Si può trattare, ad esempio, di misure che impongono alla controparte di adempiere a obbligazioni contrattuali, ingiunzioni in caso di violazione della proprietà intellettuale o anche ingiunzioni di pagamento provvisorie. Secondo quanto previsto dall'Articolo 254 del DCCP, la concessione di misure cautelari avviene solamente nei casi di urgenza.

La parte che ne fa domanda deve dimostrare l'urgenza della misura. La misura cautelare può essere concessa nel corso del procedimento principale o mediante un procedimento cautelare. Le Corti possono concedere ingiunzioni di pagamento provvisorie qualora il credito sia incontestato o facilmente accertabile. In genere queste misure sono concesse entro due settimane dopo l'udienza.

Un altro tipo di misura cautelare (precedente all'instaurazione del giudizio di merito) è il sequestro conservativo che può essere richiesto al giudice ante causam o durante l'azione principale. In tutti i casi, per ottenere questo provvedimento, il ricorrente deve dimostrare la sussistenza di: ragioni di fatto e di diritto che stabiliscano prima facie la fondatezza della misura provvisoria richiesta (fumus boni iuris). In alcuni casi, come nel sequestro di beni immobili, il ricorrente deve inoltre provare che le circostanze danno luogo a un timore fondato di danno (periculum in mora).

Nonostante una recente riforma volta a tutelare il diritto di difesa del debitore, il creditore può agevolmente ottenere un provvedimento di sequestro conservativo. Generalmente, il sequestro è concesso inaudita altera parte. Quando la Corte distrettuale concede il sequestro ante causam, stabilisce la data entro la quale il creditore deve procedere all'instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento della Corte non è impugnabile, ma il debitore può instaurare un procedimento sommario al fine di contrastare il sequestro concesso. I motivi che il debitore può porre a fondamento delle proprie eccezioni avverso il provvedimento di sequestro sono, tra gli altri, la manifesta infondatezza delle ragioni poste dal creditore a fondamento della propria domanda e la circostanza che il debitore abbia fornito le opportune garanzie (normalmente una garanzia bancaria).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Nei Paesi Bassi, salva l'applicazione del Regolamento UE n. 1896/2006, non esiste un procedimento analogo all'ingiunzione di pagamento (ad eccezione del caso di un procedimento sommario utilizzato per ottenere una pretesa monetaria, ma in quel caso, sono richiesti ulteriori requisiti formali, tra cui la dimostrazione dell'urgenza. Per ottenere l'adempimento del proprio credito, il creditore dovrà, dunque, iniziare un procedimento ordinario (dagvaardingsprocedure), che non richiederà molto tempo.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia olandese prevede che le cause civili e commerciali siano di competenza del Tribunale Distrettuale Locale (Kantonrechter), per liti di valore inferiore a € 25.000 o quando è altrimenti previsto dalla legge (in genere per le controversie in materia di lavoro, locazione, contratti con i consumatori, oppure delle Corti distrettuali, salvo gli specifici casi (diritto societario) in cui è competente a giudicare in primo grado la Corte d'Appello.

La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario. Il procedimento iniziato con l'atto di citazione, di gran lunga il più comune in materia commerciale, prevede nella fase iniziale uno scambio di memorie tra le parti, le quali devono esporre i fatti e gli elementi di diritto e presentare i mezzi di prova, in particolare i documenti di cui intendono avvalersi. Il convenuto può così proporre tutte le sue difese nonché le domande riconvenzionali. Il termine per il deposito di tali memorie è stabilito dal giudice e generalmente è di 6 settimane con la possibilità di un'estensione o ulteriori estensioni solo in specifiche circostanze. Il giudice, poi, fissa un'udienza di prima comparizione, nella quale richiede alle parti i chiarimenti necessari ed esperisce un tentativo di conciliazione. Se ritiene la causa matura per la decisione, può pronunciare la sentenza all'esito di tale udienza. Nelle cause più complesse, il giudice può ordinare un ulteriore scambio di memorie prima o dopo l'udienza di comparizione delle parti. In questo caso l'attore ha la possibilità di proporre una memoria di replica e il convenuto una controreplica. Dopo questo scambio di memorie, ciascuna delle parti può chiedere la fissazione di un'udienza nella quale le parti possono discutere oralmente le proprie argomentazioni. È importante sottolineare che in questa udienza le parti si limitano a proporre le conclusioni e non vengono escussi testimoni. Al termine della fase scritta e dell'eventuale udienza, il giudice emette la sentenza, che può consistere in una sentenza definitiva o non definitiva. La sentenza può contenere un ordine di esibizione, rivolto ad entrambe le parti, ed avente ad oggetto la produzione di ulteriori prove a sostegno della propria posizione, tra le quali le testimonianze orali. La durata del giudizio di primo grado varia in media da 6 mesi a 2 anni.

Gli articoli 139-142 della DCCP disciplinano le situazioni di mancata comparizione del convenuto o di mancato pagamento delle spese processuali. La sentenza resa in condanna del debitore può essere anche emessa in contumacia purché, per quanto concerne l'avvio del procedimento, siano stati soddisfatti tutti i requisiti formali richiesti e il credito preteso dall'attore non appaia ingiustificato o privo di fondamento. Il convenuto può tuttavia presentarsi in tribunale per impedire una tale sentenza in contumacia prima che la stessa sia stata pronunciata.

La sentenza non definitiva di primo grado nei casi di diritto commerciale può essere impugnata, congiuntamente con la sentenza definitiva, innanzi alla Corte d'Appello entro 3 mesi dalla data di quest'ultima. La sentenza non definitiva può essere oggetto di appello separato, d'ufficio o su domanda di parte, soltanto se tale facoltà viene espressamente indicata nella sentenza stessa o se la stessa già contiene una decisione che può essere considerata definitiva; il termine per l'appello delle sentenze non definitive è sempre di 3 mesi. Una sentenza resa in un procedimento sommario deve essere impugnata entro 4 settimane dall'emissione. Vi è poi il ricorso per cassazione, di mera legittimità, di fronte alla Corte Suprema. Non vi sono requisiti specifici stabiliti dalla legge che limitano il ricorso, ma è di recente entrata in vigore una riforma legislativa atta a permettere alla Corte di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e ridurre così il crescente numero di cause pendenti davanti alla stessa.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Secondo quanto previsto dalla legge olandese, ciascuna parte deve dimostrare il fondamento delle proprie domande. Di conseguenza, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Tuttavia, in determinate circostanze, l'onere della prova può essere diversamente distribuito, in base a norme giuridiche specifiche o ai principi di ragionevolezza e di correttezza. Le parti stesse possono convenire determinate modifiche sulla ripartizione dell'onere della prova, ad esempio in materia di contabilità bancaria. L'ordinamento contempla, tra i mezzi di prova: le ispezioni, le perizie, le prove documentali e le testimonianze, anche delle parti; vige, comunque, il principio di libertà della prova. La Corte, in alcune circostanze, può ordinare l'esibizione, ad una delle parti, di documenti rilevanti per la causa ex art. 22 DCCP e, in caso di mancata ottemperanza dell'ordine, il giudice può desumere elementi di prova da tale comportamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 162 DCCP, il giudice, d'ufficio o su domanda di parte, può imporre ad una parte di esibire i libri e i registri che è obbligata a tenere per legge (ad esempio, i libri contabili). L'art. 843A DCCP permette ad una parte che vi abbia un legittimo interesse di chiedere alla controparte copia di determinati documenti relativi ad un rapporto giuridico di cui è parte. La richiesta può essere proposta in giudizio o anche al di fuori (ad esempio nell'ambito di un separato procedimento sommario) e deve essere accolta, a meno che non si verifichino le seguenti circostanze:

- la persona che possiede i documenti è vincolata da un obbligo di riservatezza legato alla sua posizione amministrativa, contrattuale o professionale, che prevale sull'obbligo di divulgare le informazioni per un pubblico interesse;
- vi sono serie ragioni per opporsi all'esibizione dei documenti;
- vi è ragione di credere che la controversia possa essere correttamente risolta anche senza l'esibizione dei documenti in questione.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali nei Paesi Bassi consistono principalmente nei corrispettivi e negli anticipi per gli avvocati e i procuratori, nelle spese di giustizia (*griffierechten*) e in altri esborsi quali quelli necessari per avvalersi di testimoni, esperti e ufficiali giudiziari. Le spese processuali variano in funzione del valore della causa e della natura giuridica dell'attore. Per cause di valore superiore a € 25.000, la legge stabilisce l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato iscritto all'Albo. Le spese, nella maggior parte dei casi, sono poste a carico della parte soccombente nella misura della rifusione integrale delle spese di lite e, per le competenze degli avvocati, di un'indennità basata su criteri fissi che tengono conto del valore della causa e delle diverse fasi processuali cui si è dato corso. Tuttavia, questa indennità generalmente copre soltanto una parte delle spese effettivamente sostenute. Fanno eccezione le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale nelle quali le spese sono integralmente ripetibili in ottemperanza agli obblighi internazionali imposti dall'Accordo TRIPs.

Deve essere notato che questi costi, come le spese degli avvocati nei casi ordinari, sono soggette a delle linee guida emesse dalla corte e, quindi, non sempre coprono la spesa effettiva sostenuta. In caso di circostanze eccezionali, e.g. abuso del diritto processuale, può essere fatta un'eccezione a questa regola. Il patto di quota lite e altri accordi analoghi tra il cliente e il suo avvocato sono vietati, potendo unicamente trovare applicazione alcune forme di compensi legati al risultato (*success fee*) nei quali le competenze si compongono di una quota fissa ed una eventuale che matura solo in caso di esito favorevole.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva in seguito alla sua notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

In linea di principio, l'appello e il ricorso per cassazione sospendono l'esecuzione della decisione. Tuttavia, nella prassi, le Corti, su domanda di parte o se prescritto dalla legge, possono stabilire che la provvisoria esecutività resti ferma nonostante l'appello. In determinate circostanze, per esempio qualora vi sia un grave rischio che la parte vittoriosa non possa restituire la somma da corrisponderci ai sensi della sentenza, il giudice nell'ambito di un procedimento sommario o la Corte d'Appello possono provvisoriamente sospendere l'esecutorietà della sentenza o ordinare alla parte di prestare un'idonea garanzia per la restituzione della somma.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il creditore che ha ottenuto una sentenza a suo favore ha l'onere di notificarla alla controparte unitamente all'ordine di ottemperarvi entro 2 giorni dalla notifica. In caso di mancata spontanea ottemperanza entro il termine previsto, il creditore ha 20 anni per dare avvio alla fase esecutiva. Ai sensi del Libro II del DCCP, il creditore deve consegnare all'ufficiale giudiziario la copia autentica (nella pratica è sufficiente l'esibizione di una sola copia) della sentenza da eseguire, che costituisce titolo esecutivo. Gli atti esecutivi che l'ufficiale giudiziario può compiere sono: il pignoramento dei beni del debitore o di un terzo e, per l'adempimento a obblighi di fare, una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, la quale deve essere pagata al creditore, e, come ultimo rimedio, l'arresto del debitore. Ai sensi dell'art. 438 DCCP il debitore può contestare l'esecuzione in un procedimento sommario davanti alla Corte distrettuale. Tale procedimento sommario verterà unicamente sull'esecuzione medesima e non anche sul merito della sentenza.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere emesse prima del 10/5/2015, sono primariamente disciplinati dal Regolamento UE 44/2001. Le decisioni emesse dopo il 10/1/2015 sono invece disciplinate dal Regolamento UE 1215/2012. Inoltre i Paesi Bassi sono parte di numerose Convenzioni internazionali che regolano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono regolati dall'art. 431 DCCP, che vieta l'esecuzione di una sentenza straniera e che stabilisce che la causa decisa all'estero deve essere sottoposta ad un nuovo giudizio sul merito. Tuttavia, secondo l'attuale giurisprudenza è possibile che una sentenza straniera venga riconosciuta nei Paesi Bassi sulla base dei seguenti presupposti:

- il giudice che ha emesso la decisione ha giurisdizione in materia;
- il giudizio si è svolto secondo i principi del giusto processo;
- la decisione non viola l'ordine pubblico olandese;

Se questi presupposti sono soddisfatti, il giudice, nella maggioranza dei casi, non procede ad una revisione nel merito della causa ed emette una sentenza che incorpora la decisione straniera.

I Paesi Bassi hanno ratificato in data 24/4/1964 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica nei Paesi Bassi soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa. La Convenzione si applica anche nelle Antille Olandesi.

AZIONE REVOCATORIA

Il Codice civile olandese (Articolo 3:45) prevede la possibilità di esperire un'azione revocatoria ordinaria, che permette ai creditori di chiedere che gli atti giuridici volontari compiuti dal debitore siano dichiarati nulli, qualora il debitore, abbia compiuto un atto di disposizione del proprio patrimonio sapendo che esso avrebbe pregiudicato i diritti dei suoi creditori. Un atto giuridico oneroso, sia esso multilaterale o unilaterale ma destinato a più persone specifiche è annullabile, per dolo, solamente se l'altra parte sapeva che tale atto avrebbe pregiudicato le ragioni dei creditori.

Nel caso in cui l'atto fosse unilaterale ma indirizzato a una o più persone specifiche, è annullabile per dolo solo se l'altra parte, con la quale il debitore lo ha compiuto, conosceva o avrebbe potuto conoscere il pregiudizio che tale atto recava alle ragioni dei creditori. La Legge olandese sul fallimento (Faillissementswet, Fw) (Article 42 Fw) prevede, inoltre, l'istituto dell'azione revocatoria fallimentare. Se il debitore fallito, prima della dichiarazione di fallimento, ha eseguito un atto giuridico che non aveva l'obbligo giuridico di compiere, conoscendo o avendo potuto conoscere il pregiudizio che tale atto avrebbe potuto arrecare ai propri creditori; esso risulta quindi annullabile dal liquidatore ("curatore") al fine di salvaguardare il patrimonio della liquidazione mediante una dichiarazione extragiudiziale. Il curatore fallimentare può chiedere che vengano dichiarati nulli gli atti compiuti dal fallito, quando siano integrate condizioni analoghe a quelle sopra descritte per l'azione revocatoria ordinaria. Oltre a ciò, il curatore può chiedere la revoca di atti/pagamenti eseguiti in virtù di un obbligo contrattuale o di legge, qualora il terzo che ha ricevuto il pagamento o la consegna dei beni fosse a conoscenza dell'esistenza di un'istanza fallimento promossa contro il debitore o la sua controparte, o se il debitore o il terzo abbiano dolosamente agito al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.

La conoscenza del pregiudizio da parte del terzo è presunta nel caso di atti a titolo gratuito (Art. 45 Fw). Inoltre, se l'atto di disposizione è stato compiuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, la conoscenza del pregiudizio dei creditori da parte del fallito e del terzo è presunta qualora si tratti di:

- atti a titolo gratuito o atti a titolo oneroso nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- pagamento o costituzione di garanzie su un debito non scaduto;
- atti compiuti con persone fisiche o persone giuridiche legate al fallito da particolari rapporti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 3:92 DCCP prevede l'istituto della riserva di proprietà. La clausola di riserva della proprietà può essere introdotta nel contratto di compravendita di un bene mobile o nei termini e condizioni generali di contratto. Le parti possono, quindi, stabilire che il trasferimento della proprietà sia differito al momento del pagamento integrale del prezzo o all'adempimento della controprestazione da parte dell'acquirente. Questa clausola deve essere stipulata per iscritto. Nei Paesi Bassi sono diffusi due tipi di riserva della proprietà:

- la riserva di proprietà (eigendomsvoorbehoud), che garantisce il venditore soltanto in relazione al pagamento integrale del prezzo di acquisto dello specifico bene e/o beni;
- la riserva di proprietà "estesa" (uitgebreid eigendomsvoorbehoud), che consente al venditore di rivendicare la riserva di proprietà anche di beni che sono già stati pagati, per l'inadempimento di altri diversi obblighi di pagamento. Ciò significa che la riserva di proprietà esplica i suoi effetti (e la proprietà non passa al compratore) sino a che non siano stati soddisfatti tutti gli obblighi di pagamento attuali e futuri. La riserva di proprietà mantiene, dunque, vigore anche con riferimento a tutti i futuri obblighi, anche non previsti. Una siffatta clausola contrattuale è, pertanto, da ritenersi generalmente valida ed efficace. È, inoltre, importante segnalare l'importanza che riveste la formulazione (e con ciò la conseguente interpretazione) della clausola di cui trattasi ai fini dell'esistenza e della portata della riserva.

In caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore può agire in rivendica sul bene oggetto della clausola. Sono salvi i diritti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede il bene dall'acquirente. Inoltre, in caso di fallimento, il bene oggetto del patto di riserva di proprietà non forma oggetto dell'attivo fallimentare. Tuttavia, prima di rivendicare il bene, il venditore deve concedere al curatore fallimentare un termine ragionevole per valutare se adempiere all'obbligo del pagamento del prezzo e far così rientrare il bene nell'attivo fallimentare.

→ Polonia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi del Codice civile polacco, il termine di prescrizione previsto per i crediti pecuniari in materia civile è di 6 anni, ma sono previsti anche termini abbreviati: 3 anni per i diritti sorti nell'esercizio di attività commerciali, 2 anni per i diritti derivanti da un contratto di vendita o di fornitura e 6 mesi per il contratto di comodato. Va, tuttavia, precisato che in quest'ultimo caso il termine di prescrizione è di 6 mesi se si tratta di azione instaurata dal comodatario per la restituzione del bene oggetto del comodato; negli altri casi viene applicata la regola generale di prescrizione decennale. Il diritto di proprietà è imprescrittibile fatti salvi i diritti del possessore di beni immobili, il quale, pur non essendo acquirente degli stessi, può divenire proprietario se ha esercitato su di essi un possesso, con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ininterrotto per 20 anni (30 anni in caso di mala fede del possessore). È nullo ogni patto diretto a limitare o estendere il termine di prescrizione. La prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale davanti al tribunale o con un riconoscimento di debito. Per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Nell'ordinamento giuridico polacco è possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare ante causam o in corso di causa. Esse sono volte a tutelare il creditore dal pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa compromettere la successiva esecuzione della sentenza e, per questo, sono concesse con celerità dal giudice, in genere entro 1 settimana dalla presentazione del ricorso. Le misure cautelari ante causam sono generalmente disposte inaudita altera parte, potendo il debitore esporre le proprie difese soltanto in sede di impugnazione della misura cautelare. Le misure cautelari concesse in corso di causa, invece, si basano sugli elementi presentati da entrambe le parti nel corso del giudizio. Per ottenere questi provvedimenti, la parte deve dimostrare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- periculum in mora, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Nel concedere la misura richiesta ante causam, il giudice stabilisce un termine, non superiore a 2 settimane, entro il quale il creditore deve dare avvio ad una procedura ordinaria, a pena di decadenza della misura cautelare.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Polonia esistono due procedure per ottenere un'ingiunzione di pagamento: lapostepowanie nakazowe e la postepowanie upominawcze.

Il primo tipo di procedimento è proposto su istanza di parte nel caso in cui sussistano i seguenti presupposti:

- l'azione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un bene mobile determinato;
- uno specifico mezzo di prova (un documento ufficiale, un riconoscimento di debito, una cambiale, un assegno bancario o una nota di pegno) è a disposizione del creditore.

Se i documenti comprovano debitamente l'esistenza del credito, la Corte può emettere l'ingiunzione di pagamento inaudita altera parte. Il debitore, dunque, viene a conoscenza del procedimento soltanto con la notifica dell'ingiunzione. L'ordine di pagamento emesso dalla Corte è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Il debitore ha 2 settimane per adempiere all'obbligazione o impugnare il decreto. In caso di mancata opposizione l'ordine di pagamento diviene definitivo. Nel caso in cui il debitore proponga opposizione, si dà avvio ad un procedimento ordinario; tale procedimento inizia con una prima udienza nel corso della quale le parti non possono presentare nuovi fatti né nuove domande, salvo che dimostrino di non averle potute proporre in precedenza per cause a loro non imputabili. Al termine di tale udienza, il giudice stabilisce se confermare o revocare il provvedimento. Se invece non viene impugnato, il decreto diviene definitivo e fa stato fra le parti.

Qualora non siano soddisfatti i presupposti per avvalersi della postępowanie nakazowe, il giudice può emanare il secondo tipo di provvedimenti d'ingiunzione (postępowanie upominawcze). A tal fine, infatti, non sono necessari specifici mezzi di prova, ma è sufficiente che il giudice ritenga prima facie fondati i fatti allegati dall'attore. Anche in questo caso, la prima fase si svolge su impulso del creditore, mentre il debitore viene coinvolto soltanto dopo la notifica del decreto. Il provvedimento emesso dal giudice, tuttavia, non costituisce un titolo immediatamente esecutivo e non costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Il debitore dispone di 2 settimane per proporre opposizione, dando in questo modo avvio ad una procedura ordinaria. La durata media di questi procedimenti varia da 3 a 4 mesi.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte di primo grado competente (distrettuale o regionale, a seconda del valore della causa). Dopo la verifica degli elementi formali dell'atto, il giudice fissa un'udienza e ordina la notificazione dell'atto al convenuto. Il convenuto può presentare una comparsa di risposta entro la prima udienza di comparizione o prima di tale udienza, se il giudice lo richiama. Se le circostanze o la complessità della causa lo richiedono, il giudice può ordinare alle parti di depositare ulteriori memorie preliminari. Nel corso della prima udienza il giudice esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di mancata conciliazione, l'udienza prosegue con l'esposizione delle domande ed eccezioni delle parti, ciascuna delle quali prende posizione sui fatti allegati dalla controparte e deduce i mezzi di prova di cui dispone. Dopo le riforme del 2012 e del 2019, le parti hanno l'onere di presentare nei primi atti di causa tutte le prove di cui dispongono. Per proporre nuove domande e nuove eccezioni, successivamente alla proposizione dei primi atti di causa, è necessaria l'autorizzazione del giudice; la valutazione del giudice è discrezionale, salvo che la parte provi (i) di non averle potute produrre per causa a essa non imputabile e (ii) che l'assunzione tardiva non provoca un ritardo nello svolgimento del processo. Al termine della fase di assunzione delle prove, le parti precisano le rispettive conclusioni. La sentenza è emessa al termine dell'udienza, ma nei casi più complessi la sua pronuncia può essere posticipata di 2 settimane. La sentenza è pronunciata oralmente, salvo che una parte richieda la redazione delle motivazioni per iscritto entro 1 settimana. La durata media del giudizio di primo grado varia da 12 a 14 mesi. In casi più complicati, che richiedono l'esame di testimoni, il procedimento di primo grado può superare i due anni.

La parte soccombente può proporre appello entro 2 settimane dalla notifica della sentenza innanzi alla Corte regionale o alla Corte d'Appello, a seconda che il giudizio di primo grado si sia svolto innanzi alla Corte distrettuale o la Corte regionale. L'appellato ha, a sua volta, 2 settimane per depositare una replica all'appello presentato. La valutazione del giudice d'appello è in fatto e in diritto e si svolge in un'udienza durante la quale il giudice relatore presenta la causa e le questioni rilevanti. Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove né nuove eccezioni, mentre sono ammessi nuovi mezzi di prova solamente se la parte dimostra di non averli potute produrre o proporre nel giudizio di primo grado. Il giudice d'appello emette una sentenza di merito che definisce la controversia, salvi i casi di rinvio al giudice di prime cure. La durata media del grado d'appello è di 6 - 10 mesi innanzi alla Corte regionale e di 8 - 12 mesi innanzi alla Corte d'Appello. La sentenza di secondo grado può essere impugnata, infine, con un ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione (Polish Supreme Court) ammette tale ricorso soltanto laddove l'impugnazione appaia manifestamente fondata o vi è stato vizio di procedura e nei casi di rilevanti questioni di diritto ovvero quando la questione sia stata decisa in senso difforme da diverse Corti d'appello.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi del Codice di procedura civile polacco, le parti devono provare i fatti a fondamento delle rispettive domande. Il presupposto di ammissibilità delle prove è la loro rilevanza. Non è necessario dimostrare i fatti notori ed i fatti non contestati. I mezzi di prova previsti nel diritto polacco sono le prove documentali, la testimonianza, la perizia, l'ispezione personale e, come ultima ratio, l'esame delle parti. La procedura polacca è retta dal principio del contraddittorio e non conosce l'istituto della disclosure. Il giudice, su istanza di parte, può ordinare l'esibizione di documenti in possesso di una parte o di un terzo, qualora li ritenga rilevanti per la causa e la loro esibizione non risulti troppo onerosa per la parte. Il richiedente deve tuttavia indicare specificatamente i documenti richiesti. Se il terzo non vi ottempera, il giudice può condannarlo a pagare una sanzione pecuniaria; se è la parte a non ottemperarvi, il giudice può da questo fatto desumere argomenti di prova.

SPESE PROCESSUALI

In Polonia, le spese processuali si compongono, principalmente, delle spese della Corte, dei contributi (pari, nelle controversie aventi ad oggetto somme di denaro, di solito al 5% del valore della causa) e degli onorari degli avvocati. La regola generale, stabilita dall'art. 98 c.p.c., è che la parte soccombente deve rimborsare all'altra parte, su richiesta di quest'ultima, le spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca, le spese vengono divise tra le parti o reciprocamente compensate. Tuttavia, nonostante questa sia la regola applicata nella maggior parte dei casi, la Corte può discrezionalmente ripartire le spese processuali e determinare l'importo da assegnare alla parte vincitrice a titolo di rifusione delle spese per gli onorari degli avvocati. Un apposito regolamento del Ministero della Giustizia stabilisce gli importi minimi che la parte soccombente deve rimborsare a titolo di onorari. Su istanza del convenuto, la Corte può ordinare all'attore di prestare un'idonea cauzione, in particolare se egli non risiede in Polonia o in un Paese membro dell'Unione europea. Il patto con il quale l'avvocato percepisce come compenso una percentuale sull'importo liquidato all'esito della causa non è espressamente vietato, ma è generalmente considerato contrario al Codice deontologico degli avvocati.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Generalmente, la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato. Il giudice, tuttavia, può dichiarare la provvisoria esecutorietà della sentenza, in particolare qualora il convenuto abbia riconosciuto la pretesa fatta valere in giudizio o sia rimasto contumace. Inoltre, è immediatamente esecutiva l'ingiunzione di pagamento emessa a seguito di un procedimento di postępowanie nakazowe.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

In difetto di provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico mediante la proposizione dell'appello. Qualora, invece, il giudice abbia stabilito la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, la proposizione dell'appello non sospende automaticamente la suddetta esecutorietà. Tuttavia, il giudice di secondo grado può revocare la provvisoria esecutorietà con un apposito provvedimento. In difetto di tale revoca, la sentenza provvisoriamente esecutiva rimarrà tale fino alla conclusione del giudizio d'appello. Raramente, la Corte di secondo grado ordina la sospensione dell'esecutorietà della sentenza fino alla definizione della lite al terzo grado di giudizio davanti la Corte di Cassazione (Supreme Court). Infine, in circostanze eccezionali, il giudice, su domanda di parte, può sospendere l'esecuzione di una sentenza contumaciale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di difesa del convenuto.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere una dichiarazione di esecutorietà (klauzula wykonalności) alla Corte di primo grado che ha emesso la sentenza. Il creditore ha 10 anni per dare avvio all'esecuzione, presentando un'apposita domanda, unitamente alla dichiarazione di esecutorietà, all'autorità esecutiva competente.

Nella domanda è necessario specificare i provvedimenti richiesti e le modalità con cui si chiede venga condotta l'esecuzione. Generalmente, l'ufficiale giudiziario procede ad un pignoramento presso terzi (es. banche, enti previdenziali o fiscali, ecc.) oppure al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore, così da procedere poi alla vendita all'incanto. Qualora il creditore non sia a conoscenza dei beni del debitore, può chiedere all'autorità esecutiva di effettuare le opportune ricerche.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle sentenze emesse in Paesi membri dell'Unione Europea è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012. In assenza di convenzioni internazionali in materia, il riconoscimento delle altre sentenze straniere è regolato dal libro terzo del Codice di procedura civile polacco. Esso prevede che il riconoscimento delle sentenze è automatico, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge. Tuttavia, per poter poi ottenere l'esecuzione della sentenza, la parte interessata ha l'onere di chiedere al giudice competente (ossia, in molti casi, la Corte regionale) una dichiarazione di exequatur, allegando alla domanda una copia ufficiale della decisione, un documento che confermi la sua esecutorietà e una traduzione certificata in polacco. Inoltre, se la sentenza è esecutiva nel Paese in cui è stata emessa, può venire richiesto di apporre la formula esecutiva se non ricorrono i presupposti per negare il riconoscimento della sentenza. La decisione straniera viene eseguita soltanto dopo che la decisione di exequatur è divenuta definitiva. La Polonia ha ratificato in data 3/10/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Polonia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e laddove le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

Nell'ordinamento polacco è prevista un'azione revocatoria ordinaria, disciplinata agli artt. 527-534 c.c. L'azione revocatoria permette a chi la esperisce con successo di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti compiuti dal debitore per lui pregiudizievoli. Il termine entro il quale è possibile esperire tale azione è di 5 anni dalla data in cui il debitore ha posto in essere l'atto pregiudizievole. È onere di chi agisce dimostrare:

- l'esistenza della frode da parte del debitore (essa tuttavia è presunta nelle donazioni);
- per gli atti a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo.

La Legge fallimentare polacca prevede, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare che consente al curatore fallimentare di impugnare determinati atti posti in essere dal fallito e, se esperita con successo, aggiungere all'attivo fallimentare i beni oggetto di tali atti. In particolare, sono soggetti a revocatoria fallimentare:

- gli atti di disposizione di beni, compiuti dal fallito nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale, a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- la costituzione di garanzia e il pagamento di debiti non scaduti, compiuti nei 6 mesi precedenti all'avvio della procedura concorsuale;
- gli atti a titolo oneroso, compiuti nei 6 mesi precedenti all'avvio della procedura concorsuale, nei quali il terzo avente causa sia un soggetto legato al fallito da particolari rapporti di famiglia o da interessi economici.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 589 c.c. disciplina l'istituto della vendita con riserva di proprietà. Le parti possono, infatti, differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo da parte del compratore. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore se risulta da un atto scritto. Per poter essere opponibile ai creditori del compratore anche in sede di fallimento, deve avere data certa ed essere autenticata da un pubblico ufficiale. Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Nella pratica, la riserva di proprietà è poco diffusa.

→ Portogallo

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi del Codice civile portoghese, il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni (art. 309 c.c.). È nullo ogni accordo tra le parti diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 300 c.c.). Sono previsti, inoltre, termini di prescrizione più brevi per particolari categorie di diritti: ad esempio, si prescrivono in 5 anni i diritti agli interessi legali o convenzionali (art. 310 c.c.) e in 2 anni i crediti commerciali (art. 317 c.c.). La prescrizione si interrompe con la notifica di un atto di citazione o di qualunque altro atto nel quale è resa evidente l'intenzione di esercitare il diritto, anche in caso di incompetenza del giudice (art. 323 c.c.). La prescrizione si interrompe, inoltre, con l'avvio di un procedimento arbitrale o con un riconoscimento del debito, fatto per iscritto o per comportamenti concludenti.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

L'art. 362 del Codice di procedura civile portoghese prevede procedure di tipo cautelare volte a evitare il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio alla parte interessata. Le misure cautelari possono essere tipiche o atipiche. Le misure tipiche consistono, di norma, in: restituzione provvisoria del possesso, sospensione di deliberazioni societarie, disposizioni provvisorie in materia di alimenti, provvedimenti provvisori di condanna pecuniaria all'esito di accertamenti sommari, sequestro di beni, denuncia di nuova opera. È poi prevista la possibilità di ottenere anche misure cautelari atipiche ai sensi dell'art. 62 ss. del Codice di procedura civile. I presupposti per ottenere le misure cautelari sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Il giudice competente valuta la proporzionalità e l'adeguatezza della misura richiesta a tutelare il diritto che si presume a rischio. Le misure cautelari possono essere richieste in corso di causa o ante causam; in quest'ultimo caso la parte interessata dovrà dare avvio al procedimento ordinario entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare (art. 373 del Codice di procedura civile). È possibile che in casi urgenti la misura venga concessa inaudita altera parte, con una procedura abbreviata; in questo caso la misura cautelare viene emessa entro 15 giorni dal giorno del deposito del relativo ricorso (art. 363 del Codice di procedura civile) ed il procedimento ordinario deve essere promosso entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare al debitore (art. 373 del Codice di procedura civile). È possibile proporre impugnazione contro la decisione che dispone le misure cautelari. Tale impugnazione non sospende l'esecutività della misura stessa, salvo nei casi previsti dalla legge. Le misure cautelari sono emesse in media in 3-6 mesi dalla proposizione dell'istanza.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Portogallo esiste un procedimento di ingiunzione di pagamento che permette al creditore di ottenere un titolo esecutivo per far valere il proprio credito (D.L. 269/1998). Per ottenere una ingiunzione di pagamento è sufficiente disporre di documenti unilaterali che attestino il credito, quali fatture, ecc. È possibile ottenere tale provvedimento depositando un ricorso. Entro 5 giorni dal deposito, il cancelliere ingiunge al convenuto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di versare al ricorrente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione l'importo richiesto (oltre alle spese processuali); entro il medesimo termine, il convenuto può proporre opposizione all'ingiunzione. Se il convenuto non si oppone, viene apposta la formula esecutiva al decreto e può, dunque, darsi avvio alla fase esecutiva secondo il rito abbreviato previsto dal Codice di procedura civile portoghese. Se, invece, il debitore si oppone all'esecuzione, viene dato avvio ad una procedura ordinaria. Va sottolineato che, se il creditore dispone di documenti firmati dal debitore (ad esempio, fatture firmate dal debitore, riconoscimenti di debito, ecc.), egli ha il diritto di instaurare direttamente azioni esecutive verso il debitore stesso. Infatti, ai sensi dell'art 703 del Codice di procedura civile portoghese, questi documenti costituiscono titoli esecutivi. Inoltre, il Codice di procedura civile portoghese prevede due diversi tipi di procedimenti sommari per domande di modico valore:

1. il c.d. processo sumário (se il valore della causa è compreso tra Euro 5.000 e Euro 30.000), regolata ai sensi dell'art. 783 ss. del Codice di procedura civile portoghese. Se la richiesta è basata su fatti non contestati, il creditore può avviare il procedimento notificando alla controparte un atto di citazione nel quale espone la sua domanda ed i fatti costitutivi della stessa. La controparte può presentare una memoria difensiva entro 20 giorni dalla notifica, sollevando obiezioni o presentando eventuali domande riconvenzionali. In seguito, il richiedente può presentare una risposta rispettivamente entro 10 e 20 giorni. La lunghezza di questa fase di contraddittorio non può superare i 30 giorni (art. 788 del Codice di procedura civile). Al termine dello scambio delle suddette memorie è prevista una sola udienza di discussione (che può essere rinviata una sola volta), da tenersi entro 30 giorni dal deposito della domanda attorea. In casi particolarmente complessi può tuttavia essere fissata un'ulteriore udienza, la cosiddetta udienza preliminare. L'art. 789 del Codice di procedura civile portoghese impone alcune limitazioni in merito alle prove testimoniali. La decisione è resa dal giudice nel corso dell'udienza.
2. il c.d. processo sumaríssimo (se il valore della causa non supera gli Euro 5.000), regolata ai sensi dell'art. 793 ss. del Codice di procedura civile portoghese. Proprio come il processo sumário, anche il processo sumaríssimo si instaura con la notifica al debitore di un atto di citazione. La controparte può quindi presentare una memoria difensiva entro 15 giorni dalla suddetta notifica. Ai sensi dell'art. 795 del Codice di procedura civile portoghese, la Corte può emettere immediatamente una decisione basata sulle memorie delle parti o programmare un'udienza entro i successivi 30 giorni. Durante questa udienza, successivamente all'assunzione delle prove orali, la Corte emette normalmente la propria decisione.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria viene avviata con un ricorso depositato nella cancelleria del Tribunalis de 1.^a instância e notificato alla controparte. Il convenuto può costituirsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, sollevando eccezioni e proponendo domande riconvenzionali. Vi è, dunque, uno scambio di memorie, con le quali le parti cristallizzano le loro posizioni. Successivamente, eccetto che negli specifici casi disciplinati dall'art. 593 del Codice di procedura civile portoghese, il giudice procede ad un tentativo di conciliazione. In casi di particolare complessità, si tiene un'udienza preliminare al fine di raggiungere una conciliazione giudiziale della lite ed eventualmente sanare possibili vizi del procedimento. Si procede, dunque, all'istruzione del processo e all'assunzione dei mezzi di prova. Tutti gli atti ed i documenti devono necessariamente essere in lingua portoghese. La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. In caso di appello, la Corte d'Appello (Relações) può riesaminare sia i fatti che la qualificazione giuridica degli stessi; il procedimento di appello è regolato dagli artt. 644-670 del Codice di procedura civile portoghese. In Portogallo esiste la possibilità di adire una Corte di terza istanza, il Supremo Tribunal de Justiça, di mera legittimità. La durata dei processi in Portogallo usualmente varia da 1 a 3 anni e tutti gli atti processuali devono obbligatoriamente essere in lingua portoghese.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In base al diritto portoghese, incombe alla parte che intende far valere un diritto provarne in giudizio il fondamento. Dunque, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Il giudice valuta liberamente le prove e decide sulla base del proprio prudente apprezzamento in relazione a ciascun fatto. Tra gli specifici mezzi di prova che possono essere presentati, vi sono: le prove documentali, l'interrogatorio delle parti, la testimonianza scritta e orale (sono stabiliti limiti al numero di testimonianze ammissibili), le ispezioni e le perizie. La procedura portoghese è regolata dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della disclosure. Il giudice, su domanda di parte, può ordinare l'esibizione di documenti in possesso della controparte o di un terzo. Se la controparte rifiuta, il giudice può da questo fatto desumere argomenti di prova contro la parte e, eventualmente, disporre l'inversione dell'onere della prova.

SPESE PROCESSUALI

Spese di un procedimento giudiziario, comprese le imposte e gli onorari degli avvocati, sono regolate – oltre che dal Codice di procedura civile portoghese – dal c.d. Regulamento das custas processuais e variano significativamente a seconda del valore della causa. Alla fine della procedura, la parte soccombente è di norma tenuta a sopportare le spese sostenute dalle altre parti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 536 del Codice di procedura civile portoghese, in alcune specifiche circostanze, il giudice può ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese legali (per esempio, quando il giudizio si basa su questioni legali controverse, nel caso in cui il termine di prescrizione per l'azione è scaduto o il processo è stato annullato). In Portogallo il patto di quota lite è vietato dalla legge.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Le sentenze di primo grado non sono immediatamente esecutive; diventano esecutive solo con il passaggio in giudicato, vale a dire dopo 10, 15 o 30 giorni (a seconda del tipo di procedura) a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, se non è stata presentata impugnazione.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva. A carico dell'appellante può essere posto l'obbligo di fornire una garanzia.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata ha l'onere di proporre un'apposita istanza (requerimento executivo) al Tribunale competente per l'esecuzione, anche in via telematica. Viene, dunque, incaricato un c.d. agente de execução il quale, al fine di dare esecuzione ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. Il debitore può impugnare gli atti esecutivi soltanto per alcuni motivi tassativamente previsti dall'art. 725 del Codice di procedura portoghese.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui il Portogallo è parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, una sentenza straniera è riconosciuta in Portogallo tramite una procedura di exequatur. A tal fine, il giudice è tenuto a verificare che:

- i documenti presentati siano autentici;
- la decisione finale sia stata emessa secondo la legge del Paese di emissione;
- la causa non rientri nella competenza esclusiva delle Corti portoghesi e sia stata giudicata da un Tribunale competente secondo il diritto internazionale;
- la decisione non abbia il medesimo oggetto di altra sentenza pronunciata da altro giudice e non penda un processo innanzi ad altro giudice per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- i diritti di difesa del convenuto e i principi del giusto processo siano stati rispettati;
- la decisione non sia contraria all'ordine pubblico portoghese.

Il Portogallo ha ratificato in data 18/10/1994 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Portogallo soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

AZIONE REVOCATORIA

Esistono in Portogallo due azioni revocatorie: la revocatoria ordinaria e quella fallimentare. La revocatoria ordinaria viene disciplinata agli artt. 610-618 c.c. Il creditore può impugnare gli atti compiuti dal debitore che abbiano comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale del credito, qualora vi siano i seguenti presupposti:

- il credito sia anteriore all'atto di disposizione o, se posteriore, tale atto di disposizione sia stato compiuto intenzionalmente in pregiudizio del futuro creditore;
- l'atto di disposizione abbia reso impossibile o estremamente difficile la soddisfazione del credito.

È onere del creditore provare l'ammontare del credito, mentre spetta al debitore dimostrare di disporre di un patrimonio tale da garantire, comunque, il pagamento del debito (art. 611 c.c.). In caso di atti a titolo oneroso è necessaria, inoltre, la sussistenza della mala fede, sia in capo al debitore che al terzo ai sensi dell'art. 612 c.c., ossia è richiesto che entrambi conoscessero il pregiudizio causato al creditore. Il creditore che esperisce l'azione con successo ha diritto alla restituzione dei beni a concorrenza del credito nonché al compimento sui beni medesimi di tutti gli atti conservativi necessari al mantenimento della garanzia patrimoniale. L'azione revocatoria deve essere esperita entro 5 anni dalla data in cui l'atto di disposizione è stato posto in essere.

La Legge portoghese sul fallimento (D.L. n. 200/2004) disciplina la revocatoria fallimentare. Il curatore fallimentare può impugnare gli atti a titolo oneroso posti in essere dal fallito nei 2 anni precedenti all'inizio della procedura fallimentare, qualora sia possibile dimostrare:

- l'esistenza del pregiudizio nei confronti dei creditori;
- la mala fede del terzo, ossia la sua conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, del pregiudizio nei confronti dei creditori o dell'inizio della procedura fallimentare.

La mala fede è presunta in determinate categorie di persone legate al fallito da particolari rapporti. Sono poi revocabili, senza alcun presupposto: gli atti a titolo gratuito compiuti nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare; la costituzione di diritti di garanzia su crediti preesistenti compiuta nei 6 mesi precedenti; la costituzione di diritti di garanzia su nuovi crediti compiuta nei 60 giorni precedenti; il pagamento di debiti non ancora dovuti nei 6 mesi precedenti; il pagamento dei prestiti dei soci compiuto nell'anno precedente l'inizio della procedura fallimentare.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 409 c.c. prevede la possibilità che le parti stabiliscano di differire il trasferimento della proprietà al momento dell'adempimento totale o parziale delle obbligazioni dell'acquirente o al verificarsi di qualsiasi altro evento. Dunque, il trasferimento della proprietà può essere subordinato al pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, la clausola è efficace nei confronti dei terzi soltanto se trascritta nel relativo registro. In caso di procedura concorsuale, la riserva di proprietà non tutela efficacemente il creditore in quanto ha effetto soltanto sul grado del credito vantato.

PROCEDURA DI INGIUNZIONE EUROPEA

La procedura di ingiunzione europea, prevista dal Regolamento (UE) n°1896/2006, è una procedura snella e semplice e comporta costi inferiori rispetto a quelli derivanti da un procedimento nazionale ordinario. Viene utilizzato per le azioni derivanti da relazioni civili o commerciali tra aziende e/o individui degli Stati membri dell'Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.

Non si tratta di una procedura obbligatoria, poiché spetta al creditore scegliere se utilizzare questa procedura o ricorrere alle azioni legali nazionali. Tuttavia, questa procedura risulta più vantaggiosa, dato che non è necessaria un'azione di riconoscimento della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea. Pertanto, se il tribunale ritiene che la pretesa del creditore sia fondata e che il debitore debba pagare tale somma, la decisione del tribunale può essere eseguita, da sola, in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea senza la necessità di riconoscere la decisione prima di eseguirla. In caso contrario, la decisione dovrebbe essere riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Quest'ultimo regolamento fissa dei criteri per regolare la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nelle controversie civili e commerciali tra gli Stati membri dell'Unione Europea.

→ Repubblica Ceca

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il periodo ordinario di prescrizione è, in alcuni casi, di 3 anni, in altri di 10. Il termine prescrizionale di 3 anni inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato (ovvero, dal momento in cui il credito diviene esigibile), mentre il termine prescrizionale di 10 anni decorre da un momento determinato a seconda delle circostanze del caso concreto. Le parti sono libere di stabilire un diverso termine di prescrizione, a condizione che lo stesso non sia né inferiore ad un anno, né superiore a 15 anni, e che non comporti un eccessivo squilibrio tra le parti. Inoltre, sono previsti numerosi termini di prescrizione speciali nei casi disciplinati dalla legge quali, ad esempio, il riconoscimento del debito o il risarcimento per danno determinato da dolo.

La prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale o con un riconoscimento di debito. In tal caso comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile prevede la possibilità di ottenere misure cautelari ante causam o in causam. La parte interessata deve richiedere la misura cautelare al giudice che è competente per la domanda di merito e ha l'onere di provare il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa ostacolare la successiva esecuzione della sentenza o dimostrare che è necessario regolare provvisoriamente i rapporti tra le parti. Il giudice decide in merito alla domanda nel minor tempo possibile (non oltre 7 giorni dalla domanda). La concessione della misura cautelare in materia commerciale è condizionata dal versamento di una cauzione pari a 50.000 CZK; in materia civile (con qualche eccezione) la cauzione è di 10.000 CZK. Il Giudice, inoltre, ha la possibilità di stabilire un ammontare più alto. Le misure cautelari decadono nei casi in cui:

- il richiedente non presenti la domanda di avvio del procedimento ordinario entro i termini stabiliti dal Tribunale;
- la domanda venga respinta nel procedimento di merito;
- la domanda sia stata accolta e siano passati 15 giorni da quando è divenuta esecutiva;
- vi sia inerzia successiva all'accoglimento della domanda;
- le misure siano stabilite per un periodo di tempo determinato, e tale termine sia decorso.

Il Tribunale revoca le misure cautelari laddove i motivi che le hanno determinate non siano più validi. La controparte può impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e il relativo reclamo deve essere presentato al giudice che l'ha disposta, ma su di esso decide la Corte di grado superiore.

Generalmente, non è possibile ottenere misure cautelari nel corso di procedimenti pendenti in un altro Paese, salvo le disposizioni del Regolamento UE n. 1215/2012. Una misura cautelare temporanea può essere accordata al fine di ottenere la custodia di una somma di denaro o di beni determinati da parte del Tribunale o allo scopo di impedire ad una parte di disporre dei diritti di su particolari asset.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Esistono due tipi di ingiunzione di pagamento: la procedura di ingiunzione di pagamento e la procedura di ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni.

La prima può essere richiesta per il pagamento di un credito pecuniario, la cui esistenza sia dimostrata dal creditore. Tutti i mezzi utili a stabilire i fatti sono ammissibili come prova, pur prediligendosi le prove documentali. La competenza a emanare il decreto d'ingiunzione è del Tribunale distrettuale, il quale valuta discrezionalmente la domanda del creditore. Il Tribunale, inoltre, può emettere un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, verificati i presupposti, anche in mancanza di una precisa richiesta e inaudita altera parte. La notificazione dell'ingiunzione di pagamento deve essere eseguita a mani del debitore. Questo procedimento non può essere esperito nei confronti di un convenuto che risiede all'estero o la cui residenza sia sconosciuta. Laddove il giudice non intenda accogliere la domanda, fissa un'apposita udienza; laddove, invece, la domanda venga accolta, il debitore ha a disposizione 15 giorni dalla data di notificazione per presentare opposizione.

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni è volto ad accertare l'esistenza di un diritto che discende dal rispettivo titolo di credito, senza alcuna limitazione d'importo. La competenza a emanare questo provvedimento spetta al Tribunale distrettuale, il quale, laddove siano soddisfatte le condizioni di forma, è tenuto all'emissione tramite una procedura accelerata. Ai sensi dell'art. 175 c.p.c., questa ordinanza d'ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni può essere emessa soltanto su domanda del richiedente, che deve essere corredata dell'originale della cambiale o dell'assegno, e di qualsiasi altro documento necessario per comprovare il diritto. L'ordine di pagamento di una cambiale o di un assegno deve essere notificato a mani al debitore, può essere notificata anche a convenuti residenti all'estero. Nei casi in cui la domanda d'ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni non venga accolta, il giudice fissa un'apposita udienza. L'eventuale opposizione non comporta l'immediata sospensione dell'esecutorietà del provvedimento. Entrambi i provvedimenti, se non impugnati, acquistano l'efficacia di una decisione definitiva e il valore di giudicato.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con un atto di citazione. Se si tratta di una causa civile, il giudice competente, a meno che non sia disposto diversamente dalla legge, è la Corte distrettuale in composizione monocratica. Le Corti regionali sono competenti per le controversie tra società e soci, o per le controversie insorte tra i soci di una medesima società e altre controversie. L'inizio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese processuali da parte dell'attore. Il calendario del processo è stabilito d'ufficio dal giudice, tuttavia ciascuna parte può chiedere al Presidente del Tribunale di ridurre i termini per giustificati motivi. Il giudice può ordinare al convenuto di depositare le sue memorie difensive entro un termine stabilito (non inferiore a 30 giorni). Il giudice può anche fissare un'udienza preliminare nella quale le parti sono tenute a presentare tutte le loro domande e tutte le prove a loro disposizione. Successivamente, si tiene la fase orale del procedimento, che consiste in un'unica udienza di trattazione. Durante questa udienza, se non era stata disposta un'udienza preliminare, le parti sono tenute a proporre tutte le domande e le eccezioni, nonché presentare tutti i mezzi di prova di cui dispongono. Il giudice, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, pronuncia la sentenza o fissa un termine, non superiore a 10 giorni, per emettere la sentenza. La sentenza deve essere notificata alla controparte entro 30 giorni, salvo che il giudice stabilisca un termine diverso. Quest'ultimo termine è prorogabile dal giudice fino a 60 giorni. La parte soccombente può appellare la sentenza di primo grado entro 15 giorni dalla notifica. Non sono appellabili le sentenze relative a controversie di valore inferiore a 10.000 CZK. Il giudice competente per l'appello di una sentenza emessa dalla Corte distrettuale è la Corte regionale, mentre l'appello di una sentenza emessa dalla Corte regionale dovrà essere proposto davanti alla Corte superiore. Il giudice dell'appello deve riesaminare la causa soltanto nei limiti indicati dai motivi specifici dell'impugnazione. Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo i casi previsti dalla legge. La durata media di un processo civile è di 2-3 anni. Le sentenze emesse in grado di appello sono suscettibili poi di ricorso per motivi di legittimità presso la Corte Suprema della Repubblica Ceca (considerato come ricorso giurisdizionale straordinario). Questo tipo di ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 120 c.p.c., incombe alla parte che intende far valere un diritto provarne in giudizio il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In alcuni casi, la Corte può porre a fondamento della propria decisione mezzi di prova diversi da quelli proposti dalle parti, stabilendoli d'ufficio ove li ritenga necessari o ove risultino dal suo fascicolo. Le prove ammesse in giudizio sono generalmente la testimonianza (esclusivamente orale), la perizia (scritta o orale), l'esame delle parti e la prova documentale.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi dell'art. 142 c.p.c., il giudice, nella sentenza, può stabilire che la parte soccombente indennizzi l'altra parte per le spese processuali cui sia incorsa. Il giudice può disporre la compensazione delle spese a carico di entrambe le parti, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda. A seguito di una recente riforma, il creditore ha l'onere di notificare al debitore una costituzione in mora prima di dare avvio alla procedura ordinaria, a pena di non poter ripetere le spese processuali anche in caso di vittoria.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Per essere esecutiva, una sentenza deve essere definitiva, ossia non più soggetta a mezzi d'impugnazione. La sentenza va notificata alla controparte e, se non viene appellata, diviene definitiva trascorsi 15 giorni dalla notifica. Una volta che la sentenza è definitiva, il debitore ha un termine di 3 giorni per provvedere all'adempimento spontaneo, salvo diversa indicazione del giudice (art. 160 c.p.c.). Dopo che è trascorso tale termine, la sentenza diviene esecutiva. Anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, su domanda di parte, il giudice può stabilire la provvisoria esecutorietà della sentenza qualora vi sia il rischio che il ritardo nell'esecuzione della decisione provochi un danno al creditore o renda difficile la successiva esecuzione della sentenza (art. 162 c.p.c.).

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione tempestiva dell'appello impedisce che la sentenza divenga esecutiva. A tal fine, è tuttavia necessario che l'appello venga ritenuto ammissibile ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Se la parte soccombente non adempie spontaneamente alla sentenza, è necessario presentare una richiesta a un ufficiale giudiziario che, entro 15 giorni, deve chiedere alla Corte di essere espressamente incaricato dell'esecuzione. La decisione della Corte in merito alla nomina dell'ufficiale giudiziario avviene entro 15 giorni dalla richiesta. È possibile presentare ricorso contro questo provvedimento entro i 15 giorni successivi solo per contestare le circostanze materiali dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario darà dunque avvio agli atti esecutivi, quali il pignoramento di beni, conti correnti, ecc. Il debitore verrà a conoscenza dell'avvio della fase esecutiva soltanto nel momento del compimento del primo atto dell'esecuzione. L'azione esecutiva si prescrive in 10 anni.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle decisioni straniere è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012 e dalle Convenzioni internazionali di cui la Repubblica Ceca è parte contraente.

Fuori dalle ipotesi predette una sentenza straniera è riconosciuta in Repubblica Ceca secondo quanto previsto dalla Legge sul diritto internazionale privato (Zákon o mezinárodním právu soukromém), che è entrata in vigore l'1/1/2014 e che pone il principio di reciprocità come condizione di riconoscimento. Tale presupposto, tuttavia, non è richiesto per le decisioni contro persone fisiche o giuridiche straniere. Seconda la legge ceca sul diritto internazionale privato, per ottenere l'esecuzione di una decisione straniera (salvo che in materia di diritto di proprietà, laddove la legge stabilisca diversi presupposti), la parte interessata ha l'onere di richiederla alla Corte Distrettuale Ceca competente, che deve accertare, tra gli altri presupposti, che la decisione sia:

- definitiva e confermata da una dichiarazione dell'autorità che l'ha emessa;
- esecutiva;
- riconosciuta in Repubblica Ceca.

In data 1/1/1993 è entrata in vigore in Repubblica Ceca la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali vige il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni. Secondo recente giurisprudenza, al fine di essere eseguito dall'ufficiale giudiziario, il Lodo Arbitrale Straniere dev'essere riconosciuto dal tribunale.

AZIONE REVOCATORIA

In Repubblica Ceca sono previste due tipologie di azioni revocatorie. L'azione revocatoria ordinaria va promossa entro 2 anni dal compimento dell'atto. Il suo accoglimento presuppone la dimostrazione, da parte del creditore, che il debitore ha posto in essere il negozio per rendere più difficile l'adempimento delle proprie obbligazioni o per pregiudicare i creditori.

La revocatoria fallimentare può essere esperita dal curatore in favore di tutti i creditori del fallito, con riferimento ad atti che comportano una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 2132 c.c. disciplina l'istituto della vendita con riserva di proprietà. Le parti possono, dunque, stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo. Non è necessario che la relativa clausola abbia forma scritta, ma, per essere opponibile agli aventi causa dal compratore (in caso di acquisto di beni non iscritti in appositi registri), deve essere stata stipulata nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Infine, va precisato che l'acquirente sopporta il rischio per i danni che si verificano anche prima del pagamento dell'intero prezzo del bene. La riserva di proprietà relativa a beni che necessitano di essere iscritti in appositi pubblici registri deve essere anch'essa registrata.

→ Romania

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi del Codice civile romeno, il termine ordinario di prescrizione per crediti in materia civile e commerciale è di 3 anni dalla data in cui il debito è divenuto esigibile se la legge non prevede un diverso specifico termine. I diritti reali su cosa altrui si prescrivono in 10 anni; il diritto di proprietà è imprescrittibile. Le parti possono derogare pattiziamente ai termini previsti per legge (di regola stabilendo un termine temporale minimo di 1 anno o massimo di 10 anni), salvo i casi in cui ciò sia vietato per legge, come ad esempio laddove si verta in materia di diritti indisponibili, diritti derivanti da un contratto di assicurazione o diritti dei consumatori. Le parti possono, inoltre, stabilire, entro certi limiti, la disciplina in materia di sospensione e interruzione dei termini di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2537 c.c., la prescrizione si interrompe, tra l'altro, con un riconoscimento di debito o dando avvio ad un procedimento ordinario o arbitrale. L'art. 2540 c.c. stabilisce, inoltre, che la costituzione in mora (punere în întârziere) interrompe la prescrizione, ma soltanto se ad essa fa seguito entro 6 mesi una domanda giudiziale. Tuttavia, per poter beneficiare di tale effetto interruttivo, è necessario che la pretesa non sia dichiarata rigettata, annullata, cancellata o improduttiva di effetti nella sentenza definitiva.

Ai sensi dell'art. 2539 comma 2 del codice civile, se l'attore, entro sei mesi dalla data della sentenza di rigetto, svolge una nuova domanda, il termine di prescrizione è interrotto dalla prima domanda, a condizione che la nuova domanda sia ammissibile. Tuttavia, il termine di prescrizione non si interrompe quando il termine per l'avvio del procedimento esecutivo è scaduto.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

L'ordinamento romeno consente di promuovere procedimenti di natura cautelare, quali i sequestri conservativi, giudiziari e presso terzi. I sequestri conservativi e presso terzi sono concessi soltanto in corso di causa presentando istanza innanzi al Presidente della Corte nel corso del procedimento ordinario o durante quello di esecuzione, mentre i sequestri giudiziari possono essere oggetto anche di provvedimenti ante causam. Per ottenere la concessione di tali misure, il creditore deve dimostrare la sussistenza del:

- fumus boni iuris, ossia della verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- periculum in mora, ossia del pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto provochi un pregiudizio al creditore.

La decisione circa la concessione della misura cautelare viene presa in camera di consiglio, entro un termine massimo di 2 giorni dalla conclusione della fase dibattimentale. La vertenza è decisa con urgenza. Nel caso in cui la Corte decida di concedere la misura cautelare, può chiedere al ricorrente il deposito di un'idonea garanzia. La misura cautelare è immediatamente esecutiva e può essere impugnata entro 5 giorni dalla notifica alle parti nel caso in cui queste non fossero state regolarmente citate in giudizio e non ne avessero preso parte, ed entro 5 giorni dalla pronuncia della Corte se le parti erano state regolarmente citate. La misura viene concessa laddove:

- sia urgente;
- sia provvisoria;
- non vi sia ancora stato un accertamento definitivo sul merito della controversia.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

La legge romena prevede diverse procedure sommarie, tra le quali sono compresi anche procedimenti per ingiunzione di pagamento. In particolare, il codice di procedura civile disciplina una procedura speciale sostanzialmente analoga a un decreto ingiuntivo. Mediante questo procedimento, è possibile agire per il recupero di un credito che derivi da una prestazione d'opera o di servizi e che sia certo, liquido ed esigibile, a condizione che vi sia stato un riconoscimento di debito e il creditore disponga di prove documentali (contratti, fatture, ecc.). Inoltre, il codice di procedura civile ha introdotto nell'ordinamento romeno un nuovo procedimento d'ingiunzione di pagamento volto al combattere i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Per la concessione di tale provvedimento, è necessario che il credito (i) sia certo, liquido ed esigibile e (ii) derivi da un contratto commerciale tra due società o tra una società e un ente pubblico. Generalmente, il giudice è tenuto ad emettere tale provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Queste disposizioni si applicano alla procedura di ingiunzione di pagamento di cui agli artt. 1014-1025 del Codice civile e alla procedura relativa al recupero di piccole somme ai sensi degli artt. 1026-1033 del Codice civile.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Nel febbraio 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura civile romeno (Legge n. 134/2010) che ha apportato sostanziali cambiamenti nel diritto processuale, con l'obiettivo di ridurre la durata media dei procedimenti. Fino all'anno 2014, la Legge 192/2006 ha disposto che prima di dare avvio a un giudizio ordinario, l'attore deve esperire un tentativo di conciliazione/mediazione, comunicando all'altra parte le proprie istanze e gli elementi di prova su cui fonda la propria pretesa. Il tentativo di conciliazione deve avere luogo non prima di 15 giorni dalla comunicazione, ma non più tardi di 3 mesi dalla stessa. Se il tentativo di conciliazione fallisce, l'attore può dare avvio al procedimento ordinario mediante la notifica di un atto di citazione alla controparte, entro 15 giorni (5 in casi urgenti) dalla prima udienza, a pena di nullità. Tuttavia, la Corte Costituzionale rumena, ha emesso la decisione n. 266/2014 che ha confermato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2, punti 1 e Art. 1, comma 2, che prevedevano che la partecipazione alla riunione del procedimento di mediazione per le controversie previste dalla Legge sopra citata fosse obbligatoria. Le disposizioni della legge n. 192/2006, in base alla quale il ricorrente era obbligato a svolgere la procedura di mediazione, sono state modificate dalla legge n. 154/2019. Pertanto, la procedura di mediazione è da considerarsi come non obbligatoria. Competente a decidere la controversia relativa a tali richieste è la Corte locale (Judecătoria) in caso di controversie di valore inferiore a RON 500.000, o la Corte Distrettuale (Tribunal) negli altri casi. Il convenuto deve depositare la comparsa di costituzione e risposta entro 25 giorni dal deposito del ricorso da parte dell'attore; in difetto di ciò, il convenuto decade dal diritto di presentare prove a suo favore o a sollevare eventuali eccezioni, con esclusione, tuttavia, dell'eccezione di violazione dell'ordine pubblico. Entro dieci giorni dalla ricezione della comparsa di costituzione del convenuto, l'attore deve presentare una propria memoria di replica; in casi urgenti il giudice può ridurre questi termini. Nel corso della prima udienza, il giudice deve stabilire il calendario dell'istruttoria, modificabile in seguito solo per giustificati motivi. Il primo termine viene fissato solo a seguito della conclusione degli oneri amministrativi (ovvero, dopo aver comunicato alle parti coinvolte nel giudizio l'avvenuto deposito della comparsa di costituzione e risposta e della relativa replica dell'attore). Le sentenze di primo grado possono essere impugnate innanzi alla Corte d'Appello (o davanti alla Corte Distrettuale se emesse dalle Corti locali) entro un termine che varia, in relazione al tipo di procedimento, da 5 a 30 giorni dalla notifica. In secondo grado, la valutazione della Corte d'Appello è in fatto e in diritto. Le decisioni emesse dalla Corte Distrettuale (Apel) in sede d'appello sono soggette ad un'ulteriore impugnazione, di fronte alle Corti d'Appello (Curtea de Apel), di regola entro 30 giorni dalla notifica, se la legge non prevede un diverso termine. Infine, il ricorso per cassazione (Recurs) è concesso soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione della sentenza di appello. Va precisato che non tutte le decisioni d'appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione (Apel sau Recurs). Il ricorso per cassazione si svolge innanzi alla Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova a eccezione delle prove documentali; il procedimento, generalmente, si svolge in un'unica udienza. Nei casi in cui la decisione della Corte viene contestata direttamente con un ricorso in cassazione (a causa del fatto che la legge non prevedeva la possibilità di presentare appello), possono essere assunte nuove prove.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

La legge romana prevede che ciascuna parte ha l'onere di dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda. Le prove devono essere richieste nei modi previsti dalla legge e, per poter essere ammesse in giudizio, devono essere rilevanti per la risoluzione della controversia, plausibili e concludenti. Il Codice di procedura civile prevede diversi tipi di prove: prova documentale, testimonianza, interrogatorio delle parti, perizia e ispezioni. Nella prassi, i mezzi di prova a cui si fa maggiormente ricorso sono le prove documentali, le perizie, le testimonianze, le presunzioni, la confessione volontaria. Le parti possono presentare delle perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico. Il giudice valuta i mezzi di prova secondo il suo prudente apprezzamento e, su domanda di parte, può ordinare a una parte o a un terzo l'esibizione di documenti rilevanti. L'ordine di esibizione deve essere obbligatoriamente concesso dal giudice se (i) si tratta di documenti firmati da entrambe le parti, (ii) la parte che ne ha il possesso ha fatto riferimento al documento in questione nel corso del processo o (iii) è la legge stessa a prevederlo. Se la parte rifiuta di ottemperare all'ordine, il giudice può desumere da questo comportamento elementi di prova a suo sfavore.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali si compongono principalmente dei contributi per l'avvio del processo (taxe de timbru), delle competenze degli avvocati e dei costi degli esperti e degli interpreti. In genere, l'ammontare dei contributi da versare è calcolato in funzione del valore della causa. Ad ogni modo, ci sono casi, specificamente indicati dalla legge, nei quali le spese processuali sono previste in misura fissa. Di regola, su domanda della parte vincitrice, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.

Sono previste limitazioni agli accordi tra cliente e avvocato relativamente agli onorari di assistenza e consulenza; il pagamento non può essere condizionato all'esito positivo della lite, mentre è consentito pattuire un compenso complementare ad un importo calcolato su base oraria o forfettaria.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva finché non diventano definitive o non siano oggetto di ricorso diretto per Cassazione. Invece, la sentenza di secondo grado è immediatamente esecutiva, se la legge non prescrive diversamente.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'instaurazione di un giudizio di appello fa sì che la sentenza non diventi definitiva e, quindi, esecutiva.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziale, la parte interessata deve rivolgersi all'ufficiale giudiziario, presentando una domanda di esecuzione e producendo, entro 3 giorni dalla relativa registrazione, i documenti richiesti per legge. L'ufficiale giudiziario chiede l'autorizzazione della Corte competente all'esecuzione e, qualora il giudice la conceda, notifica alla parte soccombente la decisione. In caso di mancata spontanea ottemperanza della parte soccombente, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore o ad un pignoramento presso terzi. Per il recupero dei crediti fino a un importo massimo di 10.000 RON, il creditore procedente non può aggredire coattivamente i beni immobiliari, salvo il caso in cui non esiste o non può essere valorizzato alcun altro bene o quando il debitore non rispetta le richieste dell'ufficiale giudiziario in relazione alle procedure di esecuzione. Gli atti esecutivi possono essere impugnati, dal debitore o da un terzo, solo se viziati da irregolarità formali e, pendente l'impugnazione, può essere richiesta la sospensione dell'esecuzione a seguito del pagamento di una cauzione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento di sentenze emesse in Stati membri dell'Unione Europea è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012 e Convenzioni Internazionali delle quali la Romania è parte. Tuttavia, il regolamento 1215/2012 si applica solo ai procedimenti giudiziari avviati e alle conciliazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 10/1/2015. In deroga all'art. 80 del Regolamento UE n. 1215/2012, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle sentenze pronunciate nei procedimenti giudiziari avviati e conciliazioni giudiziarie approvate o concluse entro il 10/1/2015 che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento.

Oltre alle ipotesi appena menzionate, il riconoscimento delle sentenze straniere è altresì regolato dagli artt. 1095-1110 del codice di procedura civile. Secondo l'art. 1095 del Codice di Procedura Civile, le sentenze straniere sono riconosciute de jure nei casi in cui:

- la sentenza abbia ad oggetto lo stato personale dei cittadini appartenenti allo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza o se la sentenza pronunciata in uno Stato terzo è stata successivamente riconosciuta dallo Stato di cittadinanza di ciascuna parte;
- la sentenza sia stata pronunciata sulla base delle disposizioni di diritto internazionale privato romeno;
- la sentenza non sia in contrasto con le disposizioni dell'ordine pubblico o con le disposizioni di diritto internazionale privato romeno;
- sia stato garantito il diritto alla difesa.

Affinché i tribunali rumeni dispongano il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere, diverse da quelle previste dall'art. 1095 sopra, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la decisione sia definitiva ed esecutiva nel Paese in cui è stata emessa;
- il Tribunale che ha emesso la sentenza fosse competente;
- viga il principio di reciprocità tra la Romania e il Paese in questione;
- la decisione non sia stata ottenuta in modo fraudolento;
- la decisione non sia contraria ad una decisione precedentemente resa da un Tribunale romeno;
- nessuna altra sentenza, avente lo stesso oggetto e le parti, sia stata emessa dai Tribunali rumeni o l'azione giudiziaria non sia già in corso alla data di presentazione della domanda avanti al Tribunale straniero;
- la controversia non prevedeva la competenza esclusiva dei Tribunali Rumeni;
- sia stato osservato il diritto alla difesa;
- la sentenza non sia stata impugnata nello Stato estero al momento della richiesta del riconoscimento e dell'esecuzione in Romania.

La Romania ha ratificato in data 13/09/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tuttavia, questa Convenzione si applica in Romania soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni, purché le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dal Codice civile romeno agli artt. 1562-1565. Un creditore può chiedere che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore in frode ai suoi diritti. Le disposizioni dell'art. 1562-1565 si applicano anche ai debiti esistenti prima dell'entrata in vigore del codice civile rumeno (1/10/2011) a condizione che la data di scadenza dei debiti sia successiva all'entrata in vigore del codice civile. Gli atti a titolo oneroso sono impugnabili soltanto se il creditore dimostra che il terzo con il quale il debitore ha stipulato l'atto era a conoscenza dell'insolvenza del debitore. L'azione revocatoria può essere esperita entro 1 anno da quando il creditore ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere il pregiudizio derivante dall'atto del debitore. L'azione revocatoria permette a chi la esperisce con successo di rendere inopponibili nei suoi confronti (e nei confronti degli altri creditori intervenuti nel processo) gli atti fraudolenti, e di poter così procedere all'esecuzione forzata. Il terzo acquirente può, tuttavia, trattenere i beni oggetto di revocatoria pagando ai creditori una somma pari al pregiudizio arrecato loro dall'atto fraudolento.

La Legge romena sull'insolvenza (n. 85/2014) prevede, inoltre, una revocatoria fallimentare, disposta su domanda del curatore fallimentare o di un creditore. Essa permette di rendere inopponibili alla massa dei creditori gli atti di disposizione compiuti dal fallito in pregiudizio delle ragioni dei creditori nei 3 anni precedenti l'apertura della procedura concorsuale. Più in particolare, gli atti impugnabili sono:

- gli atti gratuiti di disposizione eseguiti nei 2 anni precedenti;
- gli atti di disposizione nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, compiuti nei 2 anni precedenti;
- i trasferimenti di proprietà, compiuti nei 6 mesi precedenti all'apertura del procedimento, volti a soddisfare debiti pregressi se la somma ottenuta dal creditore supera il valore di mercato del bene ceduto;
- gli accordi conclusi nei 2 anni precedenti in frode o in pregiudizio ai creditori;
- le obbligazioni assunte dal debitore nei 6 mesi precedenti l'avvio del procedimento, laddove queste siano di valore superiore alle prestazioni ricevute;
- la costituzione di garanzie per debiti chirografari nei 6 mesi precedenti l'avvio del procedimento;
- i pagamenti di anticipi di debiti sostenuti entro 6 mesi prima dell'avvio del procedimento, se la loro data di scadenza era successiva all'avvio del procedimento;

Inoltre, tutti gli atti e le operazioni conclusi entro un termine di 2 anni prima dell'avvio della procedura potrebbero essere revocati e le relative somme, quindi, recuperate, nel caso in cui tali atti o operazioni siano stati conclusi con le seguenti persone:

- con un socio o un azionista che detiene almeno il 20% del capitale dei diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, se il debitore è una società a responsabilità limitata o una società agricola;
- con un amministratore, quando il debitore è un gruppo di interesse economico;
- con un azionista che detiene almeno il 20% delle azioni del debitore o, rispettivamente, dei diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, se il debitore è una società per azioni;
- con un amministratore, un direttore o un membro delle autorità di vigilanza del debitore, nel caso di società cooperative, società per azioni o società agricole;
- con qualsiasi altra persona fisica o giuridica che detiene una posizione di controllo sul debitore o sulle sue attività;
- con un co-proprietario nel caso di comunione su di un bene;
- con il coniuge, o i parenti fino al quarto grado di persone fisiche di cui ai punti precedente.

RISERVA DI PROPRIETÀ

In Romania, l'istituto della riserva di proprietà è largamente diffuso nella pratica. Ai sensi dell'art. 1684 c.c., le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo, anche se il bene sia già stato consegnato al compratore. Tuttavia, questa clausola è opponibile ai terzi soltanto se siano state rispettate le forme di pubblicità previste dalla legge per il determinato tipo di bene oggetto del contratto.

→ Federazione Russa

AZIONE E PRESCRIZIONE

L'art. 196 del Codice civile russo stabilisce che il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di 3 anni. Sono, tuttavia, previsti alcuni termini più lunghi ed alcuni termini abbreviati: ad esempio, l'azione di annullamento di un contratto si prescrive in 1 anno, così come le azioni relative a contratti di trasporto marittimo. Ai sensi dell'art. 196.2 del Codice civile russo, il termine di prescrizione non può in ogni caso essere superiore a 10 anni, eccetto che nei casi previsti dalla Legge federale in materia di terrorismo.

Generalmente, il periodo di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la parte ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza: (i) dell'inadempimento o della violazione del proprio diritto e (ii) dell'identità del debitore o del trasgressore, salvo che specifiche disposizioni di legge non prevedano diversamente. Il termine di prescrizione in relazione a diritti di obbligazione inizia a decorrere dal momento in cui l'obbligazione non adempiuta diviene esigibile.

È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Ai sensi dell'art. 203 c.c., la prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale o con un riconoscimento di debito da parte del debitore, così come nel caso ad esempio di ammissione della debenza di un credito o di accordo sottoscritto da un soggetto autorizzato attraverso il quale il debitore ammette l'esistenza del debito, o ancora nel caso di richiesta del debitore di modificare gli accordi precedenti con il creditore (ad esempio, richiesta di pagamento differito o di pagamento a rate), o ancora nel caso di transazione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Gli artt. 90-91 del Codice di Procedura Arbitrale della Federazione Russa e gli articoli 139-146 del Codice di procedura civile della Federazione Russa prevedono che le Arbitrazh Courts e le Corti di generale giurisdizione possono concedere misure cautelari volte a tutelare il creditore. Tuttavia, le Corti di generale giurisdizione possono concedere tali misure soltanto in corso di causa, mentre, ai sensi dell'art. 99 del Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa, nelle controversie in materia commerciale possono essere emesse anche ante causam. In particolare, le misure cautelari previste possono avere ad oggetto, tra l'altro:

- sequestri di somme di denaro o di altri beni del debitore;
- inibitorie al debitore o a terzi dal compiere atti dispositivi sui beni oggetto di controversia;
- ordini di compiere determinati atti al fine di conservare beni deperibili o evitare danni agli stessi;
- sospensione di atti esecutivi;
- nomina di un custode dei beni oggetto di controversia.

Generalmente, la concessione di misure cautelari è subordinata alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del creditore. Nel concedere le misure cautelari, il giudice fissa un termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale la parte interessata deve dare avvio ad una procedura ordinaria.

Misure cautelari ante causam possono essere concesse, inoltre, in connessione ad una controversia oggetto di un arbitrato commerciale internazionale e, qualora sia in vigore un accordo internazionale in materia, in relazione ad una lite pendente presso un tribunale straniero.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Alcune controversie possono essere decise dalla Corte nell'ambito di una procedura semplificate. Tale procedura semplificata è disciplinata dal Capitolo 29 del Codice di procedura arbitrale. Nell'ambito di tale procedura le controversie sono decise dal giudice entro due mesi dalla presentazione del relativo ricorso. I casi oggetto di esame nell'ambito della procedura semplificata includono, ma non sono limitati, a:

- domande dirette al recupero di somme di denaro, se l'importo richiesto non è superiore a RUB 800.000 per le persone giuridiche e RUB 400.000 per gli imprenditori individuali;
- contestazione di decisioni e giudizi di organi statali e dei loro funzionari, se l'importo contestato non superi RUB 100.000;
- opposizione a sanzioni amministrative, se l'importo della sanzione prevista dalla legge non superi RUB 100.000 o in caso di sanzione di avvertimento;
- domande fondate su documenti dai quali emergano debiti pecuniari inadempiti espressamente riconosciuti dal convenuto e/o su documenti comprovanti l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali del convenuto;
- domande fondate su assegni o cambiali protestati tramite notaio.

In forza di tale procedura semplificata, il giudice decide la controversia senza convocare le parti sulla base delle prove fornite dalle parti stesse entro i termini ad esse concessi. La decisione è immediatamente esecutiva.

Equivalenti alla procedura semplificata sono i procedimenti regolamentati dal Capitolo 29.1 del Codice di Procedura Arbitrale. Tali procedimenti si concludono con decreto del Tribunale in forza del quale è possibile ottenere il pagamento di somme di denaro di valore non superiore a 500.000 RUB. Tale decreto viene concesso, ad esempio, se la domanda si basa su:

- condanna al pagamento di somme di denaro a causa di inadempimento del debitore quando la domanda si basa su documenti comprovanti l'obbligazione di pagamento del debitore;
- domande fondate su assegni o cambiali protestati tramite notaio.

Il decreto viene emesso anche se vi sia una richiesta di riscuotere dei pagamenti obbligatori e delle sanzioni per un importo totale non superiore a RUB 100,000.

Ai sensi del Capitolo 11 del c.p.c. (nei tribunali di giurisdizione generale) tale procedura può essere utilizzata per la richiesta di pagamento degli stipendi maturati (non più di 500.000 RUB) e non corrisposti ai dipendenti e/o di altri importi dovuti a lavoratori dipendenti, o nel caso di richiesta di risarcimento derivante dal mancato rispetto del datore di lavoro della scadenza di pagamento. L'elenco completo di casi in cui un'ingiunzione viene emessa da una Corte di generale giurisdizione è riportato nell'articolo 122 del codice di procedura civile.

Il decreto delle Corti di generale giurisdizione è emesso entro cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda senza convocazione delle parti ed instaurazione del contraddittorio. Il decreto dell'Arbitrazh Court, invece, viene emesso entro dieci giorni dalla relativa domanda.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia civile russa si distingue in due livelli: le Arbitrazh Courts, competenti in materia commerciale (ossia per controversie tra società, imprese e in altri casi previsti dalla legge) e le Corti di generale giurisdizione, con competenza in tutte le altre materie.

Il procedimento innanzi alle Arbitrazh Courts, così come innanzi alle Corti di generale giurisdizione, ha inizio con il deposito di un ricorso avanti la Corte competente o in via telematica. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione dell'ufficio giudiziario, delle generalità dell'attore e del convenuto, la determinazione della cosa o del diritto oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione del valore della causa e dei documenti offerti in comunicazione. La Corte, accogliendo il ricorso, emette un provvedimento con il quale stabilisce gli adempimenti ai quali le parti devono ottemperare per dare corso al giudizio (ad es. presentare le prove, le argomentazioni, ecc). Nel termine stabilito dal giudice, il convenuto può depositare una comparsa di costituzione e risposta, nella quale può sollevare eccezioni alla domanda attorea, offrire prove a sostegno della propria posizione, e proporre domande riconvenzionali. La procedura ordinaria, generalmente, si articola in una fase istruttoria e in una fase dibattimentale, nel corso della quale vengono esaminate le prove rilevanti per la controversia. L'attore ha la facoltà di modificare il petitum o la causa petendi (ma non entrambi) nel corso del procedimento, fino alla pronuncia della sentenza di merito. La durata media di un giudizio di primo grado è solitamente di 4-6 mesi.

La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 1 mese innanzi la Corte di secondo grado, se emessa da una Corte di generale giurisdizione, ovvero presso una Arbitrazh Court d'Appello, se emessa da una Arbitrazh Court. La valutazione compiuta dal giudice di secondo grado è in fatto e in diritto. Le parti possono impugnare i capi della sentenza di primo grado nei casi tassativamente stabiliti dalla legge, tra i quali è compresa la violazione di norme processuali o sostanziali. Nel corso del procedimento di secondo grado non possono essere avanzate nuove domande. Il procedimento di gravame dura in media 2 mesi.

La sentenza di secondo grado può essere a sua volta impugnata davanti alla Corte di Cassazione (o dinanzi alla Arbitrazh Court distrettuale) che, quale giudice di legittimità, non riesamina la causa nel merito. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 3 mesi (2 mesi per la Arbitrazh Courts) dalla pubblicazione della sentenza. È previsto, infine, un quarto grado di giudizio, di competenza della Corte Suprema della Federazione Russa. Tali Corti possono procedere alla revisione della sentenza in casi estremamente limitati, ad esempio per violazione di diritti umani o di libertà fondamentali. Il procedimento si caratterizza per una previo vaglio di ammissibilità della causa da parte dei giudici, compiuto senza darne conoscenza alle parti; soltanto qualora la causa sia ritenuta suscettibile di revisione, viene instaurato il contraddittorio.

La durata media di un processo civile complessivamente varia da 6 mesi a 3 anni, mentre nelle Arbitrazh Courts la durata massima dei procedimenti è sensibilmente inferiore (1 anno o 1 anno e mezzo).

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Secondo quanto dispone la legge russa, ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti a fondamento del diritto che intende far valere in giudizio. Il creditore, dunque, deve dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi. I mezzi di prova ammessi sono, tra gli altri, le prove documentali, le testimonianze, l'interrogatorio delle parti e la perizia. Tutti i documenti presentati in giudizio devono essere prodotti in originale o in copie autentiche e, se in lingua straniera, tradotti e certificati da un notaio. Le testimonianze sono esclusivamente orali. Il giudice può ordinare, con un apposito provvedimento, perizie tecniche, che sono assunte in forma scritta e, ove necessario, mediante audizione del perito.

SPESE PROCESSUALI

Generalmente, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. La parte vincitrice può, dunque, ripetere le spese di lite e le competenze del proprio avvocato, se l'importo dell'onorario è considerato dal giudice ragionevole. Il giudice ha il diritto di ridurre i costi giudiziari della parte vittoriosa se ritiene che l'ammontare dei costi sia eccessivo (irragionevole).

Se, invece, i crediti sono parzialmente soddisfatti, le spese processuali sono compensate tra le parti. Il giudice può, tuttavia, disporre la compensazione delle spese a carico di entrambe le parti, qualora vi sia una soccombenza reciproca o nel caso in cui una parte, abusando dei propri diritti processuali, abbia provocato un ritardo ingiustificato nella conclusione del processo. La legittimità di un patto di quota lite è molto controversa. Ai sensi dell'art. 16.3 del Codice deontologico forense (codice non vincolante), il professionista e il cliente possono stipulare un accordo con il quale il pagamento delle competenze è condizionato all'esito di una controversia, qualora essa verta su diritti reali. Tali accordi sono previsti solamente per le cause in materia civile.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 210 del Codice di procedura civile della Federazione Russa e dell'art. 182 del Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa, la sentenza di primo grado in materia civile o commerciale non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto dopo il suo passaggio in giudicato, ossia dopo 1 mese dalla sua pronuncia, salvo specifiche disposizioni di legge, in difetto di proposizione di appello. Il giudice che ha emesso la decisione, su istanza della parte vincitrice, può comunque stabilire la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'esecuzione provochi un grave pregiudizio alla parte o la renda impossibile per la sussistenza di circostanze eccezionali (art. 212.1 del Codice di procedura civile della Federazione Russa e art. 182.3 del Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa). Ai sensi dell'art. 209.1 del Codice di procedura civile della Federazione Russa e dell'art. 180.1 del Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa, le sentenze di secondo grado sono immediatamente esecutive. Le sentenze emesse dalla Suprema Corte della Federazione Russa e dalla Corte specializzata in materia di diritti di proprietà intellettuale, inoltre, sono immediatamente esecutive.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

In difetto di norme che prevedono l'esecutorietà automatica della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico mediante la proposizione dell'appello. Resta salva la possibilità per il creditore di chiedere al giudice di primo grado la concessione della provvisoria esecutorietà della sentenza nelle more del giudizio di appello.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Ai sensi della legge russa, la parte soccombente può adempiere spontaneamente alla sentenza. Nel caso in cui ciò non si verifichi, per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere, mediante un'apposita istanza, l'apposizione della formula esecutiva al giudice competente per la domanda di merito. Ottenuto dal giudice il provvedimento che autorizza l'esecuzione, il creditore può ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore. È possibile, inoltre, procedere ad un pignoramento presso terzi. Su richiesta del creditore, la Corte può riconoscere allo stesso una somma di denaro in caso di mancato ottemperanza del debitore ad una sentenza che preveda il risarcimento in forma specifica; l'importo è determinato dalla Corte sulla base di principi di equità, adeguatezza e tenuto conto della necessità di impedire che da tale pagamento possa derivare un profitto.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La Federazione Russa ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e sulla cooperazione giudiziaria, e circa 40 accordi bilaterali nella stessa materia. In conformità con l'accordo bilaterale tra la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, le decisioni giudiziarie dei tribunali commerciali emesse in questi paesi sono reciprocamente riconosciute, senza la necessità di alcun procedimento specifico.

La Federazione Russa riconosce e attua le decisioni di quei paesi con cui la Russia ha concluso un trattato internazionale (per esempio, le decisioni sulle cause civili sono riconosciute con l'Austria e con l'Italia; le decisioni sulle cause commerciali e civili con la Francia). Per le decisioni giudiziarie di questi paesi si applica la procedura di *exequatur*. Le altre decisioni giudiziarie possono essere eseguite in base al principio di reciprocità. I provvedimenti esecutivi di solito mirano alla riscossione di somme di denaro. Tuttavia, possono anche comportare l'adempimento di altri obblighi (obbligo di fare o di non fare). In materia civile transfrontaliera, una decisione giudiziaria deve essere eseguita secondo le norme e le procedure interne dello Stato in cui l'esecuzione viene eseguita. Per ottenere l'esecuzione deve essere presentato un titolo esecutivo. Le procedure legali dell'esecuzione e le autorità di esecuzione (tribunali, agenzie di riscossione e ufficiali giudiziari) sono nominate dal diritto interno dello stato in cui l'esecuzione deve essere realizzata. Al di fuori dei casi in cui si applicano le disposizioni particolari stabilite dai trattati, il riconoscimento delle decisioni straniere è regolato dal Codice di procedura civile della Federazione Russa e dal Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa. La parte interessata deve chiedere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza entro 3 anni dal suo passaggio in giudicato. La competenza in materia è suddivisa tra le Corti di generale giurisdizione e le Arbitrazh Courts federali, in funzione della materia oggetto della controversia. Il giudizio di delibazione, svolto senza revisione del merito del processo, verifica, tra l'altro, se:

- la decisione è definitiva secondo la legge del Paese in cui è stata emessa;
- nel relativo giudizio, sono stati rispettati i diritti di difesa delle parti;
- il giudice russo non aveva giurisdizione esclusiva;
- la decisione verte su una controversia già decisa da un giudice russo, avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
- la decisione riguarda una controversia sul medesimo oggetto e tra le stesse parti, se il procedimento in Russia è stato avviato prima del procedimento in un tribunale straniero;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico russo.

La Federazione Russa ha ratificato in data 24/8/1960 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Se la sentenza arbitrale straniera viene riconosciuta e dichiarata esecutiva, le procedure di esecuzione forzata sono conformi al diritto nazionale corrispondente.

AZIONE REVOCATORIA

L'ordinamento giuridico russo prevede una revocatoria fallimentare, che può essere esperita dal curatore fallimentare in determinate circostanze. In particolare, possono essere resi inopponibili alla massa dei creditori:

- gli atti di disposizione compiuti entro l'anno precedente all'inizio delle procedure d'insolvenza, qualora il corrispettivo in favore del terzo risulti sproporzionato;
- gli atti di disposizione compiuti nei 3 anni precedenti all'inizio delle procedure d'insolvenza che siano lesivi dei diritti dei creditori concorsuali;
- gli atti di disposizione compiuti nei 6 mesi precedenti all'inizio delle procedure d'insolvenza qualora da tali atti derivi un privilegio in favore di uno dei creditori.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 491 c.c. prevede che le parti in un contratto di compravendita di beni possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del suo prezzo. In questo caso, il compratore non ha il diritto di alienare o di disporre del bene prima di avere saldato il prezzo, salvo che la legge o il contratto non stabiliscano altrimenti. Qualora il pagamento integrale del prezzo non venga effettuato, il venditore potrà rivendicare la proprietà del bene. La clausola è opponibile nei confronti dei creditori del compratore anche in caso di fallimento, salvo che l'atto con cui la riserva di proprietà è stata costituita sia soggetto a revocatoria.

→ Serbia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della Legge sulle obbligazioni (Zakon o obligacionim odnosima, ZOO), il termine ordinario di prescrizione per i crediti derivanti da contratti in materia civile è di 10 anni, mentre per quelli derivanti da contratti in materia commerciale è di 3 anni. Nel caso in cui le parti di un contratto di compravendita siano di diversi Paesi membri della Convenzione sul termine di prescrizione nella vendita internazionale di beni del 1974, il periodo di prescrizione è di 4 anni. Vi sono, inoltre, diversi termini di prescrizione per determinati diritti: ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 3 anni dalla conoscenza del fatto e in 5 dal verificarsi dell'evento. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, innanzi alla competente autorità, nei confronti del debitore. Il riconoscimento del debito per iscritto equivale ad una rinuncia da parte del debitore alla prescrizione. Una lettera di diffida non ha alcun effetto sulla prescrizione, mentre può costituire prova del tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ai sensi della Legge sull'esecuzione e le garanzie (Zakon o izvršenju i obezbeđenju, ZIO) è possibile dare avvio a procedimenti cautelari in corso di causa, ante causam e persino in seguito alla conclusione della controversia. Esistono due diverse forme di azioni cautelari: le une a tutela di un credito pecuniario, le altre a tutela di altri diritti. Nel caso di un credito pecuniario, è possibile tutelare le ragioni del creditore procedendo, in particolare, a un sequestro a fini cautelari dei beni che potrebbero essere oggetto della futura eventuale fase esecutiva. Per ottenere la concessione di tali misure, il creditore deve dimostrare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio o la presunzione dell'esistenza di un rapporto giuridico che necessita di immediata regolamentazione; e
- il periculum in mora, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

In particolare, per ottenere un provvedimento cautelare è necessaria la sussistenza del rischio che il debitore possa danneggiare, occultare, alienare o, comunque, disporre dei beni in modo da pregiudicare od ostacolare il diritto del creditore ad ottenere la soddisfazione del proprio credito.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento serbo prevede una procedura sommaria per il recupero dei crediti basati su prove documentali, disponibile però solo alle società locali. In linea con gli ultimi emendamenti, la legge elenca le prove su cui è possibile condurre procedimenti sommari:

- cambiali e assegni di una società nazionale o straniera;
- garanzie bancarie incondizionate;
- lettera di credito incondizionata;
- dichiarazioni certificate del debito che autorizzano la banca a trasferire fondi dal conto del debitore a quello del creditore.

Generalmente, tale procedura permette di recuperare velocemente il proprio credito, mediante un procedimento che deve essere definito nel termine di 30 giorni. La decisione del giudice costituisce titolo esecutivo. Il debitore può proporre opposizione al provvedimento del giudice, dando così avvio ad una procedura ordinaria. Nel caso in cui, però, una delle parti sia un soggetto straniero, non è possibile avvalersi di tale procedimento sommario, bensì è necessario avviare un procedimento ordinario per il recupero del proprio credito.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso che deve contenere l'indicazione della Corte adita, delle parti e della loro residenza, la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi. A seguito del deposito del ricorso, la Corte compie un esame preliminare della domanda e, verificati tutti i requisiti di legge, notifica l'atto al convenuto entro 15 giorni. Il convenuto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, può presentare la propria comparsa di risposta. Generalmente, la prima udienza è fissata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. Le parti possono depositare memorie entro i 15 giorni precedenti all'udienza. Nel corso della prima udienza, le parti possono proporre alla Corte tutte le proprie domande, argomentazioni, eccezioni, prove e altro materiale probatorio. Al termine di tale udienza, le parti incorrono in rigorose preclusioni processuali: infatti, dopo la prima udienza, non possono più allegare nuove domande ed eccezioni, né proporre nuovi mezzi istruttori. La Corte, inoltre, fissa il calendario del procedimento, determinando le udienze necessarie per l'assunzione delle prove. Le successive udienze, infatti, hanno la sola funzione di assumere le prove costituenti. Al termine della fase istruttoria, il giudice emette la sentenza direttamente in udienza oppure, nei casi più complessi, entro i successivi 8 giorni. Il giudizio di primo grado dura in media 1-2 anni.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 15 giorni dalla sua notifica (8 nel caso di procedimenti in materia commerciale). L'appello è ammesso soltanto in caso di:

- grave violazione delle norme di procedura civile (ad esempio, non vi è stato rispetto del contraddittorio, la Corte non era competente, la parte non ha potuto utilizzare la propria lingua nel processo, ecc.);
- erronea o incompleta determinazione dei fatti di causa;
- erronea applicazione della legge (ad esempio, il giudice non ha applicato le norme necessarie o ha applicato le norme errate).

La durata media della procedura di secondo grado è di 6-12 mesi e anche tale Corte compie una valutazione in fatto e in diritto, analogamente a quanto avviene nel procedimento di prima istanza. Contro la sentenza di secondo grado, le parti possono esperire solamente rimedi straordinari come la revisione per la tutela della legittimità innanzi alla Corte suprema (Vrhovni sud) e ciò soltanto qualora la fattispecie presenti una serie di requisiti tra cui, ad esempio, un determinato valore della causa.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In Serbia, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. Di conseguenza, è onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa così come allegare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi. In alcuni casi eccezionali la legge stabilisce che determinati fatti si debbano presumere; in tali ipotesi si ha, pertanto, l'inversione dell'onere della prova che grava sulla parte che afferma che i fatti si siano svolti diversamente da quanto stabilito dalla presunzione. I mezzi di prova comunemente utilizzati sono le prove documentali, le testimonianze, le ispezioni e le perizie tecniche. L'ordinamento serbo non prevede l'istituto della disclosure.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali comprendono principalmente le spese della Corte, i compensi dell'avvocato e dei consulenti tecnici e variano in base al valore della causa. Al termine del procedimento, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice, nella sentenza, determina l'importo delle spese ripetibili e degli onorari che spettano al legale, in base alle tariffe forensi in vigore. In caso di soccombenza reciproca, la Corte può compensare le spese di lite tra le parti o ripartirle pro quota.

In Serbia è lecito il patto di quota lite; tale percentuale non può però superare il 30%. Trattasi, comunque, di accordi non riconosciuti dalle Corti che liquidano l'ammontare delle spese e degli onorari esclusivamente sulla base delle tariffe forensi.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non passi in giudicato. La sentenza di secondo grado, al contrario, è immediatamente esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Qualora la parte soccombente non adempia spontaneamente alla sentenza, il creditore può dare avvio alla fase esecutiva. Generalmente l'esecuzione coattiva delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro avviene mediante il pignoramento e la vendita dei beni mobili ed immobili del debitore, anche presso terzi (ad esempio, banche, istituti di credito, ecc.). Il debitore non può opporsi all'esecuzione, salvo che non provi di aver già adempiuto al proprio debito o che la decisione su cui si basa l'esecuzione sia, ad esempio, annullabile o non più valida.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La Serbia non ha stipulato con l'Italia alcuna Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

Una sentenza straniera può essere, quindi, eseguita in Serbia solo a seguito del suo riconoscimento mediante un apposito giudizio di delibazione. Tale procedimento è avviato dalla parte interessata proponendo una domanda di riconoscimento e di esecuzione al giudice competente per l'esecuzione. Solo qualora il convenuto contesti il riconoscimento della sentenza, la procedura viene trasferita al giudice di primo grado che decide in via ordinaria. Nel corso di tale procedimento la Corte non procede a un riesame del merito della controversia, ma a una verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- la decisione è definitiva e passata in giudicato;
- tra la Serbia e il Paese nel quale è stata emessa vige il principio di reciprocità;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico serbo;
- le Corti serbe non hanno giurisdizione esclusiva sulla controversia;
- il convenuto ha potuto godere dei diritti della difesa (ad esempio, non vi sono state irregolarità formali nell'instaurazione del contraddittorio, ecc.);
- la decisione non è contraria ad altra sentenza definitiva sul medesimo oggetto e tra le stesse parti;
- non pende un processo per il medesimo oggetto e tra le stesse parti davanti ad un giudice serbo.

In data 27/4/1992 è entrata in vigore in Serbia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica, in via non retroattiva, soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

In Serbia esistono due tipi di azione revocatoria: quella ordinaria e quella fallimentare. L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dalla Legge sulle obbligazioni (ZOO) e consente al creditore di impugnare, in determinate circostanze, gli atti di disposizione pregiudizievoli compiuti in suo danno dal debitore. In particolare, gli atti a titolo oneroso posti in essere dal debitore possono essere impugnati nel termine di 1 anno dal loro compimento, nel caso in cui tali atti siano stati posti in essere:

- in pregiudizio delle ragioni del creditore; e
- a favore di un terzo che conosceva o avrebbe dovuto conoscere tale pregiudizio.

Possono, invece, essere impugnati entro 3 anni dal loro compimento:

- gli atti compiuti a titolo gratuito (ad esempio, donazioni, remissioni di debito);
- gli atti posti in essere dal debitore a favore del coniuge o di parenti prossimi.

L'azione revocatoria ha come conseguenza di rendere inopponibili nei confronti di chi l'ha esperita gli atti pregiudizievoli, fino alla concorrenza del credito vantato.

L'ordinamento serbo prevede, inoltre, la possibilità di esperire un'azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla Legge fallimentare (Zakon o stečajnom postupku), per mezzo della quale i creditori possono contestare la validità degli atti compiuti dal debitore prima dell'avvio della procedura concorsuale. Oggetto di revocatoria possono essere tutti gli atti che abbiano avuto l'effetto di alterare la par condicio creditorum nella ripartizione dell'attivo fallimentare tra i creditori o di favorire uno dei creditori rispetto ai restanti. Inoltre, ai sensi della Legge fallimentare, ogni atto esecutivo sui beni del fallito compiuto nei 60 giorni precedenti all'avvio della procedura concorsuale è automaticamente interrotto e il relativo creditore diviene un creditore chirografario del fallimento. Infine, un diritto di garanzia non ha alcun effetto se è stato costituito nell'anno precedente all'apertura del fallimento e mentre il debitore era insolvente.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La riserva di proprietà (prodaja sa zadržavanjem prava svojine) è un istituto previsto dalla Legge serba sulle obbligazioni (ZOO). Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà del bene mobile al momento del pagamento integrale del prezzo. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna. Per poter essere valida ed efficace, la clausola deve essere esplicitamente pattuita nel contratto. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente soltanto nel caso in cui sia inserita in un atto autentificato che abbia data anteriore al fallimento dell'acquirente o al pignoramento del bene.

→ Singapore

AZIONE E PRESCRIZIONE

La Legge sulla prescrizione, cap. 163, prevede un termine di prescrizione generale di 6 anni. Le azioni per recuperare i crediti e per eseguire una sentenza hanno però un termine di prescrizione di 12 anni, mentre le azioni per lesioni personali di 3 anni.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In ogni fase del procedimento, una parte può presentare istanza alla Corte per ottenere delle misure cautelari. Per ottenere l'accoglimento della domanda l'istante deve dimostrare l'esistenza del rischio di un grave pregiudizio che non possa essere adeguatamente compensato da un eventuale futuro risarcimento del danno. Inoltre, la Corte deve effettuare una valutazione degli interessi delle parti e ritenere che la parte interessata alla misura cautelare sia maggiormente da tutelare.

PROCEDIMENTI SOMMARI DI INGIUNZIONE

Pur non esistendo a Singapore un procedimento analogo a un decreto ingiuntivo, è possibile ricorrere a una procedura sommaria. Nel caso in cui il convenuto abbia presentato una difesa alle richieste dell'attore che risulti prima facie infondata, l'attore può chiedere alla Corte l'instaurazione di un procedimento sommario contro il convenuto che può però opporsi alla richiesta.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Diverse Corti hanno competenza a seconda del valore della domanda:

- i Tribunali per piccoli crediti che hanno competenza (con una diversa procedura) fino a 10.000 SGD;
- la Corte generale per le controversie civili fino a 60.000 SGD;
- la Corte Distrettuale fino a 250.000 SGD;
- la Suprema Corte di Singapore per ogni valore superiore.

La parte interessata dà avvio a un'azione con uno scritto che contiene i dettagli relativi alle parti e una breve enunciazione della domanda e che viene presentato alla Corte e notificato al convenuto che può costituirsi con una propria memoria. Successivamente, ha inizio una fase ulteriore di scambio di memorie, seguita da una fase istruttoria, fino alla precisazione delle conclusioni e sempre che non sia stata pronunciata una decisione sommaria o non si sia raggiunto un accordo tra le parti.

ONERE DELLA PROVA

Le regole riguardanti l'onere della prova sono stabilite dalla Legge sulle Prove, cap. 97. Nei procedimenti civili, ciascuna parte è onerata di provare i fatti a fondamento delle proprie domande o eccezioni. Il giudizio di ogni Corte ha come standard la "ragionevole probabilità".

SPESE LEGALI

I costi di giustizia sono usualmente posti a carico della parte soccombente. I costi sono comunque posti a carico delle parti a discrezione della Corte. Tali costi includono tasse, oneri, spese, rimborsi e remunerazioni per gli avvocati.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Una sentenza è eseguibile quando è definitiva. In generale, una sentenza può essere eseguita attraverso una varietà di procedimenti di esecuzione. I procedimenti autorizzano gli ufficiali giudiziari a promuovere un'azione formale per eseguire il dispositivo della sentenza.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Una parte può appellare la corte per chiedere la riforma di una sentenza e impedirne, così, il passaggio in giudicato.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

La parte creditrice può usufruire di numerosi istituti processuali tesi ad agire coattivamente per dare esecuzione al proprio titolo esecutivo. Essi sono:

- i procedimenti di esecuzione, che prevedono il sequestro di un bene mobile o immobile, seguito dalla vendita, o la consegna di un bene;
- l'esame del debitore, che consiste nella comparizione del debitore volta a ottenere informazioni sotto giuramento circa la sua situazione patrimoniale e anche i suoi recenti atti di disposizione;
- il pignoramenti presso terzi;
- gli ordini di fare, che, ove non adempiuti, possono portare a provvedimenti a carico del debitore fino anche all'arresto per oltraggio alla Corte;

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE

I provvedimenti e le sentenze della maggior parte delle giurisdizioni straniere possono essere portati ad esecuzione secondo quando comunemente prevedono i sistemi di common law. Ai sensi della Legge sulla reciproca esecuzione delle sentenze del Commonwealth ("RECJA"), è previsto il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti del Regno Unito e di alcuni altri paesi del Commonwealth, ad esempio Malesia e Pakistan. La legge sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere prevede l'esecuzione in Singapore delle sentenze e dei lodi dei paesi stranieri che adottano il trattamento reciproco delle sentenze emesse in Singapore ("REFJA"). Ad oggi, questa legge si applica solamente alla regione amministrativa speciale di Hong Kong e alla Repubblica Popolare Cinese. Singapore ha ratificato in data 21/08/1986 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Il Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments (Repeal) Act prevederà l'abrogazione del RECJA. Tuttavia, non è stata ancora stabilita una data. I paesi del Commonwealth precedentemente ricompresi sotto il RECJA sarebbero perciò inclusi nel REFJA, qualora ne fornissero a Singapore la reciprocità.

AZIONE REVOCATORIA

Nei procedimenti di liquidazione, è possibile dare avvio ad azioni revocatorie nei seguenti casi:

- transazioni avvenute nei 5 anni precedenti all'avvio della procedura di liquidazione per un valore sostanzialmente inferiore a quello di mercato, purché sia dimostrato che la società era già insolvente o che lo è diventata in conseguenza di quell'atto;
- trattamenti privilegiati ad alcuni soggetti rispetto ad altri nei 2 anni precedenti, in caso di soci della società, o nei 6 mesi precedenti, in tutti gli altri casi.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il fornitore di beni può tutelarsi prevedendo contrattualmente che la proprietà dei beni forniti non venga trasferita finché l'acquirente non ne paghi il prezzo entro un termine. Questa pratica è conosciuta come riserva di proprietà o c.d. Romalpa clause.

→ Slovacchia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione (premlčanie) dei crediti in materia civile è generalmente di 3 anni (Legge n. 40/1964, Racc. Codice civile), mentre in materia commerciale (tra imprenditori, con un ente pubblico o negli altri casi previsti dalla legge) è di 4 anni, salve diverse previsioni normative (Legge n. 513/1991, Racc. Codice commerciale). Il termine comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ossia dal momento in cui il credito diviene esigibile). La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio. L'intimazione ad adempiere è molto diffusa nella prassi, ma ha un mero valore informativo e non ha effetto sul termine di prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Secondo la legge slovacca, il Tribunale può ordinare dei procedimenti di tipo cautelare, ante causam, in corso di causa o anche dopo la fine del procedimento giudiziario (solo su istanza fatta da una delle parti). La misura cautelare può essere concessa dalla Corte solo a condizione che sia necessaria per regolare i rapporti tra le parti, quando vi sia un giustificato ritardo, o la preoccupazione che il futuro procedimento di pignoramento (exekúcia) sia messo in pericolo. Per ottenere la misura cautelare devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Inoltre, la Corte può emettere il provvedimento di sequestro, con il quale vengono vincolati e resi indisponibili i beni mobili, immobili, diritti e altri beni di valore del debitore per garantire una pretesa pecuniaria del creditore, se vi sia la preoccupazione che la futura procedura di pignoramento sia messa in pericolo.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento slovacco prevede un procedimento di ingiunzione di pagamento (platobný rozkaz) che mira a facilitare il recupero di un credito pecuniario. Non è possibile esperire questo procedimento nei confronti di un debitore la cui residenza sia sconosciuta o all'estero. Per ottenere questo provvedimento, il creditore deposita un ricorso presso la Corte competente utilizzando un formulario standard disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, pagando la relativa spesa processuale. Il giudice emette il provvedimento inaudita altera parte entro 10 giorni dal deposito. L'ordine di pagamento deve essere notificato direttamente al debitore, che può presentare opposizione entro 15 giorni. Qualora il debitore non si opponga, l'ingiunzione diviene definitiva e acquista il valore di titolo esecutivo. Generalmente, se il debitore si oppone o l'ingiunzione di pagamento non è debitamente notificata, l'ingiunzione perde efficacia e viene fissata un'udienza innanzi al giudice, con cui si inizia una procedura ordinaria. Nella prassi, il tempo necessario per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento varia tra un paio di settimane e diversi mesi. Se il debitore non risiede all'interno del territorio della Repubblica Slovacca, l'attore deve presentare una domanda per una procedura di ingiunzione di pagamento europea. In tal caso, l'attore potrebbe chiedere al tribunale distrettuale di emettere un'ingiunzione di pagamento che sarà poi eseguibile in tutti i paesi dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), senza la necessità di un procedimento di exequatur. Per avviare la procedura occorre compilare un apposito modulo, indicando tutti i dati delle parti, la natura e l'importo del credito. La Corte esaminerà la domanda e, se il modulo è stato correttamente compilato, emetterà l'ingiunzione di pagamento entro 30 giorni.

L'ingiunzione di pagamento europea dev'essere notificata al convenuto, il quale può pagare l'importo o contestare l'ordine entro 30 giorni. In ipotesi di contestazione dell'ingiunzione, la causa dev'essere deferita al giudice di diritto civile, affinché sia trattata secondo il diritto nazionale.

In mancanza di opposizione, l'ingiunzione di pagamento europea diventa automaticamente esecutiva. Una copia dell'ingiunzione e della sua traduzione (se necessaria) dev'essere inviata alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene eseguita. L'esecuzione forzata avviene secondo le norme e le procedure nazionali dello Stato membro.

Inoltre, con la nuova legge n. 307/2016 Racc. on dunning proceedings, l'attore ha la possibilità di presentare l'ingiunzione in via telematica utilizzando la firma elettronica certificata dal Tribunale distrettuale competente di Banská Bystrica con giurisdizione nel territorio della Repubblica Slovacca. In questo caso la tassa del tribunale è ridotta a metà e il procedimento è condotto su piattaforme elettroniche. Se entrambe le parti sono imprenditori, al fine di dimostrare la pretesa, è sufficiente presentare la fattura o un altro documento scritto, e allo stesso tempo, dichiarare che tale ingiunzione è registrata nei registri contabili dell'attore. Tutti i documenti, le comunicazioni e le decisioni sono notificate alle parti a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante comunicazione tramite casella di posta elettronica.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Ai sensi della legge n. 160/2015 (Racc. Codice di procedura civile), l'azione civile ha inizio con un ricorso depositato presso la cancelleria della Corte. Innanzitutto la Corte esamina l'ammissibilità dell'istanza presentata da parte attrice, verificando la sussistenza di tutti gli elementi formali necessari; nel caso in cui sussistano i requisiti richiesti, fissa un'udienza. Le parti, tuttavia, possono decidere di rinunciare a tale udienza, consentendo che la Corte decida sulla base dei soli documenti presentati. Il giudice, se necessario, ordina l'integrazione della domanda dell'attore e inoltre predispone la causa per la discussione. In seguito alla prima udienza, le parti espongono le proprie domande ed eccezioni. Al termine dell'istruzione probatoria, non è più possibile presentare o proporre nuovi mezzi di prova. Il giudice, dunque, emette la decisione. La durata media del processo varia da alcuni mesi ad alcuni anni. Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice alle parti. La decisione di secondo grado è impugnabile innanzi alla Corte di Cassazione solamente in specifici casi.

Udienza preliminare

Preliminarmente alla prima udienza, il tribunale può fissare un'udienza preliminare alla quale sono chiamati tutti i partecipanti e le persone necessarie alla definizione della causa. Lo scopo della presente udienza è quello di verificare che tutti i requisiti del procedimento siano stati soddisfatti e di chiarire l'oggetto della controversia tra le parti. Se possibile, il Tribunale cerca di risolvere la controversia in questa sede, tentando di raggiungere una soluzione. Se non è possibile raggiungere l'accordo, il giudice può imporre ai partecipanti gli obblighi che ritiene necessari ai fini della decisione. Contestualmente, il giudice specifica quale sia la materia del contendere, le prove che prenderà a fondamento della propria decisione (e quali non prenderà in considerazione) e fornisce la sua posizione giuridica preliminare in merito alla controversia.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Generalmente, l'onere della prova è posto a carico dell'attore. Ciò significa che chi fa valere un diritto deve provarne il fondamento. In conseguenza, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. La parte ha l'onere di presentare in giudizio le prove di cui dispone e chiedere al giudice l'ammissione delle prove costituende. La decisione sull'ammissibilità delle prove è del giudice, il quale può, inoltre, assumere mezzi di prova d'ufficio.

Non è necessario fornire la prova dei fatti non contestati e dei fatti notori. I mezzi di prova generalmente ammessi sono le prove documentali, le perizie, le testimonianze, le ispezioni e l'interrogatorio delle parti. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento ma, sulla base del rapporto di "verità formale", la capacità del giudice di prendere in considerazione le prove non presentate dai parti è fortemente limitata e la sua decisione dev'essere basata sul materiale probatorio offerto dalle stesse.

Il giudice può fissare un termine entro cui le parti devono presentare tutte le prove che vogliono fornire in giudizio. Nel caso in cui le parti non forniscano la prova entro il termine, il giudice potrebbe decidere di non prendere in considerazione i fatti non provati per la decisione nel merito della questione. Pertanto, i partecipanti non possono, negli anni successivi, presentare nuove prove ai fini di ritardare la decisione.

Tassi di interesse

Il Codice Commerciale Slovacco stabilisce che le transazioni Business-to-Business devono essere pagate entro 30 giorni, salvo se diversamente previsto dal contratto che può estendere tale termine a 60 giorni. Salvo accordo tra le parti relativo ad un tasso di interesse superiore, il creditore ha diritto a ricevere interessi di mora calcolati per difetto sul tasso base della Banca Centrale Europea, aumentato di 8 punti percentuali. In pratica, l'applicazione di un tasso di interesse di mora del 9% è comune, anche se i debitori raramente accettano di pagare tali interessi nella fase di riscossione bonaria.

SPESE PROCESSUALI

In Slovacchia le spese processuali (trovy konania) sono costituite da ogni esborso sostenuto dalle parti durante il procedimento giudiziario e includono principalmente le imposte della Corte (súdny poplatok) e le competenze legali (trovy právneho zastúpenia). Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, salvo che la Corte stabilisca la reciproca compensazione delle medesime tra le parti. Il contributo per l'avvio del procedimento è generalmente pari al 6% del valore della causa, con il limite massimo di € 16.596,50 per controversie civili e € 33.193,50 per controversie commerciali.

Le competenze degli avvocati sono rifeuse a favore della parte vittoriosa nella misura stabilita da un'apposita legge speciale la quale, tuttavia, non fissa un tetto massimo. Salvo casi specifici, l'importo dipende generalmente dal valore della causa e dalla complessiva attività che l'avvocato deve compiere in relazione al singolo, specifico procedimento. La legislazione slovacca prevede la possibilità che l'avvocato e il cliente stipolino diverse forme di quantificazione delle competenze, tra le quali è senz'altro ammesso il patto di quota lite. Tale percentuale, tuttavia, non può essere superiore al 20%. La Corte può tuttavia decidere di assegnare unicamente gli onorari come fissati dalle tariffe forensi.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

È esecutiva e legittima la sentenza soltanto dal momento del passaggio della stessa in giudicato, quando cioè la sentenza è stata notificata e non è possibile proporre appello nei confronti della stessa, in quanto:

- il termine concesso dalla legge per l'impugnazione è spirato;
- pur in pendenza del termine, le parti hanno rinunciato al diritto di appellare;
- è stata emessa una sentenza di secondo grado che ha confermato i contenuti di quella di primo grado.

Una volta che la sentenza sia passata in giudicato e in caso di mancata spontanea ottemperanza della parte soccombente, la decisione può essere dichiarata esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione tempestiva dell'appello impedisce che la sentenza divenga esecutiva. In casi eccezionali, è comunque possibile avvalersi di ulteriori rimedi contro decisioni esecutive. La Corte competente può, infatti, concedere la sospensione dell'esecuzione se sono soddisfatte le condizioni previste per legge.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Se la parte soccombente non rispetta volontariamente gli obblighi (imposti dalla parte vittoriosa), la sentenza diverrà esecutiva decorso il termine previsto dalla legge; sempre entro tale termine, il ricorrente può avviare un procedimento di esecuzione. È stato istituito un nuovo tribunale distrettuale di esecuzione a Banská Bystrica con giurisdizione nel territorio della Repubblica Slovacca.

Ai sensi della legge slovacca n. 233/1995 Coll. il Codice di esecuzione, il procedimento di esecuzione può essere avviato solo con un'istanza presentata al Tribunale distrettuale competente per via elettronica (portale eŽaloby), dove l'attore deve presentare un'istanza, allegando tutti i documenti rilevanti (compreso il titolo esecutivo) per iniziare l'esecuzione. L'attore non può scegliere direttamente l'ufficiale giudiziario; infatti è stata prevista una selezione casuale, in cui l'ufficiale giudiziario viene scelto a caso dal sistema informativo dello Stato e tale sistema dovrebbe garantire un'equa distribuzione degli ufficiali in una determinata regione.

Successivamente, la Corte verifica la sussistenza dei presupposti e, in caso positivo, delega l'ufficiale giudiziario a compiere gli atti esecutivi. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione della Corte, l'ufficiale giudiziario notifica il provvedimento del giudice al debitore, invitandolo a adempiere o a opporsi all'esecuzione nel termine di 15 giorni dalla notifica. Se il debitore si oppone, l'ufficiale giudiziario sottopone l'opposizione alla Corte, la quale decide entro 60 giorni. Se, invece, non si oppone, l'ufficiale giudiziario emette l'ordine di esecuzione (exekučný príkaz) e dà avvio al pignoramento dei beni del debitore per l'importo necessario, dando comunicazione al creditore dell'avvio dell'esecuzione. A seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione, questa può essere interrotta o sospesa solo in limitati casi espressamente previsti dalla legge.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui la Slovacchia è parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera sono disciplinati dalla legge n. 97 del 1963 sul diritto internazionale privato e processuale. Un provvedimento straniero è, dunque, immediatamente riconosciuto in Slovacchia, salvo, in particolare, che:

- la decisione sia contraria a norme inderogabili di ordine pubblico;
- la decisione non sia vincolante o esecutiva nel Paese d'origine;
- la decisione non verta sul merito della controversia.

Una volta riconosciuta, la sentenza straniera è eseguita secondo la stessa disciplina prevista per una sentenza emessa da una Corte slovacca.

In data 01/01/1993 è entrata in vigore in Slovacchia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Slovacchia soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

AZIONE REVOCATORIA

L'ordinamento slovacco prevede un'azione revocatoria ordinaria (actio Pauliana), che consente al creditore, in determinate circostanze, di impugnare gli atti di disposizione pregiudizievoli compiuti dal debitore nei 3 anni precedenti. L'azione può essere esperita nei confronti dell'avente causa del debitore e permette, a chi la esperisce con successo, di rendere privi di effetto nei suoi confronti gli atti di disposizione pregiudizievoli.

Esiste, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare, che comporta conseguenze simili all'azione revocatoria ordinaria. Ai sensi della legge n. 7 del 2005, possono essere soggetti a revocatoria (i) gli atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione; (ii) gli atti con cui si preferiscono alcuni dei creditori rispetto agli altri; (iii) gli atti compiuti a detrimento di alcuni creditori, e (iv) tutti gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento. Questa azione può essere esperita dal curatore fallimentare nei confronti degli atti posti in essere nell'anno precedente l'avvio della procedura concorsuale.

Azioni fallimentari personali

La nuova regolamentazione delle insolvenze personali nella legislazione slovacca è stata approvata nel 2017. Secondo il nuovo regolamento, sono disponibili due tipi di procedure personali per le persone fisiche: la prima conduce alla liquidazione dei beni del debitore e alla riduzione del debito, denominata procedura di insolvenza ("osobný konkurz") o alla ristrutturazione degli obblighi del debitore con un piano di pagamento ("splátkový kalendár").

Per presentare la domanda di apertura della procedura di insolvenza, il debitore deve essere insolvente (cioè incapace di pagare almeno un obbligo monetario scaduto da 180 giorni o più e deve avere un'obbligazione esistente da più di un anno). La riduzione del debito, attraverso entrambi i metodi, può essere richiesta solo una volta ogni 10 anni.

Il tribunale può ridurre il debito mediante una dichiarazione di fallimento o un piano di rateizzazione. Il tribunale decide entro 15 giorni, decorrenti dalla notifica della domanda proveniente dal debitore di dichiarare il fallimento o di approvare il piano di rateizzazione. Unitamente alla domanda, il debitore è obbligato a consegnare l'elenco dei beni di cui ha avuto possesso nei tre anni precedenti, l'elenco dei creditori, la dichiarazione di insolvenza e il certificato sull'esecuzione in corso.

Fallimento personale

Per sua stessa natura, il fallimento indica che, se il debitore disponeva di attivi, tali attivi sarebbero stati venduti e utilizzati per soddisfare i creditori. Gli attivi di un debitore oggetto di una procedura fallimentare non possono essere oggetto di esecuzione o di altra procedura esecutiva. Dopo la dichiarazione di fallimento anche la proprietà comune cessa di esistere.

Rateizzazione

Il piano di rateizzazione è una forma simile di alleggerimento del debito del debitore. Tuttavia rispetto al fallimento personale, il debitore deve avere un reddito regolare e le sue obbligazioni non devono superare il suo patrimonio. In caso di riduzione del debito mediante un piano di rateizzazione, il debitore può conservare il suo patrimonio, a condizione che soddisfi i suoi creditori almeno per il 30% dell'importo totale entro 5 anni dall'approvazione.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 601 c.c. disciplina l'istituto della riserva di proprietà in materia civile, mentre in materia commerciale esso è previsto all'art. 445 del Codice commerciale. Per poter essere valida ed efficace, la clausola di riserva della proprietà deve essere stipulata per iscritto, separatamente rispetto al contratto di compravendita. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento. In ogni caso, la riserva di proprietà è poco diffusa nella pratica.

→ Slovenia

AZIONE E PRESCRIZIONE

La Legge slovena sulle obbligazioni (Obligacijski zakonik, OZ, Ur. L. RSNo 97/2007) prevede che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è 5 anni. La legge prevede anche termini di prescrizione più brevi in alcuni particolari casi: ad esempio, si prescrivono in 3 anni i diritti agli interessi legali^[1], ai crediti da contratti di locazione nonché i diritti derivanti da contratti commerciali (stipulati tra operatori economici). Inoltre, si prescrivono nel termine di 10 anni i diritti riconosciuti da sentenze passate in giudicato. Il solo invio di una diffida ad adempiere al debitore non interrompe la prescrizione, mentre un riconoscimento del debito fatto per iscritto o per comportamenti concludenti (pagamento parziale del dovuto) determina tale effetto. Allo stesso modo, la prescrizione si interrompe con il deposito di un ricorso o altro atto giudiziario innanzi al Tribunale competente.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ai sensi della Legge sulle misure di esecuzione e sulle garanzie (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07), è possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare ante causam o in corso di causa, sia per crediti pecuniari che per crediti non pecuniari. I presupposti per l'ottenimento delle misure cautelari sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio o la probabilità che tale diritto verrà ad esistere nel prossimo futuro;
- il *periculum in mora*, ossia il probabile rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore, rendendo impossibile o molto difficile la riscossione del credito.

Nel caso di crediti pecuniari, il giudice può autorizzare il pignoramento del conto corrente bancario di controparte, il pignoramento dello stipendio del debitore (in genere fino a 2/3 dello stesso), il sequestro di beni mobili o immobili del debitore, ecc. Le misure previste per crediti non pecuniari consistono, invece, tra le altre, nel divieto per il debitore di disporre di un bene mobile o immobile (in caso di immobili, tale divieto va registrato presso il competente ufficio). Il debitore può opporsi alla decisione sulle misure provvisorie dinanzi al Tribunale che l'ha emessa. Il medesimo Tribunale è competente a decidere in merito all'opposizione.

[1] Se il creditore non rivendica solamente gli interessi legali ma l'intero importo (capitale e interessi) il termine di prescrizione è fissato a 5 anni.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

La legge slovena (ZIZ) prevede un istituto di ingiunzione di pagamento che si applica ai crediti in denaro comprovati da documenti autentici (originali o copie autenticate di fatture, assegni, registri contabili, ecc.) ed è esperibile anche in via telematica. Successivamente al deposito del ricorso, il creditore deve corrispondere l'imposta giudiziale liquidata. Dopo circa 7-10 giorni dal pagamento di tale imposta, il Tribunale emette il decreto ingiuntivo (sklep o izvršbi), contro il quale il debitore può proporre opposizione. Nel caso in cui il Tribunale ritenga l'opposizione fondata (il Tribunale, in ogni caso, non decide sul merito dell'opposizione), viene dato avvio ad una procedura ordinaria (Legge sulla procedura civile, Ur. L. RS, No 73/2007, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 10/14 - odl. US, 48/15 - odl. US in 6/17 - odl. US, ZPP). In caso contrario, se l'opposizione non è motivata in fatto e in diritto, il Tribunale la dichiarerà infondata, disponendone il rigetto (che l'opponente potrà impugnare innanzi al Tribunale di seconda istanza). Il decreto ingiuntivo passa in giudicato e diviene esecutivo ove il debitore non proponga opposizione entro il termine di 8 giorni dalla notifica (o 3 giorni per crediti fondati su assegni), ovvero in caso di rigetto della stessa.

Nel caso in cui il debitore e il creditore abbiano stipulato un contratto innanzi a un notaio, l'atto notarile diventa esecutivo se il debitore ne accetta la diretta esecutività e se il credito contenuto nell'atto notarile è scaduto. La parte interessata avrà perciò diritto di presentare un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale e di avviare, conseguentemente, azioni di esecuzione nei confronti della controparte inadempiente (fa eccezione il pignoramento dei beni immobili). Se il contratto è firmato solo davanti al notaio e le parti non ne accettano la diretta esecutività, l'interessato deve presentare una dichiarazione di credito davanti al giudice competente per accertare il suddetto credito ottenuto il titolo esecutivo si potrà procedere in esecuzione.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria inizia con il deposito da parte dell'attore del ricorso presso il competente Tribunale. In seguito al deposito, il Tribunale intima all'attore il pagamento della relativa tassa. Dopo che l'attore ha provveduto all'adempimento fiscale, il Tribunale trasmette al convenuto l'atto costitutivo di parte attrice. Entro 30 giorni dalla notifica di tale atto, il convenuto deve depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. Ha poi inizio una prima fase, scritta, nel corso della quale le parti si scambiano le proprie memorie, cui segue la fissazione dell'udienza di conciliazione e dell'ulteriore udienza dibattimentale, che si terrà nel solo caso in cui le parti non si siano precedentemente conciliate. La fissazione di tali udienze avviene solitamente entro 1 anno dal deposito del ricorso. All'udienza dibattimentale, il giudice fissa le eventuali successive udienze istruttorie, nel corso delle quali vengono escussi i testi, nominati i periti in caso di consulenze tecniche d'ufficio, ecc. Esaurita l'istruttoria, il giudice emette la sentenza. Qualora nel corso dell'udienza dibattimentale il giudice ritenga la causa matura per la decisione, la trattiene. Solitamente la sentenza di primo grado viene emessa entro 2 anni dall'inizio del procedimento, nel corso del quale usualmente vengono depositate 4 memorie e si svolgono, mediamente, 2-3 udienze. La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica innanzi al Tribunale superiore (Višje sodišče). Alla stregua di quanto accade nel corso del primo grado, il Tribunale superiore notifica alla controparte l'impugnazione e quest'ultima avrà 30 giorni di tempo per depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. La valutazione del Tribunale implica un riesame in fatto e in diritto della vicenda e solitamente decide la causa senza fissare alcuna udienza. Il Tribunale superiore, nell'emettere la sentenza, può: rigettare l'impugnazione, rinviare la causa ad un Tribunale di prima istanza o decidere esso stesso la causa nel merito. Contro la sentenza di secondo grado, le parti possono esperire solamente rimedi straordinari come la revisione e l'impugnazione straordinaria per la tutela della legittimità, innanzi al Vrhovno sodišče, e ciò soltanto se quest'ultima accoglie la richiesta di appello straordinario. Ciò avviene se la questione giuridica da definire con l'appello straordinario sia necessaria a fornire certezza del diritto, a dare applicazione uniforme del diritto e della legge attraverso la giurisprudenza.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Secondo la legge slovena, colui che fa valere un diritto deve provarne il fondamento. Di conseguenza, è onere dell'attore dimostrare tutti i fatti alla base della propria domanda, mentre spetta al convenuto dimostrare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Nelle cause relative al risarcimento dei danni, la parte attrice deve provare l'illiceità della condotta della controparte, il verificarsi dell'evento dannoso e il nesso di causalità fra la condotta e il danno dalla stessa causato. Se riesce a dare prova di tutte le condizioni, la colpa della parte asserita danneggiante è presunta. I mezzi di prova generalmente ammessi sono costituiti dalle prove documentali, dalle testimonianze, dalle perizie. Il ZPP regola la disciplina del deposito dei documenti nel corso dell'istruzione probatoria, prevedendo, tra l'altro, che il giudice, su istanza di parte, possa ordinare a una parte o a un terzo di esibire i documenti in loro possesso di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. In caso di mancata ottemperanza, si presume che i documenti esistano e che il loro contenuto sia conforme a quanto richiesto dall'altra parte. L'ordinamento sloveno non conosce l'istituto della disclosure.

SPESE PROCESSUALI

I costi di un procedimento giudiziario sono costituiti dalle spese di giustizia e dagli onorari dell'avvocato, che variano in base al valore della causa. Mentre da un lato le spese di giustizia sono calcolate in base alla Legge sulle tasse giudiziali (Ur. L. RS, n. 37/2008 ZST-1), dall'altro i compensi per gli avvocati sono stabiliti con riferimento alla Legge sulle tariffe forensi (Uradni list RS, n. 2/15 e 28/18). All'esito della controversia, i costi sostenuti dalle parti sono posti a carico della parte soccombente. In Slovenia è lecito il patto con il quale l'avvocato percepisce come compenso una percentuale sull'importo liquidato all'esito della causa (tuttavia la percentuale relativa all'importo assegnato all'avvocato non può eccedere il 15% dell'importo liquidato).

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Di regola, per il diritto sloveno è esecutiva la sentenza che passa in giudicato. Pertanto, la sentenza diviene esecutiva quando non viene impugnata entro il termine stabilito dalla legge o non è altrimenti impugnabile. Esistono tuttavia casi in cui è possibile ottenere la provvisoria esecutorietà; ad esempio, i provvedimenti dell'autorità fiscale, nonostante l'impugnazione, sono immediatamente esecutivi e così pure, in presenza di specifici presupposti, i provvedimenti emessi dal Tribunale a difesa del possesso. È immediatamente esecutiva la sentenza di secondo grado che riforma la sentenza di prime cure e con ciò decide la causa in via definitiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Il soggetto contro cui vengono eseguiti i provvedimenti immediatamente esecutivi, può proporre istanza avanti al Tribunale competente chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento fino al suo passaggio in giudicato; tuttavia, la concessione della sospensione non è automatica ed è soggetta ad una valutazione caso per caso del Tribunale.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per iniziare la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva, cui segue il deposito presso il Tribunale competente (Tribunale di residenza del debitore) di un'apposita istanza di esecuzione (predlog za izvršbo) nella quale deve indicare gli estremi delle parti, il titolo esecutivo sul quale si fonda la pretesa, l'obbligazione del debitore, il mezzo e l'oggetto dell'esecuzione. Ottenuto dal giudice il provvedimento che autorizza l'esecuzione (ordine di pagamento, sklep o ozvršbi), il creditore può ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore. Il debitore può proporre opposizione all'esecuzione entro 8 giorni dalla notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Contro il provvedimento del Tribunale che decide in merito all'opposizione è possibile proporre reclamo.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Un creditore di un altro stato dell'Unione Europea può sottoporsi ad una procedura speciale ed ottenere un titolo esecutivo in un altro Stato membro per poi utilizzare quest'ultimo nel procedimento di esecuzione contro un debitore sloveno. A tal proposito vanno prese in considerazione le seguenti disposizioni:

- Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 12/12/2006, il quale ha creato una normativa europea di riferimento per le ingiunzioni di pagamento;
- Regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 21/04/2004, il quale ha creato una normativa europea di riferimento per gli ordini di pagamento relativi a crediti non contestati;
- Regolamento UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

La Legge slovena sul diritto internazionale privato (Ur. L. RS, n. 56/1999 ZMZPP) dispone che una sentenza straniera è riconosciuta in Slovenia sulla base della verifica dei seguenti presupposti:

- Il Tribunale che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto sloveno;
- la decisione è passata in giudicato nel Paese in cui è stata emessa;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico sloveno;
- sussiste il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

In data 25/06/1991 è entrata in vigore in Slovenia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. La Slovenia ha, tuttavia, formulato alcune riserve sull'applicazione in via retroattiva della Convenzione.

AZIONE REVOCATORIA

L'azione revocatoria ordinaria (izpodbojna tožba) è disciplinata dalla Legge slovena sulle obbligazioni (OZ) e ha per oggetto gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore. Tale azione è esperibile entro 1 anno dal compimento dell'atto ovvero entro 3 anni nel caso in cui il terzo non abbia corrisposto al debitore il prezzo del trasferimento o la cessione sia stata eseguita in favore del coniuge o di un parente prossimo. È onere di chi agisce dimostrare che:

- Il debitore conosceva o avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio subito dal creditore;
- Il terzo beneficiario dell'atto fraudolento, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del pregiudizio subito dal creditore.

L'azione revocatoria ha come conseguenza di rendere inopponibili nei confronti di chi l'ha esperita gli atti fraudolenti, fino alla concorrenza del credito vantato.

L'ordinamento sloveno prevede inoltre la possibilità di esperire un'azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla Legge sui procedimenti concorsuali (ZFPPIPP) entro 12 mesi dalla data in cui la decisione di avvio della procedura fallimentare è diventata definitiva. Gli atti di disposizione del fallito possono essere impugnati dal curatore fallimentare o dai creditori, nel caso in cui:

- siano stati posti in essere durante il c.d. periodo sospetto, ossia 12 mesi prima dell'inizio della procedura fallimentare;
- abbiano comportato una riduzione del patrimonio del fallito o abbiano favorito uno dei creditori;
- il soggetto a favore del quale gli atti sono stati eseguiti (terzo avente causa) era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

D'altra parte gli atti di disposizione a titolo gratuito del fallito possono essere impugnati dal curatore fallimentare o dai creditori entro 36 mesi dal momento della loro esecuzione.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà (prodaja z lastninskim pridržkom) è disciplinato dalla Legge slovena sulle obbligazioni (OZ) ed è relativo ai soli beni mobili. Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. La clausola di riserva della proprietà è valida ed efficace se riveste la forma scritta. La clausola è opponibile ai creditori dell'acquirente nel solo caso in cui la sottoscrizione del contratto da parte dell'acquirente sia stata autenticata dal notaio prima della dichiarazione del fallimento dell'acquirente. In caso di procedimento concorsuale, è essenziale adottare misure appropriate per garantire il diritto derivante dalla riserva di proprietà nei confronti del debitore insolvente, e quindi ottenere la massima protezione durante il procedimento.

→ Spagna

AZIONE E PRESCRIZIONE

L'art. 1964 del Codice civile spagnolo stabilisce che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. Tale modifica, in vigore dal 15/10/2015, ha significativamente innovato il sistema processuale civile, riducendo il termine previgente di 15 anni.

Peraltro, in forza delle disposizioni transitorie introdotte dalla medesima novella, attualmente i termini di prescrizione da tenere in considerazione sono i seguenti:

- con riferimento ai rapporti giuridici sorti fra il 7/10/2000 e il 7/10/2005, il termine di prescrizione applicabile è di 15 anni;
- con riferimento ai rapporti giuridici sorti fra il 7/10/2005 e il 7/10/2015, le relative azioni si sono prescritte in data 28/12/2020;
- con riferimento ai rapporti giuridici sorti dopo il 7/10/2015, il termine di prescrizione applicabile è di 5 anni.

Vi sono poi numerosi termini di prescrizione diversi stabiliti da specifiche disposizioni del Codice civile o da leggi speciali come i Codici civili regionali (Aragón, Catalunya, Islas Baleares, etc). Ad esempio, l'azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive in 1 anno, mentre i diritti derivanti da contratti di prestazione d'opera professionale, intellettuale e d'agenzia si prescrivono in 3 anni (art. 1967 c.c.). Ai sensi dell'art. 1973 c.c., la prescrizione si interrompe con una domanda in giudizio o con un riconoscimento di debito. Inoltre è possibile interrompere la prescrizione mediante una reclamación (costituzione in mora), che consiste in una richiesta stragiudiziale di adempiere all'obbligazione. La reclamación può essere compiuta in qualsiasi forma, ma la sua efficacia è legata alla possibilità di fornirne poi la prova in giudizio. Per questo, generalmente la reclamación avviene mediante burofax, modalità di invio simile ad una raccomandata; oppure rivolgendosi a un notaio. Infine, la prescrizione si interrompe con la richiesta di conciliación, istituto di risoluzione alternativa delle controversie il quale, tuttavia, non è molto utilizzato in Spagna.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile spagnolo (Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) prevede vari tipi di misure cautelari quali sequestri, trascrizioni in pubblici registri e ordini di cessazione di una specifica attività quale, ad esempio, attività collegata alla pubblicità o alla concorrenza sleale). Le misure cautelari sono normalmente concesse in corso di causa, ma, in circostanze eccezionali, possono essere richieste anche ante causam. Prima di adottare le misure cautelari, generalmente le parti sono convocate per un'udienza dinanzi al giudice, durante la quale possono esporre le proprie argomentazioni e produrre prove che ritengono rilevanti per l'eventuale concessione o per il diniego dei provvedimenti cautelari. Tuttavia, in casi di particolare urgenza o quando vi sia il rischio che l'udienza possa comprometterne il buon esito, il giudice può disporre le misure cautelari inaudita altera parte e dare la possibilità al convenuto di esporre le proprie difese soltanto dopo la loro adozione. I presupposti per la concessione delle misure cautelari sono:

- *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- *periculum in mora*, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio grave ed irreparabile al creditore;
- *garanzia*: la parte interessata alla concessione della misura deve prestare idonea garanzia pecuniaria per i possibili danni causati a controparte dalla misura cautelare.

La dottrina, inoltre, ritiene che il giudice debba valutare anche la proporzionalità della misura richiesta. Il giudice può poi valutare l'adeguatezza dell'ammontare prestato a garanzia dei possibili danni arrecati dalle misure cautelari.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Spagna esiste un istituto di ingiunzione di pagamento che permette al creditore di recuperare un credito di qualunque ammontare, dotandosi in breve tempo di un titolo esecutivo. Il creditore deve rivolgersi al Tribunale di prima istanza del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, a quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta. Le parti non possono derogare alle regole sulla competenza. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve depositare una domanda allegando i documenti che comprovino l'esistenza del credito (ad es. una fattura, un documento di consegna o un altro documento comunemente usato nella pratica commerciale). Ai sensi dell'art. 812 LEC, deve trattarsi di un debito certo, liquido ed esigibile. Se il giudice ritiene fondata la pretesa, ordina al debitore di pagare o di opporsi entro 20 giorni lavorativi da quando il debitore riceve l'ordine del giudice. In questo caso, il debitore può dunque proporre tutte le difese di cui dispone e il procedimento continuerà nelle forme del (i) processo orale (juicio verbal) se il valore della controversia è inferiore a € 6.000 o del (ii) procedimento ordinario se il valore supera € 6.000. Se invece il debitore non si oppone e non adempie all'obbligazione, il giudice emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria ha avvio con un atto di citazione (demanda), che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e l'indicazione specifica del provvedimento richiesto al giudice (suplico). Il Tribunale, prima di registrare la domanda, esamina la validità formale dell'atto di citazione e la competenza del giudice. Egli procede poi alla notificazione dell'atto di citazione al convenuto, il quale ha 20 giorni lavorativi dalla notifica per depositare una comparsa di risposta. Il convenuto può (i) riconoscere la pretesa dell'attore (in questo caso, viene immediatamente emessa la sentenza), (ii) contestare i fatti allegati dall'attore o (iii) proporre una domanda riconvenzionale. In caso di opposizione l'attore ha 20 giorni lavorativi per rispondere. Quindi si svolge l'udienza preliminare (l'audiencia previa), nella quale il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e richiede alle parti di precisare o modificare le proprie domande ed eccezioni, nonché di indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. In quest'udienza preliminare, la Corte decide sulle eccezioni di rito, ammette le prove e fissa il giorno in cui si svolgerà il processo. Durante il processo si espone la controversia (fase della vista), si assumono le prove e le parti presentano oralmente le proprie conclusioni (art. 433 LEC). Ai sensi dell'art. 433 LEC il giudice emette la sentenza entro i 20 giorni successivi. La durata media di un procedimento ordinario di primo grado è di 14 mesi. Per le controversie di valore inferiore a € 6.000 è previsto un altro rito, caratterizzato dall'oralità. A seguito del ricorso dell'attore, il giudice cita direttamente in udienza le parti, le quali possono esporre tutte le domande e proporre le proprie difese oralmente (juicio verbal). In questo rito, il convenuto può proporre domande riconvenzionali solo in casi particolari e il giudice deve emettere la sentenza entro 10 giorni. Non si terrà alcuna istruttoria laddove il giudice ritenga che la causa possa essere decisa sulla base della documentazione agli atti e disponibile. È prevista inoltre una procedura abbreviata, la procedura orale, per le materie previste all'art. 250 LEC.

Anche se vi sono disposizioni di legge che prevedono dei termini per l'emissione della sentenza – 20 giorni nel procedimento ordinario e 10 giorni per i procedimenti orali – la lunghezza media dei giudizi di prima istanza è di 14 mesi.

Le sentenze di primo grado possono essere appellate presso il Tribunale provinciale. Dall'entrata in vigore della Legge n. 37 del 2010, la quale ha apportato modifiche al LEC, la parte ha l'onere di depositare l'appello entro 20 giorni dalla notifica della sentenza. Ai sensi dell'art. 456 LEC, il Tribunale provinciale decide in ordine alla legge applicabile nel giudizio di prima istanza. I procedimenti innanzi alla Corte provinciale durano in media da 6 mesi a 2 anni.

Vi è poi un particolare grado di giudizio presso il Tribunale supremo, limitato a specifici casi, avente ad oggetto questioni di mera legittimità sull'applicazione della legge sostanziale, mentre sono escluse questioni procedurali. I motivi che consentono di ricorrere per cassazione sono espressamente previsti dalla legge, ma questa impugnazione non è ammessa per cause di valore inferiore a € 600.000, a meno che non vi sia un interesse secondario (*interés casacional*)[1].

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

La procedura spagnola è regolata dal principio del contraddittorio e dunque le parti devono allegare le prove dei fatti che intendono far valere in giudizio. L'attore ha l'onere di provare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, mentre spetta al convenuto dimostrare i fatti estintivi e modificativi. In particolare, il Codice di procedura civile spagnolo prevede che colui che chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne l'esistenza, mentre il debitore ha l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione. La prova di un'obbligazione può essere data con la confessione, l'ispezione, la perizia, la prova testimoniale e la presunzione. L'art. 328 LEC prevede che il giudice, su richiesta di parte, possa ordinare ad una parte o ad un terzo l'esibizione di documenti che siano assolutamente rilevanti per la controversia.

L'onere della prova è in capo all'attore, salvo che non vi siano norme specifiche riguardanti procedimenti speciali.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi dell'art. 394 LEC, le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente, salvo che il giudice ritenga, fornendone adeguata motivazione, che la causa presenti seri e complessi dubbi interpretativi. Se il giudice accoglie parzialmente o rigetta la domanda, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese personali e divide con l'altra parte le spese comuni, a meno che non vi siano motivi per imporle ad una delle parti qualora una di esse abbia intentato una causa temeraria. Le spese processuali comprendono: le spese di giudizio, gli onorari degli avvocati e dei sollicitors[2] e l'onorario degli esperti di cui è stato richiesto l'intervento per la stesura della perizia. Le spese processuali variano a seconda del tipo di procedimento e del valore della domanda.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Il giudice, su istanza di parte, può dichiarare provvisoriamente esecutive le sentenze di primo grado, con cauzione o senza (artt. 524-537 LEC). In questo caso, l'esecuzione può essere richiesta in qualunque momento successivo alla notificazione della sentenza.

[1] L'*interés casacional* ricorre in caso di (i) esistenza di una pronuncia della Corte di Cassazione che confligge con la sentenza oggetto di appello oppure (ii) riguarda questioni controverse nella giurisprudenza dei Tribunali provinciali, oppure (iii) la sentenza oggetto di appello applica regolamenti in vigore da meno di 5 anni e non vi sono precedenti della Corte di Cassazione.

[2] Infatti in Spagna vi sono due diversi tipi di professionisti che assistono il cliente all'interno di un procedimento giudiziario; vi è il sollicitor (*curador*) che diventa il rappresentante legale del cliente davanti alla Corte. La nomina del sollicitor può essere formalizzata o mediante atto notarile oppure mediante *apud acta* presso la Corte, che richiede la presenza del cliente. Vi è poi l'avvocato (*abogado*) che tutela gli interessi del cliente e guida la strategia del procedimento. I costi di entrambe le figure professionali sono fissati dalla corrispondente associazione professionale e i loro onorari sono previamente concordati con il cliente mediante proposta.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'impugnazione non ha automaticamente effetto sospensivo dell'esecutorietà della sentenza; tuttavia, su apposita richiesta motivata della parte, il giudice può sospendere l'esecutorietà della sentenza laddove sussistano particolari esigenze.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 518 LEC, la parte interessata ha 5 anni a partire dalla pronuncia della sentenza per dare avvio alla fase esecutiva. Per ottenere l'esecuzione, la parte interessata deve rivolgersi al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza da eseguire. In seguito all'autorizzazione all'esecuzione, si potrà quindi dare avvio al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. Il debitore potrà opporsi all'esecuzione entro 10 giorni dalla notificazione, ma i motivi di opposizione sono limitati e la proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione (art. 556 LEC).

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento delle decisioni straniere è disciplinato dal Regolamento UE n. 1215/2012 e da Convenzioni internazionali di cui la Spagna è parte contraente.

Al di fuori delle predette ipotesi, ai sensi della legge sulla Cooperazione Giuridica Internazionale in materia civile (Legge n. 29 del 30 luglio 2015), le sentenze straniere possono essere riconosciute anche in assenza del principio di reciprocità e solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti (articolo 46 della legge 29/2015):

- la decisione non è stata resa in contumacia;
- la decisione è stata pronunciata in conformità con il diritto del Paese in cui è stata emessa e con il diritto e l'ordine pubblico spagnolo;
- la decisione non riguarda una questione di competenza esclusiva dei tribunali spagnoli;
- la decisione non riguarda le stesse parti precedentemente coinvolte in un procedimento giudiziario pendente in Spagna;
- la decisione non risulta incompatibile con una decisione spagnola o con una decisione straniera che soddisfa i requisiti per l'esecuzione all'interno del territorio spagnolo.

La Spagna ha ratificato in data 12/05/1977 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 10/08/1977.

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 1111 c.c. prevede un'azione revocatoria ordinaria (acción revocatoria o pauliana) volta a tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori. I creditori possono dunque impugnare tutti gli atti compiuti dal debitore che siano pregiudizievoli dei loro diritti. Il presupposto fondamentale per esperire la revocatoria ordinaria è la frode del debitore. Ai sensi dell'art. 1297 c.c., gli atti di alienazione compiuti a titolo gratuito o compiuti da un debitore contro il quale sia stata pronunciata una sentenza di condanna in qualunque istanza o sui beni del quale sia stato ordinato il pignoramento si presumono fraudolenti nei confronti dei creditori. L'annullamento degli atti del debitore può essere chiesto entro 4 anni e sono salvi i diritti dei terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso e in buona fede. L'art. 1294 c.c. stabilisce che questa azione è sussidiaria, essa cioè può essere esperita soltanto se non esistono altri mezzi legali per ottenere la riparazione del pregiudizio.

La Legge Fallimentare (Ley Concursal, n. 22 del 2003) prevede poi un'azione revocatoria fallimentare, esperibile contro l'atto compiuto dal debitore fallito nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare a prescindere dall'esistenza della frode nel debitore.

È possibile dichiarare l'inefficacia degli atti del debitore dando prova del danno che questi ultimi arrecano al patrimonio del debitore. A tal fine, la Legge Fallimentare stabilisce alcune presunzioni nelle quali rientrano, ad esempio, gli atti di disposizione privi di giustificazione, la creazione di garanzie per debiti preesistenti, i pagamenti di debiti non scaduti e gli atti di disposizione in favore di persone collegate al debitore fallito da particolari legami (parenti, coniugi, ecc.). Oltre alle presunzioni, è possibile dichiarare l'inefficacia degli atti del debitore provando il pregiudizio che gli stessi arrecano al patrimonio.

In nessun caso possono essere dichiarati inefficaci i seguenti atti:

- gli atti compiuti dal debitore fallito in condizioni normali e nell'ordinario svolgimento dell'attività;
- gli atti soggetti alle disposizioni di leggi speciali che regolano i sistemi di pagamento, compensazione e gestione di titoli e strumenti derivati;
- le garanzie o le cauzioni prestate per cause in materia di diritto pubblico e in favore del Fondo per la garanzia dei salari (FOGASA).
- Le operazioni mediante le quali sono strumentalizzate misure di risoluzione per enti creditizi e società di servizi di investimento.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è stato stabilito espressamente nell'ordinamento spagnolo soltanto con una Legge di trasposizione di una direttiva comunitaria del 2004 (Ley n. 3 del 2004, art. 10). Nella vendita di cose mobili, le parti possono convenire che il trasferimento della proprietà del bene avvenga al momento del pagamento integrale del prezzo. Se la clausola è registrata nei modi stabiliti dalla legge, essa è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento.

→ Stati Uniti d'America

AZIONE E PRESCRIZIONE

L'istituto della prescrizione (statute of limitations) definisce il lasso temporale entro il quale un procedimento giudiziale può essere instaurato innanzi a un tribunale. I termini di prescrizione variano tra le diverse giurisdizioni e in base al tipo di diritto azionato. A titolo esemplificativo, nello Stato di New York i diritti in materia contrattuale si prescrivono, di regola, dopo 6 anni dall'inadempimento, mentre in ambito extracontrattuale decorrono 3 anni dall'illecito. La lunghezza del termine di prescrizione può variare pertanto anche notevolmente a seconda della natura della pretesa vantata, e della giurisdizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Le Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) stabiliscono le norme e gli standard di decisione sulle controversie in materia civile all'interno del sistema giudiziario federale americano. La maggior parte degli Stati ha modellato le proprie norme di procedura civile in base alle FRCP anche se permangono sostanziali differenze.

Un provvedimento cautelare, noto anche come preliminary injunctive relief, è un provvedimento emesso secondo equità, sotto forma di un ordine della Corte, con il quale si impone a una parte di compiere o astenersi dal compiere atti specifici, durante la pendenza della causa.

Le FRCP disciplinano due fondamentali tipologie di preliminary injunctive relief: preliminary injunctions e restraining orders. La Rule 65 FRCP disciplina i requisiti generali per la concessione di entrambi i provvedimenti – fermo restando che il soggetto interessato alla loro emissione dovrà altresì fare specifico riferimento alle regole espressamente sancite nell'ambito della propria giurisdizione di riferimento.

La preliminary injunction è generalmente finalizzata alla conservazione dello status quo e dei diritti di ciascuna parte sino alla pronuncia della sentenza definitiva di merito. Per ottenere la preliminary injunction il soggetto che invoca la tutela deve dimostrare:

- la sussistenza di una ragionevole possibilità di prevalere nel giudizio di merito;
- il danno irreparabile che potrà derivargli in conseguenza della mancata concessione del provvedimento richiesto;
- che il danno temuto è più grave del danno che può derivare alla controparte dalla adozione della misura;
- che il provvedimento, qualora concesso, non sia contrario a interessi di carattere pubblico.

La preliminary injunction può essere concessa unicamente se:

- la parte interessata abbia versato una cauzione a garanzia del risarcimento delle spese e dei danni che l'esecuzione della misura provvisoria potrebbe comportare; e
- la controparte sia stata posta in condizione di difendersi.

La preliminary injunction può essere revocata per accordo tra le parti o per ordine della Corte. Laddove concessa, nel corso del giudizio di merito la preliminary injunction può essere revocata o convertita in una permanent injunction.

I temporary restraining orders sono provvedimenti temporanei emessi inaudita altera parte con cui la Corte ordina immediatamente alla controparte di compiere, o astenersi dal compiere, un determinato atto nelle more della pronuncia sulla richiesta di concessione di una preliminary injunction.

I requisiti per l'ottenimento di un temporary restraining order sono identici a quelli stabiliti per la preliminary injunction.

Pertanto, il soggetto che ne fa richiesta deve dimostrare:

- la sussistenza di una ragionevole possibilità di prevalere nel giudizio di merito;
- il danno irreparabile che potrà derivargli in conseguenza della mancata concessione del provvedimento richiesto;
- che il danno temuto è più grave del danno che può derivare alla controparte dalla adozione della misura;
- che il provvedimento, qualora concesso, non sia contrario a interessi di carattere pubblico.

A differenza della preliminary injunction, il temporary restraining order può essere concesso anche inaudita altera parte, a condizione che:

-specifici fatti comprovino che un ritardo nell'adozione del provvedimento richiesto determini un pregiudizio, una perdita o un danno irreparabile immediato possa derivare al soggetto richiedente prima della convocazione di controparte per l'instaurazione del contraddittorio; e

-il procuratore della parte interessata attesti per iscritto di aver effettuato dei tentativi per portare la propria domanda a conoscenza della controparte, illustrando le ragioni per le quali la previa instaurazione del contraddittorio è suscettibile di pregiudicare l'effettività della misura invocata.

Il temporary restraining order ha una validità temporale molto limitata (di regola non più di 14 giorni) a meno che la Corte, per fondati motivi, estenda la sua durata o la controparte acconsenta ad un prolungamento dei termini della sua efficacia.

Il temporary restraining order, analogamente alla preliminary injunction, può essere concesso soltanto previo versamento di una cauzione per un importo considerato dalla Corte come appropriato in considerazione delle spese e danni che potrebbero derivare al soggetto che risulti essere stato ingiustamente ingiunto. Il giudice di merito ha potere di intervenire anch'egli nella determinazione di tale cauzione.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento statunitense non contempla procedimenti di natura puramente monitoria. Benché non assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di civil law, il c.d. summary judgment consente, in alcuni casi, di ottenere una pronuncia anticipatoria prima della conclusione del giudizio di merito.

Il summary judgment è emesso dal giudice all'esito di una trattazione sommaria, ossia non a cognizione piena. Il giudice può concedere un summary judgment qualora il soggetto che lo richiede dimostri di avere titolo alla concessione del provvedimento, in base ai principi di legge applicabili, nonché in base alla circostanza che i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere non siano sostanzialmente controversi. A tal fine, la parte interessata, ai sensi dell'art. 56 FRCP, deve avanzare un'apposita istanza contenente l'esplicazione di tutte le proprie ragioni, oltre ai fatti posti a sostegno delle medesime. Quando oggetto del contendere sono questioni di mero fatto, il summary judgment non appare appropriato, dovendo il caso essere deciso con il provvedimento conclusivo del giudizio di merito.

Modalità e tempistiche per la richiesta e l'emissione di un summary judgment differiscono tra le varie giurisdizioni. L'istanza di summary judgment viene solitamente presentata allo spirare della fase di discovery.

Qualora la domanda sia sfornita di prova in relazione ad alcuni elementi, il giudice può concedere un summary judgment soltanto parziale.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia negli Stati Uniti si articola su due livelli – statale e federale.

Le controversie in materia di recupero del credito sono generalmente di competenza delle Corti statali, salvo il caso in cui la pretesa di pagamento sia superiore a \$ 75.000 o avanzata contro soggetti residenti in Stati diversi o all'estero. Ai sensi delle FRCP (Rule 3 e seguenti), l'azione civile si promuove depositando un atto introduttivo (c.d. complaint) presso la Corte ritenuta competente a decidere la controversia. Il complaint - che deve contenere, tra l'altro, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni - viene notificato al convenuto unitamente al c.d. summons, che deve a sua volta contenere le generalità delle parti e le informazioni relative all'udienza ed alle scadenze per il caso di mancata costituzione nei termini previsti. Inoltre il summons deve essere munito del timbro dell'ufficio e della sottoscrizione del cancelliere competente.

Ai sensi dell'art. 12 delle FRCP, il convenuto deve redigere una comparsa di risposta (answer) entro 21 giorni dalla ricezione del summons e del complaint (ma in alcuni casi tale termine può essere esteso dalla Corte), prendendo posizione sui fatti allegati dall'attore e proponendo eccezioni o domande riconvenzionali. Le successive fasi processuali si articolano nella discovery, durante la quale le parti esibiscono gli elementi di prova di cui dispongono e procedono all'assunzione delle prove testimoniali. Se non interviene una conciliazione tra le parti, la controversia entra nella fase del trial, che si svolge, a seconda dei casi, o innanzi ad un giudice monocratico o innanzi ad una giuria popolare.

Il procedimento di appello di fronte alle Corti di Appello federali è disciplinato dalle Federal Rules of Appellate Procedure, promulgate dalla Corte Suprema.

La Corte Suprema, posta al vertice del sistema giudiziario federale, è composta da 9 membri, e la sua giurisdizione è, a seconda dei casi, obbligatoria o facoltativa; in particolare:

1. è obbligatoria:

- in veste di giudice di prime cure, in controversie specificamente previste dalla legge (incluse quelle in cui sono parti ambasciatori, consoli o rappresentanti di uno Stato estero, oltre a quelle in cui è parte uno Stato);
- in veste di giudice di impugnazione, laddove un giudice federale ritenga che una legge statale sia in contrasto con la costituzione ovvero con una legge o un Trattato federale, nonché laddove un giudice statale ponga dubbi di costituzionalità di un trattato o di una legge federale ovvero dichiari compatibile una legge statale con la Costituzione, una legge o un trattato federale;

2. è, invece, facoltativa qualora una parte in causa, attraverso un writ of certiorari, chieda, tra l'altro, di dirimere un contrasto giurisprudenziale o di adottare un orientamento interpretativo su una questione nuova, di particolare rilevanza. Tali richieste vengono accolte raramente (soltanto nell'1-2% dei casi).

La durata di un procedimento civile varia considerevolmente in funzione del tipo di azione promossa e della complessità della causa. Mediamente, un processo di primo grado ha una durata di 1 anno e 6 mesi, mentre il procedimento d'appello viene di solito definito entro 1 anno dal suo inizio.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Le Federal Rules of Evidence (FRE) disciplinano la materia delle prove, e in ambito civile e in ambito penale, a livello federale e vengono prese a modello dai singoli Stati per la loro disciplina interna sul punto. In generale, le FRE prevedono che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato sia a carico di colui che agisce in giudizio. La libertà che viene concessa alle parti per comprovare le proprie allegazioni è molto ampia, essendo ammessa ogni prova che sia rilevante per la controversia e non contraria alla legge (Rule 402 FRE).

Ai sensi della Rule 702 FRE, le parti possono avvalersi di esperti qualora:

- le competenze scientifiche, tecniche o altre conoscenze specialistiche dell'esperto siano necessarie al fine di accertare la concluzione degli elementi di prova prodotti in giudizio o di dirimere un fatto controverso;
- si fondino su fatti e altre informazioni sufficientemente provate; e
- applichino principi e metodi scientificamente affidabili.

La Rule 26 FRCP impone alle parti del procedimento di rivelare le informazioni o i documenti che utilizzeranno nel corso del procedimento. Le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di c.d. disclosure, comprendono, tra l'altro, il nome e i recapiti dei soggetti che possono conoscere elementi rilevanti per la causa e la copia o la descrizione dei documenti, anche in formato elettronico, e degli oggetti di cui la parte abbia il possesso, la custodia o il controllo.

In previsione dell'avvio di un contenzioso le parti hanno l'obbligo di conservare le prove rilevanti, a pena di gravi sanzioni, che possono essere imposte anche ai rispettivi difensori.

SPESE PROCESSUALI

Secondo l'ordinamento statunitense ciascuna parte è generalmente tenuta al pagamento di onorari ed esborsi sostenuti per la propria difesa indipendentemente dall'esito del giudizio. Le due eccezioni principali a tale regola si rinvengono nell'ipotesi in cui le parti abbiano contrattualmente predeterminato la ripartizione delle spese di lite o l'esistenza di una specifica disposizione statutaria in tal senso.

Il patto di quota lite è generalmente ammesso e diffuso in materia di responsabilità extracontrattuale.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La Rule 69 FRCP consente – salvo che la Corte competente disponga altrimenti – di dare esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro a seguito della concessione di un apposito provvedimento, denominato writ of execution. La procedura deve svolgersi conformemente a quanto previsto dalla legge dello Stato in cui la sentenza deve avere esecuzione. Nella prassi, il procedimento di esecuzione non inizia se la sentenza è stata fatta oggetto di impugnazione.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La Rule 62 FRCP dispone, in generale, che l'esecuzione di una decisione giudiziale può avere inizio soltanto decorsi 14 giorni dal momento in cui è stata adottata ai sensi della Rule 58 FRCP. Salvo che la Corte competente disponga altrimenti, non possono essere fatte oggetto di sospensione, anche se appellate: 1) le sentenze interlocutorie o finali aventi ad oggetto la condanna del convenuto ad un obbligo di fare o di non fare (injunction) o la capacità delle persone (receivership); 2) le sentenze o le ordinanze emesse in materia di violazione di brevetti.

Una volta che il provvedimento acquista efficacia esecutiva, la sospensione, di regola, viene disposta a condizione che il debitore presti idonea cauzione o assuma altre obbligazioni a garanzia dei diritti del creditore.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

La Rule 70 FRCP dispone che su richiesta della parte avente diritto a ricevere una determinata prestazione, l'ufficiale giudiziario deve emettere un ordine di pignoramento o sequestro avente ad oggetto i beni di proprietà della parte inadempiente al fine di ottenerne l'adempimento. La Corte può, inoltre, giudicare il contegno della parte inadempiente come temerario.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Gli Stati Uniti non hanno ratificato alcun trattato internazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. Con la sentenza *Hilton v. Guyot*, 159 US 113 (1895), la Corte Suprema ha affermato che le regole sul riconoscimento di una sentenza straniera non si basano su obblighi codificati, ma sul rispetto del principio di reciprocità tra Paesi.

La National Conference of Commissioners on Uniform State Law ha redatto un testo in materia di riconoscimento di sentenze di condanna al pagamento di somme pecuniarie (Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act, UFMJRA) che quasi tutti gli Stati della Federazione hanno adottato. I criteri per il riconoscimento e l'esecuzione di queste sentenze sono, dunque, sostanzialmente omogenei in tutto il territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 2 dell'UFMJRA, una sentenza straniera sarà riconoscibile qualora essa sia "passata in giudicato, o sia comunque esecutiva sebbene sia pendente un giudizio di appello, o essa sia ancora impugnabile". In particolare, una sentenza straniera potrà essere riconosciuta ai sensi dell'UFMJRA solamente qualora attribuisca o neghi il diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro.

A tal fine, la parte interessata ha l'onere di avanzare una domanda innanzi alla Corte statale o federale competente, che deve verificare se la sentenza è di qua:

- sia stata emessa in un ordinamento che non offre Corti dotate del requisito di imparzialità, o procedure compatibili con il principio del giusto processo previsto dall'ordinamento statunitense;
- sia stata emessa da una Corte che non aveva giurisdizione sulle parti o sull'oggetto della controversia;
- abbia violato i diritti di difesa del convenuto;
- sia stata ottenuta con dolo;
- sia contraria all'ordine pubblico statunitense;
- sia stata pronunciata da una Corte che non era competente a decidere in base a quanto contrattualmente previsto dalle parti;
- sia stata emessa da una Corte avente giurisdizione solamente in base al criterio della prestazione svolta dal convenuto, e la collocazione geografica di tale Corte rendesse particolarmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di difesa del convenuto (Sections 4(a) e 4(b) dell'UFMJRA).

Ai sensi della Section 5(a) dell'UFMJRA, una Corte statale o federale non potrà rifiutare il riconoscimento di una sentenza straniera sulla base della mancanza di giurisdizione, quando:

- il convenuto abbia ricevuto, nel Paese in cui è stata emessa la sentenza, una notifica a mani relative allo svolgimento del procedimento;
- il convenuto sia comparso, ad eccezione dei casi in cui egli abbia avanzato contestazioni solamente in merito alla giurisdizione della Corte, o si sia limitato ad esercitare i propri diritti di difesa in relazione a beni sequestrati/pignorati o passibili di sequestro/pignoramento;
- la Corte straniera sia stata dichiarata competente a decidere sulla controversia in base a quanto contrattualmente previsto dalle parti;
- il convenuto abbia la propria residenza nel Paese straniero o, trattandosi di una persona giuridica, abbia inter alia la propria sede, o il centro dei propri interessi economici nel Paese straniero;
- il convenuto abbia un ufficio di rappresentanza nel Paese straniero e il procedimento che qui si è svolto fosse relativo a una domanda di risarcimento avanzata nei confronti del convenuto per l'attività commerciale svolta, mediante tale ufficio di rappresentanza, nel Paese straniero;
- il convenuto abbia impiegato un veicolo a motore o un aeroplano nel Paese straniero e nei suoi confronti sia stata avanzata, in quel Paese, una domanda di risarcimento derivante da tale attività.

Nel 2005 la National Conference of Commissioners on Uniform State Law ha redatto una nuova versione dell'UFMJRA, lo Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act (UFCMJRA). 25 Stati hanno adottato l'UFCMJRA. Nel 2020, altri due stati hanno introdotto delle norme per dare esecuzione all'UFCMJRA. Altri stati hanno adottato l'UFMJRA, ma non la UFCMJRA.

L'UFCMJRA introduce anche un procedimento uniforme di riconoscimento delle sentenze straniere, assente nell'UFMJRA precedente.

Gli Stati che non hanno adottato l'UFMJRA o l'UFCMJRA applicano le ordinarie regole di common law, come descritte nel "Restatement (Third) of Foreign Relations of the United States".

Una volta riconosciuta, la sentenza straniera può essere eseguita in modo analogo alle sentenze emesse negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno ratificato in data 30/9/1970 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. In ogni caso, tale Convenzione si applica unicamente al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

Il Codice federale sul fallimento (Title 11, United States Code) prevede che il trustee possa far annullare gli atti dispositivi (inclusi eventuali atti dispositivi a vantaggio o in ogni modo a favore di un insider alle dipendenze del debitore, ossia un familiare, un amico, ovvero un socio d'affari) e gli atti di assunzione di obbligazione (inclusi eventuali atti di assunzione di obbligazioni a vantaggio o in ogni modo a favore di un insider alle dipendenze del debitore) compiuti dal debitore nei 2 anni precedenti il deposito del ricorso, qualora il debitore volontariamente o involontariamente:

- abbia compiuto il trasferimento o abbia assunto l'obbligazione con l'intento specifico di ostacolare, ritardare ovvero pregiudicare qualsiasi soggetto o ente nei cui confronti il debitore medesimo era, o sarebbe divenuto, obbligato, in conseguenza del trasferimento compiuto ovvero dell'obbligazione assunta; o
- abbia compiuto il trasferimento ovvero assunto l'obbligazione ottenendo un corrispettivo non ragionevolmente equo; e
 1. si trovava in stato di insolvenza al tempo in cui il trasferimento è stato compiuto ovvero l'obbligazione è stata assunta, o è divenuto insolvente proprio a causa dell'operazione stessa;
 2. aveva intrapreso una attività o una transazione, ovvero stava per intraprendere una attività o una transazione, all'esito delle quali i beni rimanenti in proprietà del debitore si sarebbero ridotti in un patrimonio irragionevolmente minore;
 3. era in procinto di assumere, o riteneva che il debitore stesse per assumere, debiti la cui entità non avrebbe permesso al debitore stesso di onerarli a scadenza; o
 4. ha concluso il trasferimento al fine di favorire, direttamente ovvero indirettamente, un terzo, ovvero ha assunto l'obbligazione al fine di favorire, direttamente ovvero indirettamente, un insider, quale subordinato alle sue dipendenze e non secondo l'ordinario modo di operare.

Sono, inoltre, soggetti a revocatoria gli atti compiuti nei 90 giorni precedenti l'apertura della procedura concorsuale (1 anno laddove l'avente causa sia un insider, qualora l'atto abbia favorito uno dei creditori e il debitore sia insolvente. Laddove l'atto venga posto in essere nei 90 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, l'insolvenza del debitore si presume. I singoli Stati sono, inoltre, competenti a disciplinare ulteriori azioni revocatorie, con periodi temporali di esercizio più estesi.

L'ordinamento statunitense prevede, inoltre, un'azione revocatoria ordinaria (fraudulent conveyance claim) disciplinata dall'Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA), redatto dalla National Conference of Commissioners on Uniform State Law nel 1984 e adottato dalla maggioranza degli Stati della Federazione. Ai sensi della Section 4 dell'UFTA, possono essere impugnati gli atti:

- compiuti dal debitore con l'intenzione di nascondere beni, posticipare pagamenti dovuti o recare pregiudizio ai creditori; o
- nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, laddove:

1. l'ammontare del patrimonio residuo del debitore risulti irragionevolmente basso rispetto al valore dell'operazione commerciale conclusa; o
2. il debitore abbia assunto l'obbligazione volendo o, comunque, sapendo di non poter ragionevolmente onorare gli impegni assunti.

Al fine di accertare il dolo del debitore, la Corte verificherà se:

- l'atto sia stato compiuto nel c.d. periodo sospetto, ossia nell'imminenza o successivamente all'avvio di una causa contro il debitore;
- l'atto di disposizione sia stato compiuto a favore di un insider;
- il debitore disponga di fatto della cosa, benché non ne sia più formalmente il titolare;
- i beni siano stati alienati ad un prezzo inferiore al loro valore; e
- il debitore abbia trasferito tutti i suoi beni.

I creditori possono, inoltre, impugnare gli atti nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, anche nei casi in cui il debitore fosse insolvente al momento in cui li ha posti in essere o lo sia divenuto successivamente. L'azione revocatoria, ai sensi della Section 4 dell'UFTA, deve, di regola, essere promossa entro 4 anni dal momento in cui l'atto è stato posto in essere; per alcune tipologie di atti, come quelli compiuti con l'intenzione di occultare i beni del debitore o posticipare il pagamento di debiti in pregiudizio dei creditori, il termine di prescrizione è di 1 anno.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Le parti di un contratto di compravendita possono stabilire una particolare forma di garanzia a favore del venditore per il caso di inadempimento dell'acquirente. L'accordo, definito security agreement, trova il suo fondamento nell'articolo 9 dello Uniform Commercial Code (UCC) e assolve una funzione in parte analoga alla riserva di proprietà, in quanto costituisce un diritto di garanzia sul bene oggetto della compravendita o su altri beni dell'acquirente. Sussistono, tuttavia, limiti alla possibilità di far valere un security agreement in ipotesi di fallimento.

→ Sudafrica

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 12 del Prescription Act n. 68 del 1969, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile, salvo che il debitore volontariamente nasconda al creditore l'esistenza del debito, nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento in cui il creditore ne viene a conoscenza. Il periodo ordinario di prescrizione per azioni volte al recupero di crediti è di 3 anni, salvo diverse disposizioni di legge (ad esempio, in caso di sentenza di condanna l'azione esecutiva si prescrive in 30 anni). La prescrizione si interrompe con la proposizione della domanda giudiziale, nonché con un accordo tra le parti o con un riconoscimento di debito, espresso o tacito.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In Sudafrica è possibile ricorrere a procedure cautelari analoghe a quelle previste nella maggior parte degli ordinamenti di common law. Il giudice può, infatti, emettere provvedimenti cautelari provvisori, in assenza di una pronuncia sul merito se: (a) appare la ragionevole fondatezza del diritto fatto valere dal richiedente la misura; (b) vi è il fondato rischio di un irreparabile pregiudizio per il richiedente in assenza di idonea misura cautelare, laddove il fondamento della domanda venga successivamente accertato nel merito; (c) da un bilanciamento delle reciproche pretese risulta opportuna l'emissione della misura richiesta; (d) non sussistono ulteriori rimedi in favore della parte che insta per l'emissione della misura cautelare. Sono provvedimenti cautelari tipicamente posti a tutela del diritto vantato dal creditore il c.d. Anton Piller order o il c.d. Mareva order; in particolare, il primo consente l'ispezione ed il sequestro di documenti la cui acquisizione sia rilevante per il procedimento di merito e il secondo, che può essere concesso anche inaudita altera parte laddove la conoscenza del procedimento cautelare da parte del debitore possa pregiudicare il creditore, permette di sequestrare i beni del debitore per evitare il pericolo che questi li distrugga o li occulti prima di ottenere una sentenza nel merito. Le misure cautelari sono concesse in attesa dell'esito del giudizio principale. Questo tipo di provvedimenti, inoltre, per la loro natura provvisoria, non sono suscettibili di impugnazione, come recentemente ribadito nel caso *Atkin v. Botes*[1]. Da ultimo, merita di essere segnalato che la legittimità della misura cautelare del c.d. Anton Piller order è stata riaffermata dalla Corte Suprema che, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità sollevata, ne ha ribadito la necessità nel sistema di tutela dei diritti[2].

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Nell'ordinamento sudafricano, pur non essendo previsto un istituto del tutto analogo al nostro decreto ingiuntivo, è prevista la possibilità per il creditore la cui domanda appaia prima facie fondata in quanto supportata da adeguato supporto probatorio documentale, tale da rendere superflua una completa ed approfondita fase istruttoria, di ottenere rapidamente una condanna al pagamento del proprio credito (c.d. provisional sentence).

[1] 2011 (6) SA 325 (SCA). Vedi inoltre il caso *Van Niekerk and Another v. Van Niekerk and Another*, 2008 (1) SA 76 SCA.

[2] Vedi *Dablestein v. Hildebrandt* 1996 (3) SA 42 (C).

Questo tipo di procedimento può risultare più rapido e certamente meno costoso di un procedimento ordinario e si fonda, essenzialmente, sull'esistenza di prove documentali, tali da rendere la causa di pronta decisione (riconoscimento del debito da parte del debitore, contratti di compravendita, di finanziamento, strumenti negoziabili, obbligazioni garantite, in via personale o reale, fideiussioni, sentenze straniere, ecc.) e da far presumere la verosimile fondatezza della domanda e che, in assenza di eccezioni da parte del debitore, paiono sufficienti a fondare l'emissione di un titolo esecutivo in favore del creditore. Il procedimento si svolge comunque nel contraddittorio fra le parti e permette al debitore di presentare, attraverso una comparsa di risposta nelle forme dell'affidavit, le proprie difese o contestare il pagamento anticipato del debito. Per ottenere il rigetto della domanda, il debitore deve dimostrare di disporre di adeguati mezzi di prova a sostegno della sua posizione e di avere una ragionevole possibilità di prevalere nell'eventuale causa di merito. La Corte Costituzionale sudafricana ha recentemente precisato che siffatti procedimenti possono essere incostituzionali nei casi in cui (i) la natura delle eccezioni sollevate non consenta al convenuto di difendersi senza l'acquisizione in suo favore di prove orali; (ii) il convenuto non sia in grado di adempiere al debito azionato in giudizio, e (iii) il giudice non abbia alcun potere discrezionale, in assenza di "circostanze particolari" tassativamente previste, di rifiutare la pena provvisoria[3]. La provisional sentence è immediatamente esecutiva, ma non è un provvedimento definitivo che fa stato tra le parti. Il debitore, infatti, può opporsi, dando avvio ad un procedimento ordinario. In questo caso, il creditore può comunque procedere all'esecuzione, ma il giudice, su istanza del debitore, può imporgli la prestazione di un'idonea garanzia (security de restituendo) per gli eventuali pregiudizi causati dalla provvisoria esecuzione del provvedimento. Qualora il creditore non presti la suddetta garanzia, non potrà avvalersi della provvisoria esecutorietà della provisional sentence.

Il National Credit Act 34/2005 ("NCA") disciplina procedimenti di natura conciliativa, pre-contenziosa, in relazione agli accordi da cui sorgano obbligazioni di pagamento e di cui parte contraente sia un consumatore (il NCA, infatti, disciplina principalmente quei rapporti giuridici nei quali sia coinvolta una persona fisica, nella veste di consumatore, e solo in parte quelli in cui sia coinvolta una persona giuridica). È previsto, anzitutto, che il creditore possa procedere al recupero del credito solo 20 giorni dopo aver messo in mora il debitore e (a) siano decorsi almeno 10 giorni dall'invio da parte del creditore di una lettera di messa in mora formale nei confronti del debitore; (b) il debitore non abbia fornito alcun riscontro alla lettera di diffida, ovvero vi abbia risposto contestando la pretesa creditoria; (c) nel caso di un accordo di pagamento rateale, di prestito garantito o di locazione, il debitore non abbia restituito o trasmesso la proprietà del relativo bene al creditore.

Se l'ammontare del credito per cui si procede è inferiore ai proventi derivanti dalla vendita dei beni, la differenza può essere pretesa dal creditore direttamente nei confronti del debitore. Laddove, invece, vi sia una plusvalenza questa spetta al debitore (o se c'è qualsiasi altro creditore, al Tribunale dei Consumatori, che distribuirà il ricavato in misura equa tra gli ulteriori creditori).

PROCEDIMENTI ORDINARI

La competenza per i giudizi di primo grado è ripartita tra Magistrates Courts e High Courts, a seconda della materia e del valore della controversia (le Corti inferiori quali la Magistrates Court sono competenti a conoscere delle cause di valore fino a R 200.000, mentre le Corti Superiori sono competenti in relazione a quelle di valore ricompreso fra R 200.000 e R 400.000).

[3] Twee Jonge Gezellen (Pty) Ltd and Another v. Land and Agricultural Development Bank of South Africa t/a the Land Bank and Another, 2011 (3) SA 1 (CC).

La legge sudafricana prevede due tipi di procedure esperibili in materia civile: il motion proceeding e l'action proceeding. La prima procedura, che prende avvio con l'avviso della presentazione di un'istanza giudiziale e un affidavit, è prevista per controversie, inter alia, che possono essere decise sulla base dei soli documenti ed affidavit prodotti, in quanto trattasi, in sostanza, di procedimenti in relazione ai quali non sussistono particolari contestazioni / divergenze fra le parti. Successivamente al deposito dell'atto introduttivo, il convenuto dispone di 5 giorni per costituirsi in giudizio e di 15 giorni per depositare la propria memoria difensiva e i relativi documenti nelle forme dell'affidavit. L'attore ha, a sua volta, 10 giorni per presentare un affidavit, che gli dà la possibilità di contestare le affermazioni rese dal convenuto. Successivamente, in assenza di un'autorizzazione della Corte allo scambio di ulteriori memorie, viene fissata dalla cancelleria un'udienza nella quale il giudice decide la controversia sulla base delle sole allegazioni documentali delle parti. Non è prevista alcuna udienza di assunzione di prove orali in siffatto procedimento. L'action proceeding, invece, ha inizio con un atto di citazione, che può essere formulato (i) in forma semplice (simple summons), utilizzabile laddove si proceda per ottenere il pagamento di un'obbligazione pecuniaria o una pretesa già liquida e/o liquidata, unicamente allegando il credito per il quale si procede nel corpo dell'atto introduttivo, per il quale non sono previste particolari formalità e che deve essere integrato a cura della parte attrice con il titolo e gli elementi sui quali si basa la pretesa solo nel caso in cui il convenuto dichiara di volersi difendere; (ii) in forma complessa (combined summons) utilizzabile laddove si proceda per un titolo diverso da una pretesa già liquida e/o liquidata (ad esempio in caso di pretesa a titolo di risarcimento danni non liquidata o in caso di divorzio fra coniugi), esponendo le ragioni che giustificano l'accoglimento della domanda; o (iii) in forma di provisional sentence, qualora l'attore fondi la propria domanda su cambiale tratta, pagherò o su di una fideiussione. Il convenuto deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica della citazione.

L'attore, a sua volta, ha 15 giorni per presentare la propria memoria di replica. Le parti possono quindi richiedere la fissazione di un'udienza da parte della cancelleria della Corte. Generalmente, quando il convenuto si costituisce in giudizio a seguito della notifica di un simple summons, l'attore chiede che la causa sia decisa con rito sommario così da ottenere un cd. summary judgement. Si noti, al riguardo, che la parte attrice in genere attiva siffatto strumento laddove ritiene che la controparte non abbia fondate e pronte argomentazioni difensive, così da evitare la fase istruttoria. Segue poi la fase di discovery, nella quale le parti esibiscono reciprocamente le prove documentali di cui dispongono. Peraltro, prima di attivare la vera e propria fase istruttoria, le parti sono tenute ad un incontro preliminare nel corso del quale tentare una conciliazione. Laddove, una volta scambiata tutta la documentazione di causa, fallisca il tentativo di conciliazione, ha avvio la fase dell'istruttoria dibattimentale e si tiene, quindi, l'udienza dibattimentale (trial hearing). In tale sede, ha luogo l'assunzione delle prove costituenti e, in particolare, di quelle testimoniali, a mezzo di esame e controesame ad opera delle parti e del giudice. Quanto alla durata media dei procedimenti, la fase istruttoria ha avvio in genere dopo 18-24 mesi dall'atto introduttivo del giudizio.

La parte interessata può proporre appello avverso la sentenza di primo grado soltanto a seguito di un'autorizzazione della Corte che ha emesso il provvedimento, oppure, in caso di diniego, chiedendo tale autorizzazione alla Corte Suprema d'Appello. Nell'atto di appello, l'appellante deve specificare i capi della sentenza impugnati, allegando i motivi specifici in fatto e in diritto a fondamento della propria pretesa.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Per l'ordinamento sudafricano, chi agisce in giudizio per far valere una pretesa giuridica è tenuto a provarne il fondamento. A fronte della disciplina processuale su esposta, le parti sono tenute ad esibire reciprocamente e scambiare tutti i documenti rilevanti di cui siano in possesso sia prima sia durante la fase istruttoria. Il giudice può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti rilevanti per la controversia che non siano stati esibiti nel corso della fase di discovery, anche se non menzionati/citati negli atti di parte.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, la Corte ha anche la facoltà di decidere discrezionalmente sulla ripartizione fra le parti delle spese processuali e può tener conto, oltre che dell'esito della lite, del contegno tenuto dalle parti durante il giudizio. Generalmente, l'importo stabilito dal giudice non copre interamente le spese sostenute. Per poter ripetere le spese, la parte ha l'onere di presentare alla Corte un elenco in conformità alle tabelle giudiziali. Per assicurare il pagamento delle spese processuali, il giudice, su istanza di parte, può ordinare alla controparte di prestare un'idonea garanzia, in particolare qualora:

- il convenuto non abbia residenza né possieda beni immobili in Sudafrica;
- la Corte ritenga la lite temeraria;
- l'attore che sta in giudizio sia un mero "prestanome" dietro al quale si cela il vero interessato alla controversia;
- vi siano ragionevoli motivi per ritenere che la società o la persona giuridica, parte in causa, possa non essere in grado di rifondere le spese alla controparte.

Ai sensi del Contingency Fees Act del 1997, è generalmente ammesso stipulare "no win, no fee agreements", ossia patti che prevedono la corresponsione dell'onorario all'avvocato soltanto in caso di conseguimento di un risultato favorevole. Il cliente e l'avvocato possono inoltre stabilire un clausola contrattuale che preveda un aumento dell'onorario (non superiore al doppio dell'onorario di base e non superiore al 25% del valore della sentenza) in caso di esito positivo della lite.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Nell'ordinamento sudafricano, la sentenza emessa dalla Corte di prima istanza è immediatamente esecutiva, salvi i casi in cui ne viene ordinata la sospensione. Per assicurare l'ottemperanza alle decisioni della Corte è possibile ricorrere al procedimento del civil contempt, cui viene dato inizio con un ricorso urgente nelle forme della motion innanzi alla Corte che ha emesso il provvedimento che non è stato spontaneamente eseguito. Tuttavia non sono previste procedure di ingiunzione per il mancato pagamento di un debito.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La sentenza o gli altri provvedimenti della Corte immediatamente esecutivi possono essere temporaneamente sospesi su istanza di parte. Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, la sua efficacia esecutiva viene sospesa fino alla pronuncia della Corte Superiore. Qualora l'impugnazione venga accolta, la sentenza di primo grado perde definitivamente la propria esecutività. Nel caso in cui, viceversa, il giudice di secondo grado confermi la sentenza della Corte inferiore, la sentenza di primo grado torna ad avere efficacia esecutiva.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Nel caso in cui la parte soccombente non ottemperi alla decisione della Corte, la parte vittoriosa può chiedere al cancelliere della Corte l'emissione di un provvedimento esecutivo (warrant of execution) con cui si ordina al debitore di ottemperare alla decisione giudiziale, a pena di una sanzione penale. In caso di condanna al pagamento di una somma pecuniaria, una volta ottenuto il provvedimento, questo viene posto in esecuzione dallo sheriff locale che si reca dal debitore per intimarlo ad adempiere l'obbligazione. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento, lo sheriff può procedere con il pignoramento dei suoi beni mobili. In caso di condanna ad un fare specifico, invece, lo sheriff intima al debitore di consegnargli un bene determinato o di eseguire la prestazione cui è stato condannato. Se non vi siano più beni mobili o questi siano stati esauriti durante il pignoramento, possono essere oggetti di esecuzione i beni immobili, salvo l'onere del richiedente di formulare apposita domanda per aggredirli.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in Sudafrica è principalmente disciplinato dai principi di common law. La parte interessata ha l'onere di dare avvio ad un procedimento innanzi alla Corte competente, nelle forme di un action proceeding, un motion proceeding (consigliato se non vi sono fatti controversi) o di un procedimento per una condanna provvisoria. Per ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera, è necessario dimostrare che:

- la Corte adita aveva giurisdizione sui fatti di causa;
- la Corte che ha emesso la decisione aveva competenza sia *ratione personae* sul convenuto (ossia quest'ultimo deve avere o aver avuto domicilio o residenza nell'ambito di giurisdizione della Corte straniera), sia *ratione materiae* sull'oggetto della causa, ai sensi del diritto sudafricano;
- la sentenza, ai sensi della legge applicabile, è definitiva e non parziale o provvisoria.

Il convenuto soccombente nella causa svoltasi all'estero può opporsi al riconoscimento della decisione in Sudafrica dimostrando, oltre all'insussistenza dei suddetti presupposti, che:

- la sentenza è stata ottenuta in violazione dei principi di "giustizia naturale" sia dal punto di vista procedurale (ad esempio, mancanza della notificazione al convenuto o del necessario contraddittorio) sia dal punto di vista sostanziale, dimostrando che la decisione è contraria ai principi generali del diritto sudafricano, al buon costume o alle prescrizioni di legge sudafricane (ad esempio, una sentenza che contenga danni punitivi sarà difficilmente riconosciuta in Sudafrica);
- è stata proposta un'impugnazione contro la decisione che preclude il riconoscimento e l'esecuzione; in questi casi la Corte può discrezionalmente disporre la sospensione del giudizio di deliberazione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del Protection of Business Act, una sentenza straniera relativa ad un atto o ad una transazione in materia mineraria, d'importazioni, esportazioni, uso, vendita o proprietà di beni o materiali di qualsiasi natura, emessa sia in Sudafrica sia all'estero, non può essere eseguita senza il permesso del Ministro degli Affari Economici.

Il Sudafrica ha ratificato in data 03/05/1976 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 01/08/1976. L'International Arbitration Act 15 del 2017 prevede il riconoscimento di lodi arbitrali stranieri, che può realizzarsi allo stesso modo della procedura di riconoscimento relativa a sentenze straniere di cui sopra.

AZIONE REVOCATORIA

La revocatoria fallimentare prevista dall'ordinamento sudafricano permette al curatore fallimentare di impugnare alcuni atti compiuti dal fallito prima dell'avvio della procedura concorsuale. Gli atti suscettibili di revocatoria sono, in particolare:

- gli atti di disposizione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, qualora essi abbiano determinato l'insolvenza del debitore (art. 26 del provvedimento n. 24 del 1936 "Insolvency Act");
- gli atti a titolo gratuito compiuti nei 2 anni precedenti all'inizio della procedura fallimentare, salvo che il terzo avente causa non dimostri che, immediatamente dopo l'atto, il fallito era comunque solvente (art. 26 Insolvency Act);
- gli atti con i quali il debitore abbia favorito uno dei creditori, se immediatamente dopo tale atto il fallito sia divenuto insolvente, salvo che l'avente causa dimostri che l'atto è stato compiuto nell'ordinario svolgimento della sua attività e che l'effetto di favorire uno dei creditori non sia stato intenzionale (art. 29 Insolvency Act);
- gli atti compiuti dal debitore in stato d'insolvenza con l'intento di favorire uno dei creditori (art. 30 Insolvency Act);
- gli atti con i quali il debitore, prima dell'avvio della procedura concorsuale e in collusione con un terzo, abbia arrecato pregiudizio agli altri creditori o abbia favorito uno dei creditori (art. 31 Insolvency Act).

I principi generali di common law, infine, prevedono che la Corte possa revocare gli atti posti in essere dal fallito prima dell'avvio della procedura concorsuale, tenendo in considerazione, in particolare, i rapporti tra il debitore e il terzo avente causa.

L'ordinamento sudafricano prevede inoltre un'azione revocatoria ordinaria, che permette ad un creditore di impugnare gli atti posti in essere dal debitore in frode alle ragioni del debitore. A tal fine, il creditore deve dimostrare:

- l'intento fraudolento del debitore, ossia la sua intenzione di favorire indebitamente uno dei creditori;
- il pregiudizio causato al patrimonio del debitore dall'atto, distinguendo a tal fine gli atti compiuti a titolo gratuito da quelli a titolo oneroso.

RISERVA DI PROPRIETÀ

In Sudafrica la riserva di proprietà è un istituto molto diffuso nella pratica commerciale. Se la clausola viene validamente incorporata nel contratto, il venditore può agire sui beni venduti in caso di mancato pagamento integrale del prezzo da parte del compratore. Tuttavia nel corso di un procedimento concorsuale la clausola non permette la restituzione dei beni, ma costituisce un privilegio sul ricavato della loro vendita nella fase di liquidazione. Il ricavato residuo della vendita sarà dunque distribuito agli altri creditori del compratore.

→ Svezia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della legge svedese Act on Limitations (cd. Preskriptionslagen), il periodo ordinario di prescrizione in materia civile è di 10 anni dal giorno in cui è sorto il debito, mentre il periodo di prescrizione per una richiesta di pagamento nei confronti di un consumatore basata sulla vendita di un prodotto o servizio fornita da un professionista è di 3 anni. Sono tuttavia previsti da leggi speciali termini diversi: ad esempio il periodo di 3 anni di prescrizione non si applica qualora il debito sia basato su un pagherò cambiario (Swe. Skuldebrev). La prescrizione si interrompe quando il debitore si impegna al pagamento, paga una rata e/o interessi oppure riconosce il debito in altro modo. Inoltre, il termine di prescrizione si interrompe con l'invio di una lettera di messa in mora. Ancora, si ha interruzione della prescrizione in caso di avvio di un procedimento giudiziario, mediante citazione in giudizio, oppure facendo riferimento al debito in procedimenti ordinari, procedimenti sommari, arbitrati, procedure fallimentari o di concordato preventivo (förhandling om offentligt ackord). Tuttavia, è necessario che al debitore venga notificata la pretesa fatta valere in giudizio, altrimenti il termine di prescrizione non può essere interrotto.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il capo 15 del Codice di procedura giudiziale svedese (Rättegångsbalken) prevede una serie di misure cautelari volte a tutelare l'effettiva possibilità di eseguire la sentenza. Le misure possono consistere in sequestri, ingiunzioni ecc., e possono prevedere sanzioni pecuniarie per il caso in cui il convenuto non vi ottemperi. Per ottenere l'emissione di tali misure è necessario che tra le parti vi sia una controversia che possa formare oggetto di un procedimento giudiziario o di un'altra procedura analoga. Presupposti per l'emissione sono:

- fumus boni iuris, ossia l'accertamento sommario della sussistenza del diritto vantato;
- periculum in mora, ossia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile al creditore.

Inoltre, la misura può essere accordata solo se il richiedente fornisce una garanzia (ad es. una garanzia bancaria) per il danno che può derivarne alla controparte. Questi provvedimenti possono essere emessi inaudita altera parte, in casi di particolare urgenza o quando la conoscenza della parte potrebbe pregiudicare il buon esito del provvedimento. Infine, se i provvedimenti sono emessi ante causam, il richiedente deve dare avvio alla procedura ordinaria entro il termine di 1 mese, a pena di revoca della misura cautelare ottenuta.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento svedese prevede il procedimento di ingiunzione di pagamento volto ad agevolare il recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili. È possibile ottenere tale provvedimento solo nei confronti di un debitore residente in Svezia o di un debitore con beni in Svezia (Swe. Betalningsföreläggande). La parte interessata ha l'onere di presentare un ricorso, che deve contenere la domanda e i relativi motivi, all'Autorità di esecuzione (Kronofogden) della regione in cui risiede il convenuto. Non è necessario presentare prove scritte in quanto il merito della controversia non è valutato prima dell'emissione dell'ingiunzione. I pubblici ufficiali notificano l'ingiunzione di pagamento al debitore, il quale può ottemperare all'ordine oppure contestare la validità della pretesa del creditore entro il termine indicato nella stessa ingiunzione (in genere, 1 o 2 settimane).

In quest'ultimo caso, non sarà emesso alcun ordine di pagamento e il ricorrente sarà tenuto ad agire con un procedimento giudiziario ordinario per il recupero del debito. Se il debitore non presenta opposizione, il ricorrente può agire per il recupero coattivo del credito.

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1896/2006 stabilisce che l'ingiunzione di pagamento europea è applicabile in Svezia. La domanda di ingiunzione di pagamento europeo deve essere presentata anche presso l'autorità svedese Kronofogden.

PROCEDIMENTI ORDINARI

La procedura ordinaria comincia con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale competente (Swe. tingsrätt) e notificato al convenuto, generalmente entro una settimana. Il convenuto è tenuto a depositare la comparsa di risposta in un tempo prestabilito, generalmente fissato a 2 settimane dalla notificazione. Se il debitore non presenta la comparsa di risposta entro il termine prestabilito, il Tribunale può emettere una sentenza in contumacia (Swe. Tredskodom) su richiesta del ricorrente.

Dopo uno scambio di memorie scritte – il cui numero può variare a seconda della complessità della causa –, la Corte fisserà un'udienza preliminare (Swe. muntlig förberedelse) nel corso della quale le parti forniscono i chiarimenti necessari sui fatti e sui mezzi di prova di cui intendono avvalersi; il giudice, quindi, esperisce un tentativo di conciliazione. La maggior parte delle cause civili svedesi termina con un accordo transattivo che può, su richiesta congiunta delle parti, essere oggetto di una sentenza e quindi può costituire titolo esecutivo. Al contrario, se le parti non raggiungono un accordo, il procedimento prosegue in via ordinaria.

Va, inoltre, precisato che le parti sono tenute a individuare tutte le prove che intendono utilizzare prima dell'inizio del processo, anche se vi sono alcune eccezioni a tale regola. La Corte, infatti, può, se necessario, ordinare alle parti di precisare le loro richieste e produrre le prove prima che inizi il processo oppure entro una certa data; se l'ordine non viene osservato, è preclusa ogni successiva produzione, salvo che la mancata osservazione dell'ordine derivi da causa non imputabile alla parte (come ad esempio la conoscenza di una prova solo successivamente dopo tale data). Dopo lo scambio di dichiarazioni scritte e il completamento di questa fase, si tiene l'udienza principale (Swe. huvudförhandling). In questa sede le parti presentano i loro fatti a fondamento delle loro pretese, le prove e le argomentazioni giuridiche (pleadings) dinanzi alla Corte. La Corte è composta da tre giudici ma nei casi meno complessi anche da un solo giudice. Circa 2 – 4 settimane dopo l'udienza principale, la Corte emette la sentenza.

La durata dei procedimenti in primo grado è compresa tra 6 mesi e 2 – 4 anni. Al fine di rendere più celere il procedimento, i giudici, congiuntamente alle parti o ai loro difensori, possono prevedere un termine massimo di durata. Questo avviene, di solito, alla fine della prima udienza, se le parti non hanno raggiunto un accordo bonario in tale fase.

Il sistema giudiziario svedese si compone di tre gradi di giudizio. Le sentenze di primo grado possono essere impugnate dinanzi alla Corte d'Appello competente a livello locale (Swe. Hovrätt). Tuttavia, prima di esaminare nel merito la causa, la Corte d'Appello deve rilasciare un'autorizzazione di riesame. Nel corso dell'impugnazione non è ammessa la presentazione di nuovi fatti o nuove prove, né l'audizione di ulteriori testimoni; in quest'ultimo caso, la Corte userà i video registrati durante l'udienza dei testimoni nel corso del procedimento di primo grado. Se il caso riguarda materie di interesse generale, questo può essere ammesso per la revisione finale davanti alla Corte Suprema (Swe. Högsta domstolen).

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In Svezia chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nell'ordinamento svedese vige il principio della libera valutazione delle prove, dunque il giudice decide sul valore da attribuire a ciascun mezzo di prova secondo il suo prudente apprezzamento.

Come regola generale, vengono anche ammesse le prove ottenute in modo illecito o violando il segreto professionale.

I mezzi di prova più diffusi sono le prove documentali, le testimonianze e le perizie (i Tribunali svedesi non nominano esperti di propria iniziativa).

I testimoni devono essere sempre ascoltati dinanzi alla Corte, affinché i consulenti legali delle parti possano effettuare la cross-examination; I giudici infatti non pongono direttamente le domande ai testimoni. Qualora una parte lo richieda, possono essere sentiti anche i consulenti tecnici per commentare le loro relazioni, presentate in precedenza. Una parte può chiedere al giudice di ordinare alla controparte o ad un terzo l'esibizione di mezzi di prova di cui siano in possesso qualora siano rilevanti per la causa.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali variano considerevolmente in relazione alla complessità e al valore della causa. Le spese di lite sono a carico dello Stato, salva la tassa di registrazione iniziale pari a SEK 2 800. Quanto agli onorari degli avvocati, questi sono calcolati in base alle tariffe orarie concordate e indipendente dall'ammontare della causa. Occorre evidenziare che non vi è alcun obbligo per le parti di essere rappresentate in giudizio da un rappresentante legale o da un Attorney-at-law (Swe. Advokat), anche se questo è fortemente consigliabile e la scelta più comune (per lo meno in casi più complicati).

Le spese processuali di entrambe le parti sono a carico della parte soccombente. Tuttavia, nella sentenza, la Corte può decidere diversamente, tenuto conto di varie circostanze, compreso il comportamento delle parti nel processo. In caso di soccombenza reciproca, la Corte può decidere per la compensazione delle spese processuali.

In casi minori, se l'importo in causa non supera la metà di un importo base (23 800 SEK per il 2021), le parti sostengono sempre le proprie spese, indipendentemente dall'esito della causa.

Il patto con il quale l'avvocato percepisce come compenso una percentuale sull'importo liquidato all'esito della causa non è espressamente vietato dalla legge, tuttavia non è nemmeno ammesso dal Codice deontologico degli avvocati membri del Bar Association (ovvero abilitati a stare in giudizio dinanzi alla Corte), mentre è ammesso per gli avvocati che non sono membri del Bar Association (ovvero abilitati esclusivamente ad attività stragiudiziale). Nella pratica, comunque, tale patto è utilizzato raramente.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Le sentenze sia di primo grado sia di secondo grado non sono immediatamente esecutive. La parte interessata può, tuttavia, rivolgersi all'Autorità dell'esecuzione e, previa autorizzazione di quest'ultima, procedere all'esecuzione anche prima che la sentenza sia passata in giudicato. Previa corresponsione di garanzie da parte del creditore procedente, una sentenza può essere dichiarata esecutiva anche prima di essere definitiva. Il debitore può evitare il procedimento di esecuzione fornendo idonea garanzia alla Enforcement Agency.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La proposizione dell'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Anche qualora una decisione sia provvisoriamente esecutiva, questo non comporta necessariamente che il creditore possa ottenere il pagamento del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza. Comunque, il debitore può chiedere la sospensione dell'esecuzione (Swe. inhibition) della sentenza a seguito dell'inizio della procedura esecutiva.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

L'esecuzione delle sentenze in Svezia è regolata dal Codice dell'esecuzione (Swe. Utsökningsbalken). Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata deve rivolgersi al servizio dell'autorità dell'esecuzione (Swe. Kronofogden), senza la necessità di un'ulteriore decisione dell'autorità giudiziaria. La parte deve allegare alla domanda di esecuzione la copia originale della sentenza. L'ufficiale giudiziario dà dunque immediatamente avvio a una attività di pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. La parte soggetta ad azioni di esecuzione può presentare opposizione al Tribunale distrettuale competente, entro 3 settimane dalla notifica dell'ordine di esecuzione. Il debitore ha infatti la possibilità di proporre varie eccezioni a seconda del tipo di bene soggetto all'azione di esecuzione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Ai sensi del diritto svedese, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono disciplinate dal diritto dell'UE, con il regolamento (CE) n. 1215/2012 (in Svezia chiamato "Brussels - I - a-Regulation") e dalle convenzioni internazionali di cui la Svezia è parte contraente (ad esempio, la Convenzione di Lugano e la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei premi arbitrali stranieri).

Ai sensi del Regolamento Brussels-I A, una domanda di esecuzione può essere presentata direttamente all'autorità esecutiva, senza che sia necessario ottenere una sentenza preliminare sull'esecutività (exequatur).

Ai sensi della Convenzione di Lugano, invece, l'exequatur è ancora necessario. In tal caso il Tribunale competente per l'esecutività delle sentenze straniere è lo Svea hovrätt (una delle 6 corti d'appello svedesi, con sede a Stoccolma). Inoltre, i regolamenti UE n. 805/2004 in merito al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, 1896/2006 in merito all'ordine di pagamento europeo e 861/2007 in merito al procedimento europeo per i crediti di modesta entità possono essere utilizzati per ottenere un titolo direttamente esecutivo in Svezia.

In mancanza di applicazione del trattato internazionale o bilaterale, non vi sono disposizioni legislative nazionali che disciplinino il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in Svezia. La regola principale è che le sentenze straniere non vengono riconosciute o eseguite; tuttavia, una sentenza straniera potrebbe presentare una prova convincente delle richieste attorea nel corso di un nuovo procedimento, che dovrà essere presentata dinanzi ai tribunali svedesi.

AZIONE REVOCATORIA

La legge svedese sul fallimento (Swe. Konkurslagen) prevede due tipi principali di azione revocatoria esperibili durante la procedura fallimentare e che consentono al funzionario fallimentare di recuperare beni o mezzi che sono stati trasferiti in danno ai creditori del fallimento.

Mediante la prima tipologia di azione revocatoria (Swe. återvinning) possono essere dichiarate invalide le operazioni c.d. "improprie", cioè le operazioni che hanno favorito un creditore rispetto ad un altro oppure hanno arrecato un pregiudizio al patrimonio del debitore tale da far temere agli altri creditori il non soddisfacimento del proprio credito. Al fine di poter esperire tale azione revocatoria il debitore dev'essere insolvente oppure risulta insolvente a causa dell'esecuzione dell'operazione c.d. impropria. Un ulteriore requisito riguarda la malafede del terzo nel ricevere i beni o il pagamento (conoscenza o avrebbe potuto conoscere la situazione di insolvenza del debitore e il pregiudizio che l'operazione avrebbe arrecato agli altri creditori).

La norma si applica alle operazioni compiute entro i 5 anni dalla dichiarazione di fallimento; tale limitazione temporale non si applica se il debitore insolvente ha trasferito i beni ad un soggetto con cui ha un rapporto di parentela.

La norma si applica alle operazioni compiute entro i 5 anni dalla dichiarazione di fallimento; tale limitazione temporale non si applica se il debitore insolvente ha trasferito i beni ad un soggetto con cui ha un rapporto di parentela.

La seconda tipologia di azione revocatoria riguarda tutti i pagamenti “non ordinari” effettuati entro i 3 mesi dalla data di dichiarazione del fallimento o entro i 2 anni se effettuati a soggetti con cui il debitore insolvente ha un rapporto di parentela. Per pagamenti “non ordinari” si intendono: i pagamenti di debiti effettuati con mezzi di pagamento diversi dai mezzi di pagamento ordinari, i pagamenti effettuati prima della scadenza del credito, oppure i pagamenti che, a causa del loro considerevole importo, hanno comportato il fallimento o l’insolvenza del debitore.

Oltre a queste due azioni principale, vi sono ulteriori norme che prevedono delle azioni durante la procedura fallimentare. Tali norme indicano termini di prescrizione e requisiti differenti rispetto ai precedenti e si applicano solamente ad alcuni atti di disposizione del patrimonio (ad esempio donazioni, pagamenti di salari o debiti, costituzione di diritti di garanzia).

RISERVA DI PROPRIETÀ

In Svezia è previsto l’istituto di riserva di proprietà nel contratto di compravendita. Le parti possono stabilire che il trasferimento della proprietà del bene avvenga soltanto al momento del pagamento integrale del prezzo da parte del compratore. Tuttavia, una clausola di riserva di proprietà non è valida se l’acquirente ha acquistato i beni in questione come rivenditore, cioè per venderli ad altri consumatori o rivenditori.

Per essere valida ed efficace, tale clausola deve riferirsi ad un bene determinato e deve essere stata stipulata prima della consegna al compratore. Inoltre, la clausola deve specificare espressamente che il compratore non ha il diritto di disporre del bene prima del pagamento integrale del prezzo. La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell’acquirente anche in sede di fallimento. Qualora il bene sia stato trasformato o unito ad altri beni, il venditore non può più valersi della clausola di riserva della proprietà se il bene annesso può essere considerato entità principale (ad esempio pneumatici annessi ad una macchina). Va, inoltre, precisato che nei rapporti venditore-compratore, quest’ultimo può affidare la proprietà dei beni al venditore o chiederne la separazione in caso di fallimento del venditore. Ci sono disposizioni dettagliate su come la riserva di proprietà debba essere formalizzata, tra cui l’annuncio pubblicato in un giornale locale e la registrazione presso l’Enforcement Agency. In determinate condizioni, il diritto di proprietà non risulta protetto. Tali situazioni possono verificarsi qualora, ad esempio, il venditore sia soggetto a provvedimenti esecutivi o sia soggetto ad una dichiarazione di fallimento.

→ Svizzera

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 127 del Codice delle Obligazioni svizzero, il periodo ordinario di prescrizione è di 10 anni. Diversi provvedimenti normativi, tuttavia, stabiliscono termini abbreviati per particolari tipi di azioni: ad esempio, quelle derivanti da obbligazioni periodiche si prescrivono in 5 anni, mentre le azioni di responsabilità extracontrattuale o per arricchimento ingiustificato in 3 anni dalla scoperta del danno o dell'identità della persona civilmente responsabile, a condizione che non siano trascorsi più di 10 anni dall'evento dannoso.

Nell'ipotesi di morte o lesioni, il diritto di richiedere il risarcimento del danno si prescrive in 3 anni, che decorrono dal giorno della scoperta del danno o dell'identità del danneggiante e comunque non oltre i 20 anni dalla data in cui il comportamento dannoso ha avuto luogo o sia cessato.

Le parti non possono prevedere convenzionalmente termini inferiori (art. 129 Codice delle Obligazioni svizzero). Ai sensi dell'art. 135 Codice delle Obligazioni svizzero, la prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio volto al recupero del credito, o con l'introduzione di un procedimento di conciliazione, o con l'avvio di un giudizio ordinario o anche arbitrale, ovvero con il deposito di una istanza di fallimento o con un riconoscimento del debito da parte del debitore. Un atto di messa in mora non interrompe la prescrizione, ma determina il decorrere degli interessi di legge. L'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte interessata a farla valere nelle proprie difese, in quanto tale eccezione non può essere sollevata d'ufficio.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile svizzero, entrato in vigore nel 2011 e valido ed applicabile in relazione a tutti i procedimenti di natura civile nell'ambito del territorio della Confederazione, disciplina forme di tutela di natura cautelare che possono essere applicate dalla Corte laddove vi sia l'esigenza di evitare il prodursi di un pregiudizio irreparabile, disciplinando, in particolare:

- un obbligo di fare o non fare;
- un ordine giudiziale di porre rimedio a una situazione di fatto avente carattere di illegittimità;
- un provvedimento di sequestro nei confronti di una pubblica autorità o di un terzo;
- un ordine di esecuzione di una determinata prestazione in forma specifica;
- un pagamento in denaro.

Per ottenere tali provvedimenti, colui che invoca la tutela deve dimostrare, secondo quanto previsto dall'art. 261 c.p.c. che:

- è stato violato un diritto di cui è titolare o vi è il rischio di violazione; e
- la violazione è tale da causare un danno non facilmente riparabile per il richiedente.

Il relativo giudizio si svolge in via sommaria e si basa principalmente su prove documentali. Qualora la controparte presti una cauzione adeguata, il giudice può rigettare la domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 263 c.p.c., i provvedimenti cautelari possono essere concessi anche ante causam, ma in questo caso il giudice stabilisce, a pena di decadenza, un termine entro il quale la parte deve promuovere la causa di merito (generalmente di 30 giorni). In casi di eccezionale urgenza (art. 265 c.p.c.), queste misure possono essere adottate anche inaudita altera parte. In tal caso il giudice, dopo l'adozione dei provvedimenti cautelari, convoca le parti o assegna al convenuto un termine per depositare una memoria contenente le proprie osservazioni (art. 265 c.p.c.). Inoltre, ai sensi dell'art. 270 c.p.c., una parte, qualora abbia motivo di ritenere che la controparte intenda chiedere provvedimenti urgenti, può in via preventiva esporre le proprie difese in una memoria (Schutzschrift). Questa memoria viene trattenuta dal giudice per 6 mesi e comunicata alla controparte soltanto se i provvedimenti cautelari saranno effettivamente richiesti.

La Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede, inoltre, la possibilità per il creditore di chiedere un provvedimento di sequestro dei beni del debitore. Ai sensi dell'art. 271 LEF, infatti, per i crediti scaduti e non garantiti da pegno, il creditore può chiedere il provvedimento di sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera nei casi in cui:

- il debitore non abbia una residenza fissa;
- il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o vi sia pericolo di fuga;
- il debitore sia di passaggio o sia temporaneamente presente per lavoro e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
- il debitore non viva in Svizzera e nessuno degli altri motivi per il provvedimento di sequestro sia soddisfatto, a condizione che il credito abbia un collegamento sufficiente con la Svizzera o sia basato su un riconoscimento di debito (ai sensi dell'art. 82);
- al creditore sia stato consegnato un certificato di incapacità del debitore dovuta ad una precedente procedura di recupero crediti infruttuosa;
- il creditore detenga un titolo esecutivo per annullare l'opposizione nella procedura di recupero crediti.

Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni laddove, ai sensi dell'art. 272 LEF, venga accertata, prima facie, l'esistenza:

- del credito;
- di una causa di sequestro; e
- di beni appartenenti al debitore.

I provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in relazione a controversie pendenti all'estero, in quanto la legge svizzera sul diritto internazionale privato riconosce alle Corti svizzere criteri speciali idonei a radicare la giurisdizione sulla base di collegamenti di natura territoriale (ad esempio, l'art. 10 della Legge sul diritto internazionale privato prevede quale criterio di collegamento idoneo a fondare la giurisdizione delle Corti svizzere il luogo di esecuzione della misura cautelare).

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

La legge svizzera sull'esecuzione e sul fallimento (Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act, "LEF") prevede la possibilità per il creditore di chiedere immediatamente all'ufficio di esecuzione competente l'avvio di un procedimento per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile. Ai sensi dell'art. 67 LEF, infatti, il creditore può proporre per iscritto o verbalmente una domanda di esecuzione, specificando, oltre al nome e al domicilio delle parti, l'ammontare del credito o delle garanzie richieste e il titolo del credito (o, in difetto, la causa del credito). Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio notifica il precetto esecutivo, che contiene l'ingiunzione di pagare entro i 20 giorni successivi il credito e le spese dell'esecuzione. L'ingiunzione contiene, inoltre, l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito (in tutto o in parte) o il diritto del creditore di procedere in via esecutiva, l'opposizione dev'essere promossa entro 10 giorni dalla notificazione del precetto. Su istanza del debitore, il creditore è invitato a esibire presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova che fondano l'azione esecutiva. Ai sensi dell'art. 74 LEF, l'ingiunzione può essere impugnata presentando un'opposizione (anche senza fornire alcuna motivazione), che sospende l'esecuzione. In caso di opposizione, il creditore deve dare avvio ad un procedimento ordinario per dimostrare la fondatezza dell'azione esecutiva. Qualora, viceversa, il debitore non si opponga, l'ufficio d'esecuzione può procedere all'esecuzione.

PROCEDIMENTI ORDINARI

L'organizzazione della giustizia differisce di Cantone in Cantone, in quanto i criteri di competenza territoriale e funzionale sono disciplinati dalle normative cantonali. In alcuni Cantoni (Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia) sono presenti, oltre alle Corti di prima istanza aventi competenza in tutte le cause civili, Corti specializzate in materia commerciale (Handelsgericht). La procedura è, tuttavia, uniforme per tutte le Corti svizzere, in quanto stabilita dal nuovo Codice di procedura civile svizzero, in vigore dal 2011. In linea di principio, una controversia può essere decisa mediante un rito semplificato, se il valore della causa è inferiore a CHF 30.000. Il rito ordinario si articola in 3 fasi: introduttiva, dibattimentale e decisoria. Prima di dare avvio ad un procedimento ordinario, le parti hanno generalmente l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione (art. 197 c.p.c.). Il procedimento ordinario ha inizio con atto di ricorso (c.d. petizione), da depositarsi presso la Corte cantonale competente e notificato a cura di quest'ultima al convenuto, con l'invito a presentare una memoria difensiva scritta entro un termine stabilito. La petizione deve contenere, in particolare, la designazione delle parti e dei loro rappresentanti, la richiesta di risarcimento, una dichiarazione del valore della controversia, l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi, la data e la firma. Oltre a presentare la petizione, l'attore deve presentare una procura indicando il proprio avvocato, l'autorizzazione a procedere o la rinuncia alla conciliazione e, se applicabili e disponibili, i documenti indicizzati da fornire come prova.

Ai sensi dell'art. 222 c.p.c., il giudice assegna un termine al convenuto per depositare una comparsa di risposta, con la quale deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali. In caso di mancato deposito della comparsa, il giudice può immediatamente emettere il provvedimento con cui decide la causa. La Corte può, inoltre, fissare udienze finalizzate all'istruzione probatoria della causa, le quali si terranno anche a mezzo di discussione informale fra le parti allo scopo di chiarire la ricostruzione dei fatti di causa, di esperire un tentativo di conciliazione, nonché di preparare eventualmente la successiva udienza di discussione principale (art. 226 c.p.c.). Segue, poi, un ulteriore scambio di memorie. In via generale, le parti possono allegare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova fino all'inizio del dibattimento (art. 229 c.p.c.), durante il quale si procede all'esposizione dei fatti e all'assunzione delle prove. In seguito, le parti possono esprimere le loro osservazioni sulle risultanze probatorie e sul merito della causa. La Corte notifica alle parti la decisione senza la motivazione, che può però essere richiesta da una delle parti entro 10 giorni dalla notifica. Qualora la motivazione non sia richiesta da nessuna delle parti, si ritiene implicitamente che abbiano rinunciato al loro diritto di impugnare la loro decisione con ricorso o opposizione. Il giudizio di primo grado dura in media 1-2 anni. Le sentenze di primo grado il cui valore non ecceda la somma di CHF 10.000 possono essere impuginate, sia per ragioni attinenti alla ricostruzione dei fatti e, in genere, al merito della causa, sia per motivi di legittimità, innanzi alle Corti cantonali di Appello entro 30 giorni dalla loro notifica (10 giorni se si tratta di procedimenti sommari).

Instaurato il giudizio di appello, la controparte ha, a sua volta, 30 giorni (o 10) per depositare una memoria di replica. Ai sensi dell'art. 317 c.p.c., è consentito allegare nuovi fatti o chiedere nuovi mezzi di prova, in sede d'appello, soltanto laddove ciò non sia stato possibile, nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte. La valutazione della Corte d'Appello è in fatto e in diritto. Le sentenze emanate dai giudici cantonali possono, infine, essere impuginate innanzi al Tribunale federale, che, nelle sue funzioni di Corte Suprema della Confederazione, vigila sulla corretta applicazione della legge federale e costituzionale. Tale impugnazione può essere proposta solo se la causa ha un valore superiore a CHF 30.000 o verte su questioni di diritto di fondamentale importanza. Il Tribunale federale, che deve essere adito entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di secondo grado, è giudice di mera legittimità, salvi i casi in cui la valutazione dei fatti della Corte d'Appello è palesemente errata o contra legem.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 8 c.c., è onere di ciascuna parte provare i fatti a fondamento della propria domanda. Prima della fase istruttoria, il giudice indica alle parti quali fatti ritiene rilevanti per la decisione della causa, a chi spetta l'onere della prova su quei fatti e i mezzi di prova ammissibili (art. 154 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 157 c.p.c., il giudice fonda il proprio convincimento valutando liberamente le prove. I mezzi di prova ammessi sono: la testimonianza, le prove documentali, l'ispezione, la perizia, le dichiarazioni scritte rese dalle parti e il loro interrogatorio. Il giudice può escutere direttamente i testimoni e interrogare una o entrambe le parti sui fatti rilevanti. Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, disporre una o più perizie. Il codice di procedura svizzero non prevede l'istituto della disclosure, ma, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove e, in caso di mancata cooperazione della parte senza validi motivi, il giudice ne tiene conto nel momento di valutazione delle prove.

SPESE PROCESSUALI

Ai sensi dell'art. 106 c.p.c., le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In caso di reciproca soccombenza (art. 106 c.p.c.) o di soluzione transattiva della controversia (art. 109 c.p.c.), il giudice può compensare proporzionalmente le spese tra le parti ovvero nella misura eventualmente concordata dalle parti. L'importo delle spese ripetibili è calcolato in base alla legge di ciascun Cantone, in funzione del tipo di procedimento, del valore della causa e della sua complessità. Nella pratica (in particolare del Cantone di Zurigo), questo importo raramente corrisponde ai costi effettivamente sostenuti dalla parte. Ai sensi dell'art. 98 c.p.c., la Corte può imporre all'attore il pagamento anticipato delle spese di lite, che, in caso di vittoria, egli potrà ripetere dal convenuto alla conclusione del processo. Inoltre, ogni parte deve anticipare le spese processuali per l'assunzione delle prove richieste (art. 102 c.p.c.). Su domanda del convenuto, il giudice può ordinare, ex art. 99 c.p.c., la prestazione di una cauzione per le spese processuali laddove:

- l'attore non abbia domicilio o sede in Svizzera;
- l'attore risulti insolvente o manifestamente in stato di crisi / insolvenza in quanto sia stato dichiarato fallito o comunque risulti sottoposto a procedura concorsuale ovvero risultino a suo carico certificati di incapienza;
- l'attore sia ancora debitore delle spese processuali relative a una precedente procedura;
- per altri motivi il pagamento delle spese ripetibili risulti seriamente compromesso.

Dare avvio ad un procedimento in Svizzera può, dunque, rivelarsi molto oneroso per una persona fisica o giuridica. Il patto di quota lite è vietato dalla legge svizzera. Tuttavia, è consentito alle parti concordare una eventuale fee premiale, in aggiunta agli onorari base, per l'ipotesi di esito vittorioso della lite.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado, in caso di mancata proposizione dell'appello, acquista efficacia esecutiva. Il giudice del gravame, tuttavia, può autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione impugnata, ordinando di prestare le opportune garanzie.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 315 c.p.c., la proposizione tempestiva dell'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e, dunque, la sua esecutorietà. L'appello, tuttavia, non sospende l'efficacia dei provvedimenti cautelari, a meno che il giudice non ravvisi un rischio che la parte interessata subisca un pregiudizio difficilmente riparabile.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per ottenere l'esecuzione di una sentenza, la parte interessata ha l'onere di proporre istanza al giudice dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la parte richiedente deve dimostrare che sussistono i requisiti per procedere all'esecuzione (tra cui il mancato adempimento spontaneo del debitore e la mancata prescrizione del diritto alla prestazione) e allegare i documenti necessari. Nel relativo procedimento, che si svolge in forme sommarie, il debitore ha la possibilità di proporre le proprie difese contro la domanda di esecuzione e il giudice, su istanza di parte, può disporre misure cautelari, ove necessarie. Nel caso di condanne pecuniarie o condanna a prestare garanzie, l'esecuzione si svolge mediante una procedura abbreviata, stabilita dalla LEF. Ai sensi dell'art. 67 LEF, infatti, il creditore può avanzare per iscritto o verbalmente una domanda di esecuzione all'ufficio esecuzioni competente, il quale, in caso di mancata spontanea ottemperanza entro 20 giorni, procederà al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La principale fonte normativa per il riconoscimento di provvedimenti stranieri è la Convenzione sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere (Convenzione di Lugano riformata nel 2007 ed entrata in vigore in Svizzera nel 2011). Ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Lugano, le sentenze in materia civile e commerciale, ad eccezione di quelle (art. 1 Convenzione di Lugano):

- relative allo stato e alla capacità giuridica delle persone fisiche, ai diritti patrimoniali derivanti da rapporto coniugale, ai testamenti e alle successioni;
- ai fallimenti, ai concordati e alle procedure affini;
- alla sicurezza sociale;
- alla materia arbitrale;

emesse nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lugano sono immediatamente riconosciute in Svizzera senza revisione del merito. Sono dichiarate esecutive in Svizzera le sentenze già esecutive nel Paese in cui sono state emesse, se la parte interessata ne fa domanda presentando i documenti necessari (l'originale o una copia autentica della sentenza e un certificato emesso in conformità al modello contenuto nell'allegato V della Convenzione di Lugano). La nuova procedura introdotta dalla Convenzione di Lugano del 2007 prevede che il giudizio di delibazione si svolga senza che la controparte possa proporre osservazioni, essendo consentito soltanto proporre appello avverso il provvedimento con cui il giudice dispone l'esecuzione della sentenza sulla base dei presupposti stabiliti dagli artt. 34 e 35 della Convenzione di Lugano (ad esempio, in caso di violazione dei principi del giusto processo e dell'ordine pubblico).

Le sentenze emesse nei Paesi che non sono parte della Convenzione di Lugano sono, invece, riconosciute ai sensi degli artt. 25-27 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato.

Una sentenza straniera è, dunque, riconosciuta sulla base della verifica dei seguenti presupposti:

- la Corte che ha emesso la decisione era competente secondo i principi del diritto svizzero;
- la decisione è definitiva secondo i principi del diritto del Paese nel quale è stata emessa;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico svizzero;
- una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto non è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo;
- il procedimento ha rispettato i diritti fondamentali di difesa del convenuto, in particolare la valida instaurazione del contraddittorio.

La parte interessata deve chiedere il riconoscimento alla Corte cantonale del luogo in cui ha la residenza il convenuto. Italia e Svizzera hanno, inoltre, stipulato a Roma il 3/1/1933 una Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale che prevede, per il riconoscimento di una sentenza straniera in materia civile e commerciale (esclusi, ai sensi dell'art. 9, i provvedimenti cautelari e la materia fallimentare), presupposti analoghi a quelli di cui alla Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato.

Tale Convenzione, inoltre, esclude espressamente la possibilità di sottoporre la sentenza straniera a un riesame nel merito. La predetta Convenzione trova, di norma, applicazione nelle materia ove non si applica la Convenzione di Lugano. Con riferimento al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, la Svizzera ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 per, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 30/8/1965.

AZIONE REVOCATORIA

La LEF prevede due differenti azioni revocatorie, entrambe disciplinate dagli artt. 285 ss.:

- l'azione revocatoria ordinaria, che si esercita dopo che i creditori hanno infruttuosamente eseguito un pignoramento sui beni del debitore e venduto i beni pignorati (cfr. art. 285 LEF); in tali casi il giudice rilascia un c.d. acte de défaut de biens;
- l'azione revocatoria fallimentare, che può essere esercitata dall'amministrazione del fallimento e, in determinate ipotesi (ad esempio, successivamente alla chiusura della procedura fallimentare) dai creditori del fallito.

L'azione revocatoria deve essere esercitata nel termine di 3 anni dall'acte de défaut de biens o dalla dichiarazione di fallimento, e ha ad oggetto:

- gli atti di disposizione a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, compiuti dal debitore nell'anno precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento (art. 286 LEF);
- gli atti con i quali il debitore, in difetto di precedenti accordi, costituisce garanzie privilegiando particolari creditori (art. 287 LEF);
- i pagamenti di debiti non scaduti o effettuati con mezzi anomali nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento; in questo caso, è onere di chi agisce dimostrare lo stato d'insolvenza del debitore nel momento in cui ha compiuto l'atto e la conoscenza dell'insolvenza da parte del terzo (art. 287 LEF);
- tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei 5 anni precedenti al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di provocare un pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 LEF).

Ai sensi dell'art. 290 LEF, l'azione revocatoria non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede. A seguito dell'esercizio dell'azione, i beni oggetto degli atti revocati devono essere restituiti e rientrano nel patrimonio del debitore, permettendo così ai creditori di dare avvio a procedure esecutive su di essi. In genere, le Corti svizzere accolgono frequentemente le azioni revocatorie.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è ammesso dalla legge svizzera. Dunque, le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Ai sensi dell'art. 715 c.c., l'accordo con il quale si pattuisce la riserva di proprietà, per essere valido ed efficace, deve essere concluso per iscritto e annotato nei registri pubblici, tenuti dall'ufficiale dell'esecuzione (Betreibungsbeamter) del luogo in cui ha sede l'acquirente. Se tale formalità non è adempiuta, la riserva di proprietà non solo non è opponibile a terzi, ma non è valida neppure tra le parti. In caso di vendita internazionale, la clausola stipulata in conformità alla legislazione di un altro Paese rimane valida anche se la legislazione straniera prevede requisiti diversi da quelli della normativa elvetica. Anche in questo caso, è necessario effettuare l'annotazione dell'accordo negli appositi registri entro 3 mesi dall'ingresso del bene in Svizzera, a pena di nullità. Infine, per opporre a terzi la riserva di proprietà, è necessario che l'acquirente abbia mantenuto il possesso del bene: la legge svizzera non garantisce il venditore in caso di acquisto da parte di terzi di buona fede. La clausola è opponibile ai terzi anche in sede di fallimento.

→ Thailandia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Il periodo ordinario di prescrizione è di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il Codice civile e commerciale thailandese prevede, tuttavia, termini abbreviati di prescrizione, che variano in funzione del tipo di contratto. Ad esempio, i crediti o gli interessi di mora derivanti da contratti di locazione o affitto si prescrivono in 5 anni, mentre i diritti derivanti da contratti di spedizione, di prestazione d'opera o da richiesta di onorari o stipendi professionali si prescrivono in 2 anni. Inoltre, un diritto di natura extracontrattuale è soggetto ad un termine di prescrizione di 1 anno dal momento in cui il soggetto ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere la violazione del suo diritto, salvo che non siano decorsi più di 10 anni dall'evento. Le parti non possono modificare consensualmente la disciplina legale della prescrizione. La prescrizione si interrompe con una domanda in giudizio o con l'avvio di un procedimento arbitrale. Si ha interruzione della prescrizione, inoltre, nel caso in cui il debitore riconosca il proprio debito per iscritto, presti delle garanzie o compia qualunque altro atto equivalente. Per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Tuttavia, secondo il nuovo codice di procedura thailandese emendato, il termine di prescrizione in caso di risoluzione – durante il processo di mediazione prima della causa – sarà prorogato di ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza della mediazione se questa non ha successo.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

L'ordinamento thailandese consente di ottenere misure cautelari sia ante causam sia in corso di causa, a eccezione delle cause con valore non superiore a THB 300,000. Ai sensi dell'art. 254 del Codice di procedura civile thailandese, le misure cautelari possono consistere in un sequestro, un ordine di fare o non fare, o nella sospensione di determinate registrazioni dei beni del debitore. Per ottenere la concessione di tali misure, il creditore deve dimostrare la sussistenza del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio. In caso di urgenza, il creditore può presentare, unitamente alla domanda di cui sopra ex art. 254, una richiesta al Tribunale per l'emissione d'urgenza del provvedimento provvisorio. In tal caso, il creditore deve provare l'esistenza del *periculum in mora*, ovvero delle circostanze giustificative dell'urgenza.

La Corte, nel concedere la misura, può chiedere al creditore di prestare un'idonea garanzia per gli eventuali danni che possano derivare al debitore dall'esecuzione della misura cautelare. La parte interessata può, inoltre, chiedere la concessione di un sequestro dei beni del debitore inaudita altera parte, qualora vi sia il pericolo che il debitore alieni o occulti i beni in modo tale da rendere impossibile l'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna. Avverso un provvedimento che dispone una misura cautelare, il debitore può in ogni momento proporre una domanda di revoca.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento thailandese non prevede alcun tipo di provvedimento analogo all'ingiunzione di pagamento previsto dalla legge italiana.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Le parti, prima di adire la Corte, possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina dei mediatori che tenteranno di risolvere in modo stragiudiziale la controversia. Per questo procedimento di mediazione non è previsto il pagamento di alcuna tassa. L'ordine del tribunale di risolvere la controversia mediante lo strumento della mediazione deve considerarsi definitivo.

Nel caso in cui la mediazione non abbia successo o le parti non vogliano ricorrervi, è possibile attivare il procedimento ordinario, che ha avvio con il deposito di un ricorso, il quale deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché la tutela richiesta. La Corte procede a un esame preliminare del ricorso e, se non vi sono motivi ostativi alla sua ricevibilità, fissa un'udienza ed emette il relativo avviso da portare a conoscenza del convenuto. Il ricorso e il relativo avviso devono essere notificati al convenuto a cura dell'attore entro 7 giorni dal suo deposito, a pena di estinzione del procedimento. Il convenuto dispone di 15 giorni dalla notifica a mani proprie (30 se la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale) per presentare la propria comparsa di costituzione e risposta, nella quale può presentare le proprie difese e proporre eventuali domande riconvenzionali. Generalmente, dopo circa 2 mesi dal deposito della comparsa del convenuto, ha luogo un'udienza denominata Settlement of Issues Conference, nel corso della quale il giudice sente le parti e determina le questioni rilevanti della controversia, cristallizzandole in un provvedimento vincolante. Nel contempo, il giudice emana un provvedimento con il quale stabilisce quale parte ha l'onere di provare determinati fatti, il calendario delle udienze e l'ordine di escussione delle prove. In alcuni casi, la Corte può omettere la Settlement of Issues Conference, fissando immediatamente l'avvio del trial, in particolare in cause di minore complessità o in caso di contumacia del convenuto. La fase del trial, generalmente, ha inizio 1-2 mesi dopo la Settlement of Issues Conference. In questa fase, le parti presentano, secondo l'ordine stabilito dal giudice, tutte le prove di cui dispongono. Le testimonianze sono escusse in lingua thailandese o mediante un interprete qualificato, e sono soggette alla cross-examination e alla re-examination. Al termine della fase istruttoria, le parti possono presentare le proprie conclusioni scritte alla Corte, la quale, se ritiene la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 1 mese dalla sua comunicazione alle parti. L'appello può estendersi a un riesame dei fatti soltanto se la causa ha un valore superiore a THB 50.000. I provvedimenti d'appello (c.d. appello DIKA) possono essere impugnati avanti la Corte Suprema, a condizione che la questione sia significativa e meritevole di analisi. Tali questioni possono riguardare l'interesse o l'ordine pubblico, una sentenza o un'ordinanza della Corte d'appello che trattano di questioni non decise in precedenza o in conflitto con una precedente sentenza della Corte Suprema.

La durata media di ciascun grado di giudizio in Thailandia è compresa tra 1 o 2 anni.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In termini generali, è la Corte che nei procedimenti civili determina qual è l'onere della prova per ciascuno dei fatti addotti in giudizio. Il relativo provvedimento è, di regola, emesso dal giudice nel corso della Settlement of Issues Conference. La procedura thailandese non conosce un vero e proprio obbligo di disclosure a carico delle parti, fatti salvi i casi in cui l'esibizione viene ordinata dal giudice. Le testimonianze sono generalmente orali, salvo che le parti non si accordino per produrre testimonianze scritte e il giudice lo ritenga opportuno per la speditezza del processo e nell'interesse della giustizia. Il giudice può nominare un consulente tecnico, che espone la sua perizia oralmente o, più frequentemente, per iscritto.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali comprendono principalmente i costi della Corte (pari al 2% del valore della causa, fino ad un massimo di THB 200.000, a meno che il credito superi i 50 milioni di THB; in tale ultimo caso sarà addebitato un costo aggiuntivo pari allo 0,1%) e le competenze degli avvocati. Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. La Corte, tuttavia, gode di discrezionalità nel determinare l'importo di tali spese e, in genere, le somme assegnate nella sentenza rappresentano soltanto una piccola quota dei costi effettivamente sostenuti dalle parti. La Corte, su istanza di parte, può ordinare all'attore di depositare una congrua cauzione per la rifusione delle spese processuali, in particolare qualora l'attore non sia residente o non possieda beni in Thailandia o vi siano gravi ragioni per ritenere che non rifonderà le spese.

Nell'ordinamento thailandese, l'ammissibilità del patto di quota lite è controversa.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Nella sentenza di primo grado, il giudice stabilisce un termine, che varia da 15 a 30 giorni dalla data in cui la Corte ha pronunciato la sentenza, entro il quale il debitore può adempiervi spontaneamente. Al termine di questo periodo, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e, salvo i casi in cui non venga sospesa a seguito di impugnazione, autorizza il creditore a chiedere l'intervento degli ausiliari di giustizia per il soddisfacimento coatto delle proprie ragioni.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

La proposizione dell'impugnazione non determina la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di grado inferiore. Tuttavia, la parte che propone appello può proporre un'istanza di sospensione dell'esecuzione, motivando adeguatamente le ragioni a suo fondamento. La Corte può emettere un provvedimento con il quale sospende l'esecutorietà della sentenza, eventualmente imponendo al debitore di prestare una congrua garanzia per il pagamento della somma stabilita nella sentenza. In questo caso, il creditore non può procedere all'esecuzione in pendenza del giudizio di appello.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Il creditore che ha ottenuto una sentenza a lui favorevole ha 10 anni per dare avvio alla fase esecutiva, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata. Per ottenere l'esecuzione della sentenza, il creditore ha l'onere di presentare un'apposita domanda alla Corte competente. Se il diritto ad ottenere l'esecuzione è debitamente provato, la Corte nomina un ufficiale giudiziario che procede a eseguire coattivamente la sentenza, mediante il pignoramento e la vendita all'incanto dei beni mobili e immobili del debitore o mediante un pignoramento presso terzi.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

La Thailandia non è parte di alcun Trattato o Convenzione internazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. Gli unici trattati internazionali relativi al riconoscimento di provvedimenti stranieri sottoscritti dalla Thailandia sono la Convenzione di Ginevra del 1927 e la Convenzione di New York del 1958, relative alle sentenze arbitrali straniere. La legge thailandese, inoltre, non disciplina espressamente le modalità di esecuzione o di riconoscimento delle sentenze emesse da Corti straniere. Di conseguenza, per ottenere un titolo da portare in esecuzione in Thailandia, è necessario dare avvio ad un nuovo procedimento sul merito della controversia. Al più, le sentenze straniere e le prove documentali prodotte nel procedimento all'estero possono avere il valore di mezzi di prova nel processo in Thailandia, a condizione che siano tradotte in lingua thailandese e non siano contrarie all'ordine pubblico.

AZIONE REVOCATORIA

L'ordinamento thailandese prevede un'azione revocatoria ordinaria che consente al creditore di impugnare qualunque atto giuridico posto in essere dal debitore con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, a meno che l'atto non sia stato compiuto a titolo gratuito. L'azione può essere esperita nel termine di 1 anno dal momento in cui il creditore ha conosciuto le circostanze a fondamento della revocatoria, e comunque non oltre 10 anni dal compimento dell'atto.

Quest'azione può essere promossa, in caso di fallimento, dagli organi della procedura (il Planner, il Plan Administrator o l'Official Receiver) contro gli atti fraudolenti posti in essere dal fallito. In questo caso, la mala fede del terzo avente causa è presunta se:

- l'atto è stato posto in essere nell'anno precedente all'apertura della procedura concorsuale o successivamente; o
- l'atto è a titolo gratuito; o
- vi è un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione.

Inoltre, sono soggetti a revocatoria gli atti di trasferimento della proprietà o l'adempimento di obbligazioni, compiuti nei 3 mesi precedenti all'avvio della procedura concorsuale o successivamente con l'intento di favorire uno dei creditori. Il periodo entro il quale il curatore fallimentare può intraprendere quest'azione è esteso ad 1 anno qualora il terzo avente causa sia un soggetto che, per affinità familiare o di business, condivida con il debitore i medesimi interessi economici (insider). Anche nel corso delle procedure concorsuali, sono fatti salvi i diritti dei terzi che abbiano concluso contratti in buona fede e a titolo oneroso con il debitore prima dell'avvio dei suddetti procedimenti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La legge thailandese disciplina l'istituto della riserva di proprietà, che consente alle parti di differire il trasferimento della proprietà del bene venduto al momento dell'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. La validità e l'efficacia della clausola di riserva della proprietà sono collegate alla possibilità di fornire prova dell'accordo delle parti. Di conseguenza, è opportuno che la clausola sia stabilita per iscritto e incorporata nel contratto prima della consegna dei beni. La riserva di proprietà è opponibile nei confronti dei creditori del compratore anche in caso di fallimento, ma non può essere fatta valere contro i terzi in buona fede. La riserva di proprietà è un istituto di frequente applicazione nella prassi thailandese.

→ Turchia

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della legge turca, il periodo ordinario di prescrizione è di 10 anni. È, inoltre, previsto un termine di prescrizione abbreviato, di 5 anni, in relazione a particolari diritti, quali i crediti derivanti da un contratto di agenzia, da accordi di joint venture e da prestazioni d'opera. La prescrizione si interrompe introducendo un giudizio o dando avvio ad un'azione esecutiva. Una lettera di diffida provoca unicamente la costituzione in mora del debitore e il decorso degli interessi, ma non interrompe la prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In Turchia è possibile chiedere la concessione di misure cautelari ante causam o durante un giudizio ordinario. A tale fine, la parte interessata deve dimostrare l'urgenza della richiesta e il rischio di subire un sostanziale pregiudizio economico dal ritardo nella concessione della misura. La domanda deve essere adeguatamente motivata e documentata (ad esempio, esibendo un titolo giudiziale, un atto di riconoscimento di debito autenticato o una cambiale). La misura cautelare più frequentemente concessa è il sequestro.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Turchia, è possibile ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento recandosi presso gli ufficiali giudiziari competenti e dimostrando di essere titolari di un credito nei confronti del debitore. A tal fine è necessario depositare la documentazione in possesso del creditore, idonea ad attestare l'esistenza del credito (in particolare: fatture e scritture contabili). Sulla base della domanda del creditore e della documentazione prodotta, l'ufficiale giudiziario notifica un ordine di pagamento al debitore, il quale può opporsi nel termine di 7 giorni dalla data della notifica. A tal fine, è sufficiente una semplice contestazione della debenza della somma vantata dal creditore (ad esempio, "non ho debiti nei confronti del signor X"). L'opposizione costringe il creditore ad avviare un procedimento giudiziario ordinario per far valere il proprio credito.

Qualora il debitore non si opponga all'ordine di pagamento nei termini di legge, il creditore può procedere con l'esecuzione forzata. In tal caso, e soltanto una volta pagato il debito, il debitore può agire in giudizio per dimostrare l'infondatezza dei presupposti sulla base dei quali è stato emesso l'ordine di pagamento, chiedendo la restituzione dell'indebito pagato al creditore.

Un procedimento diverso è previsto laddove la pretesa sia fondata su un titolo di credito. In tal caso, l'ordine di pagamento viene emesso dall'ufficiale giudiziario competente per l'importo indicato nel titolo di credito. Il debitore non può opporsi sulla base di una generica contestazione, ma solamente sulla base di specifiche eccezioni.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Lo svolgimento dei processi in Turchia è estremamente lento e complesso. Per questo motivo, il Codice di procedura civile ha subito una recente riforma, volta a rendere più efficiente e rapida l'amministrazione della giustizia. Ai sensi del Codice di procedura civile, sono previsti due riti alternativi: la procedura scritta e la procedura semplificata. La procedura semplificata si basa sul principio di oralità.

La procedura scritta – la più diffusa nella risoluzione delle controversie civili – si introduce con un atto di citazione depositato presso la Corte di primo grado competente e notificato al convenuto a cura della cancelleria. Il convenuto può depositare una comparsa di risposta entro 2 settimane dalla notifica, con la quale può proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali. L'attore ha, a sua volta, 2 settimane per produrre una memoria di replica, alla quale il convenuto può rispondere nel termine di 1 settimana. A seguito della riforma del 2011, le parti sono soggette a rigide preclusioni processuali, essendo tenute a avanzare tutte le proprie domande ed eccezioni, nonché a offrire tutte le prove documentali di cui dispongono, nella prima fase del processo.

All'esito dello scambio delle memorie, il giudice fissa un'udienza preliminare durante la quale vengono affrontate questioni preliminari e pregiudiziali. Successivamente vengono assunte le prove ed escussi i testimoni, i quali – pur soggetti alla cross-examination degli avvocati delle controparti – vengono spesso interrogati direttamente dal giudice. Per quanto formalmente vietato dall'ordinamento, è d'uso che il giudice disponga consulenze tecniche d'ufficio. Le parti, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., possono produrre perizie in forma scritta. Dal 2011, inoltre, è possibile che i consulenti di parte vengano sentiti dal giudice. La sentenza di primo grado può essere impugnata di fronte alle Corti regionali, recentemente introdotte nel sistema giudiziario turco, che riesaminano la vicenda in fatto e in diritto. Prima della creazione delle Corti regionali, il giudizio di secondo grado era di competenza dell'Alta Corte, che attualmente svolge le funzioni di giudice di legittimità per le sentenze emesse in secondo grado. È, infatti, possibile introdurre avverso le sentenze di secondo grado un ricorso per cassazione innanzi all'Alta Corte sulla base di motivi tassativamente stabiliti (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incompetenza, violazione di regole procedurali, rigetto ingiustificato di una prova, insufficiente valutazione dei fatti). È possibile, inoltre, rivolgersi alla Corte Costituzionale ove le parti ritengano che la sentenza di cassazione abbia violato i loro diritti fondamentali.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 187 c.p.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare tutti i fatti a fondamento della propria domanda. Il creditore dovrà, dunque, dimostrare tutti i fatti costitutivi del credito vantato, mentre sarà onere del debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Nelle prime fasi del processo, le parti hanno l'onere di indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, senza poter richiedere successivamente l'ammissione di nuove prove, in particolare di altri testimoni. Ai sensi dell'art. 219 c.p.c., per ottenere una condanna giudiziale, colui che invoca la tutela deve raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui dispone. La Corte, su istanza di parte, può ordinare alla controparte o al terzo l'esibizione di mezzi di prova in suo possesso (artt. 220-221 c.p.c.). In caso di mancata ottemperanza, il giudice può desumere da questo comportamento elementi di prova per la decisione.

SPESE PROCESSUALI

L'art. 326 c.p.c. pone le spese processuali a carico della parte soccombente. La riforma del 2011 ha introdotto l'obbligo di pagamento di un contributo unico per l'instaurazione del giudizio, comprensivo, tra l'altro, delle spese di lite, di notifica, dei consulenti e della Corte. L'importo di tale contributo è versato dall'attore; all'esito del giudizio, qualunque sia stato l'esito della causa, eventuali eccedenze tra le somme corrisposte e quelle effettivamente sostenute durante il procedimento gli vengono restituite. Qualora l'attore sia un cittadino turco non residente in Turchia o sia un soggetto dichiarato fallito, l'art. 84 c.p.c. impone la prestazione di una garanzia al fine di tutelare il convenuto da eventuali pregiudizi. Analogamente, per poter dare avvio ad una procedura ordinaria o esecutiva, una persona fisica o giuridica straniera ha l'onere di prestare una garanzia nella misura dell'importo stabilito dal giudice, salvo che l'attore sia cittadino di un Paese parte della Convenzione dell'Aia dell'01/03/1954 o di un accordo bilaterale con la Turchia in materia.

Ai sensi dell'art. 163 della Legge sull'avvocatura, è consentito stipulare un patto di quota lite per un importo non superiore al 25% del valore della causa. Nel caso di accordi per somme maggiori, il patto è nullo limitatamente agli importi pattuiti in eccesso.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado viene per prassi comunicata tramite dispositivo, cui fa seguito, entro i 15 giorni successivi, il deposito della sentenza integrale. Non è possibile dare avvio all'esecuzione sulla base del solo dispositivo, salvo che il giudice disponga diversamente. Viceversa, una volta depositate le motivazioni, la sentenza è immediatamente esecutiva.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

L'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado. Per ottenere la sospensione dell'esecutorietà, tuttavia, la parte appellante ha l'onere di produrre una garanzia bancaria ovvero altra garanzia sui propri beni mobili o immobili.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

In Turchia, il procedimento di esecuzione delle sentenze è regolato dalla Legge sull'esecuzione e sul fallimento n. 2004 del 04/09/1932 e successive modificazioni. La sentenza di condanna al pagamento del debito, una volta munita di formula esecutiva, è notificata al debitore dagli ufficiali giudiziari aventi sede presso l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza. Una volta ricevuta la notifica del provvedimento, il debitore ha a disposizione 7 giorni per adempiere spontaneamente versando al creditore le somme dovute. In caso di inottemperanza del debitore, il creditore potrà avviare nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata, che si articola in due fasi: i) il pignoramento dei beni del debitore; ii) la vendita dei beni pignorati. Per effettuare il pignoramento dei beni mobili e/o immobili del debitore inadempiente, il creditore deve rivolgersi agli ufficiali giudiziari competenti.

Successivamente al pignoramento, i beni del debitore vengono venduti mediante un'asta pubblica, per un importo pari, nel minimo, al 50% del loro valore di stima. Nel caso la prima asta vada deserta, l'ufficiale giudiziario competente fissa delle aste successive, regolate in modo analogo alla prima, al fine di recuperare le somme di denaro necessarie alla soddisfazione del creditore.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono disciplinati dalla Legge n. 5718 del 2007 relativa al diritto processuale e privato internazionale, salva l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali in materia di cui la Turchia è parte.

La Turchia, tuttavia, non ha stipulato con l'Italia una Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

Per poter essere eseguita in Turchia, una decisione emessa in un altro Paese deve essere riconosciuta mediante un procedimento di exequatur innanzi alla Corte turca competente (art. 50). Ai sensi dell'art. 54 della Legge n. 5718, il riconoscimento è concesso, senza revisione nel merito, verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- secondo il principio di reciprocità, il Paese in cui è stata emessa la sentenza straniera non pone limiti al riconoscimento di una sentenza turca;

- la causa non era di competenza esclusiva del giudice turco;
- la decisione è definitiva e vincolante;
- sono stati rispettati i principi del giusto processo e il diritto di difesa del convenuto, in particolare in relazione alla notifica dell'atto di citazione e alla rappresentanza durante il processo;
- la decisione non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice turco in un processo tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, o ad un'altra analoga sentenza straniera riconosciuta in Turchia;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico turco. Il concetto di ordine pubblico non è chiaramente definito dal diritto turco e, a tale riguardo, le Corti tendono a valutare gli effetti del riconoscimento della decisione alla luce di fattori giuridici, economici e sociali.

La procedura per il riconoscimento delle sentenze straniere è semplificata e permette di giungere ad una decisione di exequatur in breve tempo. In seguito al riconoscimento, la sentenza può essere eseguita in Turchia seguendo le stesse modalità previste per le sentenze turche.

La Turchia ha ratificato in data 02/07/1992 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Turchia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

La Legge fallimentare turca prevede un'azione revocatoria fallimentare soggetta a, a seconda dei casi, a differenti termini di decadenza; in particolare, possono essere impugnati:

- entro 1 anno dall'inizio del procedimento fallimentare gli atti di costituzione di diritti di garanzia per debiti preesistenti, i pagamenti compiuti in contanti o con altri mezzi di pagamento ordinari, i pagamenti di debiti non scaduti e alcune annotazioni nel registro degli atti di proprietà (art. 278 l. fall.);
- entro 2 anni dal loro compimento gli atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione (art. 279 l. fall.);
- entro 5 anni dall'inizio del procedimento fallimentare gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai diritti dei creditori. In questo caso, è onere di chi agisce dimostrare l'esistenza del dolo e la conoscenza dell'insolvenza del debitore da parte del terzo avente causa (art. 280 l. fall.). Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede.

La revocatoria fallimentare, qualora accolta, non determina la nullità sostanziale degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori, ma li rende a loro inopponibili.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva della proprietà è previsto nell'ordinamento turco, benché poco diffuso. Per poter essere valida ed efficace, la clausola di riserva di proprietà deve essere redatta per iscritto e annotata in uno speciale registro, dietro pagamento di una tassa. La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche laddove fallito.

→ Ucraina

AZIONE E PRESCRIZIONE

Nell'ordinamento ucraino, in materia civile e commerciale, il termine ordinario di prescrizione è di 3 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. È previsto un termine abbreviato di 1 anno per determinati diritti, relativi ad esempio alla consegna di un bene, ad una sanzione, alla diffamazione, alla protezione dei diritti dei consumatori, ecc.; sono previsti, in altri casi, termini di prescrizione più lunghi, di 5 o 10 anni. Le parti possono stabilire un diverso termine di prescrizione, che tuttavia non può essere inferiore a quello previsto dalla legge. L'eccezione di prescrizione non può essere sollevata d'ufficio, ma solo su istanza di parte. La prescrizione si interrompe con una domanda in giudizio, compiuta anche nei confronti di uno solo dei debitori in solido o per una parte del credito, o con un riconoscimento di debito. La costituzione in mora del debitore non interrompe la prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

In Ucraina è possibile ottenere diversi tipi di misure cautelari, tra cui l'ispezione, il sequestro, ecc. Per ottenere questi provvedimenti, la parte deve presentare un ricorso presso la Corte competente, sia nelle cause civili che nelle cause commerciali. Il presupposto di tali misure è il periculum in mora: vi deve essere quindi il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile al creditore o rendere impossibile l'assunzione delle prove nel processo. La concessione delle misure cautelari può essere richiesta in ogni fase del processo. Non è necessario notificare alla controparte la richiesta di misure cautelari; il giudice può decidere anche inaudita altera parte. Il giudice emette una decisione avverso la quale è possibile proporre appello entro 5 giorni. La decisione relativa alle misure cautelari è immediatamente esecutiva e la proposizione dell'appello non ne sospende l'esecutività. Le misure cautelari possono essere concesse ante causam solo da parte della Corte Commerciale, mentre, nei procedimenti civili, come regola generale queste misure possono essere ottenute solo nel corso del processo (ad eccezione delle questioni concernenti la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale). Se la misura ad interim è garantita nella fase anteriore, il ricorrente ha l'onere di dare avvio al procedimento ordinario entro 3 giorni dalla concessione del provvedimento.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

Il diritto ucraino non prevede procedimenti sommari, salvi i limitati casi non attinenti al recupero dei crediti previsti dalla legge. Non è dunque possibile adire alcuna procedura analoga all'ingiunzione di pagamento per il recupero di crediti.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Secondo la riforma della giustizia del 2016, attualmente il sistema della corte ucraina è composto da tre livelli: i Tribunali locali in materia civile e commerciale, le Corti di Appello e la Corte Suprema. Inoltre, sono previste Alte Corti specializzate che agiscono come i tribunali di primo grado in specifiche materie, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di anti-corrruzione.

Se la controversia verte sul recupero di un credito sorto tra imprenditori o società ovvero su una procedura concorsuale, la lite sarà di competenza della Corte Commerciale e il relativo procedimento, che differisce in maniera rilevante dalla procedura innanzi alle Corti civili locali, sarà regolato dal Codice del processo commerciale. Per alcune cause in materia commerciale, prima di dare avvio al procedimento ordinario, è necessario esperire una particolare procedura, che include un tentativo di conciliazione stragiudiziale. La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione depositato presso la Corte competente e notificato al convenuto a mezzo posta o corriere. Nell'atto di citazione e nelle successive memorie, l'attore deve presentare l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e i documenti di cui dispone. Il convenuto può depositare, prima che la Corte prenda in esame il caso nel merito, la comparsa di risposta nella quale può proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi, oppure proporre domande riconvenzionali. Nelle prime fasi del procedimento, il giudice ha l'onere di verificare l'ammissibilità e la fondatezza prima facie della pretesa. Le parti hanno l'onere di presentare tutti i mezzi di prova di cui dispongono prima della fase di valutazione del merito della causa, salva la riammissione nei termini della parte che non abbia potuto ottemperarvi per giustificati motivi. La Corte, generalmente in composizione monocratica, può chiedere chiarimenti alle parti ed in seguito procedere all'assunzione delle prove. La procedura si conclude con l'emissione della sentenza, che deve essere pronunciata nel termine non perentorio di 3 mesi dal deposito dell'atto di citazione. Tuttavia le parti possono attuare tattiche dilatorie che permettono di protrarre la durata del processo mediante una serie di istituti che sospendono il processo stesso.

La parte soccombente può proporre appello avverso la sentenza di primo grado entro 20 giorni dalla sua pronuncia o esecuzione. Il procedimento di appello è sostanzialmente analogo al primo grado. La valutazione della Corte d'Appello è in fatto e in diritto, ed è possibile proporre nuovi mezzi di prova per giustificati motivi. Avverso la sentenza di secondo grado può essere proposto un ricorso per cassazione entro 20 giorni innanzi alla Corte Suprema. Generalmente, il giudizio si svolge in udienze molto brevi e non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Il giudizio verte su questioni di diritto sostanziale o procedurale. Infine, vi è un quarto grado di giudizio innanzi alla Grande Camera della Corte Suprema, ammesso soltanto in specifiche circostanze, tra le quali il caso di decisioni difformi sulla medesima norma da parte delle Alte Corti specializzate.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Il diritto ucraino prevede che ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti e le circostanze a fondamento della propria pretesa. Nei processi civili e commerciali, i mezzi di prova più diffusi sono le prove documentali, le perizie e le prove testimoniali. Quanto ai documenti, essi devono essere depositati in originale o in copia autentica e tradotti in ucraino. Il giudice può nominare dei consulenti tecnici, i quali depositano una perizia scritta. Le parti possono suggerire chi nominare come consulente e quali questioni sottoporgli, ma non possono presentare perizie di parte. La Corte, su istanza di parte, può ordinare alla controparte o ad un terzo l'esibizione dei mezzi di prova in suo possesso.

SPESE PROCESSUALI

Nei procedimenti civili, il giudice nella sentenza pone a carico della parte soccombente le spese di lite, che consistono generalmente nelle spese della Corte, degli esperti, dei traduttori, ecc. La Corte può, tuttavia, decidere la compensazione delle spese tra le parti, in caso di reciproca soccombenza o di transazione, laddove non diversamente concordato tra le parti: se la domanda dell'attore viene accolta parzialmente, questi dovrà sopportare le spese del procedimento in proporzione alla parte di domanda non accolta.

Le spese relative all'assistenza legale di un avvocato sono a carico delle parti, salvo nei casi di assistenza legale a carico dello Stato.

Nei procedimenti commerciali, le spese processuali per le controversie derivanti dalla conclusione, modifica e risoluzione dei contratti sono dovute alla parte soccombente o ad entrambe le parti, se il tribunale ha respinto parte delle proposte di ciascuna parte. In caso di controversie derivanti dall'esecuzione di contratti, la tassa di giudizio è dovuta alle parti in proporzione all'importo dei crediti per i quali si agisce.

Le altre spese giudiziarie relative alla causa sono a carico – in caso di soddisfazione del credito – del convenuto; in caso di soddisfazione parziale, le spese sono imputate ad entrambe le parti in proporzione all'importo dei crediti soddisfatti. Non è previsto alcun tipo di disciplina sugli onorari degli avvocati: non vi è limite minimo né massimo ed è consentito qualunque tipo di accordo tra avvocato e cliente, compresi i patti di quota lite. Il solo requisito richiesto dall'art. 30 della legge ucraina sulla difesa prevede che le spese legali debbano essere ragionevoli.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ai sensi della legge ucraina, la sentenza di primo grado diviene esecutiva nel momento in cui passa in giudicato, ossia dopo 30 giorni dalla sua comunicazione (nelle cause in materia civile) o 20 giorni (nelle cause in materia commerciale) senza che la parte soccombente abbia proposto appello.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Poiché la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, la proposizione dell'appello ne impedisce l'esecuzione fino al termine del relativo procedimento di secondo grado, senza che sia necessaria un'apposita domanda.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

L'esecuzione delle sentenze è disciplinata dalla Legge ucraina sul processo esecutivo, che stabilisce le procedure specifiche sul punto. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza, l'atto esecutivo viene inserito nel Registro statale unificato dei titoli esecutivi e una copia del testo viene inviata al ricorrente. Il termine per la presentazione dell'avviso di titolo esecutivo per l'esecuzione è di 3 anni.

L'ufficiale giudiziario, su istanza di parte, dà avvio al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore, procedendo in primo luogo al pignoramento dei depositi bancari del debitore e, qualora ciò non sia sufficiente, degli altri beni mobili ed immobili. L'esecuzione dura generalmente meno di 6 mesi. Il debitore esecutato può opporsi agli atti esecutivi.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Tra Ucraina e Italia è attualmente in vigore la Convenzione sulla cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile svolta tra l'Italia e l'URSS il 25 gennaio 1979 a Roma.

Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, le sentenze pronunciate in Italia in ambito civile in materia civile, inclusa quelle relative al diritto di famiglia o sul risarcimento dei danni conseguenti ad un reato, sono direttamente riconosciute ed eseguibili in Ucraina (e viceversa) se la sentenza sia stata pronunciata da una Corte considerata competente ai sensi dell'art. 24 della Convenzione.

Ai sensi degli articoli 13 e 25 della Convenzione, il riconoscimento è escluso se:

- la sentenza è incompatibile con l'ordine pubblico, o pericolosa per la sicurezza e la sovranità di uno dei due Stati;

- il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
- il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi;
- all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente;
- la decisione della controversia in conformità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Parti contraenti sono partecipi rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione, le decisioni giudiziarie pronunciate dai Tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive sul territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

La domanda di riconoscimento in Ucraina di una sentenza italiana, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, è presentata:

- davanti alla Corte italiana che ha adottato la decisione, che trasmetterà la domanda alla Corte competente ucraina; o
- davanti alla competente Corte ucraina.

La parte che chiede il riconoscimento o la domanda di esecuzione della sentenza italiana, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione, deve allegare alla domanda di riconoscimento della sentenza dinanzi alle autorità ucraine:

- una copia della decisione giudiziaria certificata conforme dal Tribunale, con l'attestazione che essa è definitiva, se ciò non risulta dal testo della decisione stessa;
- un documento da cui risulti che, al convenuto che non ha partecipato al processo, o ad un suo rappresentante, è stato notificato in tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
- le traduzioni certificate conformi dei documenti indicati nel presente articolo, nonché la traduzione della richiesta.

Fino al 2010, il riconoscimento delle sentenze straniere in Ucraina era subordinato alla presenza di un accordo internazionale in materia, in assenza del quale le Corti ritenevano irricevibile la domanda di exequatur. L'Ucraina è parte di numerosi trattati internazionali, tra cui circa 28 Convenzioni bilaterali relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere.

A seguito della riforma del 2010, una sentenza straniera può essere riconosciuta, anche in assenza di una Convenzione internazionale, sulla base del principio di reciprocità. La reciprocità del riconoscimento delle sentenze straniere è presunta; di conseguenza, è onere della parte che si oppone al riconoscimento dimostrare che questo principio non vige tra l'Ucraina e il Paese in cui è stata emessa la sentenza. La procedura di delibazione della sentenza straniera si articola in 2 fasi: il riconoscimento della sentenza da parte della Corte competente e l'esecuzione della sentenza ad opera del Servizio dell'esecuzione ucraino. La procedura ha inizio con un ricorso della parte interessata alla Corte competente; ai sensi dell'art. 464 c.p.c., nel caso di recupero di crediti, sarà competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro 3 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva (art. 463 c.p.c.). La Corte procederà dunque ad un giudizio di delibazione, nel quale verrà valutato in particolare se:

- la sentenza è passata in giudicato ai sensi della legge del Paese nel quale è stata emessa;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- la causa non era di competenza esclusiva del giudice ucraino;

- non si è concluso e non pende un processo davanti ad un giudice ucraino per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- è stato osservato il periodo limite per proporre il riconoscimento e l'esecuzione di una corte straniera;
- secondo i principi del diritto ucraino la questione non può essere oggetto di un procedimento giudiziale;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico ucraino.

La durata media di questo procedimento è di circa 3 mesi. È possibile proporre appello avverso tale decisione presso la Corte d'Appello ed in seguito promuovere un terzo grado di giudizio presso la Corte Suprema. Nelle more del giudizio di deliberazione, è possibile ottenere misure cautelari (ad esempio, il sequestro dei beni del debitore) volte a tutelare la futura esecuzione della sentenza straniera. Sulla base della decisione di un tribunale straniero e sulla base della decisione di concedere l'autorizzazione alla sua esecuzione, il tribunale emette l'atto di esecuzione che, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della decisione del tribunale, viene inserito nel Registro Statale Unificato dei titoli esecutivi e una copia (testo) viene inviata al ricorrente.

AZIONE REVOCATORIA

La legge ucraina non prevede un'azione revocatoria ordinaria. In Ucraina è prevista, viceversa, una revocatoria fallimentare, che consente alla Corte Commerciale, alla richiesta del curatore, nei procedimenti di insolvenza o fallimento di invalidare le azioni o i contratti e/o gli atti del debitore basati sui seguenti presupposti:

- il debitore ha alienato propri beni senza ricevere il pagamento, ha assunto obbligazioni senza corrispettivo o ha rinunciato ai suoi diritti sui beni;
- il debitore ha estinto obbligazioni pecuniarie prima della scadenza;
- prima dell'inizio dei procedimenti di bancarotta, il debitore ha assunto obbligazioni che hanno portato all'insolvenza o si trova nell'impossibilità completa o parziale di estinguere le sue obbligazioni a terze parti;
- il debitore ha alienato ad un prezzo inferiore a quello di mercato o ha acquistato ad un prezzo superiore a quello di mercato;
- il debitore ha pagato al creditore quando era già in stato d'insolvenza;
- il debitore ha prestato garanzie al fine di assicurare l'estinzione di obbligazioni;
- il debitore ha stipulato un accordo con una persona interessata;
- il debitore ha stipulato un contratto di donazione.

Inoltre al curatore della ristrutturazione (che ha la responsabilità di amministrare i beni del debitore nel corso di questa peculiare procedura attivata in caso di insolvenza prima della fase di liquidazione) e al curatore fallimentare è consentito di impugnare alcuni atti giuridici compiuti dal debitore prima o durante la procedura concorsuale. In particolare, nel corso della procedura fallimentare, il curatore può chiedere alla Corte di rendere inefficaci gli atti del debitore a fronte di specifiche ragioni (es. nel caso in cui il debitore abbia adempiuto i suoi debiti prima del tempo dovuto, il debitore abbia ceduto beni gratuitamente, il debitore abbia acquistato beni a prezzi notevolmente superiori o inferiori al prezzo di mercato, ecc.).

RISERVA DI PROPRIETÀ

La legge ucraina non prevede espressamente l'istituto della riserva di proprietà. Tuttavia, le parti hanno la facoltà di stabilire consensualmente il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene venduto.

→ Ungheria

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi del nuovo Codice civile ungherese (Legge n. V del 2013, approvata dal Parlamento ungherese nel 2013 ed entrata in vigore dal 15/3/2014, apportando significative modifiche all'ordinamento civile ungherese), si prevede, in via generale, che tutti i diritti siano a termine. Il termine di prescrizione è stabilito in 5 anni e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Qualora il soggetto non abbia potuto far valere il suo diritto per un motivo a lui non imputabile, il termine di prescrizione si estende per un ulteriore anno o, in caso di diritti che si prescrivano nel termine abbreviato di 1 anno, per ulteriori 3 mesi a partire dal momento in cui la causa dell'impossibilità è venuta meno. La prescrizione si interrompe con l'introduzione della relativa domanda in giudizio, con un riconoscimento del debito, con un accordo avente natura novativa sul credito o con un accordo transattivo, e con l'insinuazione del credito in una procedura concorsuale.

Le parti possono concordare, per iscritto, di estendere o ridurre i predetti termini. Tuttavia, è nullo qualsiasi accordo che escluda la prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ai sensi del nuovo Codice di procedura civile ungherese (Legge n. CXXX/2016), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, è possibile promuovere procedure di tipo cautelare anteriormente all'instaurazione del giudizio di merito solamente qualora vi sia un pericolo di un pregiudizio grave e imminente. In tal caso, per accedere alla procedura cautelare, il creditore deve dimostrare che il tempo necessario alla definizione del giudizio in sede ordinaria gli potrebbe recare un grave danno.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice di procedura civile ungherese, la parte interessata ha l'onere di chiedere le misure cautelari al giudice competente per la domanda di merito, il quale valuta la presenza del periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

La domanda cautelare deve anche specificare il contenuto del provvedimento che mira ad ottenere il creditore.

La Corte, inoltre, valuta se la misura richiesta sia proporzionata, comparando il pregiudizio che potrebbe arrecare la misura richiesta rispetto al potenziale beneficio conseguente.

Successivamente la parte ha l'onere di esporre le proprie argomentazioni in merito alla richiesta cautelare. Successivamente, la Corte sente le parti in merito alla domanda cautelare con i mezzi che sono ritenuti più idonei.

È possibile impugnare l'ordinanza che dispone le misure cautelari, rivolgendosi al Tribunale che l'ha emessa; l'impugnazione, tuttavia, non ha un effetto sospensivo dell'esecutorietà della misura disposta.

L'impugnazione dell'ordinanza è possibile entro un termine fissato dal Tribunale, che comunque non può essere superiore a 45 giorni, decorrenti dalla data in cui si è pronunciato il Tribunale. Qualora il richiedente non depositi alcuna memoria entro tale termine e non presenti nessuna prova del proprio credito al Tribunale entro 8 giorni dalla scadenza del predetto termine, le misure provvisorie perdono tutti gli effetti alla scadenza del termine per l'impugnazione dell'ordinanza.

Su richiesta della parte che vi abbia interesse, è possibile procedere all'assunzione anticipata delle prove, nel caso in cui, inter alia, l'assunzione delle prove nel corso del procedimento possa risultare pregiudizievole, o se ciò possa condurre alla definizione del procedimento in un tempo ragionevole, oppure se è prevista dalla legge.

L'istanza per l'assunzione anticipata delle prove può essere presentata alla Corte competente a decidere della causa di merito o, nel caso in cui questa non sia stata ancora avviata, avanti la Corte locale competente sulla base del criterio di residenza della parte istante o di quello del luogo ove la prova deve essere assunta. L'assunzione anticipata delle prove può avvenire, inoltre, anche avanti ad un notaio per dare piena prova di un fatto, ma in questo caso solo se non sia ancora stata avviata la causa (sia civile che penale) di merito.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

In Ungheria, il procedimento d'ingiunzione, disciplinato dalla Legge L del 2009, è una procedura di tipo stragiudiziale: è, infatti, di competenza di un notaio e non delle Corti. Questo procedimento è l'unico esperibile per il recupero di crediti pecuniari di valore inferiore a HUF 3,000,000, non potendosi, in questo caso, dare avvio ad un giudizio avanti alla Corte. Laddove il valore del credito sia pari o ecceda la predetta somma, invece, la parte può a propria discrezione scegliere di instaurare tale procedimento ovvero di adire l'autorità giurisdizionale. È possibile ottenere un'ingiunzione di pagamento soltanto qualora il credito sia liquido ed esigibile, il debitore abbia domicilio o residenza (o sede legale o stabilimento) nel territorio ungherese e il credito non derivi da un contratto di lavoro o di prestazione di servizi.

L'ordinamento ungherese prevede che possa essere emesso un provvedimento monitorio di pagamento soltanto fino alla concorrenza di un credito di un importo pari a HUF 30,000,000. Per ottenere una siffatta ingiunzione di pagamento, il creditore presenta un'istanza al notaio competente, il quale emette una decisione che ha la medesima efficacia definitiva e vincolante, nonché esecutiva, di una sentenza, laddove il debitore non si opponga tempestivamente nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento, nel qual caso prende avvio un procedimento giudiziale di tipo ordinario.

L'ordinamento ungherese prevede, inoltre, uno speciale procedimento per cause il cui valore sia superiore a HUF 30,000,000.

Inoltre, l'esistenza di un siffatto procedimento di tipo monitorio non preclude al creditore di esperire il procedimento europeo volto all'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento europea disciplinata dal Regolamento UE n. 861/2007, ovvero una diversa procedura di tipo arbitrale o concorsuale.

PROCEDIMENTI CIVILI

Il procedimento giudiziale ordinario ha avvio a seguito del deposito da parte della parte attrice di un ricorso presso il Tribunale. A seconda del valore della causa si avrà alternativamente la competenza del Tribunale regionale o di quello distrettuale.

Il Tribunale Distrettuale è competente per le cause il cui valore non supera i 30 milioni di HUF; quello regionale, invece, risulta competente per le cause il cui valore eccede tale somma.

Se la causa verte su un credito pecuniario scaduto, il cui valore è inferiore ai 3 milioni di HUF, può essere eseguito mediante un procedimento di ingiunzione di pagamento.

Vi sono particolari materie (come, ad esempio, le controversie in materia di trasporti internazionali e trasporto merci, in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale ecc.) che seguono regole specifiche.

Il tribunale esamina la domanda entro 30 giorni. Se la domanda è idonea per l'avvio di una causa, il tribunale consegna la domanda al convenuto e lo invita a presentare la sua domanda riconvenzionale scritta entro 45 giorni dalla consegna della domanda. Dopo la presentazione della domanda riconvenzionale scritta, il tribunale, a seconda delle circostanze del caso, fissa la data dell'udienza o ordina un'ulteriore udienza con procedura scritta, con o senza la contemporanea fissazione della data dell'udienza. L'udienza, compresa la continuazione dell'udienza, è fissata in modo che possa tenersi al più tardi quattro mesi dopo la data del procedimento giudiziario che ha dato luogo all'udienza.

La procedura si compone di due fasi, una fase predibattimentale (pre-trial) e una fase dibattimentale (trial) che esamina la causa nel merito.

All'inizio del procedimento viene sommariamente descritto il quadro giuridico della controversia, in cui occorre esporre le ragioni a sostegno della propria pretesa, i fatti che hanno dato origine alla controversia, le ragioni di diritto, le prove da fornire e le prove da richiedere (la c.d. dichiarazione di difesa).

Tale attività può essere fatta, in casi eccezionali, anche durante la fase dibattimentale.

Terminata questa fase, il Tribunale assume le prove e poi decide il caso nella fase dibattimentale (fase trial).

Le parti hanno l'obbligo di partecipare al processo; se non compaiono alle udienze, possono incorrere in gravi conseguenze, sia in relazione all'esito della causa sia in relazione agli oneri pecuniari che il giudice può discrezionalmente imporre. Se il convenuto non presenta una domanda riconvenzionale scritta, il Tribunale lo condanna al pagamento delle spese del procedimento secondo quanto previsto nella domanda che le è stata notificata, a meno che non sussistano cause che ne possono determinare l'interruzione.

La durata media di un procedimento di primo grado si attesta nell'ordine di un anno e mezzo/due anni; nella prassi, tuttavia, si evidenzia una sensibile differenza nella durata dei procedimenti gestiti dalle Corti metropolitane (più rapide) da quelli gestiti dalle Corti provinciali. È disponibile, inoltre, un portale pubblico cui possono accedere i cittadini al fine di ottenere una previsione circa la possibile durata di un procedimento in relazione alla Corte competente (<https://e-ugyintezes.birosag.hu/eljaras-idotartam-kalkulator>).

Contro la sentenza di primo grado, di regola, è possibile proporre appello entro 15 giorni dalla sua notifica, con facoltà per la parte di addurre qualsivoglia motivo, tanto in fatto quanto in diritto, che la parte ritenga di addurre a fondamento dell'erroneità e/o illegittimità della pronuncia (i.e., inter alia, errori procedurali, omesso o contraddittorio esame di fatti o prove, violazione o falsa applicazione di norme di diritto). La prima udienza del giudizio di appello generalmente si tiene non più tardi di 4 mesi dalla proposizione dell'impugnazione. Nel giudizio di appello non possono essere proposti nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che la parte non dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La durata media dell'appello è superiore a 1 anno.

Infine, è possibile promuovere un giudizio di revisione di sola legittimità di fronte alla Curia, organo al vertice del sistema giudiziario ungherese.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Il sistema processuale ungherese prevede che l'onere della prova incomba sulla parte che intenda dimostrare il fondamento del diritto azionato in giudizio. È, dunque, onere del creditore dimostrare tutti i fatti posti a fondamento del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Il Codice di procedura civile ungherese, pur prevedendo il principio di libertà della prova, secondo cui la Corte non è vincolata a ricorrere a determinati tipi di prova né a determinate regole di giudizio circa l'interpretazione delle prove assunte, contempla espressamente quali siano i mezzi di prova ammissibili: i.e. la testimonianza, la perizia, l'ispezione e le prove documentali. Il diritto ungherese non prevede l'istituto della disclosure, per cui non vige alcun obbligo di esibire documenti alla controparte, fatti salvi i provvedimenti con i quali il giudice, su richiesta di parte, ordina l'esibizione dei documenti rilevanti.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali sono costituite essenzialmente dalle tasse processuali ed altre spese di giudizio (i.e. costi per i testimoni e per consulenti, onorari degli avvocati). Le tasse processuali dovranno essere essenzialmente anticipate dall'attore mentre le spese relative all'assunzione delle testimonianze sono a carico della parte che ne abbia richiesto l'ammissione. È prevista l'esenzione dal pagamento delle spese processuali per determinati tipi di procedimento o in relazione a determinate parti (per categorie di reddito o altre categorie beneficiarie).

È d'uso, peraltro, che le parti facciano istanza al fine di ottenere la sospensione del pagamento delle spese processuali. Al termine del procedimento, con la definizione della materia del contendere la Corte dispone anche in merito alle spese processuali, ponendole generalmente a carico della parte soccombente. Nel decidere sulla loro ripartizione, la Corte può tenere in considerazione anche il comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

La determinazione degli onorari degli avvocati è rimessa al libero accordo fra l'avvocato e il cliente. Al contempo, tuttavia, la Corte nel determinare la ripartizione delle spese di lite non ordina la rifusione integrale degli onorari sostenuti per avvocati, ma ne determina liberamente la quota che la parte soccombente è tenuta a rifondere alla parte vittoriosa. La determinazione di tale quota viene stabilita comunque facendo riferimento ai parametri degli onorari vigenti e previsti dalla legge (in genere, pari al 5% del valore della causa in un giudizio di primo grado).

Il patto di quota lite non è vietato dalla legge, ma, nella prassi, non è molto diffuso.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Generalmente, la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza sospende la sua efficacia esecutiva fino alla definizione del giudizio di appello. Pertanto, le sentenze di primo grado avverso le quali sia proposta impugnazione non sono immediatamente esecutive, anche se sono previste delle eccezioni a tale regola. Secondo quanto disposto dall'art. 362 del Codice di procedura civile ungherese, viene disposta l'esecutorietà, al netto di qualsiasi impugnazione presentato, nei seguenti casi:

- in materia di assegni di mantenimento, rendite e altre obbligazioni a carattere periodico;
- nei procedimenti che intimino la cessazione di qualsiasi violazione;
- su controversie nelle quali il convenuto ha riconosciuto la pretesa dell'attore;
- in punto di condanna al risarcimento di danni patrimoniali sulla base di un impegno contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- in punto di condanna al risarcimento di danni non patrimoniali, qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'esecuzione possa provocare un pregiudizio al creditore, a meno che non venga fornita idonea garanzia o la stessa sia dovuta per la natura della condanna.

In determinati casi previsti dalla legge, il giudice può astenersi dal dichiarare la provvisoria esecutorietà. Questo può avvenire, ad esempio, quando la concessione di tale misura risulterebbe sproporzionata rispetto al pregiudizio che l'attore dovrebbe subire nel caso in cui tale misura non dovesse essere concessa. A tal fine, il convenuto ha l'onere di chiedere al giudice di non concedere tale misura prima della chiusura dell'udienza.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

La Legge LIII del 1994, che disciplina i procedimenti di esecuzione, prevede, quale adempimento preliminare all'esecuzione, l'apposizione di una formula esecutiva o il rilascio di un certificato di esecutorietà emesso da un giudice o da un notaio. I principali tipi di ordini propedeutici all'esecuzione sono i seguenti: certificato d'esecutorietà (che viene apposto su decisioni giudiziali già definitive e vincolanti o su ordini di pagamento stragiudiziali emessi da un notaio), formula esecutiva su base documentale (apposta sugli atti pubblici notarili), ordinanze giudiziali di pignoramento (ad esempio pignoramenti di quote dello stipendio) o ordinanze giudiziali di assegnazione in favore di terzi (ad esempio assegnazione in pagamento in favore del creditore di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, quali le banche) e ordini giudiziali di pagamento (ad esempio pagamento del mantenimento ai minori).

La fase esecutiva si svolge in maniera diversa nel caso in cui il titolo esecutivo sia emesso dalla Corte o, come nel caso di un'ingiunzione di pagamento, da un notaio. Nel caso di una sentenza emessa da un giudice, la parte interessata ha l'onere di richiedere l'apposizione della formula esecutiva o del certificato d'esecutorietà al giudice di primo grado, il quale invia il provvedimento all'ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore ha la propria residenza. Nel caso di un titolo esecutivo emesso da un notaio, la relativa esecuzione è di competenza dello stesso, che apporrà a sua volta la relativa formula esecutiva. A tal fine, la parte interessata ha l'onere di inviare una richiesta di esecuzione, generalmente in via telematica, al notaio che ha emesso l'ingiunzione di pagamento, il quale informa per via telematica l'ufficiale giudiziario competente, che procede all'esecuzione.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Per effetto del Regolamento UE n. 1215/2012, le decisioni di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono immediatamente riconosciute in Ungheria senza la necessità di uno specifico procedimento. Tale principio è derogato, e non può aversi riconoscimento, se i provvedimenti stranieri sono contrari all'ordine pubblico ungherese, non sono stati emessi nel rispetto del diritto di difesa del convenuto o sono contrari ad una decisione emessa tra le stesse parti in Ungheria. Al di fuori delle predette ipotesi e in difetto di un trattato internazionale in materia, il riconoscimento delle sentenze straniere è disciplinato dalla L. n. XXVIII del 2017 sul diritto internazionale privato, che subordina il riconoscimento delle sentenze straniere ai seguenti presupposti (Sezione 109):

- la giurisdizione del tribunale straniero è considerata legittima ai sensi della presente legge;
- la sentenza è definitiva secondo la legge dello Stato in cui è stata adottata, o equivalente; e
- non sussiste nessuno dei motivi di diniego previsti dalla presente legge.

La principale novità del Regolamento è rappresentata dal fatto che le sentenze rese in uno stato membro UE sono immediatamente eseguibili in Ungheria senza necessità di alcun procedimento di exequatur. L'esecuzione della sentenza potrà essere rifiutata, a fronte dell'opposizione da parte del debitore, sulla base dei medesimi motivi già indicati per cui potrebbe essere rifiutato il riconoscimento.

Ostano, invece, al riconoscimento:

- la contrarietà all'ordine pubblico ungherese;
- la mancata partecipazione del convenuto al provvedimento emesso nei suoi confronti, a causa della notifica dell'atto di citazione, della dichiarazione di credito o altro documento in base al quale è stato avviato il giudizio dovuta non pervenuta correttamente o tempestivamente al suo luogo di residenza o domicilio, che non gli ha permesso di avere un tempo adeguato per preparare la propria difesa;
- l'esistenza di un procedimento che riguarda lo stesso oggetto e tra le stesse parti e che viene portato davanti ad un giudice ungherese prima dell'apertura di un procedimento straniero;
- l'esistenza di una decisione nel merito definitiva di un giudice ungherese tra le stesse parti e sullo stesso oggetto; o
- l'adozione di una decisione di merito definitiva emessa da parte di un giudice straniero, diversa da un provvedimento straniero emesso tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, ritenuta conforme ai requisiti per il riconoscimento in Ungheria.

In seguito al riconoscimento della sentenza straniera, la relativa esecuzione si svolge secondo l'ordinaria procedura di esecuzione disciplinata dalla rilevante normativa su citata.

L'Ungheria ha ratificato in data 05/03/1962 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Ungheria soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e laddove le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

L'ordinamento ungherese prevede un'azione revocatoria ordinaria a tutela degli interessi dei creditori contro gli atti pregiudizievoli posti in essere dal debitore. L'art. 6:120 c.c. prevede che il creditore può impugnare giudizialmente i contratti che hanno avuto per effetto quello di pregiudicare, anche parzialmente, la possibilità del creditore di recuperare il proprio credito. In particolare, a tal fine è richiesto che:

- il credito sia precedente alla conclusione del contratto;

- a seguito dell'alienazione pregiudizievole posta in essere, il debitore non possa adempiere all'obbligazione, neppure parzialmente;
- il terzo avente causa sia in mala fede o abbia ottenuto un indebito vantaggio dal compimento dell'atto senza alcun corrispettivo (in determinati casi la mala fede del terzo e la gratuità dell'atto sono presunti, ad esempio qualora l'atto sia concluso fra la società ed i suoi soci).

L'azione revocatoria ha, come conseguenza, la possibilità, per chi la esperisce con successo (inefficacia cd. relativa), di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli, privandoli di efficacia e così consentendo di agire sui beni che avevano formato oggetto di disposizione. Qualora il bene sia stato già ceduto da parte del terzo in buona fede, lo stesso sarà responsabile fino alla concorrenza del valore del bene nei confronti del creditore precedente, anche se in buona fede al tempo del primo trasferimento. Le transazioni giuridiche possono essere contestate, inoltre, anche laddove risulti una sensibile divergenza fra il corrispettivo pattuito per la transazione ed il corrispettivo che appaia equo. Sulla scorta della più recente giurisprudenza, una divergenza fra i suddetti valori nell'ordine del 50% è ritenuta di per sé sola indicativa dell'illegittimità della transazione, laddove invece una sproporzione che si attesti nel range tra il 20%-40% dovrà essere valutata, insieme ad altri elementi, da parte della Corte. L'art. 40 della Legge fallimentare ungherese disciplina un'azione revocatoria esperibile dal creditore o dal liquidatore, entro 1 anno dall'inizio della procedura concorsuale. Gli atti revocabili sono i seguenti:

- i contratti conclusi nei 5 anni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, laddove gli stessi abbiano cagionato una diminuzione patrimoniale per il debitore nonostante da questo compiuti con l'intento di nascondere alcuni beni e il terzo avente causa era a conoscenza (o avrebbe dovuto essere a conoscenza) dell'intento fraudolento del debitore;
- i contratti conclusi nei 3 anni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, se compiuti con l'intento di alienare i beni del debitore a titolo gratuito, o con l'intento di gravare di oneri i beni del debitore o rispetto ai quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- i contratti conclusi nei 90 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, se compiuti con l'intento di favorire uno dei creditori, ad esempio modificando un precedente contratto o costituendo un diritto di garanzia a favore di un debitore non privilegiato;
- un accordo o qualsiasi altro atto giuridico concluso nei 3 anni precedenti la data di deposito della domanda di fallimento presso il tribunale o, anche successivamente a tale data, qualora l'atto abbia ad oggetto il trasferimento di beni, diritti, crediti a titolo di garanzia e sia stato compiuto al fine di sottrarre il debitore al pagamento dei propri debiti o alla prestazione di idonee garanzie.

Il liquidatore può, inoltre, agire contro gli atti in adempimento di obbligazioni compiuti nei 60 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale in quanto volti a favorire uno dei creditori, qualora tali atti non siano compiuti in circostanze ordinarie. Rientra in questa categoria, in particolare, il pagamento di un debito non scaduto. La mala fede e/o il titolo gratuito sono presunti in qualunque atto compiuto da una società a favore di una delle sue controllate o collegate, di un socio o un amministratore di queste o di una persona legata ad essi da rapporti di parentela. Se l'azione revocatoria è esperita con successo, l'atto è dichiarato invalido e i beni che ne hanno costituito oggetto rientrano nell'attivo fallimentare. Inoltre, il Liquidation Act ungherese prevede la responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti dei creditori laddove questo non abbia adeguatamente tutelato gli interessi della massa dei creditori nel periodo antecedente al manifestarsi dell'insolvenza. Peraltro, laddove sussistano determinate condizioni, anche i soci possono essere ritenuti responsabili di siffatta mala gestio.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'art. 6:216 c.c. permette alle parti di stabilire che il trasferimento della proprietà della cosa venduta venga differito al momento del saldo integrale del prezzo. La riserva di proprietà in favore del venditore verrà annotata nei pubblici registri immobiliari (in caso di beni immobili), ovvero, in ogni caso, nei registri. In caso di mancata annotazione, un soggetto terzo che abbia acquistato il bene per un prezzo corrispettivo e in buona fede, acquisterà la piena proprietà del bene mobile di cui trattasi. Allo stesso modo, in caso di mancata annotazione, eventuali vincoli costituiti dall'acquirente sui beni mobili in favore di soggetti di terzi, avranno efficacia, e ciò anche se l'acquirente non disponga della proprietà dei beni medesimi. In sede di fallimento, la clausola di riserva di proprietà è opponibile ai creditori se i beni venduti sono identificabili e non hanno subito alterazioni.

→ Venezuela

AZIONE E PRESCRIZIONE

Ai sensi della legge venezuelana, il periodo di prescrizione ordinario in materia civile e commerciale è, in generale, di 10 anni. Le azioni in materia di diritti reali sono, invece, soggette ad un termine di prescrizione di 20 anni. La prescrizione si interrompe, tra l'altro, mediante una domanda giudiziale, anche se il giudice adito è incompetente, oppure mediante un riconoscimento di debito.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Codice di procedura civile venezuelano prevede misure cautelari tipiche e atipiche. Quelle tipiche sono costituite dal sequestro conservativo, dal sequestro giudiziario e dal divieto di disporre dei beni; quelle atipiche, invece, sono disposte dal giudice in relazione alla natura della domanda e della controversia. Per ottenere tali misure, la parte deve farne domanda al giudice, provando:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Le misure cautelari possono essere richieste soltanto nel corso del processo; non sono previste, infatti, misure *ante causam*.

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE

L'ordinamento venezuelano non disciplina un procedimento speciale per il recupero di crediti pecuniari analogo all'ingiunzione di pagamento. Per far valere un proprio diritto, un creditore, dunque, deve dare avvio ad un procedimento ordinario o, qualora sia munito di un titolo esecutivo (come, ad esempio, una cambiale, un pagherò o un assegno) ad un procedimento speciale di natura sommaria.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il procedimento ordinario ha inizio con il deposito di un ricorso presso la Corte competente, che verifica la correttezza formale degli atti e la regolarità della procura, nonché la non contrarietà della domanda all'ordine pubblico venezuelano, al buon costume e ai principi dello stato di diritto. Laddove questi presupposti siano soddisfatti, la Corte dichiara procedibile il ricorso e, su domanda dell'attore, lo notifica al convenuto, il quale è tenuto a depositare la propria comparsa di costituzione nei 20 giorni successivi. Le parti, in seguito, possono avanzare richieste istruttorie a supporto delle rispettive posizioni entro 15 giorni dal deposito della comparsa del convenuto e le eventuali controprove nei 3 giorni successivi. Il giudice decide in merito all'ammissibilità delle prove e dispone l'avvio della fase istruttoria. Entro 15 giorni dal termine di questa fase, le parti rassegnano le proprie conclusioni ed eventualmente, nei successivi 8 giorni, depositano un'ulteriore memoria di replica alle conclusioni della controparte. La Corte emette la decisione entro i 60 giorni successivi. La durata media del primo grado di giudizio varia, di regola, da 1 a 3 anni.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello innanzi alla Corte di grado superiore entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza. Inoltre, in casi particolari, è possibile promuovere un ulteriore grado di giudizio mediante un ricorso per cassazione innanzi alla Corte Suprema, che rappresenta il vertice del sistema giudiziario venezuelano e assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché il rispetto della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

La durata complessiva di un processo civile varia da 5 a 6 anni.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'art. 1354 del Codice civile venezuelano e dell'art. 506 c.p.c., chi chiede l'esecuzione di una obbligazione deve provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i relativi fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa. La procedura civile venezuelana è retta dal principio di libertà dei mezzi di prova: le parti possono provare le proprie pretese con qualunque mezzo di prova, a condizione che sia lecito e rilevante per la controversia. Il processo civile è prevalentemente basato su prove documentali, salva la possibilità di assumere testimonianze. Ai sensi dell'art. 467 c.p.c., le perizie sono presentate al giudice o al commissario autorizzato per iscritto. L'ordinamento venezuelano non prevede l'istituto della disclosure. Tuttavia, nel corso del procedimento, una parte può richiedere al giudice di ordinare alla controparte l'esibizione di documenti specificatamente individuati e rilevanti per la controversia.

SPESE PROCESSUALI

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Corte ha il potere di porre a carico della parte soccombente le spese processuali, che sono calcolate in funzione del valore della causa e possono essere, al massimo, pari al 30% del valore della causa. È consentito che il compenso professionale venga determinato in base all'esito del giudizio o dell'affare; ai sensi dell'art. 1482 c.c., tuttavia, sono vietati i patti di quota lite.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

Ai sensi della legge venezuelana, le sentenze di primo grado divengono esecutive soltanto a seguito del loro passaggio in giudicato. Prima di avviare l'esecuzione è, pertanto, necessario attendere il decorso del termine per l'appello e, quindi, nel caso in cui la parte soccombente non impugni la sentenza, il formarsi del giudicato.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

In difetto di norme che prevedono l'immediata esecutorietà della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico promuovendo l'impugnazione.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve fare istanza alla Corte di primo grado competente per la causa di merito, che ordina al debitore di adempiere entro un termine prestabilito. In caso di mancata ottemperanza spontanea, la Corte dà avvio, su domanda della parte interessata, all'esecuzione forzata della sentenza. In particolare, le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro vengono eseguite mediante il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore e la loro successiva vendita all'incanto.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il Venezuela non ha stipulato con l'Italia alcuna Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.

Il Venezuela è parte di alcuni Trattati in materia di cooperazione giudiziaria, tra i quali la Convenzione sulla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (Aia, 1965) e la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (Aia, 1961). In assenza di Trattati internazionali in materia, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono disciplinati dall'art. 53 della Legge sul diritto internazionale privato.

Una sentenza straniera è riconosciuta in Venezuela mediante un procedimento di exequatur, che non comporta una revisione del merito della sentenza, qualora siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- la sentenza verte su diritti civili o commerciali o, comunque, su rapporti tra privati;
- la decisione è passata in giudicato ai sensi della legge del Paese nel quale è stata emessa;
- la controversia non verte su diritti reali relativi a beni situati in Venezuela o non era di competenza esclusiva delle Corti venezuelane;
- la Corte che ha emesso la decisione era competente in base ai principi generali sulla giurisdizione stabiliti nel Capitolo IX della Legge sul diritto internazionale privato venezuelana;
- il convenuto è stato posto a conoscenza del procedimento in maniera adeguata e sono stati rispettati i suoi diritti di difesa;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza emessa da un giudice venezuelano, passata in giudicato, e non pende un altro processo davanti ad un giudice venezuelano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- la sentenza non è contraria all'ordine pubblico venezuelano.

Per ottenere l'exequatur della sentenza straniera, la parte interessata deve proporre un'apposita domanda innanzi alla Corte Suprema, presentando i documenti necessari debitamente autenticati e tradotti in lingua spagnola. Ai sensi dell'art. 850 c.p.c., l'attore deve citare in giudizio la parte contro la quale chiede l'esecuzione della sentenza straniera, la quale può opporsi al riconoscimento. Ai sensi dell'art. 855 c.p.c., il riconoscimento è deciso sulla base delle sole questioni di diritto e dei documenti depositati, senza un'effettiva istruttoria (salvo che la Corte non disponga altrimenti).

Il Venezuela ha ratificato in data 08/02/1995 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Venezuela soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e laddove le controversie vertano in materia commerciale.

AZIONE REVOCATORIA

L'art. 1279 c.c. disciplina un'azione revocatoria ordinaria, che consente al creditore di impugnare gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Si considerano tali:

- gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore che si trovava in stato di insolvenza nel momento in cui li ha posti in essere o che è divenuto insolvente successivamente;
- gli atti a titolo oneroso, qualora l'insolvenza del debitore fosse notoria o il terzo avente causa avrebbe potuto conoscerla;
- il pagamento di debiti non scaduti o la costituzione di garanzie a favore di alcuni creditori.

L'azione revocatoria può essere esperita nel termine di 5 anni dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza dell'atto pregiudizievole. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato beni immobili con un atto avente data certa precedente alla domanda di revocatoria. L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo di rendere inopponibili (solo a proprio favore) gli atti pregiudizievoli, consentendogli così di agire su quei beni.

Inoltre, il Codice commerciale venezuelano prevede un'azione revocatoria esperibile contro gli atti che hanno determinato lo stato d'insolvenza del debitore posti in essere in un periodo in cui lo stesso aveva già cessato di effettuare i pagamenti dovuti; in particolare sono revocabili:

- gli atti di trasferimento di beni mobili o immobili a titolo gratuito;
- la costituzione di diritti di garanzia sui beni del debitore, posta in essere nei 10 giorni precedenti il momento del verificarsi dell'insolvenza;
- il pagamento di debiti non scaduti;
- il pagamento di debiti scaduti mediante mezzi diversi dal denaro o da titoli di credito negoziabili, qualora il debito dovesse essere pagato in denaro.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato in Venezuela da una legge ad hoc (Ley de ventas con reserva de dominio), che, per rendere la pattuizione valida ed efficace, impone che l'accordo intercorso tra le parti contenga, tra l'altro: la descrizione dettagliata del bene e del luogo in cui è conservato, nonché l'indicazione delle modalità di pagamento del suo prezzo. Il relativo documento deve avere data certa ed essere autenticato, in almeno due copie. Ai sensi dell'art. 17 della Ley de ventas con reserva de dominio, il fallimento dell'acquirente è causa di risoluzione del contratto e dà diritto al venditore di trattenere i pagamenti parziali del prezzo a compensazione dei danni in cui sia eventualmente incorso.

→ Vietnam

AZIONE E PRESCRIZIONE

In via generale, l'art. 427 c.c. prevede un termine di prescrizione delle azioni giudiziali in materia di obbligazioni contrattuali di 2 anni. Tale termine decorre dalla data di violazione del diritto. In ogni caso, laddove la controversia presenti elementi di internazionalità, l'art. 777 c.c. stabilisce che il termine di prescrizione applicabile è quello previsto dalla legge sostanziale applicabile al rapporto. Il periodo di tempo durante il quale si verifica un evento di forza maggiore è escluso dal computo del termine prescrizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

La legge consente alle parti, contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito, di richiedere una misura cautelare quando è necessario proteggere nell'immediato una prova ovvero prevenire gravi pregiudizi in attesa dell'esito di un giudizio di merito. Tra le misure previste ci sono sequestri, inibitorie, vendita di merci deperibili, congelamento di conti correnti e qualsiasi ulteriore misura la cui adozione venga dalla Corte ritenuta opportuna.

L'art. 136 c.p.c. prevede, per colui che richieda una misura cautelare, l'onere di prestare idonea garanzia (ad esempio depositando titoli di credito, somme, metalli preziosi ecc.), di valore equivalente all'obbligazione vantata nei confronti del debitore. Tale garanzia resta depositata per far fronte ai possibili pregiudizi eventualmente derivanti dall'adozione della misura cautelare nel caso in cui fosse rigettata la successiva domanda di merito.

PROCEDIMENTI SOMMARI DI PAGAMENTO

Fatto salvo il potere delle Corti di disporre qualsiasi misura ritenga opportuna per la tutela delle parti, non esiste in Vietnam un procedimento specifico per il recupero di un credito.

PROCEDIMENTI ORDINARI

Il sistema giudiziario vietnamita è articolato su quattro diversi livelli: la Corte Suprema, le Corti d'Appello, le Corti Provinciali e le Corti Distrettuali. I procedimenti ordinari vengono instaurati a seguito del deposito da parte dell'attore della domanda giudiziale. Le Corti Provinciali sono direttamente competenti per i contenziosi che coinvolgono soggetti stranieri. In via generale, avverso le sentenze di primo grado è possibile proporre appello, nel termine di 15 giorni, avanti l'organo giurisdizionale superiore competente. Anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, laddove emerga un nuovo fatto idoneo a far mutare l'esito della causa nel merito, ovvero un errore procedurale tale da determinare la nullità del procedimento, è possibile ricorrere avanti al Presidente degli organi giudiziari supremi (Corte Suprema, Corte d'Appello, Procura Suprema del Popolo e Alta Procura del Popolo) per ottenere la revisione della sentenza.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

L'art. 91 c.p.c. prevede in via generale che è onere di ciascuna parte dimostrare i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza e la legittimità del credito vantato. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Pertanto, nel caso in cui la parte sulla quale gravi l'onere probatorio in relazione a determinati fatti non lo soddisfi, il Giudice sarà tenuto ad adottare e motivare la propria decisione solo sulla base degli elementi acquisiti agli atti.

SPESE PROCESSUALI

Nell'ordinamento, vige il principio della soccombenza; ai sensi degli artt. 147 e 148 c.p.c., infatti, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente in giudizio, salvo che il giudice disponga la totale o parziale compensazione o che le parti siano esenti dal pagamento. La determinazione degli onorari e delle spese processuali avviene sulla base di parametri previsti e applicati dalla legge. Nel caso vi sia una soluzione bonaria della controversia, le spese sono sopportate dalle parti in egual misura fra loro.

In ogni caso, la legge vietnamita prevede che la determinazione degli onorari per l'attività giudiziale avvenga considerando:

- la complessità della materia e del caso;
- il tempo impiegato dal professionista;
- il grado di esperienza e la fama del professionista;
- eventuali richieste specifiche da parte del cliente al professionista circa il metodo di svolgimento dell'attività.

Infine, in Vietnam è ammessa la determinazione degli onorari su base forfettaria ma anche e il patto di quota lite.

ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA

La sentenza di primo grado diviene definitiva ed esecutiva se non è impugnata entro 15 giorni dalla sua emissione. Le altre sentenze di grado superiore sono immediatamente esecutive.

SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

Le sentenze di primo grado acquistano efficacia esecutiva con il decorso di 15 giorni dalla loro emissione se non viene proposto appello. Da tale momento, il titolo sarà eseguibile a carico del debitore.

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 30 della Legge sull'esecuzione, è possibile procedere esecutivamente in forza di un titolo esecutivo nel termine, avente natura prescrizione, di 5 anni da quando il titolo è divenuto definitivo. L'esecuzione ha inizio con il deposito, da parte del procedente, di una specifica istanza presso l'Autorità competente per l'esecuzione.

Gli organi preposti emettono, quindi, nei confronti della parte debitrice, un'intimazione ad adempiere spontaneamente, allo scopo assegnando un termine di 15 giorni. In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del soggetto esecutato, ha inizio la procedura di esecuzione coattiva.

La legge vietnamita consente, inoltre, al procedente di ricorrere, anziché alle Autorità competenti per l'esecuzione, ad Ufficiali Giudiziari (organi non pubblici) che, nella prassi, risultano molto più efficienti.

PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

Il Codice di procedura civile del 2015 ha previsto che il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sia regolato dal principio di reciprocità ovvero dalle Convenzioni internazionali di cui il Vietnam è parte contraente.

La parte in favore della quale è emessa la sentenza può presentare un'istanza alla Corte competente chiedendo il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio delle sentenze civili emesse da una Corte straniera o dei lodi arbitrali emessi da un arbitrato straniero, se la parte nei cui confronti la decisione deve essere eseguita è residente o presta la propria attività lavorativa in Vietnam, ovvero se la stessa sia proprietaria di beni che si trovavano in tale territorio al momento della domanda.

Avverso le decisioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere può essere proposta impugnazione dalla parte che ne abbia interesse o comunque da parte della procura distrettuale o suprema.

Ai sensi dell'art. 432 c.p.c. il periodo di prescrizione per l'avvio del procedimento volto al riconoscimento e all'esecuzione della decisione straniera è di 3 anni dalla data di esecutività della decisione.

La parte che ne abbia interesse dovrà, entro tale termine, depositare un'istanza presso la Corte competente o presso il Ministero della Giustizia. Successivamente, la questione dovrà essere oggetto di valutazione da parte di un Collegio composto da tre giudici. Tale giudizio, in particolare, non verterà tanto sul merito del caso, ma consisterà piuttosto in una verifica formale sulla regolarità della decisione e del contraddittorio, al solo fine di permetterne il riconoscimento e l'esecuzione.

RISERVA DI PROPRIETÀ

L'ordinamento vietnamita ammette e prevede la riserva di proprietà con riferimento ai contratti di compravendita.

AVVERTENZA

Tutti i contenuti della presente pubblicazione (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: testi, informazioni, archivi dati, immagini, loghi, marchi, disegni, grafici e formattazione) sono di proprietà esclusiva di Rödl & Partner Italy, con sede in Milano, Largo Guido Donegani n. 2, e sono protetti dalle leggi e dai Trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

Tutti i relativi diritti sono riservati.

È espressamente vietato riprodurre, modificare, copiare o alterare in altro modo, trasferire, salvare, caricare su pagine web, tradurre in altre lingue, pubblicare, divulgare a terzi e/o distribuire, in tutto o in parte, i contenuti della presente pubblicazione senza il preventivo consenso scritto di Rödl & Partner Padova, qualunque sia il supporto, la tecnologia o il formato che dovesse a tal fine essere utilizzato.

L'autorizzazione alla stampa e alla consultazione dei contenuti della presente pubblicazione è concessa esclusivamente per utilizzo strettamente personale e privato. Ogni eventuale stampa o consultazione realizzata con modalità diverse (ad esempio, per finalità commerciali) è espressamente vietata e sarà perseguita ai sensi e nei termini di legge.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono finalizzate a delineare un quadro generale degli argomenti trattati. Pertanto, non sono da considerarsi come esaustive, né idonee a sostituire o ad integrare una consulenza professionale.

La redazione della presente pubblicazione è stata completata il 30/4/2022, tuttavia le modifiche dei singoli Paesi sono comunque anche di mesi precedenti. È dunque da rivolgersi a R&P per la verifica dell'aggiornamento delle informazioni. Rödl & Partner e l'autore non si assumono la responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalla utilizzazione.

RÖDL & PARTNER